

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 4 maggio 1988

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI 10 00100 ROMA CENTRALINO 85081

CORTE COSTITUZIONALE

S O M M A R I O

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

- N. 442. Sentenza 25 marzo-14 aprile 1988.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Libertà personale dell'imputato - Custodia cautelare - Detrazione dalla durata della pena inflitta per un reato diverso - Commissione di questo anteriormente alla sofferta custodia cautelare.
 (Cod. proc. pen., art. 271, quarto comma).
 (Cost., artt. 3 e 13). Pag. 11
- N. 469. Sentenza 20-27 aprile 1988.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Acque pubbliche e private - Tutela dall'inquinamento - Città di Venezia - Operazioni di analisi - Avviso del loro inizio da parte del laboratorio provinciale di igiene e profilassi al responsabile dello scarico, perché questi possa presenziare all'esecuzione delle operazioni - Mancata previsione - Illegittimità costituzionale parziale.
 (Legge reg. Veneto 24 agosto 1979, n. 64, art. 4).
 (Cost., art. 24, secondo comma) » 14
- N. 470. Sentenza 20-27 aprile 1988.
Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.
Uffici regionali - Osservatori per le malattie delle piante - Utilizzazione per i compiti statali inerenti al controllo delle importazioni dei prodotti sementieri - Spettanza allo Stato. » 17
- N. 471. Sentenza 20-27 aprile 1988.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Complementare sul reddito (imposta) - Indennità di fine rapporto (indennità di anzianità e premio di fedeltà) erogate dall'I.N.A. ai dipendenti delle esattorie delle imposte di consumo - Non fondatezza.
 (D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, artt. 87, primo comma, e 140, ultimo comma).
 (Cost., artt. 53 e 38) » 20
- N. 472. Sentenza 20-27 aprile 1988.
Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.
Commercio - Vendita a peso netto delle merci - Disciplina statale - Non fondatezza.
 (Legge 5 agosto 1981, n. 441).
 (St. F.-V.G., art. 4, n. 6) » 24
- N. 473. Sentenza 20-27 aprile 1988.
Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.
Pesca - Pesca marittima del novellame di sarda e di anguilla - Autorizzazione - Spettanza del relativo potere alla regione Sicilia - Annullamento della circolare del Ministro della marina mercantile, autorizzante la pesca dell'anzidetto novellame. » 27

N. 474. Sentenza 20-27 aprile 1988.

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.

Prezzi (disciplina dei prezzi) - Tariffe del trasporto urbano e delle autolinee in concessione - Aumenti da parte delle regioni - Divieto in relazione al tasso programmato di inflazione per il 1984 - Spettanza allo Stato.

Prezzi (disciplina dei prezzi) - Provvedimento del CIP - Adozione sulla base di decreto-legge non convertito - Salvezza dei suoi effetti con successivo atto legislativo - Manifesta inammissibilità.

(D.-L. 17 aprile 1984, n. 70, art. 4).

(Cost., art. 77)

Pag. 29

N. 475. Sentenza 20-27 aprile 1988.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Igiene del lavoro - Rumori negli ambienti di lavoro - Limiti massimi di tollerabilità - Omessa previsione - Non fondatezza.

(D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, art. 24).

(Cost., artt. 3, 25, 70 e 101).

» 34

N. 476. Sentenza 20-27 aprile 1988.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Regione siciliana - Provvidenze straordinarie in favore di lavoratori sospesi in dipendenza di eccezionali situazioni congiunturali - Cessazione della materia del contendere.

(Legge reg. siciliana 9 giugno 1977).

(St. Sic., art. 17, lett. f); Cost., art. 3).

» 38

N. 477. Sentenza 20-27 aprile 1988.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Regione Sardegna - Comitato per la programmazione - Componenti - Indennità - Cessazione della materia del contendere.

(Legge 21 luglio-26 ottobre 1977).

(Cost., art. 97; st. Sardegna, art. 3).

» 41

N. 478. Sentenza 20-27 aprile 1988.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Istruzione pubblica - Università e istituti superiori - Contributi versati dagli studenti - Gestione per attività culturali e sociali - Non fondatezza.

(Legge 3 agosto 1985, n. 429).

(Cost., artt. 117, 118, 119 e 97).

» 42

N. 479. Sentenza 20-27 aprile 1988.

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.

Accademie e biblioteche con sede nel territorio siciliano - Acquisto di beni immobili e accettazione di lasciti e donazioni - Potere autorizzativo - Spettanza alla regione siciliana - Annullamento del decreto presidenziale concernente autorizzazione all'Accademia Gioenia, in Catania, ad accettare una eredità

» 44

- N. 480. Sentenza 20-27 aprile 1988.
Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.
Regione Valle d'Aosta - Professione di maestro di sci - Requisito per l'autorizzazione al suo esercizio -
Conoscenza della lingua francese - Cessazione materia del contendere.
(Legge reg. Valle d'Aosta 24 marzo-4 maggio 1983).
(Cost., artt. 3 e 120) Pag. 47
- N. 481. Sentenza 20-27 aprile 1988.
Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e provincia autonoma.
Provincia di Bolzano - Deliberazioni delle pubbliche amministrazioni - Redazione e pubblicazione nella lingua
tedesca e italiana - Cessazione della materia del contendere. » 49
- N. 482. Ordinanza 20-27 aprile 1988.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Ferrovie dello Stato - Personale dipendente - Servizio reso in qualità di «assuntore» - Riscatto.
(Legge 6 gennaio 1963, n. 13, art. 10).
(Cost., artt. 3 e 36) » 50
- N. 483. Ordinanza 20-27 aprile 1988.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Previdenza e assistenza sociale - Fondo di previdenza per il clero - Diritto di iscrizione - Religiosi non
appartenenti al clero secolare - Esclusione.
(Legge 22 dicembre 1973, n. 903, art. 5).
(Cost., art. 3). » 52
- N. 484. Ordinanza 20-27 aprile 1988.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Previdenza e assistenza sociale - Soggetti il cui rapporto di lavoro pubblico sia stato risolto o abbia avuto
termine per motivi politici e sindacali - Ricostruzione della posizione assicurativa - Esclusione.
(Legge 15 febbraio 1974, n. 36, art. 1).
(Cost., art. 3). » 53
- N. 485. Ordinanza 20-27 aprile 1988.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Previdenza e assistenza sociale - Assicurazione malattia - Amministratori di società con personalità giuridica -
Esclusione - Contributi indebitamente versati - Restituzione agli esercenti attività commerciali.
(Legge 27 novembre 1960, n. 1397, art. 2, secondo comma; legge 22 luglio 1966, n. 613, art. 12).
(Cost., artt. 3 e 38) » 55
- N. 486. Ordinanza 20-27 aprile 1988.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Previdenza e assistenza sociale - Assicurazione malattia - Addetti a servizi domestici e familiari - Indennità di
malattia - Esclusione.
(D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1403, art. 2).
(Cost., artt. 3 e 38) » 56

- N. 487. Ordinanza 20-27 aprile 1988.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Invalidi di guerra o per servizio - Assegno integrativo - Mancata estensione agli invalidi civili.
(Legge 11 febbraio 1980, n. 18, art. 1, primo comma).
(Cost., art. 3, primo comma) . Pag. 58
- N. 488. Ordinanza 20-27 aprile 1988.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Militare - Ufficiali - Promozione - Valutazione dei servizi prestati - Mancata equiparazione del servizio di osservazione area a periodo di effettivo comando di reparto in guerra.
(Legge 2 dicembre 1975, n. 626, art. 22).
(Cost., art. 3). » 59
- N. 489. Ordinanza 20-27 aprile 1988.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Contenzioso tributario - Commissioni tributarie - Potere di annullamento degli atti impugnati - Esclusione.
(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, modificato dal d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739).
(Cost., art. 113) » 61
- N. 490. Ordinanza 20-27 aprile 1988.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Cittadinanza - Straniero che abbia contratto matrimonio con una cittadina italiana - Acquisto automatico della cittadinanza italiana - Esclusione.
(Legge 13 giugno 1912, n. 555, art. 10, secondo comma; legge 21 aprile 1983, n. 123, art. 7).
(Cost., art. 3). » 62
- N. 491. Ordinanza 20-27 aprile 1988.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Istruzione penale - Richiesta di istruzione formale - Valutazione del p.m. sulla evidenza della prova - Controllo giurisdizionale.
(Cod. proc. pen., art. 389, terzo comma).
(Cost., art. 25, primo comma) » 64
- N. 492. Ordinanza 20-27 aprile 1988.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Notificazione di atti penali - Decreto di citazione dell'opponente a decreto penale - Notificazione in cancelleria.
(Cod. proc. pen., art. 171, ultimo comma).
(Cost., art. 24) . » 66
- N. 493. Ordinanza 20-27 aprile 1988.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Sequestro per il procedimento penale - Spettacolo osceno - Verbale di sequestro - Trasmissione all'autorità giudiziaria - Successiva convalida - Termini.
(Cod. proc. pen., art. 224-bis).
(Cost., artt. 21 e 24) » 67

- N. 494. Ordinanza 20-27 aprile 1988.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Poste e telecomunicazioni - Aziende dipendenti - Personale - Trattamento economico iniziale.
 (Legge 3 aprile 1979, n. 101, artt. 17 e 41).
 (Cost., artt. 3, 36, 38 e 97) Pag. 69
- N. 495. Ordinanza 20-27 aprile 1988. 7
Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.
Servizio geologico del Ministero dell'industria - Acquisizione di elementi di conoscenza relativi alla struttura geologica e fisica del sottosuolo nazionale.
 (Legge 4 agosto 1984, n. 464, artt. 1, 2 e 3).
 (St. T.-A.A., artt. 8, nn. 1, 14, 17 e 24; 9, n. 9; 14 e 16). » 70
- N. 496. Ordinanza 20-27 aprile 1988.
Correzione di errori materiali contenuti nella sent. n. 43/1988 » 72
- N. 497. Sentenza 21-27 aprile 1988.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Previdenza e assistenza sociale - Disoccupazione involontaria - Indennità ordinaria - Misura - Mancata previsione di un meccanismo di adeguamento del suo valore monetario - Illegittimità costituzionale parziale.
 (D.-L. 2 marzo 1974, n. 30, art. 13, convertito in legge 16 aprile 1974, n. 114).
 (Cost., art. 38, secondo comma) » 73
- N. 498. Sentenza 21-27 aprile 1988.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Lavoro (rapporto di) - Lavoratrici in possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia - Diritto di prosecuzione del rapporto fino agli stessi limiti di età previsti per gli uomini - Condizione di espressa opzione in tal senso, da comunicare al datore di lavoro non oltre la data di maturazione dei predetti requisiti - Illegittimità costituzionale parziale.
 (Legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 4).
 (Cost., artt. 3 e 37) » 77

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

(Il numero a margine si riferisce al registro ricorsi della Corte per l'anno 1988)

- N. 10. Ricorso depositato in cancelleria il 15 aprile 1988 (della provincia autonoma di Bolzano).
Opere idrauliche - Riconosciuta competenza delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano per compilazione di progetti, costruzione ed esercizio di dighe di ritenuta con sbarramenti di altezza non superiore ai dieci metri, e per quelli di minore altezza, con invaso di non più di 100.000 metri cubi, ma con riserva, in toto, allo Stato in ordine alle normative tecniche relative a tale progettazione e costruzione per le dighe di sbarramento di qualsiasi altezza e capacità di invaso - Rilievi: A) Contestata incidenza di detta «riserva allo Stato», al di là dei limiti consentiti, sulla competenza esclusiva della provincia di Bolzano in materia; B) Legiferazione dello Stato in materia di competenza provinciale esercitata con decreto-legge (anziché con decreto legislativo da emettersi previo parere di una commissione paritetica), e senza che, peraltro, sussista il presupposto della straordinaria necessità ed urgenza.
 (D.-L. 5 marzo 1988, n. 59, art. 2).
 (Stat. speciale T.-A.A. d.P.R. 3 agosto 1972, n. 670, artt. 8, nn. 13, 14, 17, 21 e 24; 9, n. 9; 16, primo comma, e 107; d.P.R. 22 marzo 1974, n. 279; d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381). Pag. 85

(I numeri a margine si riferiscono al registro ordinanze della Corte per l'anno 1988)

- N. 147. Ordinanza del tribunale di Bologna del 13 gennaio 1988.
Previdenza - Iscritti all'I.N.A.D.E.L. - Riscatto dei periodi di studio universitario - Ammissibilità di quello pari alla durata del corso di laurea - Esclusione per i corsi di specializzazione e di perfezionamento anche nel caso che siano prescritti come titoli per l'ammissione al posto occupato.
 (R.D.-L. 3 marzo 1938, n. 680, art. 69, primo comma).
 (Cost., artt. 3 e 97) Pag. 89
- N. 148. Ordinanza del pretore di Ferrara del 29 febbraio 1988.
Previdenza ed assistenza - Ordinamenti particolari - Enasarco - Pensione di reversibilità - Esclusione per il coniuge separato per colpa con sentenza passata in giudicato - Ingiustificato peggior trattamento, in situazioni di fatto sostanzialmente non dissimili, dei coniugi separati (come nel caso) prima della riforma del diritto di famiglia rispetto a quelli separati successivamente (soggetti a diversa normativa dei presupposti della separazione giudiziale), nonché rispetto ai coniugi divorziati - Limitazione della tutela previdenziale garantita ai lavoratori e alle loro famiglie - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 286/1987.
 (Legge 2 febbraio 1973, n. 12, art. 20, primo comma, lett. a).
 (Cost., artt. 3 e 38) » 91
- N. 149. Ordinanza del tribunale di Torino del 18 gennaio 1988.
Ordinamento penitenziario - Affidamento in prova al servizio sociale senza preventiva osservazione - Esclusione dal beneficio per i soggetti condannati che non abbiano subito carcerazione cautelare - Esclusione anche per i soggetti che presentino la domanda dopo l'emissione e l'esecuzione dell'ordine di carcerazione.
 (Legge 10 ottobre 1986, n. 663, che modifica la legge n. 354/1975, art. 47, terzo e quarto comma, *recte*: legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificata dall'art. 11 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, art. 47, terzo e quarto comma).
 (Cost., art. 3). » 95
- N. 150. Ordinanza del tribunale di Fermo del 25 giugno 1987.
Imposta valore aggiunto - Documenti di accompagnamento dei beni viaggianti - Contraffazione e/o alterazione - Sanzioni penali (anziché amministrative) - Violazione del principio della riserva di legge in materia penale.
 (D.P.R. 6 ottobre 1968, n. 67, *recte*, d.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627, art. 7, ultimo comma).
 (Cost., artt. 25, 76 e 77) . » 99
- N. 151. Ordinanza del pretore di Cortina d'Ampezzo del 18 febbraio 1988.
Locazione - Immobili urbani adibiti ad uso abitativo - Intimazione di licenza per finita locazione - Omessa previsione, quando il locatore sia un ente pubblico (nel caso l'amministrazione provinciale) di un obbligo di motivazione (indicazione di giusta causa) per l'esercizio di detta facoltà - Prospettato possibile contrasto della compressione del diritto all'abitazione, che ne consegue, con il principio di imparzialità della P.A. - Affermata diversità della questione da quella decisa dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 252/1983.
 (Legge 27 luglio 1978, n. 392, artt. 1, 3, 58 e 65; del cod. proc. civ., art. 657).
 (Cost., art. 97, primo comma) 102
- N. 152. Ordinanza del pretore di Oristano dell'11 novembre 1987.
Esecuzione forzata - Pensione di invalidità I.N.P.S. - Impignorabilità - Omessa previsione di pignorabilità parziale in caso di credito alimentare - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai pensionati dipendenti statali.
 (R.D.-L. 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 128).
 (Cost., artt. 3 e 29) » 104

- N. 153. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale per il Piemonte del 4 giugno 1987.
Ordinamento giudiziario - Magistrati - Assegnazione di sedi per tramutamento - Termine ultimo per la presentazione delle domande - Decorrenza dalla pubblicazione della vacanza della sede nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia, anziché dal momento della effettiva conoscenza degli interessati - Irrazionale disparità di trattamento (a cui i provvedimenti amministrativi adottati dal C.s.m. non valgono ad ovviare) fra magistrati addetti a uffici diversi dove il Bollettino può giungere in date diverse.
 (R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 192).
 (Cost., art. 3). Pag. 106
- N. 154. Ordinanza del pretore di Palma di Montechiaro del 27 ottobre 1987.
Emissione di assegni a vuoto - Ipotesi aggravata - Irrogazione obbligatoria della pena accessoria della pubblicazione della sentenza di condanna - Conseguente impossibilità di concedere il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.
 (Cod. pen., art. 175, quarto comma).
 (Cost., art. 3). » 110
- N. 155. Ordinanza del pretore di Palma di Montechiaro del 27 ottobre 1987.
Emissione di assegni a vuoto - Ipotesi aggravata - Irrogazione obbligatoria della pena accessoria della pubblicazione della sentenza di condanna - Conseguente impossibilità di concedere il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.
 (Cod. pen., art. 175, quarto comma).
 (Cost., art. 3). » 111
- N. 156. Ordinanza del pretore di Nola del 23 novembre 1987.
Edilizia - Reati edilizi commessi entro il 1° ottobre 1983 - Sanatoria delle opere abusive e conseguente estinzione dei reati - Mancata previsione di tali benefici nel caso di reato di lottizzazione abusiva consumato mediante compimento di attività negoziale.
 (Legge 28 febbraio 1985, n. 47, artt. 31, 34, 35, 38 e 44).
 (Cost., art. 3) » 112
- N. 157. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale per il Piemonte del 2 luglio 1987.
Impiego pubblico - Istruzione universitaria - Riordinamento della docenza universitaria - Inquadramento in ruolo dei professori incaricati - Giudizio di idoneità - Previsione di un unico giudizio con medesime modalità valutative aperto a categorie di personale universitario eterogenee fra di loro.
Istruzione universitaria - Riordinamento docenza universitaria - Giudizi di idoneità ed inquadramento a professore associato - Prevista possibilità in relazione al numero dei candidati, della formazione delle commissioni giudicatrici per ciascun raggruppamento di discipline in caso di più di ottanta concorrenti - Difetto di *ratio* e di criteri uniformi nella legge delega e suo contrasto con il decreto legislativo delegato - Insufficienza della successiva legge d'interpretazione.
 (Legge 21 febbraio 1980, n. 28, art. 5, terzo e quarto comma; d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, art. 50; legge 9 dicembre 1985, n. 705, art. 10; d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, art. 51, secondo comma).
 (Cost., artt. 3, 24, 97 e 76, in riferimento all'art. 5, secondo e quarto comma, della legge 21 febbraio 1980, n. 28). » 113
- N. 158. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Lazio del 29 ottobre 1986.
Ordinamento giudiziario - Trattamento economico dei magistrati - Aumenti periodici dello stipendio - Spettanza ai soli magistrati della Corte dei conti.
 (Legge 6 agosto 1984, n. 425, art. 1, secondo comma).
 (Cost., artt. 3, 36 e 101). » 121

- N. 159. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Lazio del 29 ottobre 1986.
Ordinamento giudiziario - Trattamento economico dei magistrati - Aumenti periodici dello stipendio - Spettanza ai soli magistrati della Corte dei conti.
(Legge 6 agosto 1984, n. 425, art. 1, secondo comma).
(Cost., artt. 3, 36 e 101) .
- Pag. 124
- N. 160. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Lazio del 29 ottobre 1986.
Ordinamento giudiziario - Trattamento economico dei magistrati - Estinzione d'ufficio dei giudizi pendenti dalla data di entrata in vigore della legge n. 425/1984.
(Legge 6 agosto 1984, n. 425, art. 10, primo comma).
(Cost., artt. 24, 25, primo comma, 101, 102, 103, primo comma, 134, 136 e 137; legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, art. 1) .
- » 126
- N. 210. Ordinanza della commissione tributaria di primo grado di Genova del 2 giugno 1983.
Imposte in genere - Imposta complementare - Indennità di fine rapporto di lavoro e somme corrisposte in forza di contratti di assicurazione sulla vita - Ingiustificato trattamento fiscale differenziato.
(D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 140, ultimo comma; d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, art. 12, lett. e).
(Cost., art. 3).
- » 130
- N. 211. Ordinanza della commissione tributaria di primo grado di Genova del 30 ottobre 1980.
Imposte in genere - Sanzioni tributarie - Tardivo versamento Irpeg - Medesima sanzione sia nel caso di ritardato che di omesso versamento - Superamento dei limiti imposti dalla legge delega.
(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 92).
(Cost., artt. 3 e 76) .
- » 132

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 442

Sentenza 25 marzo-14 aprile 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Libertà personale dell'imputato - Custodia cautelare - Detrazione dalla durata della pena inflitta per un reato diverso - Commissione di questo anteriormente alla sofferta custodia cautelare.

(Cod. proc. pen., art. 271, quarto comma).

(Cost., artt. 3 e 13).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 271, quarto comma, del codice di procedura penale (Decorrenza della custodia cautelare) promosso con ordinanza emessa l'8 settembre 1986 dal Pretore di Piove di Sacco sull'incidente di esecuzione proposto da Falasco Fernando, iscritta al n. 764 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 1, prima serie speciale, dell'anno 1987;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 29 settembre 1987 il Giudice relatore Renato Dell'Andro;

Udito l'Avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto in fatto

1. — Il Pretore di Piove di Sacco, con ordinanza emessa l'8 settembre 1986 (Reg. Ord. n. 764/1986) ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 13 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 271, quarto comma, c.p.p. nella parte in cui non prevede che la fungibilità tra custodia cautelare e carcerazione in esecuzione di pena sia possibile anche nei casi in cui il reato, ancorché commesso successivamente alla cessazione della custodia cautelare, sia comunque anteriore alla sentenza, irrevocabile o meno, che conferisce all'imputato la certezza processuale dell'inutilità della custodia stessa.

Nel giudizio *a quo* non è possibile applicare il principio della detraibilità della custodia cautelare sofferta ingiustamente dall'imputato, di cui all'art. 271 c.p.p., in quanto il reato, per il quale è stato emesso l'ordine di carcerazione, è stato commesso successivamente alla cessazione della custodia cautelare stessa (anche se prima della pronuncia che ha consentito di considerarla ingiusta). Ma il giudice remittente ritiene che il principio del *favor libertatis* — in base al quale (in via giurisprudenziale dapprima, e poi anche in via legislativa con la legge n. 517 del 1955) è stata ammessa la fungibilità della pena — debba ulteriormente essere affermato consentendo la detraibilità della custodia cautelare anche nel caso in cui questa sia sofferta prima del reato la cui pena deve essere eseguita ma solo successivamente alla commissione del reato stesso sia processualmente accertata l'inutilità della custodia medesima.

Invero, se la *ratio* dell'attuale art. 271, quarto comma, c.p.p. è da individuarsi nella necessità di evitare che chi abbia sofferto un'ingiusta carcerazione preventiva possa godere di una sorta di impunità per la commissione di altri reati nei limiti della sofferta carcerazione, più coerentemente la detraibilità non andrebbe subordinata alla successione cronologica reato/custodia cautelare inutilmente sofferta, quanto piuttosto alla commissione del reato in epoca anteriore alla sentenza (irrevocabile o meno) che accerti processualmente e definitivamente l'inutilità della custodia cautelare da scomputare.

Infatti, anche laddove, come nel caso di specie, il reato (la cui pena deve essere espiata) sia stato commesso successivamente alla cessazione della custodia cautelare, l'autore del reato medesimo non avrebbe dovuto avere certezza alcuna dell'inutilità della custodia cautelare sofferta, che è diventata *sine titulo* solo dopo la commissione del citato reato.

Assume quindi il giudice *a quo* che la posizione di chi abbia commesso il reato anteriormente alla custodia cautelare e quella di chi abbia invece commesso il reato successivamente alla cessazione della custodia ma anteriormente al definitivo accertamento all'inutilità di quest'ultima è sostanzialmente uguale atteso che, nel secondo caso prospettato, la consapevolezza, al momento della commissione del reato, di aver subito una custodia cautelare è cosa ben diversa dalla certezza di averla subito inutilmente.

La disparità di trattamento, peraltro, si farebbe più evidente nel caso in cui il reato sia stato commesso durante la custodia cautelare. In tal caso il reato non è stato commesso dopo la custodia cautelare ma durante quest'ultima ed ai sensi dell'art. 271, quarto comma, cod. proc. pen. sembra possibile la detrazione della custodia cautelare, anche di quella sofferta sino al momento della commissione del reato. Se il citato art. 271 c.p.p. autorizza una tale fungibilità, la situazione soggettiva e psicologica dell'imputato nel caso appena ricordato (in cui non è possibile la detrazione) è del tutto identica a quella del soggetto che commette il reato successivamente alla cessazione della custodia cautelare ma prima dell'accertamento della sua inutilità (caso questo in cui la fungibilità non è possibile). In entrambe le ipotesi, infatti, la commissione del reato avviene dopo un periodo di custodia cautelare ed in un momento in cui il soggetto non vanta alcun «credito» verso la giustizia.

Pertanto, il giudice *a quo* conclude richiedendo una pronuncia di illegittimità costituzionale dell'art. 271, quarto comma, per contrasto con l'art. 3 Cost., in quanto permette una disparità di trattamento, in casi sostanzialmente uguali, nonché con l'art. 13, in quanto lesivo del principio dell'inviolabilità della libertà personale anche in casi in cui non v'è alcuna causa di difesa sociale e di tutela della collettività.

L'ordinanza è stata regolarmente notificata, depositata e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. — È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per l'infondatezza della questione sotto entrambi i profili prospettati.

A proposito della violazione dell'art. 3 Cost., l'Avvocatura nega che le situazioni giuridiche messe a confronto nell'ordinanza di rinvio siano omogenee. Invero, la situazione di chi ha commesso il reato dopo la cessazione di una custodia cautelare ingiustamente sofferta sarebbe completamente diversa dalla situazione di chi ha commesso tale reato prima di aver patito l'ingiusta custodia cautelare. Nel primo caso, la pena da scontare, riferendosi a reato commesso successivamente, non può essere determinata computando un periodo di custodia sofferto per la soddisfazione di esigenze, di carattere cautelare o strettamente inerenti ad un processo, riguardante fatti anteriori alla stessa consumazione del reato per il quale la pena deve essere eseguita, tanto più che, ove si accedesse alla tesi contraria, colui che avesse subito una custodia cautelare da lui ritenuta ingiusta o, comunque, tale da poter essere o diventare processualmente *sine titulo*, si sentirebbe autorizzato a commettere un reato dopo la cessazione della custodia cautelare stessa. Nel secondo caso, invece, la pena da scontare, riferendosi a reato commesso in precedenza, ben può essere determinata computando la custodia successivamente *inutiliter* sofferta e non potrebbe mai, l'istituto, risolversi in una spinta a delinquere.

D'altro canto, l'Avvocatura nega che si possa sostenere che la situazione di chi abbia commesso il reato dopo la cessazione della custodia cautelare ma prima di sapere che tale custodia fosse *sine titulo*, sia soggettivamente identica alla situazione di chi abbia commesso il reato prima della custodia cautelare: invero, anche dal punto di vista psicologico, la possibilità o, addirittura, la probabilità che si realizzi processualmente un certo risultato costituisce un elemento differenziante di notevoli proporzioni e tale, comunque, da rendere più che ragionevole la diversità di discipline normative.

Per quanto riguarda la presunta violazione dell'art. 13 assume l'Avvocatura che appare doveroso, per esigenze di tutela sociale e di difesa della collettività, evitare che chi abbia sofferto una custodia preventiva in relazione ad una vicenda processuale ancora *sub iudice* possa essere indotto a commettere uno specifico delitto per far diventare *sine titulo* la custodia cautelare già sofferta.

Considerato in diritto

1. — L'eccezione proposta dal giudice remittente è infondata.

Non è questa la sede per ripercorrere l'evoluzione che il principio di c.d. fungibilità (o, se si preferisce, di «mutuabilità») tra custodia cautelare e carcerazione per esecuzione di pena ha subito prima e dopo le innovazioni apportate all'originario testo dell'art. 271 c.p.p. dall'art. 9 della legge 18 giugno 1955, n. 57.

Né è qui il caso d'approfondire le «ragioni» di tale fungibilità, alla luce della natura e funzioni della pena quali risultano dal sistema costituzionale: va qui soltanto ricordato che, a fronte dell'art. 27, terzo comma, Cost., non è in alcun modo condividibile l'assunto della natura esclusivamente retributiva della pena e, conseguentemente, della negazione delle funzioni preventive speciali della medesima. Sicché, forse, ulteriori approfondimenti del tema potrebbero condurre almeno a «mitigare» l'identificazione tra sanzioni penali ed extrapenali implicite nelle affermazioni, tuttora ricorrenti, della pura compensazione, che si verificherebbe, nell'istituto in esame, tra crediti e debiti tra cittadino e Stato.

Circoscrivendo l'indagine alla sola, specifica questione sottoposta all'esame di questa Corte, va anzitutto affermato che la *ratio* per la quale l'attuale testo dell'art. 271, quarto comma, c.p.p., subordina la detrazione del «tempo» di custodia cautelare sofferto dall'imputato dalla durata della pena (inflitta per un reato diverso da quello per il quale si è subita la predetta custodia) alla condizione che il «reato diverso» non sia stato commesso dopo la cessazione della custodia cautelare, viene comunemente ricondotta alla necessità di non concedere «spinte» a delinquere, trasformando l'istituto di c.d. fungibilità tra custodia cautelare e carcerazione per esecuzione di pena in una riduzione delle finalità preventive ordinariamente perseguite dal sistema penale.

Or andrebbe qui precisato che, per vero, già prima della predetta *ratio*, comunemente individuata dalla dottrina e giurisprudenza, è doveroso riferirsi al principio d'obbligatorietà della pena: questa, infatti, sorge dal reato e non può, pertanto, che «supporre» un reato già commesso ed accertato; e ciò, anche a parte le finalità «rieducative» di cui al terzo comma dell'art. 27 Cost., che possono aver senso anche se riferite ad «altro» reato ma che, peraltro, certamente non possono mai riguardare un reato «da commettere».

Ma, anche a tacer d'altro e ad assumere per uniche le ragioni «riduttive» sopra indicate, anche a voler ritenere, cioè, che la necessaria precedenza del reato (dal computo della pena irrogata per il quale è da sottrarsi il tempo della sofferta custodia cautelare) rispetto alla cessazione della stessa custodia, sia motivata unicamente dal non creare «spinte» a delinquere, il quarto comma dell'art. 271 c.p.p. non viola l'art. 3 Cost.

La situazione di chi ha commesso un reato prima della cessazione dell'«inutile» custodia preventiva (relativa ad altro reato) è oggettivamente diversa da quella di chi ha commesso un reato dopo la cessazione della stessa «inutile» custodia, anche nell'ipotesi che il «nuovo» reato sia stato commesso prima dell'accertamento giudiziale dell'«inutilità» della sofferta custodia cautelare.

Né è condividibile l'assunto sostenuto nell'ordinanza remittente, secondo il quale, sebbene «formalmente» diverse, la situazione di chi ha commesso il reato anteriormente alla custodia cautelare è sostanzialmente uguale a quella di chi ha commesso il reato successivamente alla cessazione della custodia ma anteriormente all'accertamento giudiziale definitivo dell'«inutilità» della medesima: la situazione di chi è «in attesa» d'una «possibile» o «probabile» dichiarazione giudiziale dell'inutilità della sofferta custodia cautelare è, dal punto di vista psicologico, notevolmente diversa da quella di chi ancora non ha sofferto alcuna custodia cautelare e che, pertanto, neppure ha modo di riflettere su calcoli attinenti a custodie cautelari del tutto ipotetiche e, comunque, «irrilevanti». Infatti, scontare, in avvenire, custodie cautelari o carcerazioni in esecuzione di pena non può in alcun modo motivare il soggetto a delinquere. Non così accade, invece, per chi, pur se ancora non giudizialmente certo dell'inutilità della già sofferta custodia cautelare, può, comunque, esser spinto a delinquere dalla speranza che, in avvenire, il tempo della già sofferta custodia venga, attraverso una giudiziale decisione, sottratto da quello della carcerazione in esecuzione di pena per il «nuovo» reato.

Ma va aggiunto che (a meno di ritenere che le decisioni giudiziarie siano rimesse «al caso» od all'assoluto arbitrio dei giudici) il soggetto che ha già sofferto la custodia cautelare sa bene (anzi, è solo lui in grado di meglio conoscere) se la medesima è stata utilmente od inutilmente scontata: e la spinta al «nuovo» reato è tanto più forte quanto più è radicata nel soggetto, con la sicurezza di non aver commesso in precedenza alcun reato, la certezza che l'autorità giudiziaria dichiarerà ufficialmente «inutile» la scontata custodia cautelare.

Per diverse situazioni, dal punto di vista oggettivo e soggettivo, il legislatore ha, pertanto, ragionevolmente previsto diverse discipline giuridiche. La regolamentazione di cui al quarto comma dell'art. 271 c.p.p. non contiene, dunque, in alcun modo, regole irragionevolmente discriminatorie.

2. — Neppure l'art. 13 Cost. (richiamato dall'ordinanza rimettente sotto il profilo della compressione, da parte della disposizione impugnata, della libertà personale anche in casi in cui non vi è alcuna esigenza di difesa sociale e di tutela della collettività) è violato dal quarto comma dell'art. 271 c.p.p. Anzi, tenuto conto delle ragioni già precisate

(sottolineate, a tacer d'altro, ancora una volta le finalità preventive per le quali il legislatore ha subordinato la c.d. fungibilità tra custodia cautelare e carcerazione in esecuzione di pena alla commissione del reato, per il quale si deve scontare la pena, precedentemente alla sofferta custodia cautelare) è doveroso particolarmente rilevare che, appunto in difesa della collettività, va evitato che chi abbia sofferto una custodia cautelare ancora *sub iudice* sia indotto a delinquere o, comunque, ritrovi motivi «favorevoli» alla commissione di «nuovi» reati nella certezza o nella speranza che, in avvenire, la predetta custodia sia giudizialmente dichiarata «inutilmente» sofferta.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 271, quarto comma, c.p.p., sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 13 Cost., dal Pretore di Piove di Sacco con ordinanza dell'8 settembre 1986 (Reg. ord. 764/86).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: DELL'ANDRO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 14 aprile 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C0601

N. 469

Sentenza 20-27 aprile 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Acque pubbliche e private - Tutela dall'inquinamento - Città di Venezia - Operazioni di analisi - Avviso del loro inizio da parte del laboratorio provinciale di igiene e profilassi al responsabile dello scarico, perché questi possa presenziare all'esecuzione delle operazioni - Mancata previsione - Illegittimità costituzionale parziale.

(Legge reg. Veneto 24 agosto 1979, n. 64, art. 4).

(Cost., art. 24, secondo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge della Regione Veneto 24 agosto 1979, n. 64 (Norme di attuazione dell'art. 6, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 962. Tutela della città di Venezia e del suo territorio dall'inquinamento delle acque), promossi con ordinanze emesse il 26 marzo e il 20 giugno 1984 (n. 2 ordinanze) dal Pretore di Venezia nei procedimenti penali a carico di De Conciliis Generoso, di Lippi Manlio ed altro e di Lazzari Alberto ed altra, rispettivamente iscritte ai nn. 495, 997 e 998 del registro ordinanze 1984 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 280 dell'anno 1984 e n. 13-bis dell'anno 1985;

i) Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice relatore Giovanni Conso;

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso di tre procedimenti penali per il reato di cui all'art. 9, ultimo comma, della legge 16 agosto 1976, n. 319, convertito, con modificazioni, nella legge 8 ottobre 1976, n. 690, il Pretore di Venezia, con tre ordinanze dal contenuto sostanzialmente identico, la prima emessa il 26 marzo 1984 e le altre due il 20 giugno 1984, ha denunciato, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, l'art. 4 della legge della Regione Veneto 24 agosto 1979, n. 64, nella parte in cui non prevede che il Laboratorio provinciale di igiene e profilassi competente dia avviso all'interessato dell'esecuzione dell'analisi né contempla la possibilità di richiederne la revisione.

2. — Secondo il giudice *a quo*, allorché, come nella specie, l'elemento fondamentale dell'accusa deriva dall'analisi effettuata dal Laboratorio provinciale di igiene e profilassi sui reflui prelevati — analisi «assimilabile alla perizia» e, in quanto tale, idonea a fondare il convincimento del giudice — «il diritto di difesa dell'imputato potrebbe dirsi adeguatamente tutelato soltanto qualora la vigente normativa imponesse che fosse dato avviso alla parte interessata dell'inizio di operazione di analisi onde la stessa potesse presenziarvi, eventualmente assistita da un consulente tecnico di fiducia, ovvero qualora fosse prevista la possibilità, per la parte medesima, di richiedere la revisione dell'analisi». Nessuna di tali possibilità sarebbe, invece, consentita dalla norma impugnata.

Le ordinanze, ritualmente notificate e comunicate, sono state pubblicate, la prima nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 10 ottobre 1984 e le altre due nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13-bis del 16 gennaio 1985.

Nessuna parte privata si è costituita né ha spiegato intervento l'Avvocatura Generale dello Stato.

Considerato in diritto

1. — Le tre ordinanze di rimessione — emanate tutte nel corso di procedimenti penali instaurati dal Pretore di Venezia a seguito di controlli eseguiti, in base all'art. 4 della legge della Regione Veneto 24 agosto 1979, n. 64, dal Laboratorio di igiene e profilassi della Provincia di Venezia su effluenti scaricati da impianti di depurazione nelle acque della Laguna — sollevano una stessa questione di legittimità costituzionale, motivata in termini pressoché identici. I relativi giudizi vanno, quindi, riuniti per essere decisi con un'unica sentenza.

2. — Ad essere posto in discussione è, appunto, l'art. 4 della legge della Regione Veneto 24 agosto 1979, n. 64, nella parte in cui «non prevede che il Laboratorio provinciale di igiene e profilassi dia avviso all'interessato dell'esecuzione dell'analisi né contempla la possibilità di richiederne la revisione». Tale norma viene denunciata con riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, in quanto l'analisi così compiuta dal Laboratorio «costituisce atto d'accertamento assimilabile alla perizia e come tale idoneo a fondare il convincimento del giudice» nel processo penale che ne può conseguire.

3. — Ad un primo esame, la questione si direbbe inammissibile per incertezza del *petitum*, data l'apparente alternatività delle soluzioni che il giudice *a quo* prospetta per superare il contrasto da lui lamentato. In realtà, le due soluzioni esplicitate nella motivazione delle ordinanze («imporre di dare avviso alle parti interessate dell'inizio delle operazioni d'analisi» oppure «prevedere la possibilità, per le parti medesime, di richiedere la revisione d'analisi») vengono, cronologicamente e contenutisticamente, a collocarsi su piani ben distinti. Si è, cioè, in presenza di due doglianze nettamente diverse, che, tenuto conto sia del logico succedersi delle operazioni di controllo (prima l'analisi, poi la sua revisione) sia della decrescente consistenza delle possibili forme di tutela degli interessati (partecipare all'analisi o richiederne soltanto la revisione), risultano proposte l'una in via principale, l'altra in via subordinata.

Così puntualizzata, la situazione si presenta lineare. Le ordinanze di rimessione si dolgono, anzitutto, che l'art. 4 della legge della Regione Veneto 24 agosto 1979, n. 64, non imponga al competente Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di «dare avviso all'interessato dell'esecuzione dell'analisi». Solo per l'eventualità di un rigetto di tale prospettazione, il giudice *a quo* chiede che sia, per lo meno, dichiarata l'illegittimità dell'art. 4 nella parte in cui neppure «contempla la possibilità di richiedere la revisione» dell'analisi.

4. — La questione principale è fondata.

Essa riecheggia i termini di un'analoga, più lontana, questione, che ha avuto per oggetto l'art. 15, settimo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319, come sostituito dall'art. 18 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, nella parte in cui

anch'esso si limitava «ad attribuire ai laboratori provinciali di igiene e profilassi le funzioni di controllo sugli scarichi», senza prevedere che lo stesso ufficio dovesse «dare avviso al titolare dello scarico del giorno in cui verranno effettuate le analisi sicché l'interessato possa essere presente con la eventuale assistenza di un consulente tecnico».

Pur non contenendo cenno alcuno alla sentenza n. 248 del 1983, con cui questa Corte ha dichiarato illegittimo, per violazione dell'art. 24, secondo comma, della Costituzione, l'art. 15, settimo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319, come sostituito dall'art. 18, primo comma, della legge 24 dicembre 1979, n. 650, «nella parte in cui non prevede che il Laboratorio provinciale di igiene e profilassi dia avviso al titolare dello scarico affinché possa presenziare, eventualmente con l'assistenza di un consulente tecnico, all'esecuzione delle analisi», le ordinanze in esame fanno significativamente uso di espressioni e concetti che riportano direttamente a quel precedente: specie là dove era stata messa in risalto la «particolare efficacia probatoria» delle analisi compiute dal Laboratorio provinciale di igiene e profilassi «con un procedimento che è un vero e proprio accertamento assimilabile, nella sostanza, ad una perizia, fonte, quindi, di convincimento del giudice».

Ovviamente, la presente questione in tanto viene proposta in quanto il giudice *a quo* non ritiene utilizzabile il suddetto art. 15, settimo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319, nei casi che, come quelli di specie, riguardano il bacino sfociante nella Laguna di Venezia, e ciò perché, a suo avviso, il generale ambito di applicazione di tale comma troverebbe un limite nelle particolarità della regolamentazione dettata per la tutela della città di Venezia e del suo territorio dall'inquinamento delle acque. Una regolamentazione che, dopo la legge 5 marzo 1963, n. 366, ha i suoi punti fermi nella legge 16 aprile 1973, n. 171, nel d.P.R. 20 settembre 1973, n. 962, e nella legge della Regione Veneto 24 agosto 1979, n. 64, emessa in attuazione dell'art. 6, ultimo comma, d.P.R. n. 962 del 1973.

Proprio l'art. 4 della legge regionale, nel mentre mantiene «ferma...la competenza degli organi dello Stato all'interno della conterminazione lagunare», statuisce che «nel rimanente territorio, di cui al terzo comma dell'art. 2» (ovverosia, nel territorio «delimitato nella planimetria di cui all'allegato A» della medesima legge) i controlli previsti dagli articoli precedenti «sono eseguiti dal personale dei laboratori provinciali di igiene e profilassi», così ripetendo sostanzialmente il dettato dell'art. 15, settimo (allora — cioè, prima della sostituzione operata dall'art. 18 della legge 24 dicembre 1979, n. 650 — sesto) comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319, circa l'affidamento delle funzioni tecniche di controllo sugli scarichi ai laboratori provinciali di igiene e profilassi.

L'interpretazione che dei rapporti tra le due norme dà il giudice *a quo* non può certamente essere oggetto di sindacato in questa sede. D'altra parte, la stessa *ratio decidendi* sottostante alla declaratoria di parziale illegittimità dell'art. 15, settimo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319, come sostituito dall'art. 18, primo comma, della legge 24 dicembre 1979, n. 650, non può non valere nei confronti di una previsione normativa che, per la particolare delicatezza ed importanza degli interessi tutelati, deve farsi tanto più carico delle esigenze inviolabili del diritto di difesa.

5. — Anche in ordine all'art. 4 della legge della Regione Veneto 24 agosto 1979, n. 64, va, dunque, ribadito, in linea con la sentenza n. 248 del 1983, che «se è logico che l'Autorità amministrativa, cui compete il diritto di effettuare i campionamenti delle acque..., non abbia l'obbligo di preavvisare il titolare dello scarico circa il momento in cui verranno effettuate le operazioni di prelievo per evitare che possano essere apportate modifiche agli scarichi e di conseguenza fatte sparire le tracce di ogni irregolarità, non altrettanto può dirsi per quanto riguarda il momento delle analisi delle acque campionate. Infatti queste debbono essere esaminate con la massima tempestività stante la loro deteriorabilità e pertanto le analisi non sarebbero utilmente ripetibili nel corso del successivo procedimento penale». Pure qui è la «particolare efficacia probatoria del risultato delle analisi» ad imporre «che sia dato avviso» all'interessato «onde consentirne la presenza con l'eventuale assistenza di un consulente tecnico». In altre parole, il fatto che un'analisi non ripetibile in sede processuale a causa della rapida deteriorabilità del suo oggetto sia idonea a diventare fonte di convincimento del giudice non può non rendere necessaria una pronta e, quindi, immediata tutela del diritto di difesa, a sua volta realizzabile soltanto con l'avvisare dell'inizio delle operazioni d'analisi chi dal loro esito sfavorevole potrebbe risultare irrimediabilmente pregiudicato.

Con l'accoglimento della questione come prospettata in via principale resta assorbita l'altra prospettazione subordinatamente formulata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 della legge della Regione Veneto 24 agosto 1979, n. 64 (Norme di attuazione dell'art. 6, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 962. Tutela della città di Venezia e del suo territorio dall'inquinamento delle acque), nella parte in cui non prevede che il Laboratorio provinciale di igiene e profilassi dia avviso dell'inizio delle operazioni d'analisi al responsabile dello scarico affinché questi possa presenziare, eventualmente con l'assistenza di un consulente tecnico, all'esecuzione delle operazioni stesse.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 aprile 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 27 aprile 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C0652

N. 470

Sentenza 20-27 aprile 1988

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.

Uffici regionali - Osservatori per le malattie delle piante - Utilizzazione per i compiti statali inerenti al controllo delle importazioni dei prodotti sementieri - Spettanza allo Stato.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio promosso con ricorso della Regione Lombardia notificato il 21 ottobre 1985, depositato in Cancelleria il 30 successivo ed iscritto al n. 43 del Registro ricorsi 1985, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto del Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste del 2 agosto 1985 (G.U. n. 198 del 23 agosto 1985), recante: «Modalità e procedura per la richiesta ed il rilascio del nulla-osta di importazione previsto dall'art. 26 della legge 20 aprile 1976, n. 195, recante modifiche ed integrazioni alla legge 25 novembre 1971, n. 1096, concernente la disciplina dell'attività sementiera».

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 10 dicembre 1987 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;

Udito l'avvocato Maurizio Steccanella per la Regione Lombardia e l'avvocato dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del Consiglio dei Ministri;

Ritenuto in fatto.

1. — Con ricorso notificato il 21 ottobre 1985 e depositato il 30 successivo, la Regione Lombardia ha proposto conflitto di attribuzione in relazione al decreto del Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste del 2 agosto 1985, avente ad oggetto «Modalità e procedura per la richiesta ed il rilascio del nulla-osta di importazione previsto dall'art. 26 della legge 20 aprile 1976, n. 195, recante modifiche ed integrazioni alla legge 25 novembre 1971, n. 1096, concernente la disciplina dell'attività sementiera».

Secondo la regione ricorrente, con il decreto impugnato il Ministro dell'Agricoltura ha inteso attribuire agli Osservatori per le malattie delle piante compiti di verifica della conformità dei prodotti sementieri destinati all'importazione rispetto alle prescrizioni del nulla-osta ministeriale. Poiché gli Osservatori per le malattie delle piante sono uffici trasferiti alle regioni sin dal 1972, i quali peraltro sono stati disciplinati da leggi regionali, la ricorrente deduce che il decreto impugnato, in quanto attribuisce a uffici regionali e al personale dipendente della regione compiti e mansioni non previsti dalle leggi regionali, pone in essere una invasione del potere organizzatorio della regione.

Sempre ad avviso della ricorrente, lo stesso decreto invade, poi, le competenze regionali, in quanto attribuisce potestà provvedimentali esterne ai dipendenti regionali. Semmai, aggiunge la ricorrente, per rispettare le attribuzioni regionali, lo Stato avrebbe potuto delegare alla regione, ove lo avesse ritenuto opportuno, le funzioni amministrative disciplinate dall'atto impugnato, mentre non avrebbe mai dovuto provvedere ad affidare direttamente compiti, mansioni ed esercizio di proprie funzioni ad uffici della regione e a dipendenti regionali.

2. — Si è costituito nel presente giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che il ricorso venga dichiarato non fondato.

La difesa dello Stato osserva, in primo luogo, che il ricorso della Regione Lombardia muove da una premessa inesatta, in quanto gli Osservatori per la difesa delle piante sono stati trasferiti alle Regioni solo dopo l'entrata in vigore della legge 29 aprile 1976, n. 195, della quale il decreto impugnato costituisce attuazione, per effetto degli artt. 74, primo comma, e 111, primo comma, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. Il d.P.R. n. 11 del 1972, infatti, aveva mantenuto ferme le attribuzioni dello Stato quanto alla importazione, esportazione ed al transito di piante o parti di piante e semi di provenienza estera (art. 4, lett. d). Né, ad avviso dell'Avvocatura, il trasferimento delle funzioni concernenti la importazione delle sementi può desumersi dall'avvenuto trasferimento degli Osservatori, perché, da un lato, l'art. 4, primo comma, del d.P.R. n. 616 del 1977 riserva allo Stato quelle funzioni che, nell'ambito della difesa fito-sanitaria, attengono ai rapporti internazionali, e, dall'altro, l'art. 71, lett. b) dello stesso d.P.R. riserva allo Stato le funzioni amministrative concernenti l'organizzazione del commercio con l'estero.

Da tutto ciò consegue, a giudizio dell'Avvocatura, che rientra nella competenza dello Stato dettare le norme regolamentari previste dall'art. 26 della legge n. 195 del 1976, e che spetta al Ministro dell'Agricoltura emettere il nulla-osta richiesto dallo stesso art. 26. Mentre devono considerarsi delegate alle Regioni, ai sensi dell'art. 111, primo comma, del d.P.R. n. 616 del 1977, le funzioni di vigilanza previste dall'art. 21 del R.D. 12 ottobre 1933, n. 1700 e dall'art. 26 della legge n. 195 del 1976.

Pertanto il decreto impugnato, dettando norme regolamentari che integrano la disciplina di una attribuzione statale, non invade alcuna competenza regionale. Allo stesso modo, il conferimento agli Osservatori della competenza ad esercitare le funzioni relative al rilascio del nulla-osta e alla vigilanza sulla corrispondenza tra importazione ed autorizzazione ad importare, non lede alcuna attribuzione della Regione, per il fatto che l'art. 26 della legge n. 195 del 1976, della quale il decreto impugnato costituisce esecuzione, fa menzione degli Osservatori per le malattie delle piante. D'altronde, ove tali uffici non dovessero più esistere, la disposizione di cui all'art. 26, ad avviso dell'Avvocatura, non potrebbe operare che in connessione con la normativa regionale che abbia attribuito a diverso ufficio regionale le funzioni prima esercitate dagli Osservatori e poi delegate agli uffici regionali, ai sensi dell'art. 111, primo comma, del d.P.R. n. 616 del 1977.

In ogni caso, conclude la difesa dello Stato, il diretto avvalersi da parte dello Stato di uffici regionali per l'esercizio di una propria attribuzione, al di fuori di un'apposita delega alla Regione, non potrebbe dar luogo ad alcuna violazione di competenze regionali, come già sostenuto dalla Corte con la sentenza n. 35 del 1972.

Considerato in diritto

1. — La questione su cui la Corte è chiamata a pronunciarsi è la seguente: se un decreto del Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste, con il quale viene affidato ad un ufficio regionale l'esercizio di funzioni statali, sia invasivo o meno delle attribuzioni regionali in materia di organizzazione degli uffici e di individuazione degli organi muniti di potestà provvedimentale esterna.

Nel caso di specie, infatti, il Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste, con il decreto impugnato, ha affidato agli Osservatori per le malattie delle piante, che sono stati espressamente trasferiti alle regioni con il d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (art. 74), il compito di verificare se i prodotti sementieri destinati all'importazione risultino conformi alle prescrizioni del nulla-osta ministeriale.

Considerato che le due parti concordano nel ritenere che le funzioni attinenti al controllo di conformità, come sopra definito, sono di spettanza statale e che l'oggetto del conflitto riguarda soltanto se lo Stato possa affidare l'esercizio di quelle funzioni ad uffici regionali, come gli Osservatori per le malattie delle piante, il ricorso va rigettato.

2. — Secondo una recente pronuncia di questa Corte (sent. n. 216 del 1987) — che ha ribadito, peraltro, un principio già affermato nella sentenza n. 35 del 1972 — non si può dubitare della «legittimità di disposizioni che consentono allo Stato, senza utilizzare l'istituto della delega all'ente di cui al secondo comma dell'art. 118 Cost., di avvalersi di uffici regionali». Per un verso, infatti, sarebbe assurdo negare allo Stato una facoltà riconosciuta alle regioni nei confronti degli altri enti locali territoriali e, per un altro, questo principio, come ha più volte affermato questa Corte (sentt. n. 359 del 1985, nn. 221 del 1988), risponde alle esigenze della «leale cooperazione» fra le componenti essenziali dello Stato regionale, che deve necessariamente caratterizzare i rapporti tra organi statali e regionali in un'amministrazione pubblica ispirata, a norma dell'art. 5 Cost., al riconoscimento delle autonomie nell'ambito di un disegno unitario.

In siffatto quadro, questa Corte non può esimersi dal sottolineare l'opportunità di intese, di accordi o di convenzioni tra lo Stato e le regioni interessate, allorché dall'avvalimento degli uffici regionali derivino, per questi ultimi, particolari oneri ovvero particolari problemi incidenti sullo svolgimento delle proprie funzioni.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Rigetta il ricorso e dichiara che spetta allo Stato avvalersi degli Osservatori per le malattie delle piante per lo svolgimento dei compiti inerenti al controllo delle importazioni dei prodotti sementieri, previsti dal decreto del Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste 2 agosto 1985.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 aprile 1988.

Il Presidente: SAJA
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 27 aprile 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

n. 471

*Sentenza 20-27 aprile 1988***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Complementare sul reddito (imposta) - Indennità di fine rapporto (indennità di anzianità e premio di fedeltà) erogate dall'I.N.A. ai dipendenti delle esattorie delle imposte di consumo - Non fondatezza.****(D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, artt. 87, primo comma, e 140, ultimo comma).****(Cost., artt. 53 e 38).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 87, primo comma, e 140, ultimo comma, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 («Approvazione del testo unico delle leggi sulle imposte dirette»), promosso con ordinanza emessa il 21 novembre 1986 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto dall'Amministrazione Finanziaria dello Stato contro Toscano Raffaele, iscritta al n. 318 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 32, prima serie speciale, dell'anno 1987;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1988 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto in fatto

1. — La Corte di Cassazione — nel corso di un giudizio promosso da un ex dipendente di esattoria d'imposta di consumo, il quale lamentava l'assoggettamento ad imposta complementare delle somme percepite dall'I.N.A. (presso il quale era stato costituito un apposito fondo) a titolo d'indennità di anzianità e premio di fedeltà — con ordinanza 27 marzo 1985, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 87, primo comma, e 140, ultimo comma, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, che prevedevano l'assoggettamento all'imposta complementare delle indennità di fine rapporto.

Nell'ordinanza di rimessione si precisava che tale normativa era applicabile al caso di specie — trattandosi di somme percepite nel 1973 — a norma dell'art. 83 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, che aveva mantenuto in vigore le norme impugnate in relazione alle indennità riscalde sino al 31 dicembre di tale anno.

Si deduceva la non manifesta infondatezza della questione, in relazione agli artt. 38 e 53 Cost. sotto il profilo che si assume ad oggetto della tassazione, con le stesse modalità di ogni altro reddito da lavoro dipendente, un capitale percepito *una tantum*. Tale capitale è destinato a far fronte ad una situazione, qual'è quella della cessazione del rapporto lavorativo, meritevole di speciale considerazione. La specifica diversificazione delle indennità di fine rapporto

rispetto ad ogni altro compenso, rimarrebbe totalmente misconosciuta, con grave incongruenza rispetto alla tutela assicurata dall'art. 38 Cost.. Detta tutela dovrebbe realizzarsi anche con l'evitare che risorse specificamente destinate ad uno scopo previdenziale siano assunte ad indice di capacità contributiva e fatte oggetto di prelievo fiscale senza l'adozione di criteri tali da salvaguardare detto scopo.

Essendo entrata in vigore la legge 26 settembre 1985, n. 482, che ha modificato il trattamento tributario delle indennità di fine rapporto, la Corte costituzionale, con ordinanza 17 dicembre 1985, n. 351 ha restituito gli articoli al giudice *a quo* per un nuovo esame della rilevanza.

Con ordinanza 21 novembre 1986 la Corte di cassazione ha rimesso gli atti a questa Corte per l'esame della questione sollevata con la precedente ordinanza. Ha posto in rilievo la Cassazione che la legge n. 482 del 1985, ha efficacia parzialmente retroattiva, ma ha modificato le modalità di tassazione stabilite dal d.P.R. n. 597 del 1973 (relativo all'IRPEF) e non anche quelle stabilite dal d.P.R. n. 645 del 1958 (che disciplinava, tra l'altro, l'imposta complementare), con il conseguente permanere della rilevanza della questione sollevata.

Dinanzi a questa Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.

Nell'atto d'intervento si osserva che la normativa impugnata non contrasta con l'art. 53 Cost., giacché gli emolumenti di fine rapporto costituiscono reddito e sono indici rivelatori di ricchezza e in relazione ad essi il legislatore può legittimamente disporre l'assoggettamento ad imposizione. Neppure sarebbe violato l'art. 38 Cost., in quanto esso garantisce ai lavoratori adeguati mezzi finanziari per la vecchiaia e la disoccupazione, ma non impedisce una ragionevole imposizione sulle risorse a ciò destinate.

Quanto alla ragionevolezza in concreto dell'imposizione sulle indennità di fine rapporto, prevista dall'art. 140 del d.P.R. n. 645 del 1958, l'Avvocatura generale dello Stato rileva che, a norma dell'ultimo comma di tale articolo, l'imposta complementare su dette indennità si applicava «separatamente dagli altri redditi del contribuente, con un'aliquota corrispondente al quoziente dell'indennità globale percepita divisa per il numero degli anni di servizio prestato». In tal modo la tassazione, oltre a non risentire dell'influenza nella determinazione della base imponibile degli altri redditi del percettore, non si ragguagliava all'intero ammontare dell'indennità, ma ad una quota di essa, tanto minore quanto maggiore fosse stata la durata del rapporto di lavoro. Criterio questo adottato, nella sostanza, dalla legge n. 482 del 1985 che la Corte costituzionale ha ritenuto legittimo nella sentenza 7 luglio 1986, n. 178.

Considerato in diritto

2. — La Corte di Cassazione ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 87, primo comma, e 140, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, in quanto prevedevano l'assoggettamento all'imposta complementare delle indennità di fine rapporto (indennità di anzianità e premio di fedeltà) erogate dall'I.N.A. — presso il quale era stato costituito un apposito fondo — ai dipendenti delle esattorie delle imposte di consumo. Nell'ordinanza di rimessione se ne deduce il contrasto con gli artt. 53 e 38 Cost., sotto il profilo che le norme impuginate avrebbero assoggettato ad imposizione dette indennità con le stesse modalità previste per ogni altro reddito da lavoro dipendente, senza tener conto delle loro particolari finalità previdenziali.

3. — Va premesso che, a norma del R.D. 20 ottobre 1939, n. 1863, erano iscritti al Fondo di previdenza del personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo, tutti i dipendenti delle aziende di gestione (art. 3). In caso di cessazione dal servizio, l'iscritto (o i superstiti) avevano diritto ad un trattamento pensionistico (art. 11, n. 1) nonché «ad un capitale comprensivo dell'indennità per anzianità di servizio». In relazione a tali prestazioni era previsto il versamento di un contributo complessivo pari al 12,50 per cento della retribuzione (art. 4), di cui il 7,50 per cento per le prestazioni pensionistiche ed il residuo per le prestazioni assicurative (art. 11), affidate all'Istituto nazionale assicurazioni (art. 30).

La materia fu riordinata dalla legge 2 aprile 1958, n. 377, che all'art. 2 prevede tra gli scopi del Fondo quello di «garantire agli iscritti ed ai loro superstiti e aventi diritto, mediante un sistema di assicurazione e capitalizzazione, un capitale comprensivo dell'indennità di anzianità e dell'integrazione dovuta a termini di legge, dei contratti collettivi di lavoro di categoria e dei regolamenti aziendali vigenti all'atto della cessazione del rapporto di lavoro».

L'assicurazione anzi detta continuò ad essere affidata all'I.N.A. e in relazione ad essa fu previsto il versamento, a totale carico del datore di lavoro, di un contributo pari al 7,30 per cento della retribuzione (artt. 10 e 40). Tale normativa fu modificata dalla legge 29 luglio 1971, n. 587 (artt. 14 e segg.), che confermò le prestazioni su dette, nella loro sostanza, ponendole però a carico del Fondo. Si prescriveva che questo avrebbe tenuto una gestione separata di esse; a tale gestione sarebbero affluiti i contributi, sempre a totale carico del datore di lavoro, la cui misura venne

aumentata, prevedendosi anche che per il futuro la misura di detti contributi potesse essere variata, in relazione al fabbisogno del Fondo, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro (art. 32).

Soppresse le imposte di consumo, con d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 649 furono emanate norme per l'inquadramento del personale delle aziende di gestione nel Ministero delle finanze, prevedendosi (art. 17) al riguardo che «nulla è innovato per quanto concerne i trattamenti di pensione e di anzianità e le relative contribuzioni».

Con legge 24 febbraio 1963, n. 156, fu istituito (art. 2) anche, in favore del personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo, un premio di fedeltà per l'ipotesi di risoluzione del rapporto d'impiego ad iniziativa del datore di lavoro o di morte del lavoratore. Per la copertura del relativo onere (art. 4) fu mantenuto in vigore ed elevato nell'ammontare il contributo (originariamente del 2,37 per cento, aumentato al 3,50 per cento della retribuzione) istituito dalla legge 28 febbraio 1953, n. 149 in via temporanea. Tale contributo era anch'esso esclusivamente a carico dei datori di lavoro (art. 3 legge n. 149 del 1953).

4. — La normativa impugnata riguarda il sistema d'imposizione diretta vigente prima dell'entrata in vigore della riforma tributaria e dell'istituzione, con il d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, dell'IRPEF.

Il d.P.R. n. 645 del 1958, agli artt. 130 e seguenti, disciplinava l'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo. Ai fini di tale imposizione, l'art. 140, ultimo comma, prevedeva che sulle indennità di licenziamento, anzianità, previdenza e su ogni altra somma percepita una volta tanto in relazione ad un cessato rapporto di lavoro, l'imposta fosse «liquidata separatamente dagli altri redditi del contribuente, sullo stesso ammontare soggetto all'imposta di ricchezza mobile, con l'aliquota corrispondente al quoziente dell'indennità globale percepita, divisa per il numero degli anni di servizio prestati».

L'art. 87, primo comma, del d.P.R. nel testo di cui alla legge n. 168 del 1962, disponeva che, ai fini della sottoposizione all'imposta di R.M., le indennità di anzianità e di previdenza fossero assimilate al reddito di lavoro subordinato e l'art. 89 stabiliva che per le indennità di anzianità e di previdenza corrisposte una volta tanto in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro, la quota esente fosse di lire quarantamila per ogni anno di servizio prestato.

Con la riforma tributaria si è proceduto alla eliminazione delle preesistenti imposte dirette a carattere reale, sostituendosi ad esse, nonché alle imposte di ricchezza mobile e complementare, l'IRPEF.

Anche nel nuovo sistema, peraltro, tutte le indennità dovute in conseguenza della cessazione del rapporto di lavoro sono state sottoposte a tassazione, con le modalità previste dagli artt. 12 e 14 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597.

Essendo state prospettate alcune questioni di legittimità costituzionale di tali ultime norme, il legislatore emanò la legge 26 settembre 1985, n. 482, con la quale il trattamento tributario delle indennità di fine rapporto disposto dal d.P.R. n. 597 del 1973 fu in parte modificato, con effetto parzialmente retroattivo.

5. — Questa Corte ha già deciso, con le sentenze 7 luglio 1986, n. 178 e 19 novembre 1987, n. 400, questioni in parte analoghe a quelle ora in esame.

Con la prima di tali decisioni è stata dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 4 della legge 26 settembre 1985, n. 482, sollevata sotto il profilo che tali norme, considerando reddito le indennità di buonuscita corrisposte dall'E.N.P.A.S. ed assoggettandole ad imposizione fiscale, avrebbero violato gli artt. 38 e 53 Cost., poiché dette indennità avrebbero natura previdenziale e, quindi, non potrebbero essere assunte ad indice di capacità contributiva. In proposito la Corte ha affermato che per capacità contributiva, ai sensi dell'art. 53 Cost., deve intendersi l'idoneità del soggetto all'obbligazione d'imposta, desumibile dal presupposto economico al quale la prestazione risulta collegata. Presupposto che consiste in un qualsiasi indice rivelatore di ricchezza, secondo valutazioni riservate al legislatore, salvo il controllo di costituzionalità sotto il profilo della arbitrarietà o irrazionalità. Secondo la citata sentenza, pur tenendosi conto della garanzia apprestata in materia previdenziale dall'art. 38 della Costituzione, l'allegata natura previdenziale dell'indennità di buonuscita erogata dall'E.N.P.A.S., non ne esclude la tassabilità, se non nei limiti minimi indispensabili ad assicurarne le finalità previdenziali, secondo valutazioni che competono al legislatore.

Illegittima è stata invece ritenuta la sottoposizione delle indennità di buonuscita erogate dall'E.N.P.A.S. allo stesso trattamento tributario delle indennità di fine rapporto dovute in relazione al contratto di lavoro privato. Infatti, la circostanza che alla formazione delle indennità erogate dall'E.N.P.A.S. concorrano anche i contributi del pubblico dipendente, oltre che dello Stato, è un elemento che deve essere congruamente valutato dal punto di vista fiscale.

Con la sentenza 19 novembre 1987, n. 400, facendosi applicazione di detti principi, sono stati dichiarati non fondati, riguardo agli artt. 87, primo comma, 89, ultimo comma e 140, ultimo comma, del d.P.R. n. 645 del 1958 i profili di incostituzionalità sollevati contestandosi in radice la sottoposizione delle indennità di buonuscita erogate dall'E.N.P.A.S. alle imposte di R.M. e complementare. Con la stessa sentenza, in applicazione di quei principi, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale degli artt. 89, ultimo comma e 140, ultimo comma, anzi detti, nella parte in cui non prevedevano, riguardo alle indennità di buonuscita erogate dall'E.N.P.A.S., che dall'imponibile da assoggettare ad imposta fosse detratta una somma pari alla percentuale dell'indennità di buonuscita corrispondente al rapporto esistente, alla data del collocamento a riposo, tra il contributo del 2,50 per cento posto a carico del pubblico dipendente e l'aliquota complessiva del contributo previdenziale obbligatorio versato al Fondo di previdenza dell'E.N.P.A.S..

6. — Alla stregua di quanto statuito nelle due sopra menzionate decisioni, appare infondata la questione di legittimità costituzionale — sollevata dalla Corte di cassazione in riferimento agli artt. 38 e 53 Cost. — degli artt. 87, primo comma e 140, ultimo comma, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, nella parte in cui assoggettano ad imposta complementare anche le indennità di anzianità e il premio di fedeltà dei dipendenti delle esattorie delle imposte di consumo.

Invero — come sopra si è detto — la percezione delle indennità di fine rapporto, costituisce indice di capacità contributiva e ben può pertanto, il legislatore, assoggettarla a tassazione tenendo conto, con valutazioni che gli sono riservate nei limiti della razionalità, della destinazione di quelle indennità a far fronte alle esigenze del lavoratore connesse con la cessazione del rapporto di lavoro e deve esentare dalla tassazione la quota di quelle indennità eventualmente corrispondente ai contributi versati dal lavoratore.

Come sopra si è visto, i contributi diretti ad alimentare le indennità di fine rapporto dei dipendenti delle esattorie delle imposte di consumo erano poste interamente a carico dei datori di lavoro: pertanto nessuna esenzione doveva essere disposta sotto tale profilo. Quanto alla destinazione di quelle indennità alle esigenze di vita del lavoratore connesse con la cessazione del rapporto di lavoro, di essa teneva conto adeguato il combinato disposto degli artt. 87, primo comma (nel testo di cui alla legge 4 dicembre 1962, n. 1682) e 140, ultimo comma, del d.P.R. n. 645 del 1958. In base ad esso le indennità di anzianità e di previdenza erano assimilate a reddito di lavoro subordinato, ai fini dell'assoggettamento all'imposta complementare, ma questa era liquidata separatamente dagli altri redditi del contribuente, con l'aliquota corrispondente al quoziente dell'indennità globale percepita, divisa per il numero degli anni di servizio prestati e detratta una somma fissa (art. 89, ultimo comma) per ogni anno di servizio.

Detto meccanismo — analogo a quello istituito dalla legge 26 settembre 1985, n. 482 e ritenuto legittimo con la sentenza n. 178 del 1986 — dava rilievo alla durata del rapporto di lavoro e apprestava un congegno d'imposizione del tutto particolare rispetto ai normali meccanismi di tassazione dei redditi, adeguando la tassazione alle speciali caratteristiche delle indennità di fine rapporto, così da renderla del tutto conforme ai principi stabiliti dagli artt. 38 e 53 Cost.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 87, primo comma e 140, ultimo comma, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 («Approvazione del testo unico delle leggi sulle imposte dirette»), sollevata con l'ordinanza della Corte di Cassazione 27 marzo 1985 (R.O. n. 318 del 1987), in riferimento agli artt. 53 e 38 Cost.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 aprile 1988.

Il Presidente: SAJA
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 27 aprile 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 472

*Sentenza 20-27 aprile 1988***Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.****Commercio - Vendita a peso netto delle merci - Disciplina statale - Non fondatezza.****(Legge 5 agosto 1981, n. 441).****(St. F.-V.G., art. 4, n. 6).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 5 agosto 1981, n. 441, relativa alla vendita a peso netto delle merci, promosso con ricorso del Presidente della Giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia, notificato il 9 settembre 1981, depositato in cancelleria il 17 successivo ed iscritto al n. 55 del Registro ricorsi 1981;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 9 febbraio 1988 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;

Uditi l'Avvocato Gaspare Pacia per la Regione Friuli-Venezia Giulia e l'Avvocato dello Stato Antonio Bruno per il Presidente del Consiglio dei Ministri;

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso notificato il 9 settembre 1981, la Regione Friuli-Venezia Giulia chiede che sia dichiarata l'illegittimità costituzionale della legge 5 agosto 1981, n. 441, intitolata «Vendita a peso netto delle merci», per violazione dell'art. 4, n. 6, dello Statuto speciale, che attribuisce alla Regione stessa la competenza legislativa esclusiva in materia di commercio.

A sostegno della propria pretesa, la Regione osserva che la legge impugnata contiene norme che, non potendosi ricollegare a nessuno dei limiti costituzionalmente previsti alla competenza legislativa esclusiva, sono lesive della sfera di autonomia che la Costituzione, lo Statuto speciale e le relative norme di attuazione (art. 8, d.P.R. 26 agosto 1965, n. 1116) riconoscono alla Regione Friuli-Venezia Giulia. In particolare, a giudizio della ricorrente, l'art. 5 della legge n. 441 del 1981 appare del tutto contrastante con le predette norme costituzionali, laddove stabilisce le sanzioni amministrative per la violazione delle disposizioni dettate per la vendita a peso netto delle merci e la devoluzione all'Erario dei relativi proventi, nonché laddove prevede che il rapporto sulle avvenute infrazioni sia presentato agli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato. E tale violazione, sempre a giudizio della ricorrente, è resa evidente dal fatto che manca nella legge impugnata una clausola espressa che faccia salve le competenze della Regione Friuli-Venezia Giulia.

D'altra parte, la ricorrente riconosce che, non esistendo al momento alcuna disciplina regionale sulla vendita a peso netto delle merci, dovrebbe darsi applicazione, quantomeno in relazione alla materia disciplinata dagli artt. 1-4 della legge impugnata, al principio stabilito dall'art. 64 St. F.V.G., secondo il quale «nelle materie attribuite alla

competenza della Regione, fino a quando non sia diversamente disposto con legge regionale, si applicano le leggi dello Stato». Tuttavia, secondo la difesa della Regione, il carattere suppletivo della legge statale dovrebbe emergere con sufficiente chiarezza dal tenore letterale della stessa, onde evitare che, in difetto di una tempestiva impugnazione regionale, si consolidi definitivamente la disciplina statale, per ora, solo astrattamente invasiva. Ma, poiché nessuna clausola del genere è rinvenibile nella legge impugnata, tale omissione, secondo la ricorrente, si traduce in una lesione attuale della sfera di competenza regionale.

Quest'ultima conclusione vale a maggior ragione, per la ricorrente, a proposito dell'art. 5 della legge impugnata, poiché la materia ivi trattata è disciplinata da una precedente legge regionale (l. r. 27 dicembre 1979, n. 78) che stabilisce una regolamentazione diversa. Di modo che non si può riconoscere alcun carattere suppletivo alle disposizioni ora considerate, le quali, a giudizio della ricorrente, devono considerarsi concretamente invasive della competenza legislativa esclusiva riconosciuta alla Regione Friuli-Venezia Giulia.

2. — Costitutosi per resistere al predetto ricorso, il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avvocatura Generale dello Stato, osserva, innanzitutto, che l'omissione nella legge statale di un'espressa riserva di applicazione della stessa nel territorio regionale, quantomeno fino a che non sia emanata una legge regionale, non ha alcun valore, per il semplice fatto che l'estensione dell'applicazione di una legge statale alle regioni che non abbiano ancora disciplinato la stessa materia non dipende dalla volontà del legislatore statale. Poiché, a giudizio del resistente, questo effetto espansivo si verifica soltanto in virtù dello Statuto regionale (art. 64), esso non può comportare un'invasione delle competenze della Regione, neppure astrattamente.

Questo ragionamento, secondo l'Avvocatura, vale anche a proposito dell'art. 5 della legge impugnata, poiché l'eventuale lesione delle competenze regionali, lungi dal derivare dalla omissione di un'esplicita riserva a favore della non applicazione della legge impugnata alla Regione Friuli-Venezia Giulia, dipende semmai dal contenuto specifico delle singole disposizioni statali. Ma, poiché la Regione sembra imputare alla legge statale soltanto la mancanza di un'espressa riserva di salvezza delle competenze regionali, il ricorso, a giudizio dell'Avvocatura, appare infondato anche per questa parte.

In ogni caso, conclude la difesa del Presidente del Consiglio, la legge impugnata non comporta alcuna lesione delle competenze attribuite alla Regione Friuli-Venezia Giulia. Infatti, a parte le disposizioni che, integrando il precetto di norme dirette a reprimere i delitti contro il commercio, toccano interessi penalmente rilevanti e, come tali, esorbitano dalle competenze regionali, la legge risponde complessivamente all'esigenza di uniformità di indirizzo in relazione a comportamenti sociali particolarmente rilevanti e delicati, innovando con incisività nella vita economico-sociale della Repubblica. In nessun modo si può dunque dubitare, sempre a giudizio dell'Avvocatura, che essa rientri nei limiti che lo Statuto speciale pone alla competenza legislativa esclusiva che la Regione Friuli-Venezia Giulia vanta in materia di commercio.

Considerato in diritto

1. — Questa Corte è chiamata a decidere sulla questione se la legge 5 agosto 1981, n. 441, intitolata «Vendita a peso netto delle merci», contrasti con l'art. 4, n. 6, St. F.-V.G., e relative norme di attuazione (d.P.R. 26 agosto 1965, n. 1116), che attribuiscono alla competenza legislativa esclusiva della Regione stessa la materia «industria e commercio».

La questione non è fondata.

2. — La legge impugnata, complessivamente considerata, stabilisce alcune regole fondamentali sulla misurazione del peso netto delle merci e, come tale, pone una disciplina diretta a integrare necessariamente il sistema legale di misurazione del valore dei beni commerciali.

All'art. 1 è stabilito il principio che la vendita delle merci, il cui prezzo sia fissato per unità di peso, deve essere effettuata a peso e al netto della tara. All'art. 2 è prescritto che nella vendita al minuto delle merci prima indicate devono essere utilizzati strumenti metrici che consentano all'acquirente l'agevole visualizzazione del peso netto e, nei commi successivi, è previsto un programma (con relativi incentivi) di adeguamento dei predetti strumenti. All'art. 3 sono stabilite le norme sulla utilizzazione e sulla cessione dei contenitori e degli imballaggi relativi alle merci vendute all'ingrosso e al dettaglio. All'art. 5 sono disposte le sanzioni amministrative conseguenti all'inosservanza delle norme stabilite, nonché la devoluzione delle stesse all'Erario e la compilazione di un rapporto agli uffici provinciali del commercio nel caso che non vi sia stata oblazione della sanzione. Infine, all'art. 6, sono previsti i criteri e i modi per l'esecuzione della legge stessa.

Si tratta, com'è evidente, di una disciplina unitaria complessivamente rivolta a porre regole di garanzia e di certezza nel traffico commerciale, la quale, se è indubbiamente riferibile *ratione materiae* al campo dell'«industria e commercio», resta tuttavia sottratta alla competenza legislativa esclusiva, vantata in proposito dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, in ragione dell'interesse nazionale che la sorregge e la giustifica.

3. — Le regole di misurazione del peso e del valore dei beni oggetto di scambio commerciale rappresentano un complemento essenziale delle funzioni metrologiche spettanti allo Stato centrale. Al pari di queste ultime, esse rispondono ad esigenze di garanzia e di certezza dei traffici commerciali, che ogni Stato, nella sua unità centrale, ha sempre assicurato a partire dalla propria moderna costituzione come ordinamento giuridico generale a base nazionale. Più precisamente, anzi, l'instaurazione di un sistema legale e unitario di misurazione nel campo commerciale ha rappresentato un fattore fondamentale nel processo di accentramento dei poteri e delle funzioni che ha caratterizzato la nascita e il consolidamento dei moderni Stati nazionali.

Esiste, dunque, un legame tradizionale tra la delimitazione delle competenze dello Stato centrale e i poteri relativi alla definizione delle unità di misura e alla determinazione delle regole di misurazione del valore e delle caratteristiche fisiche delle merci che è tuttora solido e che soltanto recentemente, a causa di un prodigioso sviluppo tecnologico e di un grandioso ampliamento dei mercati, ha subito sostanziali deroghe a favore di sedi decisionali di livello sovranazionale (comunitario) o internazionale.

Ma, è bene precisarlo subito, anche quest'ultimo fenomeno rappresenta un'ulteriore conferma del rilievo che gli interessi sottesi alla legge impugnata trascendono gli ambiti di competenza costituzionalmente garantiti alle regioni, tanto se ad autonomia comune quanto se ad autonomia differenziata. Per un verso, infatti, il fenomeno ora rilevato mette in evidenza come gli interessi sottostanti alla disciplina della misurazione del peso o del valore delle merci siano coincidenti o, comunque, omogenei con quelli che giustificano la previsione dei limiti derivanti all'autonomia regionale dagli obblighi internazionali o dalle norme comunitarie. Per altro verso, lo stesso fenomeno costituisce una riprova della considerazione che i poteri e le regole di cui si discute servono al loro proprio fine soltanto ove siano collegati a istanze di normazione del livello più elevato, le quali, sul piano nazionale, si identificano naturalmente con quelle statali.

Tutto ciò si spiega agevolmente col fatto che, essendo dirette — al pari delle norme sulla circolazione delle valute o di quelle sulle misure di valore — al fine di imporre l'uniformità dei termini di scambio dei beni su tutto il territorio nazionale, le regole sulla misurazione del peso delle merci rappresentano un mezzo indispensabile per soddisfare l'interesse nazionale alla certezza dei traffici commerciali e alla garanzia della buona fede degli operatori economici, siano essi commercianti o consumatori.

Poiché, pertanto, l'interesse sottostante alla legge impugnata risponde a un'esigenza nazionale di carattere imperativo e poiché il complesso delle disposizioni ivi contenute vanta un legame di necessaria strumentalità con la realizzazione della predetta esigenza, non vi può esser dubbio che, alla luce della giurisprudenza di questa Corte (sentt. nn. 177 e 217 del 1988), si sia in presenza di un interesse nazionale in grado di delimitare le competenze legislative regionali. Trattandosi, anzi, di norme di polizia commerciale dirette a garantire la sicurezza dello scambio e del traffico delle merci e, come tali, volte a soddisfare un interesse costituzionalmente tutelato, in quanto indubbiamente rientrante nel precetto che l'iniziativa economica debba svolgersi nell'ambito di un sistema di relazioni di mercato che salvaguardi la sicurezza (art. 41, secondo comma, Cost.), appare evidente che la legge impugnata è espressione di un interesse in grado di imporsi anche di fronte all'ampia autonomia garantita in materia di commercio alla Regione Friuli-Venezia Giulia, attraverso il riconoscimento di una competenza legislativa esclusiva.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della legge 5 agosto 1981, n. 441, sollevata, in riferimento all'art. 4, n. 6, dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia (l. cost. 31 gennaio 1963, n. 1), con il ricorso di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 aprile 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 27 aprile 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 473

Sentenza 20-27 aprile 1988

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.

Pesca - Pesca marittima del novellame di sarda e di anguilla - Autorizzazione - Spettanza del relativo potere alla regione Sicilia - Annullamento della circolare del Ministro della marina mercantile, autorizzante la pesca dell'anzidetto novellame.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio promosso con ricorso della Regione Sicilia notificato il 10 aprile 1978, depositato in Cancelleria il 18 successivo ed iscritto al n. 13 del registro ricorsi 1978, per conflitto di attribuzione sorto a seguito della circolare del Ministro della Marina mercantile n. 622678 s.d., avente per oggetto: «Pesca del novellame di sarda e di anguilla per il consumo»;

Udito nell'udienza pubblica del 9 febbraio 1988 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso in data 6 aprile 1978, notificato al Presidente del Consiglio dei ministri in data 10 aprile 1978, e depositato nella Cancelleria di questa Corte in data 18 aprile 1978, il Presidente della Regione Sicilia ha sollevato conflitto di attribuzione, in relazione alla circolare del Ministro della Marina mercantile n. 622678 s. d., di cui chiede anche l'annullamento.

Sulla premessa che, ai sensi del d.P.R. 10 ottobre 1977, n. 920, il potere autorizzatorio in ordine alla pesca del novellame di anguille, riconosciuto al Ministro della Marina mercantile dall'art. 126 del d.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639 (regolamento di esecuzione della l. 14 luglio 1965 n. 963), era stato esteso alla pesca del novellame di sarde (c.d. bianchetto), la circolare appena menzionata ha autorizzato «in via generale e permanente la pesca professionale, la detenzione, il trasporto ed il commercio del novellame di sarda e di anguilla per un tempo non superiore a due mesi, compreso nel periodo dal 1° dicembre al 30° aprile», incaricando altresì le direzioni marittime di far sì che i rispettivi Compartimenti addivenissero «alla scelta di un periodo di tempo unico per la pesca in parola nell'acqua di giurisdizione».

Sollevando conflitto in relazione a tale circolare, la Regione Sicilia ha ricordato che, ai sensi dell'art. 14 lett. f), dello Statuto di autonomia, la stessa Regione gode, in materia di pesca in mare aperto, di competenza legislativa esclusiva, alla quale si raccordano, in forza dell'art. 20 dello Statuto, la relativa competenza amministrativa e, in forza dell'art. 1 delle norme di attuazione (d.P.R. 12 novembre 1975 n. 913), il potere di esercitare le attribuzioni del Ministro della Marina mercantile.

La ricorrente ha anche sottolineato che «di quella competenza legislativa e amministrativa la regione si è sempre pacificamente avvalsa», citando, come esempio, la legge regionale approvata in data 19 luglio 1974, in ordine alla quale questa stessa Corte si è pronunciata con sentenza n. 47 del 1975.

A giudizio della ricorrente, non vi sarebbe, dunque, alcun dubbio sull'appartenenza alla Regione siciliana del potere di autorizzare la pesca del novellame nel suo mare territoriale, tanto più che tale potere è stato esercitato già prima dell'emanazione dell'impugnata circolare, e precisamente, con un decreto assessoriale del 3 febbraio 1977: con questo decreto si è autorizzata la pesca del novellame di sarda nelle acque dei compartimenti marittimi della Sicilia per il periodo 3 febbraio-31 marzo 1977.

2. — La ricorrente ha formulato anche una richiesta di sospensione, sulla quale questa Corte si è pronunciata in senso affermativo con ord. n. 83 del 1978. Nella motivazione della decisione su tale richiesta si è osservato che la circolare impugnata, «in quanto indirizzata a tutte le direzioni marittime ed a tutte le capitanerie di porto, è suscettibile di determinare non soltanto contrasti di valutazioni e di comportamenti fra le amministrazioni rispettivamente interessate, ma anche concreti pregiudizi, inerenti ai limiti, ai tempi, alle modalità della pesca del novellame di sarda e di anguilla nel mare territoriale della Sicilia».

3. — Non si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato in diritto

1. — Come descritto in narrativa, la Regione Sicilia chiede che le sia riconosciuta la competenza all'autorizzazione della pesca del novellame di sarda e di anguilla nel proprio mare territoriale, a norma degli artt. 14, lett. I), e 20 Statuto Sicilia, e relative norme di attuazione. Di conseguenza, la stessa ricorrente chiede anche l'annullamento della Circolare del Ministro della Marina mercantile n. 622678 s. d., con la quale il predetto Ministro ha autorizzato in via generale e permanente la pesca dell'anzidetto novellame.

Il ricorso va accolto.

2. — Nell'attribuire alla regione ricorrente la competenza legislativa esclusiva in materia di pesca (art. 14, lett. I) e le relative funzioni amministrative (art. 20), lo Statuto speciale della Sicilia intendé riferirsi, come questa Corte ha affermato in un caso analogo relativo alla Regione Sardegna (sent. n. 23 del 1957) e come è pacificamente ammesso, tanto alla pesca nelle acque interne, quanto alla pesca nella frazione di mare territoriale circostante la regione.

Questa interpretazione ha un preciso riscontro nel d.P.R. n. 913 del 1975, che, dettando le norme di attuazione dello Statuto siciliano in materia di pesca, prevede, innanzitutto, che la Regione «esercita le attribuzioni del Ministero della Marina mercantile in materia di pesca nel mare territoriale» (art. 1), e, subito dopo, che «nelle attribuzioni di competenza regionale rientrano la disciplina, la polizia e ogni altro provvedimento in materia di pesca, nonché la sovrintendenza sui mercati ittici, sui centri di raccolta e sulle scuole professionali».

Non si può, pertanto, dubitare che, se pure nei limiti indicati dall'art. 3 dell'appena citato d.P.R. n. 913 del 1975 — che riserva allo Stato la cura delle esigenze militari e di pubblica sicurezza, oltreché i servizi di carattere nazionale — spettino alla Regione Sicilia il potere di disciplinare legislativamente e amministrativamente la pesca del c.d. novellame.

Del resto, questa sembra essere anche la più recente convinzione dello Stato che, negli ultimi provvedimenti ministeriali adottati in attuazione delle leggi che riconoscono al Ministro della Marina mercantile il potere di autorizzare la pesca, la detenzione, il trasporto e il commercio del novellame «di qualunque specie vivente marina» e, in particolare, di quello «di anguilla (ceca) e di sarda (bianchetto)», lascia «ferma» la competenza vantata nella stessa materia dalle regioni a statuto speciale (d.m. 20 dicembre 1985, in *G.U.* 8 gennaio 1986, n. 5).

3. — Collocata all'interno del quadro di ripartizione di competenze ora delineato, la circolare del Ministro della Marina mercantile n. 622678 s. d., la quale detta una disciplina della pesca del novellame di sarda e di anguilla da applicarsi nell'ambito dell'intero mare territoriale nazionale, deve dunque ritenersi violativa delle competenze attribuite alla Regione Sicilia dagli artt. 14, lett. I), e 20 dello Statuto di autonomia, nonché dalle «Norme di attuazione», di cui al d.P.R. n. 913 del 1975. Essa, pertanto, è conseguentemente annullata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che spetta alla Regione Sicilia il potere di autorizzare la pesca del novellame di sarda e di anguilla nel proprio mare territoriale; conseguentemente, annulla la circolare del Ministro della Marina mercantile n. 622678 s. d., avente ad oggetto: «Pesca del novellame di sarda e di anguilla per il consumo».

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 aprile 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 27 aprile 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C0656

N. 474

Sentenza 20-27 aprile 1988

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.

Prezzi (disciplina dei prezzi) - Tariffe del trasporto urbano e delle autolinee in concessione - Aumenti da parte delle regioni - Divieto in relazione al tasso programmato di inflazione per il 1984 - Spettanza allo Stato.

Prezzi (disciplina dei prezzi) - Provvedimento del CIP - Adozione sulla base di decreto-legge non convertito - Salvezza dei suoi effetti con successivo atto legislativo - Manifesta inammissibilità.

(D.-L. 17 aprile 1984, n. 70, art. 4).

(Cost., art. 77).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio promosso con ricorso della Regione Toscana notificato il 16 maggio 1984, depositato in Cancelleria il 4 giugno successivo ed iscritto al n. 19 del registro ricorsi 1984, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del provvedimento del Comitato Interministeriale dei Prezzi in data 20 marzo 1984, n. 10/84, recante: «Direttive alle amministrazioni regionali, provinciali, comunali ed ai comitati provinciali dei prezzi».

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 9 febbraio 1988 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;

Uditi l'Avvocato Alberto Predieri per la Regione Toscana e l'Avvocato dello Stato Paolo D'Amico per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso notificato il 16 maggio 1984, la Regione Toscana ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti del provvedimento del CIP 10/1984, pubblicato sulla G.U. del 30 marzo 1984, n. 90, avente ad oggetto «Direttive alle amministrazioni regionali, provinciali, comunali ed ai comitati provinciali prezzi». Il conflitto è elevato in quanto il predetto decreto, stabilendo che le tariffe del trasporto urbano e delle autolinee in concessione dovranno essere mantenute ferme per tutto il 1984, lederebbe le competenze che gli artt. 117 e 118 Cost., come attuati dagli artt. 52 e 84 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, assicurano alle regioni in materia di tranvie e linee automobilistiche d'interesse regionale ovvero in quella di fiere e mercati (attività commerciali).

La ricorrente osserva, in primo luogo, che ai sensi dell'art. 3 della legge n. 382 del 1975, la funzione di indirizzo e coordinamento, tanto per le materie trasferite quanto per quelle delegate, è esercitata dal Consiglio dei Ministri, previa emanazione di una legge che determini i principi, i criteri e le scelte sulla cui base debbono essere formulati i provvedimenti di indirizzo (v. sent. n. 150 del 1982). Il provvedimento impugnato, viceversa, è stato adottato dal CIP, anziché dal Consiglio dei Ministri, e non è fondato su alcuna norma di legge. Del tutto irrilevante è, infatti, a giudizio della Regione, il riferimento contenuto nella premessa del provvedimento impugnato al Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896, che, per la sua formulazione e la sua struttura, costituisce una norma in bianco, incompatibile con il principio di legalità e del tutto estranea alla funzione di indirizzo e coordinamento dello Stato nei confronti delle regioni.

Parimente inidoneo è, secondo la Regione, il riferimento, contenuto nella premessa del provvedimento impugnato, all'art. 52 del d.P.R. n. 616 del 1977, in base al quale, ferme restando le funzioni già di competenza delle regioni e dei comuni e nel quadro degli indirizzi determinati dal Governo, è delegato alle regioni l'esercizio delle funzioni amministrative relative, tra l'altro, all'attività dei comitati provinciali per i prezzi. Poiché, anzi, gli indirizzi entro i quali deve svolgersi la funzione regionale non possono essere se non quelli determinati secondo l'art. 3 della legge n. 382 del 1975, il provvedimento impugnato sembrerebbe contrastare con l'art. 52 medesimo, sia perché anche la delega deve esser conforme a quegli indirizzi, sia perché prevede un parere del CIP che si inserisce nella formazione dell'atto regionale senza alcuna specifica previsione da parte del d.P.R. n. 616 del 1977.

Il provvedimento impugnato, poi, contrasterebbe, ad avviso della Regione ricorrente, con l'art. 7, tredicesimo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730 (legge finanziaria per il 1984), in quanto tale disposizione prevede che i disavanzi delle aziende di trasporto pubblico devono essere coperti dalle regioni o province autonome mediante aumenti tariffari.

Un ulteriore motivo di illegittimità del provvedimento impugnato è ravvisato dalla Regione ricorrente nel fatto che il provvedimento stesso si basa su un decreto legge non convertito (d.l. n. 10 del 1984). E, a sanare questa illegittimità non si può invocare, a giudizio della Regione, la circostanza che il d.l. n. 70 del 27 aprile 1984 ha fatto salvi gli atti ed i provvedimenti adottati, nonché gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto non convertito, in quanto tale potere spetta, ai sensi dell'art. 77, terzo comma, Cost., al Parlamento. La disposizione contenuta nel d.l. n. 70 del 1984 deve, anzi, ritenersi costituzionalmente illegittima e, in tale prospettiva, la Regione Toscana chiede che la Corte sollevi dinanzi a sé questione di legittimità costituzionale della predetta disposizione.

Infine, la ricorrente osserva che nella premessa del provvedimento impugnato è fatto riferimento al protocollo d'intesa tra Governo e sindacati del 14 febbraio 1984, rilevando che in alcun modo questa intesa, della quale è incerta la natura, può costituire il fondamento del potere di indirizzo e coordinamento nei confronti delle regioni.

2. — Si è costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo la reiezione del ricorso.

L'Avvocatura osserva, in primo luogo, che la competenza del CIP ad emanare l'atto impugnato si fonda sulla previsione dell'art. 1 del d.l. n. 10 del 1984, i cui effetti sono stati fatti salvi dall'art. 4 del d.l. n. 70 del 1984; e, poiché quest'ultimo decreto ha formato oggetto di un'autonoma impugnativa in via principale da parte della stessa Regione Toscana, la relativa questione non può essere trattata nel presente giudizio per conflitto di attribuzione. Inoltre, osserva l'Avvocatura, i criteri ed i principi ai quali il provvedimento del CIP deve attenersi, risultano delineati dal d.l. n. 70 del 1984, riprodotto del d.l. n. 10 del 1984, non convertito.

In sostanza, quindi, il provvedimento impugnato è pienamente conforme all'art. 3 della legge n. 382 del 1975 e all'art. 52 del d.P.R. n. 616 del 1977, mentre la previsione del parere vincolante del CIP è contenuta in una disposizione del provvedimento non espressamente impugnata (punto 2 della delibera CIP impugnata).

L'Avvocatura contesta, poi, che il provvedimento impugnato sia in contrasto con l'art. 7, tredicesimo comma, della legge n. 730 del 1983, in quanto il provvedimento stesso si fonda su una specifica disposizione di legge e non può, certo, attenersi alla legislazione preesistente. Sullo stesso punto l'Avvocatura osserva, inoltre, che l'art. 7, tredicesimo comma, della legge n. 730 del 1983 non prevedeva gli aumenti tariffari come unico mezzo per il ripiano dei disavanzi delle aziende di trasporto pubblico locale.

3. — In prossimità dell'udienza, la Regione Toscana ha depositato una memoria con la quale, pur dando atto che, con sentenza n. 245 del 1984, la Corte ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 7, tredicesimo comma, della legge n. 730 del 1983, insiste nel sostenere l'illegittimità del provvedimento impugnato, prospettando altresì il dubbio che un decreto-legge possa stabilire principi fondamentali della materia.

4. — Nel corso della pubblica udienza, mentre l'Avvocatura dello Stato ha ribadito gli argomenti dedotti nel proprio atto di costituzione, la Regione Toscana ha invece insistito in modo particolare sull'illegittimità di un decreto-legge che tende a sanare gli effetti di un precedente decreto-legge.

Su quest'ultimo punto la ricorrente ha prospettato nuovi argomenti, osservando, in particolare, che l'art. 77, ultimo comma, Cost., nel riservare alle Camere il potere di regolare i rapporti eventualmente sorti in base a un decreto non convertito, si pone come scopo primario, non già quello di abilitare il Parlamento a porre norme retroattive (ciò che avrebbe potuto fare anche in assenza di una specifica previsione costituzionale), ma piuttosto quello di riconoscere alle Camere la facoltà di disciplinare rapporti che, per la mancata conversione, sono da considerare giuridicamente *tanquam non essent*, come se non esistessero. Questa competenza riservata alle Camere non può venir esercitata dal Governo con successivi decreti-legge, poiché, a giudizio della ricorrente, quest'ultimo non può far rivivere qualcosa che è ormai morto. Tanto più ciò è vietato, secondo la Regione, quando, come nel caso, il decreto-legge successivo, facendo salvi i rapporti sorti in base al precedente decreto e convalidando gli atti adottati, mira a compiere una «conversione» surrettizia del decreto riprodotto.

Considerato in diritto

1. — Oggetto del presente giudizio per conflitto di attribuzione è la questione se il provvedimento del Comitato Interministeriale dei Prezzi n. 10/1984, nel vietare di aumentare, per l'intero anno 1984, le tariffe del trasporto urbano delle autolinee in concessione, sia invasivo delle competenze in materia di tranvie e linee automobilistiche d'interesse regionale, nonché di quelle relative alla submateria delle attività commerciali, le quali sono garantite alle regioni dagli artt. 117 e 118 Cost., come attuati dagli artt. 52 e 84 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

Secondo la Regione Toscana l'invasione delle competenze regionali deriverebbe dal fatto che il provvedimento impugnato sarebbe un atto di indirizzo e di coordinamento del tutto privo di una base legislativa (non essendo stato convertito il decreto-legge sul quale si fonda quel provvedimento), oltreché emanato da un'autorità incompetente (non potendo ritenersi che il CIP possa legittimamente surrogarsi al Governo nell'esercizio delle competenze di cui all'art. 3 della legge n. 382 del 1975) e in violazione dell'art. 7, tredicesimo comma, della legge n. 730 del 1983 (secondo il quale i disavanzi di gestione delle aziende qui considerate devono esser coperti mediante adeguamenti tariffari, stabiliti dalle regioni con il concorso degli enti locali interessati).

Il ricorso della Regione Toscana non può essere accolto per nessuno dei profili prospettati.

2. — Innanzitutto, non può esser condiviso il rilievo che il provvedimento impugnato sia (del tutto) privo di una base legislativa.

2.1 — Per dimostrare l'assunto contrario, la ricorrente argomenta che, poiché il d.l. n. 10 del 1984 è decaduto con effetto *ex tunc* a causa della sua mancata conversione in legge, il provvedimento impugnato, che su di esso si fonda, è divenuto privo di qualsiasi copertura legislativa. Né si potrebbe obiettare, sempre secondo la ricorrente, che gli effetti del predetto decreto siano stati fatti salvi dall'art. 4 del successivo d. l. n. 70 del 1984, essendo quest'ultimo illegittimo in quanto esercizio di una competenza che l'art. 77, ultimo comma, Cost., riserva alle Camere. Rispetto ad esso, anzi, la Regione ha presentato formale eccezione perché la Corte sollevi di fronte a se stessa la relativa questione di costituzionalità.

Così argomentando, peraltro, la Regione Toscana, mentre rileva correttamente la decadenza del decreto-legge n. 10 per effetto della mancata conversione in legge, nello stesso tempo omette di considerare che la legge 12 giugno 1984, n. 219, nel convertire il d. l. n. 70 del 1984, che aveva riprodotto il predetto d. l. n. 10, ha stabilito, all'ultimo comma del suo articolo unico, che «restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 15 febbraio 1984, n. 10». In altre parole, la legge n. 219 del 1984, mentre ha convertito in legge il d. l. n. 70, nello stesso tempo, proprio in virtù della disposizione appena ricordata, ha fatto salvi gli effetti e — quel che qui interessa — ha assicurato una valida base legislativa ai provvedimenti adottati sul fondamento del decreto decaduto e poi riprodotto (cioè il d. l. n. 10), estendendo retroattivamente ad essi l'efficacia delle proprie disposizioni.

Nel far ciò, la predetta legge ha, per un verso, sostituito con effetto *ex tunc* l'art. 4 del d. l. n. 70 (v. sent. n. 34 del 1985), e, per altro verso, ha posto una norma (ultimo comma dell'articolo unico) in funzione di sanatoria verso gli atti e i provvedimenti che, essendo stati adottati sulla base del decreto decaduto, sarebbero risultati, in mancanza di essa, sicuramente invalidi. E, poiché, come questa Corte ha già avuto modo di dire (v., ad es., sent. n. 100 del 1987), nel nostro ordinamento è pienamente ammissibile una legge generale e astratta in funzione di convalida o di sanatoria, sempreché ovviamente ciò non comporti una lesione dei principi e dei precetti costituzionali (che nel caso non ricorre), si deve concludere che la legge n. 219 del 1984 ha posto una norma che, estendendo retroattivamente gli effetti dell'art. 1 del d. l. n. 70 agli atti e ai provvedimenti adottati sul fondamento dell'identico articolo contenuto nel precedente d. l. n. 10, conferisce a questi ultimi una base legislativa formalmente idonea.

2.2. — D'altra parte, sotto il profilo sostanziale, il provvedimento n. 10/1984 del Comitato Interministeriale dei Prezzi, ancorché porti nella sua intitolazione la denominazione di «direttive», non possiede, certo, per la parte che interessa il presente giudizio (punto 4), le caratteristiche strutturali di un atto di indirizzo e coordinamento. Contrariamente a quanto suppone la ricorrente, esso è un atto amministrativo che, sulla base dell'esercizio di una discrezionalità meramente tecnica, appare rivolto all'applicazione puntuale di una direttiva già presente, in tutti i suoi elementi prescrittivi, nell'art. 1 del decreto-legge n. 70 del 1984, come convertito (ed esteso ai provvedimenti adottati sulla base del d. l. n. 10) ad opera della legge n. 219 del 1984.

In effetti, nella disposizione legislativa appena citata è già formulato il divieto, per l'anno 1984, di aumentare mediamente le tariffe e i prezzi amministrati al di là del 10% del valore reale riscontratosi nell'anno precedente. Nell'art. 1 del d.l. n. 70, infatti, è stabilito testualmente che «per il 1984 la media annua ponderata degli incrementi dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale non può superare, nel complesso, il tasso minimo di inflazione indicato, nella relazione previsionale e programmatica del Governo per l'anno medesimo, nella misura del 10 per cento». Al fine di attuare l'anzidetta direttiva, lo stesso art. 1, mentre prevede che il CIP dia un parere preventivo vincolante sulle proposte di incremento delle tariffe e dei prezzi amministrati la cui deliberazione spetti allo Stato centrale, nello stesso tempo demanda al medesimo Comitato, al fine di determinare gli aumenti delle tariffe e dei prezzi amministrati di spettanza degli enti locali autonomi, il potere di emanare «apposite direttive alle amministrazioni regionali, provinciali e comunali e ai comitati provinciali dei prezzi per i provvedimenti da adottarsi nell'ambito territoriale di loro competenza».

Il provvedimento impugnato nel presente giudizio è stato adottato sulla base di questa specifica attribuzione di potere al fine di determinare in concreto, a seguito dell'applicazione di criteri meramente tecnici, il livello delle tariffe e dei prezzi amministrati, la cui deliberazione spetta alle autonomie locali territoriali, in relazione al tetto del 10%, rappresentato dal tasso di inflazione programmato per il 1984. Ed infatti, a questo riguardo, il provvedimento del CIP dispone nella parte che qui interessa (punto 4) quanto segue: «le tariffe del trasporto urbano e delle autolinee in concessione — considerato che a livello nazionale l'effetto di «trascinamento» sulla media 1984 degli aumenti intervenuti nel 1983 registra valori percentuali rispettivamente del 9,9% e del 15,7%, già difficilmente compatibili con il tasso di inflazione programmato — dovranno esser mantenute ferme agli attuali livelli».

In altre parole, in attuazione del divieto legislativo di aumentare per il 1984 le tariffe amministrati in misura mediamente superiore al 10% reale, il provvedimento impugnato, constatato che l'effetto di «trascinamento» degli incrementi realizzatisi nel 1983 aveva portato nelle tariffe in questione a tassi reali di aumento pressoché pari (nel caso del trasporto urbano) o, addirittura, nettamente superiori (nel caso delle autolinee in concessione) rispetto al tetto stabilito, non fa altro che dare concretezza a quel divieto imponendo alle amministrazioni regionali, provinciali e comunali di mantener ferme, in termini monetari, le predette tariffe.

Appare chiaro, pertanto, che nel far ciò il provvedimento impugnato non introduce affatto prescrizioni nuove rispetto a quelle già contenute nella disposizione legislativa che vi sta a base, ma, conformemente del resto alla natura delle comuni deliberazioni del CIP (v., ad es., sent. 103 del 1957), non fa altro che applicare al caso di specie, usando esclusivamente criteri tecnici di determinazione, il divieto contenuto nell'art. 1 del d. l. n. 70 del 1984, come convertito ed esteso ai rapporti anteriori dalla legge n. 219 del 1984. Non si è, dunque, in presenza di un atto di indirizzo e coordinamento, ma piuttosto di un atto di amministrazione puntuale e concreto posto in essere nell'attuazione di una direttiva già contenuta, in tutti i suoi elementi prescrittivi, nella disposizione legislativa sulla quale si basa il provvedimento impugnato.

3. — Trattandosi di un indirizzo legislativo che il provvedimento impugnato ha semplicemente applicato a un caso concreto, vengono a cadere tutte le censure formulate dalla Regione ricorrente, vale a dire non solo quella relativa alla pretesa mancanza di copertura legislativa, ma anche quella attinente alla presunta incompetenza del CIP ad emanare atti di indirizzo e coordinamento e quella riguardante l'asserito contrasto del provvedimento impugnato con l'art. 7, tredicesimo comma, della legge n. 730 del 1983 (disposizione che, peraltro, è stata annullata con effetto *ex tunc* a seguito della dichiarazione d'illegittimità costituzionale con sent. n. 245 del 1984).

Non si può dubitare, dunque, che il provvedimento di cui si chiede l'annullamento sia svolgimento di una competenza spettante allo Stato, che non lede, così come è stata esercitata, le attribuzioni costituzionalmente garantite alle regioni. Ciò vale tanto più se si ha presente, come elemento di sfondo, che la disposizione legislativa di cui l'atto impugnato costituisce puntuale applicazione si collega sicuramente a finalità generali, come la lotta all'inflazione su tutto il territorio nazionale, che trascendono senz'alcun dubbio gli interessi che si intendono tutelare con le competenze attribuite alle regioni.

4. — Le argomentazioni precedentemente svolte, mentre precludono, per gli stessi motivi enunciati da questa Corte nella sent. n. 34 del 1985, l'esame di qualsivoglia censura prospettata contro il d. l. n. 70 del 1974 al fine dell'invalidazione del provvedimento del CIP oggetto della presente impugnazione, inducono altresì a dichiarare l'irrelevanza della eccezione formulata dalla Regione ricorrente affinché la Corte sollevi di fronte a se stessa la questione di costituzionalità dell'art. 4 del decreto-legge n. 70 del 1984 per contrasto con l'art. 77 della Costituzione. Poiché, infatti, l'ultimo comma dell'articolo unico della già citata legge n. 219 del 1984 si è integralmente e stabilmente sostituito, con effetto *ex tunc*, alla disposizione provvisoria della cui costituzionalità si dubita, quest'ultima è stata cancellata sin dall'inizio dall'ordinamento legislativo e, in ogni caso, non è più una disposizione applicabile nel presente giudizio. Pertanto, a voler tacere di altri argomenti conducenti alla medesima conclusione, appare chiaro che la questione di costituzionalità eccepita dalla parte ricorrente è manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Rigetta il ricorso;

Dichiara che spetta allo Stato stabilire, in relazione al tasso programmato di inflazione per l'anno 1984, se le tariffe del trasporto urbano e delle autolinee in concessione possano o meno essere aumentate dalle regioni;

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 del d.l. 17 aprile 1984, n. 70, sollevata, in riferimento all'art. 77 Cost., dalla Regione Toscana con il ricorso di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 aprile 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 27 aprile 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

n. 475

Sentenza 20-27 aprile 1988**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Igiene del lavoro - Rumori negli ambienti di lavoro - Limiti massimi di tollerabilità - Omessa previsione - Non fondatezza.****(D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, art. 24).****(Cost., artt. 3, 25, 70 e 101).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 24 del D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303 (Norme generali per l'igiene del lavoro), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 29 aprile 1980 dal Tribunale di Siena nel procedimento penale a carico di Verdiani Bruno, iscritta al n. 448 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 228 dell'anno 1980;2) ordinanza emessa l'11 luglio 1980 dal Pretore di Pistoia nel procedimento penale a carico di Imbarrato Rino Bruno, iscritta al n. 648 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 304 dell'anno 1980;3) ordinanza emessa il 18 giugno 1981 dal Pretore di Desio, nel procedimento penale a carico di Cassina Franco, iscritta al n. 608 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 5 dell'anno 1982;4) ordinanza emessa il 30 giugno 1984 dal Pretore di Nola, nel procedimento penale a carico di De Falco Antonio, iscritta al n. 1212 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 65-bis dell'anno 1985;

Visto l'atto di costituzione di Verdiani Bruno, nonchè gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 23 febbraio 1988 il Giudice relatore Ettore Gallo;

Uditi l'avvocato Aldo Aranguren per Verdiani Bruno e l'Avvocato dello Stato Stefano Onufrio per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto in fatto

1. — Il Tribunale di Siena, con ordinanza 29 aprile 1980, il Pretore di Pistoia, con ordinanza 11 luglio 1980, il Pretore di Desio, con ordinanza 18 giugno 1981, e il Pretore di Nola con ordinanza 30 giugno 1984, sollevavano questione di legittimità costituzionale dell'art. 24 d.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, in riferimento agli art.li 3, 25 e 70 Cost.: salvo il Pretore di Nola che, anziché al parametro di cui all'art. 70, faceva riferimento a quello di cui all'art. 101 Cost.

Si trattava di procedimenti penali contro imprenditori industriali imputati del delitto di lesioni colpose, aggravate dalla circostanza di cui al secondo inciso del terzo comma dell'art. 590 cod. pen, che rispondevano appunto di colpa specifica, in relazione alla contravvenzione di cui all'art. 24 impugnato, punita dall'art. 58 lett. b) dello stesso decreto presidenziale: e ciò per non avere adottato — come prescrive l'art. 24 impugnato — i provvedimenti consigliati dalla tecnica per diminuire l'intensità di rumori dannosi prodotti dalle lavorazioni, così cagionando ad alcuni lavoratori fenomeni patologici di ipoacusia.

Riferendosi sostanzialmente all'ordinanza del Tribunale di Siena, i giudici rimettenti lamentavano la carenza nell'ordinamento di norme che stabiliscano i limiti massimi di tollerabilità dei rumori negli ambienti di lavoro. Carenza dovuta all'omissione del legislatore, nonostante che la l. 23 dicembre 1978 n. 833 (Istituzione del Servizio sanitario) nell'ultima parte dell'art. 4 avesse delegato il Presidente del Consiglio a fissare, fra l'altro, i limiti massimi di accettabilità delle emissioni sonore negli ambienti di lavoro sottoponendoli a periodica revisione: e quantunque l'art. 24 successivo estendesse la delega al Governo per l'emanazione di un T.U. in materia di sicurezza del lavoro.

Ciò dato, sostengono le ordinanze che non può il giudice supplire alla detta omissione del legislatore, arbitrandosi di stabilire egli stesso quei limiti, senza violare l'art. 70 Cost. che riserva alle due Camere la funzione legislativa.

Singolarmente — come si è detto — il Pretore di Nola riferisce invece questa asserita violazione all'art. 101 Cost.

D'altra parte, l'art. 24 impugnato, nella sua estrema genericità, violerebbe il principio di legalità, anche sotto il profilo della determinatezza (art. 25, secondo co., Cost.) in quanto gl'imputati, non conoscendo i limiti di accettabilità, non sono in grado di adeguare la loro condotta alla volontà della legge.

Ciò, d'altra parte, violerebbe anche il principio d'uguaglianza, in quanto i giudicabili verrebbero a trovarsi così in una posizione peggiore rispetto a coloro che, invece, possono esattamente conoscere la chiara e precisa volontà delle disposizioni normative.

Per il Pretore di Nola, anzi, la disuguaglianza ingiustificata sarebbe rappresentata dal fatto che, in questo caso, s'imporrebbe all'imprenditore una vera e propria «fatica di Sisifo» per garantirsi l'osservanza del precetto penale, in quanto sarebbe costretto costantemente a inseguire il limite determinato dall'aggiornamento tecnologico.

2. — Le ordinanze sono state ritualmente notificate, comunicate e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nel giudizio concernente la questione sollevata dal Tribunale di Siena si è costituito innanzi a questa Corte l'industriale Bruno Verdiani, rappresentato e difeso dal prof. avv. Aldo Aranguren dell'Università di Firenze. Nello stesso giudizio, ma anche in quelli relativi alle questioni proposte dai Pretori di Pistoia e di Nola, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato.

3. — La difesa del Verdiani, che per prima aveva eccepito la questione fatta propria dal Tribunale di Siena, ne ha ribadito e sviluppato gli argomenti nella memoria di costituzione, fra l'altro sostenendo che l'art. 24 impugnato avrebbe natura di «norma in bianco», che soltanto il legislatore ormai potrebbe colmare data la riserva espressa nell'art. 4, secondo co., della l. n. 833 del 1978. Chiedeva, perciò, la declaratoria d'illegittimità costituzionale.

4. — Di diverso avviso l'Avvocatura Generale dello Stato secondo cui il precetto di cui all'art. 24 impugnato non è nè vago nè indeterminato, essendovi un preciso riferimento ad una soglia rappresentata dal danno alla salute degli operai addetti a lavorazioni rumorose. Quanto poi ai valori di questa soglia, il giudice deve rivolgersi a quelli elaborati da organismi tecnici e scientifici in relazione alla osservazione statistica dei soggetti addetti a quelle lavorazioni.

Non solo all'estero, ma anche in Italia esiste in proposito una vasta letteratura proveniente dal C.N.R., dai laboratori di igiene industriale delle Cliniche del lavoro delle Università, e dalla Società italiana di Audiologia e Foniatria: organismi che, peraltro, tengono anche conto di esperienze internazionali, che hanno indicato un limite massimo accettabile (85 dBa) per esposizione non superiore ad otto ore giornaliere.

D'altra parte, non è questo certo il solo caso in cui — anche secondo l'interpretazione che questa Corte ha dato dell'art. 25 Cost. — il giudice svolge e rende concreto il contenuto di riferimenti normativi a nozioni proprie dell'esperienza comune e della tecnica. Nè si tratta — come si è sostenuto dalle ordinanze — di assoluta discrezionalità, ma di prudente apprezzamento da parte del giudice di merito che, tenuto conto dell'omissione dei possibili accorgimenti suggeriti dalla tecnica per riportare il rumore al di sotto della soglia dannosa, stabilirà — secondo i comuni canoni interpretativi — se sussista nesso causale tra i fenomeni patologici riscontrati e quelle omissioni.

Che poi il legislatore si sia preoccupato di delegare l'Esecutivo a garantire ai lavoratori criteri di più sicuro e generale affidamento, elaborando e aggiornando tabelle di dati relativi alle dette soglie, ciò non esclude che frattanto la norma continui a dispiegare i suoi effetti attraverso la ordinaria interpretazione giudiziaria, senza alcuna interferenza tra i poteri.

Considerato in diritto

1. — Si sostiene da parte dei giudici rimettenti l'impossibilità per l'interprete di dare un concreto contenuto alla norma impugnata, e quindi per il cittadino di desumerne una precisa regola di condotta, in quanto «non sussistono nell'ordinamento giuridico norme che fissino i limiti massimi di tollerabilità della rumorosità negli ambienti di lavoro».

E si fa carico al legislatore di non avervi provveduto nè con il d.P.R. 9 giugno 1975 n. 482, nè a seguito della l. 23 dicembre 1978 n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale): legge che aveva espressamente previsto, al secondo comma dell'art. 4, che il Presidente del Consiglio (su proposta del Ministro della Sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale) avesse a fissare, con suo decreto, i limiti massimi delle emissioni sonore negli ambienti di lavoro, abitativi e nell'ambiente esterno, periodicamente sottoponendoli a revisione.

Dà tale situazione si fanno derivare gravi conseguenze d'incompatibilità costituzionale sia per il giudice che per i cittadini, nella specie imprenditori industriali, imputati di lesioni colpose aggravate per avere cagionato ad alcuni lavoratori fenomeni patologici di ipoacusia a causa delle forti emissioni rumorose nell'ambiente di lavoro. Per quanto attiene alla funzione del giudice — si dice — se questi azzardasse di supplire alla carenza, identificando il limite di tollerabilità dei rumori, andrebbe a violare l'art. 70 Cost. (ma per il Pretore di Nola si tratterebbe, invece, dell'art. 101), in quanto si arrogerebbe poteri propri del legislatore. E per quanto riguarda il cittadino, l'omissione del legislatore frusterebbe ad un tempo tanto il principio di legalità quanto quello di uguaglianza. Il primo, perchè la norma impugnata, a causa della sua genericità ed indeterminatezza, non consentirebbe di conoscere quale sia l'esatto comportamento imposto dalla legge. Il secondo, perchè l'imprenditore interessato è posto così in posizione di svantaggio a fronte di quanti, invece, in presenza di norma chiara e precisa, sono in grado di rispettare agevolmente la volontà della legge.

La questione non è fondata.

2. — È evidente che i giudici rimettenti hanno enfatizzato il valore di quegli interventi normativi che si sostanziano nelle cosiddette «tabelle», fino al punto da affermare impossibile, senza di esse, l'esercizio della loro funzione: e ciò proprio quando la tendenza generale si va manifestando, invece, in senso decisamente contrario.

La stessa giurisprudenza di merito, infatti, ha rifiutato in più occasioni di attenersi a criteri numerici normativamente prefissati, ogniqualvolta è parso che questi rappresentassero un limite alla libertà di giudizio, in riferimento alla concreta realtà delle situazioni sottoposte all'esame del giudice. Ma anche questa Corte ha ormai superato l'inderogabilità delle tassative indicazioni delle tabelle in materia di malattie professionali, ammettendo il lavoratore a provare sia l'esistenza di malattie dovute ad esposizioni lavorative diverse da quelle elencate, sia la loro insorgenza oltre i termini temporali previsti dalle tabelle (sent.ze 10-11-1987 n.i 179 e 206). Comunque, è da escludere, intanto, che il legislatore potesse provvedere — come si pretende nelle ordinanze — mediante il d.P.R. 9 giugno 1975 n. 482. Questo decreto, infatti, aveva il solo scopo di apportare «modificazioni e integrazioni alle tabelle delle malattie professionali» già allegate al d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, che aveva approvato il T.U. per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Come si può agevolmente rilevare dalle tabelle stesse, queste non fissano limiti di sorta nè alle esalazioni nè alle emissioni rumorose: e ciò perchè, come le precedenti che modificano o integrano, sono dirette esclusivamente ad identificare le fonti di insorgenza di talune malattie professionali, ed il periodo massimo entro cui, dopo la cessazione dal lavoro, le malattie contratte sono ammesse al riconoscimento per la pensione d'invalidità.

È vero, invece, che, istituendo il servizio sanitario nazionale, il legislatore aveva demandato al Presidente del Consiglio di stabilire i limiti massimi di accettabilità (fra l'altro anche) delle emissioni sonore negli ambienti di lavoro. L'intento era quello — come risulta dal primo comma — «di assicurare condizioni e garanzie di salute uniformi per tutto il territorio nazionale». Ciò sta ad indicare che il legislatore era ben consapevole che il complesso normativo, fino a quel momento vigente, già assicurava condizioni e garanzie di salute ai lavoratori e ai cittadini in genere; si preoccupava, però, di dare ad esse carattere di uniformità.

Ma il designato organo dell'esecutivo non se n'è dato carico.

3. — A seguito di tale omissione le parti private hanno ritenuto di ravvisare nell'art. 24 impugnato una «norma penale in bianco» lacunosa ed inapplicabile, in quanto carente della concretizzazione del precetto da parte della pubblica amministrazione. Ma la disposizione impugnata non ha per nulla la struttura pretesa. Essa, infatti, lungi dal demandare ad alcun altro l'integrazione del comando, lo delinea compiutamente nell'ambito stesso della norma prescrivendo all'imprenditore che se le lavorazioni producono «...rumori dannosi ai lavoratori, devono adottarsi i provvedimenti consigliati dalla tecnica per diminuirne l'intensità». L'imprenditore, perciò, è perfettamente consapevole del comportamento che la legge esige ove si verifichi la dannosità dei rumori, perchè il precetto non postula l'intervento di alcuna altra autorità.

Vero è, invece, che la norma rimanda ai suggerimenti della tecnica, ma è questa l'ipotesi dei cosiddetti «elementi normativi della fattispecie» che si hanno ogniqualvolta il legislatore fa riferimento a concetti che hanno la loro fonte o in altre discipline dell'ordinamento o in altri settori dello scibile o addirittura in regole che vengono dal costume o dalla sensibilità sociale. Un fenomeno normativo non infrequente, di cui esempi classici sono quelli del concetto di «osceno», o quello di «comune sentimento del pudore».

Nella specie, vengono evocati dalla norma «i provvedimenti consigliati dalla tecnica»: quella tecnica, peraltro, dove il giudice attinge suggerimenti e pareri ogniqualvolta, indipendentemente da un rinvio normativo, debba risolvere nel processo questioni che presuppongono nozioni tecniche. E vi attinge sia direttamente, attraverso la sua personale cultura o ricerca, sia indirettamente, attraverso l'ausilio del perito.

Un procedimento consueto, dunque, alla formazione del giudizio, che i giudici hanno ben utilizzato nella specie durante oltre un ventennio, prima che il legislatore avesse esperito il tentativo di dare a giudici e cittadini un criterio di uniformità. Ma non si comprende perchè, in mancanza di tale criterio, dovuta ad omissione dell'organo di governo, la norma non debba continuare a svolgere quell'imperio che per tanti anni ha potuto regolarmente conseguire i suoi effetti.

È ben vero che, durante il corso di così lungo tempo, è pervenuta alla Corte di Cassazione qualche doglianza come quelle oggi sottoposte all'esame di questa Corte. Ma la Cassazione ha costantemente respinto anche i dubbi di legittimità costituzionale adombrati.

4. — Ed, in realtà, non può farsi questione di genericità e indeterminatezza della fattispecie (art. 25 Cost.) quando il legislatore fa riferimento ai suggerimenti che la scienza specialistica può dare in un determinato momento storico. Nè per l'imprenditore, nè per il giudice, può rappresentare un problema la consultazione della scienza, una volta che — come ha indicato l'Avvocatura dello Stato — esistono nelle Università cliniche del lavoro, fornite anche di laboratori di igiene industriale, nonché una Società italiana di audiologia e foniatria e, in definitiva, anche una letteratura del Centro nazionale delle ricerche, aggiornata alle esperienze internazionali. D'altra parte, la doglianza dei giudici rimettenti non tanto s'appunta sui provvedimenti da assumere per diminuire l'intensità del rumore, quanto sulla mancanza di indicazioni circa la soglia di tollerabilità, raggiunta la quale l'imprenditore ha il dovere di adottare i provvedimenti imposti dalla norma.

Ebbene non è nemmeno esatto che nell'ordinamento non vi sia alcuna indicazione in proposito. Al contrario, il d.P.R. 5 maggio 1975 n. 146, che disciplina le misure e le modalità di corresponsione delle indennità di rischio al personale civile e agli operai dello Stato, enumera le prestazioni di lavoro che comportano continua e diretta esposizione «a rischi pregiudizievoli alla salute o all'integrità personale»: e, fra queste, indica proprio quelle prestazioni che impongono l'esposizione «a rumori superiori a 95 decibel in luogo aperto o ad 85 decibel in luogo chiuso». Mentre poi giudica pericolose quelle lavorazioni «che comportano esposizione diretta e continua a rumori non inferiori a 80 decibel in luogo chiuso». Ce n'è abbastanza perchè il giudice possa almeno orientare il suo giudizio ed esprimere il suo prudente apprezzamento, sia pure con l'ausilio di consulenza o perizia; così come ce n'è a sufficienza perchè l'imprenditore possa interpellare i tecnici per adottare ogni accorgimento atto a contenere la rumorosità entro limiti innocui, come un'insonorizzazione che attenui la pressione del rumore.

Ed è poi senza pregio il rilievo secondo cui l'imprenditore, dovendo seguire i progressi della tecnica, sarebbe costretto costantemente ad inseguire il limite determinato dall'aggiornamento tecnologico, sottoponendosi ad una vera e propria «fatica di Sisifo». Infatti, allo stesso modo dovrebbe comunque comportarsi per inseguire quelle «periodiche revisioni» cui il Presidente del Consiglio dovrebbe sottoporre i limiti prefissati, se si desse attuazione al tanto invocato art. 4 della legge istitutiva del servizio sanitario. Il quale Presidente del Consiglio, peraltro, non potrebbe certo inventare a suo libito nè i limiti nè le revisioni, giacchè egli pure, a sua volta, dovrebbe rivolgersi ai suggerimenti della tecnica.

Del resto, l'adozione di misure idonee a garantire la salute fisica del lavoratore è materia di specifica obbligazione a carico dell'imprenditore (art. 2087 cod.civ. e 9 Stat. lavoratori), che l'art. 24 impugnato concreta nell'adozione di specifici provvedimenti idonei nelle situazioni contemplate dalla norma. Nè è possibile sfuggire a quegli imperativi adombrando il valore privatistico di quelle norme rispetto ad un preteso contenuto pubblicistico della disposizione impugnata. Infatti, quand'anche così fosse, l'art. 32 della Costituzione tutela la salute sia come valore individuale sia come interesse della collettività.

Alla fine, poi, va ricordato che questa Corte ha già avvertito in passato (sent. 27 maggio 1961 n. 27; 14 aprile 1980 n. 49) che il principio di legalità «non è attuato nella legislazione penale seguendo sempre un criterio di rigorosa descrizione del fatto. Spesso le norme penali si limitano ad una descrizione sommaria e all'uso di espressioni meramente indicative, realizzando nel miglior modo possibile l'esigenza di una previsione tipica dei fatti costituenti reato».

La necessaria integrazione della norma operata dal prudente concreto apprezzamento del giudice che utilizza nozioni e concetti di comune esperienza o le indicazioni della tecnica, non comporta certo invasione dei poteri riservati al legislatore, trattandosi anzi di attività propria del processo interpretativo, che del magistero giudiziario è fondamentale espressione.

E una volta chiarito che anche a fronte della norma impugnata la conoscibilità del precetto non è nè diversa nè inferiore alle altre norme, anche la pretesa violazione dell'art. 3 Cost. mostra la sua inconsistenza;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 24 del d.P.R. 19 marzo 1956 n. 303 (Norme generali per l'igiene del lavoro) sollevate, in riferimento agli art.li 3, 25 e 70 Cost., dal Tribunale di Siena con ordinanza 29 aprile 1980, dal Pretore di Pistoia con ordinanza 11 luglio 1980, dal Pretore di Desio con ordinanza 18 giugno 1981 e, in riferimento agli art.li 3, 25 e 101 Cost., dal Pretore di Nola con ordinanza 30 giugno 1984.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 aprile 1988.

*Il Presidente: SAJA
Il redattore: GALLO
Il cancelliere: MINELLI*

Depositata in cancelleria il 27 aprile 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C0658

N. 476

Sentenza 20-27 aprile 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Regione siciliana - Provvidenze straordinarie in favore di lavoratori sospesi in dipendenza di eccezionali situazioni congiunturali - Cessazione della materia del contendere.

(Legge reg. siciliana 9 giugno 1977).

(St. Sic., art. 17, lett. f); Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del disegno di legge n. 180, approvato il 9 giugno 1977 dall'Assemblea regionale siciliana e avente per oggetto: «Provvidenze straordinarie in favore di lavoratori sospesi in dipendenza di eccezionali situazioni congiunturali», promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Sicilia, notificato il 17 giugno 1977, depositato in cancelleria il 24 giugno successivo ed iscritto al n. 14 del registro ricorsi 1977;

Visto l'atto di costituzione della Regione Sicilia;

Udito nell'udienza pubblica del 23 febbraio 1988 il Giudice relatore Enzo Cheli;

Uditi l'Avvocato dello Stato Giorgio Azzariti, per il ricorrente, e l'avv. Luigi Maniscalco Basile per la Regione;

Ritenuto in fatto

Con ricorso notificato il 17 giugno 1977 il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha impugnato il disegno di legge n. 180, approvato dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 9 giugno 1977, avente ad oggetto: «Provvidenze straordinarie in favore di lavoratori sospesi in dipendenza di eccezionali situazioni congiunturali» ed ha chiesto alla Corte di dichiararne l'illegittimità costituzionale per violazione dell'art. 17 lett. f) dello Statuto della Regione siciliana e dell'art. 3 della Costituzione.

Il ricorrente ricorda che la materia dell'assistenza ai lavoratori rientra nella competenza legislativa complementare della Sicilia ai sensi dell'art. 17 lett. f) dello Statuto speciale e che i principi generali che la Regione è tenuta ad osservare nella predetta materia sono contenuti nella legge 20 maggio 1975 n. 164 (Provvedimenti per la garanzia del salario). Nel ricorso si rileva altresì che il legislatore statale, nel congegnare un meccanismo di intervento a sostegno dei lavoratori rimasti privi di retribuzione, ha individuato in maniera esplicita le specifiche condizioni oggettive in presenza delle quali le maestranze possono accedere alle provvidenze della Cassa integrazioni guadagni.

Il disegno di legge regionale impugnato invece, contiene solo nel titolo un riferimento ad «eccezionali situazioni congiunturali» mentre omette di indicare quali siano le cause e gli eventi che, determinando la contrazione e la sospensione dell'attività aziendale, giustificano l'erogazione delle provvidenze previste dal legislatore regionale.

Secondo il Commissario dello Stato, la mancata precisazione, da parte del legislatore regionale, delle fattispecie cui si ricollega l'intervento regionale a favore dei lavoratori sospesi consente che tale intervento venga posto in essere anche a prescindere da ogni riferimento alle cause della crisi aziendale ed alle concrete prospettive di ripresa dell'attività produttiva dell'azienda stessa; e ciò in contrasto con i lineamenti essenziali dell'istituto dell'integrazione salariale nell'ambito della legislazione statale.

Per queste ragioni, a giudizio del Commissario ricorrente, il disegno di legge regionale delinea un sistema di intervento a sostegno dei lavoratori sospesi che si pone in contrasto con i principi informatori della legislazione statale in materia di integrazione salariale ed esorbita dai limiti che la Regione stessa è tenuta ad osservare nell'esercizio della potestà legislativa ad essa attribuita dall'art. 17, primo comma, lett. f) dello Statuto speciale.

Inoltre, la normativa contenuta nella delibera legislativa della Regione appare al Commissario anche in contrasto con il principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione in quanto essa dà vita ad un trattamento differenziato a favore dei lavoratori e degli imprenditori siciliani che non trova logica giustificazione in particolari condizioni ambientali e territoriali.

Nel giudizio dinanzi alla Corte si è costituita la Regione siciliana chiedendo il rigetto del ricorso.

La Regione sostiene che, con la legge impugnata, essa ha inteso adottare misure di sostegno economico a favore dei lavoratori sospesi a causa del negativo andamento, in Sicilia, della situazione congiunturale; e questo intervento presenta una innegabile specificità in considerazione tanto della gravità della situazione occupazionale in Sicilia quanto della fragilità del settore industriale della regione sul quale la crisi economica ha pesantemente inciso.

La normativa impugnata non è perciò — ad avviso della Regione — in contrasto con il principio di eguaglianza: nè essa esorbita dai limiti della potestà legislativa regionale atteso che il disegno di legge n. 180 contiene, nel titolo, un preciso riferimento ad «eccezionali situazioni congiunturali» e consente quindi di identificare con sufficiente precisione le fattispecie nelle quali si attua l'intervento regionale.

Infine la Regione evidenzia che se la legge n. 164 del 1975 avesse — come sostenuto nel suo ricorso dal Commissario — la sola finalità di agevolare la ripresa delle aziende industriali in crisi se ne dovrebbe dedurre che il legislatore statale ha provveduto nella materia dell'industria e del commercio nella quale la Regione ha competenza esclusiva.

Nell'imminenza dell'udienza di discussione la Regione siciliana ha depositato memoria nella quale ribadisce le argomentazioni svolte nell'atto di costituzione ed insiste per il rigetto del ricorso.

Considerato in diritto

1. — Con il ricorso di cui è causa il Commissario dello Stato per la Regione siciliana impugna il disegno di legge n.180, approvato dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 9 giugno 1977, avente ad oggetto: «Provvidenze straordinarie in favore di lavoratori sospesi in dipendenza di eccezionali situazioni congiunturali» e chiede alla Corte di dichiararne l'illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 17 lett. f) dello Statuto della Regione siciliana e dell'art. 3 della Costituzione.

2. — Va osservato che l'operatività del disegno di legge impugnato è testualmente delimitata al biennio 1977-1978 dall'art.1 dello stesso disegno, dove si stabilisce che l'assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato ad assegnare, per gli anni 1977 e 1978, al Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati, istituito con decreto legislativo del Presidente della Regione 18 aprile 1951 n. 25, la somma di 2.000 milioni per ciascun anno, da destinare alle finalità straordinarie previste dalla stessa legge.

Da un esame complessivo del disegno di legge n.180 si evince dunque che le disposizioni ivi previste non possono più trovare alcuna applicazione giacchè, mentre da un lato è decorso il termine di efficacia della legge, dall'altro si è anche esaurita la «eccezionale» congiuntura socio-economica sulla quale il legislatore regionale intendeva allora intervenire. Per effetto di tali modificazioni è divenuto pertanto oggettivamente impossibile attuare l'erogazione delle provvidenze a favore dei lavoratori sospesi secondo i criteri originariamente previsti; nè sono ipotizzabili forme di utilizzazione attuale dei fondi a suo tempo stanziati dalla Regione da porre in essere nell'osservanza delle procedure del disegno di legge n.180.

3. — Poichè la legge impugnata è una legge a termine che non ha potuto e non può trovare applicazione va dichiarata cessata la materia del contendere.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale promossa dal Commissario del Governo per la Regione siciliana — in riferimento agli artt. 17 lett. f) dello Statuto della Regione siciliana e 3 della Costituzione — con ricorso in data 17 giugno 1977 avverso il disegno di legge della Regione siciliana approvata dall'Assemblea regionale nella seduta del 9 giugno 1977 avente ad oggetto: «Provvidenze straordinarie in favore di lavoratori sospesi in dipendenza di eccezionali situazioni congiunturali».

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 aprile 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 27 aprile 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

n. 477

*Sentenza 20-27 aprile 1988***Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.****Regione Sardegna - Comitato per la programmazione - Componenti - Indennità - Cessazione della materia del contendere.****(Legge 21 luglio-26 ottobre 1977).****(Cost., art. 97; st. Sardegna, art. 3).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, avv. Mauro FERRI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge regionale approvata il 21 luglio 1977, riapprovata il 26 ottobre 1977, avente ad oggetto: «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 13 luglio 1976, n. 34, concernente "Misura delle indennità spettanti ai componenti il Comitato per la programmazione di cui alla legge regionale 1° agosto 1975, n. 33"», promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, notificato il 22 novembre 1977, depositato in cancelleria il 29 novembre successivo ed iscritto al n. 35 del registro ricorsi 1977;

Udito nell'udienza pubblica del 23 febbraio 1988 il Giudice relatore Enzo Cheli;

Udito l'Avvocato dello Stato Giorgio Azzariti, per il ricorrente;

Ritenuto in fatto

Con ricorso notificato il 22 novembre 1977 il Presidente del Consiglio dei Ministri ha sollevato questione di legittimità costituzionale nei confronti della legge approvata dalla Regione Sardegna il 21 luglio 1977, e riapprovata il 26 ottobre 1977, recante «Modifiche ed integrazioni alla l.r. 13 luglio 1976 n. 34 concernente "Misura delle indennità spettanti ai componenti il Comitato per la programmazione di cui alla l.r. 10 agosto 1975 n. 33"».

Sostiene il ricorrente che l'elevamento — previsto dall'art. 1 della legge impugnata — da 35 mila a 50 mila lire della medaglia di presenza spettante ai componenti il Comitato per la programmazione per ogni giornata di seduta viola i principi di imparzialità e di buon andamento della Amministrazione, sia a causa del divario che si crea rispetto ai compensi stabiliti dalle leggi statali per i componenti gli organi collegiali operanti nelle amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, sia, per converso, a causa della sostanziale equiparazione che si determina tra la somma mensile delle medaglie di presenza (calcolata sulla base di tre sedute settimanali) e la retribuzione mensile massima spettante ai dipendenti della Regione.

Le norme impuginate contravverrebbero inoltre all'indirizzo politico-economico di contenimento della spesa pubblica, violando, anche sotto questo profilo, l'art. 97 Cost., nonché il limite degli interessi nazionali posto dall'art. 3 dello Statuto Sardo.

La Regione non si è costituita.

Nelle more del presente giudizio è stata peraltro approvata e promulgata la legge regionale 7 agosto 1981 n. 27, recante «Ulteriori modifiche alla l.r. 13 luglio 1976 n. 34. Misura delle indennità spettanti ai componenti il Comitato per la programmazione di cui alla l.r. 1° agosto 1975 n. 33», con la quale (art. 1) ai componenti del Comitato che non risiedono nel Comune dove esso si riunisce è stata attribuita una diaria pari a quella spettante, ai sensi dell'art. 1 della

legge 26 luglio 1978 n. 417, agli impiegati statali di cui al punto 2 della Tabella A allegata alla legge 18 dicembre 1973 n. 836, e (art.2) il numero massimo delle sedute del Comitato è stato fissato in diciotto per ciascun mese. L'aumento della medaglia di presenza per i componenti del Comitato è stato invece omissivo.

Con nota n. 175 in data 5 gennaio 1982 la Regione, sostenendo di essersi implicitamente uniformata, con l'approvazione di detta legge, ai rilievi governativi, ha chiesto alla Presidenza del Consiglio di adoperarsi affinché nel giudizio dinanzi a questa Corte sia dichiarata la cessazione della materia del contendere. In udienza la difesa dello Stato ha aderito a questa tesi.

Considerato in diritto

Come riferito in narrativa, la Regione Sardegna, con l'approvazione della legge 7 agosto 1981 n. 27, si è sostanzialmente conformata ai rilievi espressi dalla Presidenza del Consiglio.

Va dunque dichiarata la cessazione della materia del contendere.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 aprile 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 27 aprile 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C0660

N. 478

Sentenza 20-27 aprile 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Istruzione pubblica - Università e istituti superiori - Contributi versati dagli studenti - Gestione per attività culturali e sociali - Non fondatezza.

(Legge 3 agosto 1985, n. 429).

(Cost., artt. 117, 118, 119 e 97).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 3 agosto 1985, n. 429, recante: «Norme per la gestione dei contributi di cui all'art.11 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551, versati dagli studenti delle Università e degli Istituti Superiori», promosso con ricorso del Presidente della Giunta regionale della Liguria, notificato il 19 settembre 1985, depositato in cancelleria il 27 settembre successivo ed iscritto al n. 39 del registro ricorsi 1985;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
 Udito nell'udienza pubblica del 23 febbraio 1988 il Giudice relatore Enzo Cheli;
 Uditi l'avv. Gian Carlo Moretti per la Regione Liguria e l'avv. dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del Consiglio dei Ministri;

Ritenuto in fatto

Con ricorso notificato il 19 settembre 1985, e depositato il 27 settembre successivo, la Regione Liguria ha impugnato l'art. unico della legge 3 agosto 1985 n. 429, che disciplina la gestione dei contributi versati dagli studenti delle Università e degli Istituti Superiori a norma dell'art. 11 della l. 18 dicembre 1951, n. 1551.

La ricorrente adduce innanzi tutto la violazione della competenza legislativa regionale in materia di assistenza scolastica universitaria, come definita dall'art. 117 Cost. e dalle norme contenute negli artt. 42 e segg. del d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, norme con le quali sono state trasferite alle Regioni le funzioni attinenti all'assistenza scolastica ed alle Opere universitarie: in tale materia la legge statale avrebbe potuto quindi ridefinire i principi fondamentali della disciplina, ma non dettare — come invece la legge impugnata ha preteso fare — una normativa di dettaglio «minuziosamente disciplinatrice» della attribuzione dei contributi, della loro ripartizione, e della loro gestione ad opera di speciali organi amministrativi.

La Regione ricorrente lamenta inoltre la lesione della propria competenza amministrativa (ex art. 118, primo comma Cost.) e della propria autonomia finanziaria, (ex art. 119 Cost.), dal momento che la legge in questione attribuisce a speciali organi amministrativi universitari competenze amministrative regionali e sottrae alle Regioni la potestà di disporre dei contributi di cui si discute, che avrebbero acquisito, anche in virtù dell'art. 120 del d.P.R. n. 616/1977, «natura squisitamente paratributaria».

Un terzo profilo di censura riguarda, infine, la violazione dell'art. 97 Cost., per avere la legge impugnata creato «una duplicità di competenze in materia di assistenza scolastica universitaria senza che sia stato previsto un adeguato momento di coordinamento delle connesse funzioni» e per aver dettato una disciplina finanziaria «che favorisce la dispersione degli interventi diminuendone l'efficacia e rendendo probabili duplicazioni e sperperi».

Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che il ricorso sia respinto, in quanto la rivendicata competenza legislativa e amministrativa in materia di assistenza scolastica universitaria sarebbe «cosa del tutto diversa da quella attività assistenziale e sportiva delle organizzazioni studentesche cui sono destinati i contributi», i quali peraltro sarebbero versati dagli studenti alle Università e non alle Opere Universitarie. Ad avviso del resistente dovrebbe parimenti escludersi la violazione dell'art. 97 Cost., dato che il legislatore non avrebbe nella specie superato i limiti di ragionevolezza che circoscrivono la sua discrezionalità nella scelta dei criteri organizzativi della p.a.

In prossimità dell'udienza la Regione ha presentato una memoria, dove si ribadiscono le tesi formulate nel ricorso, con riferimento particolare alla asserita natura assistenziale dei contributi di cui all'art. 11, ultimo comma, della legge n. 1551 del 1951.

Considerato in diritto

1. — La Regione ricorrente lamenta l'illegittimità costituzionale, per violazione degli artt. 117, 118, 119 e 97 Cost., dell'articolo unico della legge 3 agosto 1985 n. 429, che ha disciplinato la gestione dei contributi versati dagli studenti delle Università e degli Istituti superiori ai sensi dell'art. 11, ultimo comma, della legge 18 dicembre 1951, n. 1551.

Secondo quest'ultima norma — adottata nel quadro di un aggiornamento della disciplina in tema di contributi, tasse e soprattasse universitarie già posta dal T.U. delle leggi sull'istruzione universitaria (R.D. 31 agosto 1933, n. 1592) — tali contributi possono essere richiesti dalle Università e dagli Istituti Superiori, fino alla misura di 1.000 per ciascun studente, «per le attività assistenziali e sportive delle organizzazioni rappresentative studentesche».

La gestione dei contributi in esame è stata disciplinata dalla legge di cui è causa mediante l'istituzione, presso ciascuna Università, di una speciale commissione del consiglio di amministrazione, composta pariteticamente da rappresentanti degli studenti e dei docenti, con il compito di stabilire l'utilizzazione dei fondi risultanti dalle contribuzioni in «attività culturali e sociali attinenti alla realtà universitaria», secondo le proposte formulate dalle associazioni studentesche rappresentate nei consigli di facoltà, fatta in ogni caso salva la destinazione di una quota pari al 50% dei contributi stessi per iniziative ed attività sportive.

2. — Il ricorso è infondato.

La formulazione della disciplina richiamata rende evidente la non pertinenza dei contributi di cui è causa alla materia dell'assistenza scolastica gestita attraverso le opere universitarie e trasferita alle Regioni ordinarie dagli artt. 42 e 44 del d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616. I contributi in esame si riferiscono, infatti, ad attività che non sono svolte dalle

opere universitarie, bensì dalle organizzazioni rappresentative studentesche — attraverso cui si esprime una particolare forma di autonomia connessa all'istituzione universitaria — e che si realizzano in iniziative di carattere culturale, sportivo e sociale oggettivamente diverse dalle attività di assistenza in senso proprio (quali quelle connesse all'erogazione di borse di studio, di servizi di mensa, di assistenza medica ecc.) riferibili alle opere universitarie.

Data l'estraneità della disciplina posta dalla legge impugnata rispetto alla sfera delle competenze regionali in tema di assistenza scolastica ed opere universitarie, il ricorso si presenta, dunque, infondato sotto tutti i profili enunciati, che muovono dalla comune premessa relativa all'inquadramento della disciplina in esame entro la sfera della assistenza scolastica gestita dalle opere universitarie.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. unico della legge 3 agosto 1985 n. 429 recante: «Norme per la gestione dei contributi di cui all'articolo 11 della legge 18 dicembre 1951 n. 1551, versati dagli studenti delle Università e degli Istituti Superiori» sollevata in via principale dalla Regione Liguria con riferimento agli artt. 117, 118, 119 e 97 Cost.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 aprile 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 27 aprile 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C0661

N. 479

Sentenza 20-27 aprile 1988

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.

Accademie e biblioteche con sede nel territorio siciliano - Acquisto di beni immobili e accettazione di lasciti e donazioni - Potere autorizzativo - Spettanza alla regione siciliana - Annullamento del decreto presidenziale concernente autorizzazione all'Accademia Gioenia, in Catania, ad accettare una eredità.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio promosso con ricorso della Regione Sicilia notificato il 3 settembre 1980, depositato in Cancelleria il 10 settembre successivo ed iscritto al n. 25 del registro ricorsi 1980, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del d.P.R. 14 novembre 1979, n. 940, avente per oggetto: «Autorizzazione all'Accademia Gioenia di Catania ad accettare una eredità»;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica dell'8 marzo 1988 il Giudice relatore Luigi Mengoni;

Udito l'avv. Antonino Sansone per la Regione Sicilia e l'Avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto in fatto

1. — Con atto notificato il 3 settembre 1980 il Presidente della Regione Siciliana ha proposto ricorso per conflitto di attribuzioni contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri impugnando il d.P.R. 14 novembre 1979 n. 940, col quale l'Accademia Gioenia, con sede in Catania, è stata autorizzata ad accettare un'eredità.

Assume il ricorrente che il detto provvedimento lede le prerogative della Regione violando: *a)* l'art. 14 dello Statuto speciale, che attribuisce alla Regione siciliana competenza legislativa esclusiva in materia di «istruzione elementare, musei, biblioteche, accademie», e il correlativo art. 20, che attribuisce al governo regionale le corrispondenti funzioni esecutive e amministrative; *b)* l'art. 1 delle norme di attuazione in materia di accademie e biblioteche, approvate con d.P.R. 30 agosto 1975 n. 635, che devolve alla Regione le attribuzioni dello Stato in tale materia e dispone nell'ultimo comma che «la vigilanza e la tutela spettanti alle amministrazioni dello Stato sugli enti e sugli istituti locali esistenti nel territorio della Regione siciliana, che svolgono attività previste nel primo comma, sono esercitate dall'amministrazione regionale».

Nè si può sostenere, sempre ad avviso del ricorrente, che il riferimento dell'art. 1, ultimo comma, di dette norme di attuazione sia limitato ai controlli generali e tipici, mentre l'autorizzazione ad acquisti immobiliari o all'accettazione di liberalità da parte di enti pubblici o privati è «una figura particolarissima di controllo» inerente al regime comune a tutte le persone giuridiche, quali che ne siano la natura e gli scopi istituzionali. Invero, dal terzo comma dell'art. 1, che riserva esplicitamente allo Stato «una figura atipica di controllo, qual'è indubbiamente l'autorizzazione all'esportazione di opere d'arte, prevista dall'art. 36 della legge n. 1089 del 1939, si argomenta che ricadono fra le attribuzioni regionali in generale tutte le forme di controllo, senza possibilità di distinguere tra controlli tipici e controlli atipici. In questo senso si ritiene di trovare conforto nella sentenza 6 dicembre 1977 n. 140 di questa Corte.

2. — Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, contestando entrambe le tesi sostenute dalla regione ricorrente.

Per quanto riguarda la pretesa violazione degli artt. 14 e 20 dello Statuto regionale, l'Avvocatura, appellandosi essa pure alla sentenza n. 140 del 1977 di questa Corte, obietta che non è determinante il ricorso alle norme statutarie che contengono «generiche previsioni di una competenza regionale propria».

Per quanto concerne la pretesa violazione delle norme di attuazione in materia di accademie e biblioteche, si osserva anzitutto che la citata sentenza n. 140 del 1977 non è invocata a proposito dalla regione siciliana per argomentare dal terzo comma dell'art. 1 un generale trasferimento alla regione di tutte le forme di controllo, tipiche e atipiche, sugli enti che svolgono attività in questa materia, escluse soltanto quelle espressamente riservate allo Stato. Invero la funzione riservata allo Stato dal terzo comma dell'art. 1 delle norme di attuazione, cioè il rilascio di nulla osta all'esportazione di cose di interesse artistico e storico, non è una figura atipica di controllo, bensì un tipico atto di amministrazione attiva. Questo rilievo porta a concludere, proprio in base al criterio statuito dalla sentenza n. 140, che le funzioni di vigilanza e tutela attribuite alla regione dall'ultimo comma dell'art. 1 comprendono soltanto i controlli tipici, ai quali è estranea l'autorizzazione agli acquisti.

In secondo luogo l'Avvocatura contesta, più radicalmente, la stessa riferibilità dell'attività svolta dall'Accademia Gioenia di scienze naturali alle materie previste dall'art. 14, lett. *r)* dello statuto regionale, per le quali sono state emanate le norme di attuazione di cui al d.P.R. n. 635 del 1975. L'attività dell'istituzione di cui trattasi è rivolta a fini di ricerca scientifica e di formazione post-universitaria, e ciò — superando il dato puramente nominalistico della denominazione assunta — porta ad annoverarla nelle materie dell'«istruzione media e universitaria» oggetto della competenza legislativa concorrente prevista dall'art. 17 dello statuto. Risultano quindi inapplicabili le norme del d.P.R. n. 635, mentre le norme di attuazione cui si dovrebbe fare riferimento — cioè appunto quelle in materia di istruzione universitaria e post-universitaria — non sono state ancora emanate, restando ferma pertanto la competenza dello Stato, e precisamente del Ministero della pubblica istruzione, dal quale in effetti è stata istruita la domanda di autorizzazione accolta dal decreto impugnato.

L'Avvocatura conclude chiedendo il rigetto del ricorso.

Considerato in diritto

1. — Il conflitto di attribuzioni sollevato col ricorso di cui sopra ha per oggetto la spettanza del potere di autorizzare le accademie e le biblioteche ad acquistare beni immobili e ad accettare liberalità.

Il ricorso è fondato.

Già gli artt. 14 lett. *r*) e 20 dello statuto speciale della Sicilia, richiamati dalla difesa della Regione, i quali sottopongono le accademie e le biblioteche «per molteplici aspetti ai poteri di supremazia» della Regione (competenza legislativa esclusiva e correlative funzioni esecutive e amministrative), forniscono un indice positivo di trasferimento all'amministrazione regionale del potere di cui si controverte: indice non decisivo, ma di valore non trascurabile, come ha riconosciuto, in un altro contesto, la sentenza n. 62 del 1973 di questa Corte.

Risolutivo è l'art. 1, primo comma, del d.P.R. 30 agosto 1975 n. 635, portante «norme di attuazione dello statuto della Regione siciliana in materia di accademie e biblioteche», il quale dispone: «L'amministrazione regionale esercita nel territorio della regione siciliana, le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di biblioteche e accademie».

Di fronte a questa norma hanno scarso peso le argomentazioni svolte in opposti sensi dalla difesa della Regione e dall'Avvocatura dello Stato sulla base dell'ultimo comma dell'articolo citato, che conferisce all'amministrazione regionale «la vigilanza e la tutela spettanti alle amministrazioni dello Stato sugli enti e sugli istituti locali esistenti nel territorio della regione siciliana, che svolgono attività previste nel primo comma». Questa disposizione integra la norma del primo comma con riferimento alla categoria dei controlli generali e tipici, in precedenza esercitati dai prefetti e dalle giunte provinciali amministrative. Ma che tale categoria non comprenda l'autorizzazione agli acquisti è un rilievo inconferente ai fini della questione oggetto del ricorso in esame, posto che la detta autorizzazione — sia essa «una particolarissima figura (atipica) di controllo» (C. cost. n. 139 del 1972) oppure un potere di amministrazione attiva — rientra nelle «attribuzioni» statali trasferite alla Regione ai sensi del primo comma.

2. — Contro questa interpretazione dell'art. 1, primo comma, del decreto n. 635 l'Avvocatura oppone l'argomento *a contrario* a suo avviso ricavabile dal d.P.R. n. 636 di pari data, in materia di «pubblica beneficenza e di opere pie» (art. 14 lett. *m*) dello statuto regionale), che include esplicitamente nelle funzioni trasferite alla Regione anche il potere di autorizzazione agli acquisti nei confronti delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza. Ma la *ratio* che giustifica il trasferimento del potere alla Regione in rapporto agli enti operanti nella materia di cui alla lett. *m*) dell'art. 14 dello statuto regionale vale anche per gli enti operanti nelle materie di cui alla lett. *r*). Invero per tutti gli enti di interesse locale e per le persone giuridiche private, quali che ne siano i fini istituzionali, l'autorizzazione agli acquisti ha assunto prevalentemente, già con la legge n. 218 del 1896 e poi con gli artt. 17 cod. civ. e 5 delle relative disposizioni di attuazione, la funzione tutoria di controllo della convenienza dell'acquisto per l'ente e di protezione della famiglia del testatore o donante contro liberalità eccessive a terzi.

Perciò il d.P.R. n. 636 del 1975 non autorizza il prospettato argomento *a contrario* per le materie di cui al decreto n. 635; comunque siffatto argomento è svalutato dall'art. 15 del d.P.R. n. 616 del 1977, che ha trasferito alle Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative concernenti l'acquisto di immobili e l'accettazione di liberalità da parte degli enti e delle persone giuridiche di cui all'art. 13, cioè degli enti pubblici locali operanti nelle materie contemplate dal decreto, tra i quali l'art. 49, terzo comma, annovera anche le istituzioni culturali di interesse locale operanti nel territorio regionale. È vero, come osserva l'Avvocatura, che il d.P.R. n. 616 del 1977 non è applicabile nella specie, trattandosi di un'istituzione culturale di dimensioni locali operante nel territorio di una regione a statuto speciale. Non di meno esso costituisce un indice ermeneutico concludente nel senso che l'art. 1, primo comma, del d.P.R. n. 635 del 1975 comprende tra le attribuzioni statali trasferite alla Regione siciliana anche il potere autorizzativo di cui è causa. Non si può pensare che una istituzione culturale di interesse locale debba chiedere l'autorizzazione ad accettare un'eredità all'amministrazione regionale, se situata nel territorio di una regione a statuto ordinario, e debba invece ancora chiederla allo Stato se insediata nel territorio della regione siciliana.

3. — Dal fatto che la domanda di autorizzazione è stata presentata dall'ente interessato al Ministero della pubblica istruzione (e non a quello per i beni culturali) l'Avvocatura trae un ultimo argomento per sostenere che, in ragione dell'attività svolta nel campo della ricerca scientifica e della formazione post-universitaria, l'Accademia Gioenia deve essere annoverata — superando il dato puramente nominalistico della denominazione assunta — nella materia dell'istruzione universitaria di cui all'art. 17 lett. *d*) dello statuto regionale, estranea alle previsioni del d.P.R. n. 635 del 1975 e per la quale il Governo non ha ancora provveduto a emanare specifiche norme di attuazione, onde in tale materia il potere di cui si discute sarebbe tuttora riservato allo Stato.

Ma il comportamento dell'ente in oggetto non può evidentemente giustificare la svalutazione, tentata dall'Avvocatura, della qualifica di «accademia» ad esso attribuita dallo statuto approvato con d.P.R. 24 novembre 1948 n. 1549. Le accademie che svolgono attività di ricerca scientifica si distinguono dagli altri istituti di studi superiori

operanti nel medesimo campo, oltre che per l'origine, per le peculiari finalità, inerenti alla promozione della ricerca scientifica, che esse si propongono (conferimento di premi, borse di studio, ecc.), nonché per peculiari criteri di selezione dei propri membri.

Del resto la distinzione, operante a livello dell'amministrazione statale, tra accademie e istituti di istruzione universitaria, le une rientranti nella competenza del Ministero per i beni culturali, gli altri nella competenza del Ministero della pubblica istruzione (o, in prospettiva, della ricerca scientifica), non si riproduce al livello dell'amministrazione regionale siciliana. L'art. 8 del testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'amministrazione della Regione siciliana, approvato con d.p.reg. 28 febbraio 1979 n. 70, concentra le due materie nel medesimo assessorato, denominato «Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione».

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che spetta alla Regione siciliana il potere di autorizzare le accademie e le biblioteche aventi sede nel territorio della Sicilia all'acquisto di beni immobili e all'accettazione di lasciti e donazioni; e in conseguenza annulla il d.P.R. 14 novembre 1979 n. 940 («Autorizzazione all'Accademia Gioenia, in Catania, ad accettare una eredità»).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 aprile 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 27 aprile 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C0662

N. 480

Sentenza 20-27 aprile 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Regione Valle d'Aosta - Professione di maestro di sci - Requisito per l'autorizzazione al suo esercizio - Conoscenza della lingua francese - Cessazione materia del contendere.

(Legge reg. Valle d'Aosta 24 marzo-4 maggio 1983).

(Cost., artt. 3 e 120).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del disegno di legge regionale approvato il 24 marzo 1983 e riapprovato il 4 maggio 1983, avente per oggetto: « Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 21 dicembre 1977, n. 72: ordina-

mento della professione di maestro di sci e delle scuole di sci in Valle d'Aosta», promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 24 maggio 1983, depositato in cancelleria il 31 maggio successivo ed iscritto al n. 21 del registro ricorsi 1983;

Visto l'atto di costituzione della Regione autonoma della Valle d'Aosta;

Udito nell'udienza pubblica del 22 marzo 1988 il Giudice relatore Francesco Saja;

Uditi l'Avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il ricorrente, e l'avvocato Gustavo Romanelli per la Regione;

Ritenuto in fatto

Con ricorso notificato il 4 marzo 1983 il Presidente del Consiglio dei ministri impugnava in via principale il disegno di legge regionale della Valle d'Aosta approvato dal Consiglio regionale il 24 marzo precedente, rinviato dal Governo e riapprovato il 4 maggio. L'art. unico del testo normativo, modificando la legge regionale 21 dicembre 1977 n. 72, in materia di ordinamento della professione di maestro di sci, poneva, quale requisito per la relativa autorizzazione, la buona conoscenza della lingua francese comprovata da appositi esami.

Riteneva il ricorrente che la norma determinasse ingiustificata disparità di trattamento tra gli aspiranti all'esercizio della detta professione, così violando l'art. 3 Cost., e limitasse il diritto al lavoro dei medesimi, in contrasto con l'art. 120 Cost.

La Regione, costituitasi, contrastava la pretesa avversaria e poi, con memoria depositata in prossimità dell'udienza, osservava che la materia in questione era stata interamente ridisciplinata con legge regionale 1° dicembre 1986 n. 59, non sussistendo così più alcun interesse alla sopravvivenza della legge impugnata.

Considerato in diritto

Come accennato in narrativa, l'art. 16 della legge della Regione Valle d'Aosta 1° dicembre 1986 n. 59, dettante la disciplina della professione di maestro di sci e delle scuole di sci nella valle, pone (lett. f), tra gli altri requisiti per la iscrizione nell'elenco regionale professionale, la dimostrazione «di avere conoscenza delle lingue italiana e francese, mediante il superamento di apposito esame organizzato annualmente dall'Assessorato regionale del turismo, urbanistica e beni culturali».

Inoltre la l. reg. n. 72 del 1977 è stata esplicitamente abrogata dall'art. 32 l. n. 59 del 1986.

Non sussistendo più alcun interesse delle parti alla causa e non avendo mai esplicato effetti la norma impugnata, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 aprile 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: SAJA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 27 aprile 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

n. 481

*Sentenza 20-27 aprile 1988***Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e provincia autonoma.****Provincia di Bolzano - Deliberazioni delle pubbliche amministrazioni - Redazione e pubblicazione nella lingua tedesca e italiana - Cessazione della materia del contendere.**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri notificato il 25 ottobre 1985, depositato in Cancelleria il 5 novembre successivo ed iscritto al n. 45 del registro ricorsi 1985, per conflitto di attribuzione sorto a seguito della circolare n. 5/85, in data 30 luglio 1985, della Provincia autonoma di Bolzano, avente per oggetto: «Redazione e pubblicazione delle deliberazioni congiuntamente nella lingua tedesca ed italiana»;

Udito nell'udienza pubblica del 22 marzo 1988 il Giudice relatore Francesco Saja;

Udito l'Avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto in fatto

Lo Stato ha impugnato in sede di conflitto la circolare n. 5 del 1985 della Provincia autonoma di Bolzano, avente per oggetto la «redazione e pubblicazione delle deliberazioni congiuntamente nella lingua tedesca ed italiana», con la quale veniva stabilito che solo la parte dispositiva delle deliberazioni delle pubbliche amministrazioni per le quali era prevista la pubblicazione negli albi dovesse essere redatta nelle due lingue.

Secondo il ricorrente, la circolare impugnata avrebbe violato l'art. 100 dello Statuto del Trentino Alto-Adige, il cui ultimo comma rinvia alle norme di attuazione dello Stato le determinazioni e la disciplina dei casi nei quali è prescritto l'uso congiunto delle due lingue.

La Provincia di Bolzano non si è costituita.

Considerato in diritto

Nelle more del procedimento l'Amministrazione provinciale di Bolzano ha emanato una nuova circolare (la n. 1 del 1988), avente per oggetto la «redazione integrale delle deliberazioni nelle lingue tedesca ed italiana», espressamente indicata come integralmente sostitutiva di quella impugnata.

Poichè tale nuovo provvedimento si adegua puntualmente alla normativa statutaria, ne discende che debba dichiararsi cessata la materia del contendere.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 aprile 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: SAJA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 27 aprile 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C0664

N. 482

Ordinanza 20-27 aprile 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Ferrovie dello Stato - Personale dipendente - Servizio reso in qualità di «assuntore» - Riscatto.

(Legge 6 gennaio 1963, n. 13, art. 10).

(Cost., artt. 3 e 36).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge 6 gennaio 1963, n. 13 (Modifiche alla legge 30 dicembre 1959, n. 1236, concernente il trattamento giuridico ed economico degli assuntori dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 6 marzo 1981 dalla Corte dei Conti - Sezione III giurisdizionale, iscritta al n. 801 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 114 dell'anno 1983;

Visti l'atto di costituzione di Parisi Salvatore nonchè l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1988 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che la Corte dei Conti, con ordinanza in data 6 marzo 1981, ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge 6 gennaio 1963 n. 13 (concernente il trattamento pensionistico del personale delle Ferrovie dello Stato), nella parte in cui, in violazione degli artt. 3 e 36 Cost., stabilisce che il riscatto del periodo di servizio reso in qualità di «assuntore» è riconoscibile per intero fino ad un massimo di venti anni anteriori al 1° gennaio 1958, salvo che non risulti più favorevole l'applicazione dell'art. 31 della legge n. 1236 del 1959;

che, ad avviso del giudice *a quo*, la norma censurata viola la proporzione tra la pensione, intesa come retribuzione differita, e la quantità del lavoro prestato, allorquando esclude dall'ammissione a riscatto — e, quindi, dalla valutabilità a fini pensionistici — tutto il servizio eccedente i venti anni anteriori alla data suddetta, ancorchè trattasi di servizio che sarebbe utile, come nella fattispecie, a raggiungere il massimo del trattamento di quiescenza, con conseguente diversità di trattamento, in ordine alla valutazione degli anni di «assuntorato», fra chi ha prestato per lungo periodo il relativo servizio e chi lo ha prestato al massimo per venti anni;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, costituendosi per il tramite dell'Avvocatura dello Stato, ha concluso nel senso dell'infondatezza della questione;

che la parte privata si è costituita spiegando conclusioni di segno opposto e sollecitando la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma impugnata con argomenti sostanzialmente sovrapponibili a quelli svolti dal giudice *a quo*;

che la questione appare manifestamente infondata;

che, invero, in materia previdenziale, nel valutare il rispetto del principio di proporzionalità del trattamento di quiescenza alla qualità e quantità del lavoro prestato, deve aversi riguardo altresì al precetto di cui all'art. 38 Cost., che è disposizione speciale ed assorbente rispetto a quelle di cui agli artt. 35 e 36 Cost. (sent. n. 128/73) e non appare in contrasto con l'impugnata disposizione limitativa della riscattabilità del servizio di «assuntoria», la quale non preclude il diritto del lavoratore di vedersi assicurati «mezzi adeguati» alle sue esigenze di vita, in caso di vecchiaia;

che, inoltre, il servizio di «assuntoria», solo a far data dall'entrata in vigore della legge 30 dicembre 1959 n. 1236 venne configurato come idoneo a consentire, ai relativi agenti, l'attribuzione di uno stato giuridico parallelo a quello degli altri dipendenti ferroviari, con elementi di novità e diversità rispetto alla pregressa situazione, regolata da speciali capitoli;

che la diversa «qualità» del lavoro prestato anteriormente a quella data giustifica l'assenza della previsione di una sua automatica riconsuibilità, a fini pensionistici, al servizio successivamente prestato;

che la riscattabilità costituisce un beneficio discrezionalmente accordato dal legislatore ed i limiti ad essa posti trovano giustificazione sia nella necessità di riferirsi a situazioni di non antichissima data e perciò più facilmente documentabili, sia nella valutazione del quadro delle compatibilità finanziarie, al fine di non dilatare eccessivamente ed in modo indeterminato i riflessi onerosi che la suddetta concessione poteva comportare a carico del bilancio dello Stato;

che il corretto esercizio della discrezionalità legislativa vale anche ad escludere la dedotta violazione del principio di eguaglianza;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge 6 gennaio 1963, n. 13, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., dalla Corte dei Conti con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 aprile 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 27 aprile 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

n. 483

Ordinanza 20-27 aprile 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Previdenza e assistenza sociale - Fondo di previdenza per il clero - Diritto di iscrizione - Religiosi non appartenenti al clero secolare - Esclusione.****(Legge 22 dicembre 1973, n. 903, art. 5).****(Cost., art. 3).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 22 dicembre 1973, n. 903 (Istituzione del Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica e nuova disciplina dei relativi trattamenti pensionistici), promosso con ordinanza emessa il 25 agosto 1982 dal Pretore di Massa, iscritta al n. 860 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 135 dell'anno 1983;

Visti gli atti di costituzione di Palmieri Ido e dell'I.N.P.S. nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1988 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che nel procedimento promosso dal Rev.do Palmieri Ido, francescano (clero regolare), per ottenere il riconoscimento del proprio diritto, all'iscrizione al Fondo di previdenza per il clero, negatagli dall'I.N.P.S., sebbene egli fosse investito delle funzioni di parroco, per essere l'iscrizione medesima riservata ai soli ministri del culto cattolico del clero secolare, l'adito Pretore di Massa, con ordinanza in data 25 agosto 1982, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 22 dicembre 1973, n. 903, nella parte in cui esclude il diritto del religioso non appartenente al clero secolare, investito delle suddette funzioni, di ottenere l'iscrizione al menzionato Fondo di previdenza;

che, ad avviso del giudice *a quo*, tale esclusione determina un'arbitraria discriminazione in danno del religioso appartenente al clero regolare, il quale si vede privato della tutela previdenziale, essendogli inibita sia l'iscrizione al Fondo in questione, sia quella all'assicurazione generale obbligatoria, in quanto prestatore di lavoro in favore di terzi «concordatari», quali la parrocchia;

che si sono costituiti l'I.N.P.S. e la parte privata ed è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri;

che la difesa dell'Istituto e quella dell'Autorità intervenuta hanno concluso nel senso dell'infondatezza della questione, mentre di opposto tenore sono state le conclusioni della parte privata;

che la questione è manifestamente infondata;

che, invero, la condizione del sacerdote del clero secolare — avente diritto, in virtù di tale suo *status*, all'iscrizione al Fondo di cui alla legge n. 903 del 1973 — e quella del sacerdote del clero regolare non sono assimilabili;

che relativamente a quest'ultimo, i voti di carità, di obbedienza e di povertà, la sua appartenenza ad una comunità costituente garanzia di assistenza e di mantenimento, integrano uno *status* complessivamente non comparabile con quello tenuto presente dal legislatore come idoneo a legittimare *ex se* l'iscrizione del sacerdote secolare al Fondo suddetto;

che, inoltre, è inesatto che il sacerdote appartenente al clero regolare rimanga sprovvisto di tutela assicurativa, ove presti lavoro a favore di enti «concordatari» (come la parrocchia), posto che questa Corte, con sentenza n. 108 del 1977, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico, primo comma, della legge 3 maggio 1956, n. 392, nella parte in cui escludeva dalla soggezione alle assicurazioni sociali obbligatorie il clero regolare officiato di attività lavorativa retribuita alle dipendenze di enti concordatari (e ciò con specifico riferimento ad un caso analogo a quello del giudizio a quo, perchè concernente la tutela assicurativa di un religioso investito delle funzioni di parroco);

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 22 dicembre 1973, n. 903, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Pretore di Massa con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 aprile 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 27 aprile 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C0666

N. 484

Ordinanza 20-27 aprile 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza sociale - Soggetti il cui rapporto di lavoro pubblico sia stato risolto o abbia avuto termine per motivi politici e sindacali - Ricostruzione della posizione assicurativa - Esclusione.

(Legge 15 febbraio 1974, n. 36, art. 1).

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 15 febbraio 1974, n. 36 (Norme in favore dei lavoratori dipendenti il cui rapporto di lavoro sia stato risolto per motivi politici e sindacali), promossi con le ordinanze emesse il

22 marzo 1984 dal Pretore di Modena e il 24 settembre 1984 dal Pretore di Bologna, iscritte rispettivamente ai nn. 910 e 1232 del registro ordinanze 1984 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 328 dell'anno 1984 e n. 65-bis dell'anno 1985;

Visti gli atti di costituzione di Ferrari Muzio e dell'I.N.P.S. nonchè gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1988 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che i Pretori di Modena e Bologna, con ordinanze emesse rispettivamente il 22 marzo 1984 (R.O. n. 910/84) ed il 24 settembre 1984 (R.O. n. 1232/84), hanno sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 15 febbraio 1974, n. 36, nella parte in cui, in violazione dell'art. 3 Cost., esclude la ricostruzione della posizione assicurativa di coloro il cui rapporto di lavoro pubblico sia stato risolto o abbia avuto altrimenti termine, indipendentemente dalle forme e dalle motivazioni addotte, per motivi di credo politico, sindacale o religioso, sebbene essi, alla pari dei lavoratori con rapporto privato — ai quali è, invece, concesso il beneficio di detta ricostruzione — fossero soggetti all'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, gestita dall'I.N.P.S.;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri e si sono costituiti l'I.N.P.S. e la parte privata del giudizio promosso con l'ordinanza del Pretore di Modena, concludendo i primi due nel senso dell'infondatezza della questione e quest'ultima in senso opposto;

che la questione appare manifestamente infondata;

che, invero, a prescindere dalla circostanza eccezionale dell'assoggettamento di rapporti di lavoro pubblico (quali sono, nella fattispecie, ad avviso dei giudici remittenti, quelli relativamente ai quali si verificarono le vicende risolutorie in questione), il diverso trattamento censurato trova giustificazione nella diversità che, nonostante il tendenziale processo di avvicinamento, sono pur sempre ravvisabili, fra rapporto di lavoro pubblico e rapporto di lavoro privato, giusti i principi posti da questa Corte in materia e ripetutamente ribaditi (v. sentt. n. 209/75; n. 49/76; n. 194/76 ecc.);

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 15 febbraio 1974, n. 36, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dai Pretori di Modena e Bologna con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 aprile 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 27 aprile 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 485

Ordinanza 20-27 aprile 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Previdenza e assistenza sociale - Assicurazione malattia - Amministratori di società con personalità giuridica - Esclusione - Contributi indebitamente versati - Restituzione agli esercenti attività commerciali.**

(Legge 27 novembre 1960, n. 1397, art. 2, secondo comma; legge 22 luglio 1966, n. 613, art. 12).

(Cost., artt. 3 e 38).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, della legge 27 novembre 1960, n. 1397 (Assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli esercenti attività commerciali), e dell'art. 12, primo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi), promosso con ordinanza emessa il 2 aprile 1985 dal Pretore di Parma, iscritta al n. 583 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 8, 1ª serie speciale, dell'anno 1986;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1988 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Pretore di Parma, con ordinanza in data 2 aprile 1985 ha sollevato questione di legittimità costituzionale:

A) dell'art. 2, secondo comma, legge 27 novembre 1960 n. 1397, nella parte in cui, escludendo l'applicabilità delle norme della legge medesima (iscrizione negli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali) agli amministratori di società aventi personalità giuridica, viola gli artt. 3 e 38 Cost. in quanto determina un'irragionevole discriminazione tra questi ultimi e gli amministratori di società non aventi personalità giuridica, pur in presenza dei requisiti richiesti dall'art. 1, lettere a), b), c) e d) di detta legge (titolarità o gestione in proprio dell'impresa organizzata prevalentemente con lavoro proprio e dei componenti della famiglia; piena responsabilità dell'impresa, con osservazione dei relativi oneri e rischi di gestione; personale partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitudine e prevalenza; titolarità di licenza commerciale);

B) dell'art. 12 della legge 22 luglio 1966 n. 613, nella parte in cui, prevedendo che i contributi indebitamente versati vadano restituiti agli esercenti attività commerciali, con conseguente annullamento della posizione assicurativa, viola gli artt. 3 e 38 Cost., in quanto determina un'ingiustificata disparità di trattamento fra lavoratori autonomi e lavoratori dipendenti, per i quali l'art. 8 del d.P.R. 26 aprile 1957 n. 818 prevede che rimangono acquisiti alle singole gestioni e siano computabili i contributi per i quali l'accertamento dell'indebito versamento sia posteriore di oltre cinque anni alla data in cui il versamento stesso è stato effettuato;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, per il tramite dell'Avvocatura dello Stato che ha concluso nel senso dell'infondatezza delle questioni;

che le questioni appaiono manifestamente infondate;

che, invero, è principio, ripetutamente affermato da questa Corte, quello per cui l'art. 38 Cost. non esclude che la legge disciplini variamente gli ordinamenti che meglio si adeguino in concreto alle particolarità delle singole situazioni (sentt. nn. 3/75; 22/67);

che le situazioni poste a confronto non sono omogenee poichè, da un lato, non è assimilabile la posizione del semplice lavoratore a quella di imprese con personalità giuridica e, dall'altro, non possono trascurarsi le diversità che contraddistinguono il lavoro autonomo rispetto a quello subordinato (riguardo alle quali ultime v., in particolare, sentt. nn. 64/78; 76/81; 124/82);

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, secondo comma, della legge 27 novembre 1960, n. 1397, e 12 della legge 22 luglio 1966, n. 613, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., dal Pretore di Parma con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 aprile 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 27 aprile 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C0668

N. 486

Ordinanza 20-27 aprile 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza sociale - Assicurazione malattia - Addetti a servizi domestici e familiari - Indennità di malattia - Esclusione.

(D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1403, art. 2).

(Cost., artt. 3 e 38).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 2 del d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1403 (Disciplina dell'obbligo delle assicurazioni sociali nei confronti dei lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, nonchè dei lavoratori addetti a

servizi di riassetto e di pulizia dei locali), promossi con ordinanze emesse il 18 novembre 1985 dal Pretore di Treviso e il 18 febbraio 1986 dal Pretore di Roma, iscritte rispettivamente ai nn. 391 e 572 del registro ordinanze 1986 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 38 e 50, 1ª serie speciale, dell'anno 1986;

Visti l'atto di costituzione dell'I.N.P.S. nonchè gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1988 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che i Pretori di Treviso e di Roma, con ordinanze emesse rispettivamente in data 18 novembre 1985 (R.O. n. 391/86) e 18 febbraio 1986 (R.O. n. 572/86), hanno sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1403, nella parte in cui non comprende, fra le prestazioni dovute dall'assicurazione contro le malattie agli addetti a servizi domestici e familiari, la concessione di una indennità giornaliera di malattia;

che in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri ed in quello promosso con l'ordinanza del Pretore di Treviso si è costituito l'I.N.P.S.;

che entrambe le difese hanno concluso nel senso dell'infondatezza della questione;

che la questione appare manifestamente infondata;

che l'art. 38, secondo comma, Cost., pur imponendo al legislatore di assicurare ai lavoratori mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di malattia, non gli impone altresì di considerarle in modo eguale, a fini assicurativi, tutte le varie forme di prestazione dell'attività lavorativa (v. sent. n. 160/74);

che, in particolare, il lavoro domestico è, per la sua particolare natura, tale da differenziarsi sostanzialmente, sia in relazione all'oggetto, sia in relazione ai soggetti interessati, da ogni rapporto di lavoro (v. sentt. nn. 27/74; 585/87);

che, in relazione a tali peculiarità (ivi compresa quella concernente l'obbligo del datore di lavoro di cura e di assistenza medica ex art. 2242 cod. civ. per «le infermità di breve durata» del lavoratore: su cui vedi sent. n. 135/69), trova giustificazione una diversa tutela previdenziale che implica anche, correlativamente, una ridotta contribuzione in favore degli enti gestori delle assicurazioni sociali;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1403, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, Cost., dai Pretori di Treviso e di Roma con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 aprile 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 27 aprile 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 487

Ordinanza 20-27 aprile 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Invalidi di guerra o per servizio - Assegno integrativo - Mancata estensione agli invalidi civili.

(Legge 11 febbraio 1980, n. 18, art. 1, primo comma).

(Cost., art. 3, primo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma, della legge 11 febbraio 1980, n. 18 (Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili), promosso con ordinanza emessa il 26 giugno 1986 dal Pretore di Milano, iscritta al n. 690 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 57, 1ª serie speciale, dell'anno 1986;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1988 il giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Pretore di Milano — giudice del lavoro — ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma, della legge 11 febbraio 1980, n. 18, nella parte in cui, secondo una corretta interpretazione della normativa che regola la materia, non estende agli invalidi civili — totalmente inabili e non deambulanti — l'assegno integrativo previsto a favore degli invalidi di guerra che si trovino nelle stesse condizioni dall'art. 6 del d.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834, per preteso contrasto con il primo comma dell'art. 3 della Costituzione, in quanto situazioni eguali riceverebbero diverso trattamento normativo;

considerato che la norma *de qua* evidenzia una differenziazione di situazioni tra gli invalidi civili e gli invalidi di guerra, che deve essere ravvisata nell'obiettiva diversità dei presupposti che sono alla base del fatto invalidante, scaturente nel secondo caso dai fatti bellici, comportanti anche un elemento risarcitorio, estraneo alla ipotesi dell'invalidità civile; estremo questo più volte evidenziato dalla giurisprudenza di questa Corte;

che, a favore degli invalidi per servizio, la vigente normativa ha esteso l'assegno integrativo di cui all'art. 6 del già citato d.P.R. n. 834 del 1981, così esplicitando ulteriormente la *ratio* della esclusione degli invalidi civili dal cennato beneficio;

che, conseguentemente, le situazioni poste a raffronto dal giudice *a quo* non possono essere considerate omogenee, sicchè non può dirsi violato il disposto dell'art. 3, primo comma, della Costituzione;

che pertanto la proposta questione deve essere dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma, della legge 11 febbraio 1980, n. 18, sollevata, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, dal Pretore di Milano, giudice del lavoro, con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 aprile 1988.

*Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI*

Depositata in cancelleria il 27 aprile 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C0670

N. 488

Ordinanza 20-27 aprile 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Militare - Ufficiali - Promozione - Valutazione dei servizi prestati - Mancata equiparazione del servizio di osservazione area a periodo di effettivo comando di reparto in guerra.

(Legge 2 dicembre 1975, n. 626, art. 22).

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 2 dicembre 1975, n. 626 (Riordinamento del ruolo speciale unico delle armi dell'Esercito e dei ruoli speciali della Marina; aumento dei limiti di età dei capitani di alcuni ruoli e disposizioni relative a particolari situazioni dei ruoli normali delle armi dell'Esercito), promosso con ordinanza emessa il 18 dicembre 1985 dal T.A.R. della Sicilia, iscritta al n. 727 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 59, 1ª serie speciale, dell'anno 1986;

Visti gli atti di costituzione di Aversa Edilberto nonchè l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1988 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 2 dicembre 1975, n. 626, nella parte in cui — ai fini ivi previsti —, secondo una corretta interpretazione della normativa vigente, non consente l'equiparazione del servizio di osservazione aerea in zona di operazioni a periodo di effettivo comando di reparto in guerra e, conseguentemente, non estende il beneficio della promozione al grado superiore nella ausiliaria o nella riserva previsto nella norma impugnata a favore di quegli ufficiali che abbiano svolto tale servizio, per preteso contrasto con l'art. 3 Cost., in quanto situazioni omogenee riceverebbero diverso trattamento;

considerato che l'equiparazione operata in forza dell'art. 32 della legge 9 maggio 1940, n. 370, e dei regi decreti 12 ottobre 1939, n. 1772, 5 settembre 1940, n. 1409 e 14 novembre 1941, n. 1328, era chiaramente predisposta ai limitati fini connessi alle contingenti esigenze belliche, mentre la norma impugnata, invocata allo scopo di ottenere la promozione a generale di brigata, considera utili al detto fine soltanto i periodi di comando di reparto, attese le peculiarità professionali richieste dal grado superiore, che possono dirsi verificate solo nella sussistenza di tale specifico requisito;

che, conseguentemente, le situazioni poste a raffronto dal giudice *a quo* si appalesano con caratteri di evidenza non omogenee, in considerazione della *ratio* posta alla base della norma impugnata, la cui ragionevolezza trova puntuale riscontro nella limitata e contingente valenza della surricordata equiparazione;

che, pertanto, la proposta questione deve essere dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 2 dicembre 1975, n. 626, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 aprile 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 27 aprile 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 489

*Ordinanza 20-27 aprile 1988***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Contenzioso tributario - Commissioni tributarie - Potere di annullamento degli atti impugnati - Esclusione.****(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, modificato dal d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739).****(Cost., art. 113).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario), modificato dal d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739 (Norme integrative e correttive del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, concernente la revisione della disciplina del contenzioso tributario), promosso con ordinanza emessa l'11 maggio 1987 dalla Commissione Tributaria di I grado di Verbania, iscritta al n. 399 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 39, 1ª serie speciale, dell'anno 1987;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1988 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che nel corso di un procedimento iniziato da Gattoni Aldo ed avente per oggetto l'avviso di accertamento del valore di un bene oggetto di compravendita la Commissione tributaria di primo grado di Verbania, con ordinanza dell'11 maggio 1987 (reg. ord. n. 399 del 1987), sollevava, in riferimento all'art. 113 Cost., questione di legittimità costituzionale «delle norme del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, modificato dal d.P.R. 3 novembre 1981 n. 739, in quanto non attribuiscono alle commissioni tributarie il potere di annullamento degli atti impugnati»; in sostanza, riteneva la Commissione che il potere di disapplicazione, e non anche quello di annullamento, degli atti dell'Amministrazione finanziaria menomassero la garanzia giurisdizionale;

che la Presidenza del Consiglio dei ministri, costituitasi, chiedeva dichiararsi l'inammissibilità o la non fondatezza della questione;

Considerato che la questione è manifestamente inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza nel giudizio *a quo*, poichè la Commissione rimettente, limitandosi a dire che il contribuente ha impugnato l'avviso d'accertamento «perchè del tutto infondato in fatto e in diritto», non spiega minimamente perchè la dichiarazione di incostituzionalità delle norme impuginate determinerebbe l'accoglimento della pretesa del contribuente stesso;

che, peraltro, nel merito, la censura è inconsistente giacchè l'art. 113 Cost. non prescrive che contro l'atto amministrativo il cittadino abbia la facoltà di invocare la tutela giurisdizionale nella medesima maniera e con i medesimi effetti, non avendo eliminato il potere del legislatore ordinario di regolare i modi e l'efficacia di quella tutela (v. sent. nn. 46 e 12 del 1974, 138 del 1968);

Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale delle norme del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, modificato dal d.P.R. 3 novembre 1981 n. 739, sollevata in riferimento all'art. 113 Cost. dalla Commissione Tributaria di primo grado di Verbania con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 aprile 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 27 aprile 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C0672

N. 490

Ordinanza 20-27 aprile 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Cittadinanza - Straniero che abbia contratto matrimonio con una cittadina italiana - Acquisto automatico della cittadinanza italiana - Esclusione.

(Legge 13 giugno 1912, n. 555, art. 10, secondo comma; legge 21 aprile 1983, n. 123, art. 7).

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, secondo comma, della legge 13 giugno 1912, n. 555 (Sulla cittadinanza italiana), e dell'art. 7 della legge 21 aprile 1983, n. 123 (Disposizioni in materia di cittadinanza), promosso

con ordinanza emessa il 15 gennaio 1987 dal T.A.R. della Liguria, iscritta al n. 374 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 36, 1ª serie speciale, dell'anno 1987;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, nel giudizio promosso da Joseph Majabo, diretto ad ottenere la concessione della cittadinanza italiana automaticamente per effetto del matrimonio contratto con cittadina italiana, dubita della legittimità costituzionale dell'art. 10, secondo comma, legge 13 giugno 1912 n. 555 nella parte in cui esclude che lo straniero, che abbia contratto matrimonio con una cittadina italiana, acquisti automaticamente la cittadinanza italiana; ed, in via subordinata, nell'ipotesi di rigetto della suddetta questione, dell'art. 7 della legge 21 aprile 1983 n. 123 nella parte in cui non prevede che, nel periodo transitorio, lo straniero che, nel periodo di vigenza della legge n. 555/1912, abbia contratto matrimonio con una cittadina italiana, possa optare per l'automatico acquisto della cittadinanza italiana;

che, a parere del remittente, risulterebbe violato l'art. 3 Cost. per la disparità di trattamento che si verifica tra la donna straniera sposata ad un italiano che, per effetto del matrimonio, acquista automaticamente la cittadinanza del marito, e l'uomo straniero che, sposato ad una italiana, acquista la cittadinanza solo per effetto del decreto presidenziale;

che l'Avvocatura dello Stato, intervenuta in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso nel senso dell'inammissibilità della questione e, subordinatamente, per l'infondatezza della medesima;

Considerato che il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 Cost. si riferisce espressamente ai soli cittadini e vale per lo straniero solo quando trattasi di tutelare i diritti fondamentali e che tale non è l'acquisto della cittadinanza italiana;

che il principio dell'automatismo nell'acquisto della cittadinanza italiana, come nella perdita della stessa, valido per la donna, si poggiava sulla concezione, imperante nel momento della emanazione della legge del 1912, della inferiorità della donna rispetto all'uomo e, addirittura, nella prima come persona non avente la completa capacità giuridica;

che detta concezione è venuta a contrastare con la Costituzione che attribuisce pari dignità sociale a tutti i cittadini senza distinzione di sesso e regola il matrimonio in base al principio di uguaglianza morale e giuridica dei coniugi;

che, quindi, va dato il giusto valore alla volontà dell'interessata e che, in varie occasioni, questa Corte ha ritenuto costituzionalmente illegittime le norme fondate sull'automatismo;

che il legislatore si è ispirato ai principi affermati da questa Corte nell'emanare la legge n. 123 del 1983 disponendo all'art. 3 che la cittadinanza, sia per la donna che per l'uomo, si acquista con decreto del Presidente della Repubblica su istanza dell'interessato;

che la parità tra i sessi, in aderenza alla Costituzione, è affermata in senso contrario all'automatismo;

che, pertanto, la questione principale si palesa manifestamente infondata;

che egualmente infondata è la questione relativa all'art. 7, della citata legge n. 123 del 1983, essendo riservata al legislatore la disciplina delle situazioni transitorie e che, per essa, sarebbe stato irrazionale stabilire il principio dell'automatismo, sconosciuto proprio dalla legge;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10, secondo comma, della legge 13 giugno 1912, n. 555, e dell'art. 7 della legge 21 aprile 1983 n. 123, sollevate, in riferimento all'art. 3 Cost., dal T.A.R. della Liguria con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 aprile 1988.

*Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI*

Depositata in cancelleria il 27 aprile 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C0673

N. 491

Ordinanza 20-27 aprile 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Istruzione penale - Richiesta di istruzione formale - Valutazione del p.m. sulla evidenza della prova - Controllo giurisdizionale.

(Cod. proc. pen., art. 389, terzo comma).

(Cost., art. 25, primo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 389, terzo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 26 febbraio 1986 dal Giudice istruttore del Tribunale di Roma, iscritta al n. 219 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell'anno 1986;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1988 il Giudice relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il Giudice istruttore del Tribunale di Roma, con ordinanza del 26 febbraio 1986, ha sollevato, in riferimento all'art. 25, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 389, terzo comma, del codice di procedura penale, «nei limiti in cui, nell'interpretazione della Corte di cassazione, non consente alcun controllo giurisdizionale circa la valutazione del P.M. sulla evidenza della prova quando lo stesso richiede procedersi con istruzione formale», e ciò perché la Corte di cassazione avrebbe «sempre affermato... l'assoluta insindacabilità da parte del G.I. dell'apprezzamento del P.M. sull'evidenza della prova»;

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e comunque non fondata;

Considerato che — contrariamente a quanto asserito dal giudice *a quo* — la scelta del rito formale da parte del pubblico ministero è sempre sottoponibile dal giudice istruttore, attraverso il meccanismo del conflitto di competenza (artt. 51 e 54 del codice di procedura penale), al controllo della Corte di cassazione, controllo preordinato, appunto, a verificare, quando occorra, se sussistano o no le condizioni che impongono al pubblico ministero di procedere con istruzione sommaria «in ogni caso in cui la prova appare evidente», cioè — come precisa la costante interpretazione della stessa Corte di cassazione — «in ogni caso in cui gli elementi probatori emergono dagli atti con carattere di immediatezza e di veridicità, rendendo così superflui ulteriori, particolari approfondimenti»;

e che, non avendo provveduto il Giudice istruttore a sollevare conflitto di competenza, un sindacato sulla legittimità costituzionale della norma censurata, richiesto prima che il relativo conflitto sia stato risolto dalla Corte di cassazione, comporta la prospettazione di una questione meramente eventuale;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 389, terzo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 25, primo comma, della Costituzione, dal Giudice istruttore del Tribunale di Roma con ordinanza del 26 febbraio 1986.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 aprile 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 27 aprile 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 492

*Ordinanza 20-27 aprile 1988***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Notificazione di atti penali - Decreto di citazione dell'opponente a decreto penale - Notificazione in cancelleria.****(Cod. proc. pen., art. 171, ultimo comma).****(Cost., art. 24).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 171 del codice di procedura penale, promossi con due ordinanze emesse il 20 febbraio 1986 dal Pretore di Milano, iscritte ai nn. 365 e 366 del registro ordinanze 1986 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1986;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1988 il Giudice relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che, nel corso di due procedimenti d'opposizione a decreto penale, il Pretore di Milano — preso atto che la notificazione del decreto di citazione a giudizio ai rispettivi opposenti era avvenuta «nei modi indicati nell'ultima parte dell'art.171 c.p.p.» (cioè, mediante deposito nella cancelleria dell'ufficio procedente) per esserne diventata impossibile la notificazione nel domicilio dichiarato al momento dell'opposizione — ha sollevato, con due ordinanze dall'identico contenuto, «questione di legittimità costituzionale dell'art.171 c.p.p., nella parte in cui consente la notificazione in cancelleria del decreto di citazione dell'opponente a decreto penale, in relazione all'art. 24 Cost.»;

e che nei due giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente infondata;

Considerato che i giudizi riguardano un'identica questione e vanno, quindi, riuniti;

che, con sentenza n. 32 del 1981, questa Corte, nel dichiarare non fondata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, la questione di legittimità dell'art.171, quinto comma, del codice di procedura penale, «nella parte in cui dispone che le notificazioni, qualora manchi o sia insufficiente o inadeguata la dichiarazione di domicilio, siano eseguite mediante deposito in cancelleria e con avviso al difensore», ha precisato che la corretta applicazione della norma allora denunciata — il cui «fine» è quello di «conseguire una maggiore semplificazione e celerità delle forme di notificazione» — trova il suo «presupposto» nel fatto che «l'imputato sia venuto effettivamente a conoscenza del procedimento iniziato a suo carico», cosicché le modalità prescritte dall'art.171, quinto comma, possono essere adottate solo quando la notificazione nelle forme ordinarie si sia resa impossibile a seguito di un fatto addebitabile all'imputato;

che la *ratio decidendi* della sentenza n. 32 del 1981 è senz'altro applicabile alla questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto l'«ultima parte» (cioè, il sesto comma) dell'art. 171 del codice di procedura penale — la quale estende le modalità previste dal quinto comma dello stesso articolo al caso in cui «le notificazioni sono divenute impossibili nel domicilio dichiarato o eletto o determinato a norma del primo capoverso» — essendo il «fine» perseguito dalla norma ora censurata ed il «presupposto per la corretta applicazione» di essa rispettivamente identici al «fine» perseguito dall'art. 171, quinto comma, ed al «presupposto per la corretta applicazione» di quest'ultimo.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 171, ultimo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal Pretore di Milano con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 aprile 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 27 aprile 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C0675

N. 493

Ordinanza 20-27 aprile 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Sequestro per il procedimento penale - Spettacolo osceno - Verbale di sequestro - Trasmissione all'autorità giudiziaria - Successiva convalida - Termini.

(Cod. proc. pen., art. 224-bis).

(Cost., artt. 21 e 24).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 224-bis, secondo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 20 maggio 1986 dal Tribunale di Genova, iscritta al n. 507 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell'anno 1986;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1988 il Giudice relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il Tribunale di Genova — premesso che il 6 maggio 1986 la polizia giudiziaria aveva sequestrato presso il cinema «Dioniso» la pellicola cinematografica ivi in proiezione; che, inviato il relativo rapporto alla Procura della Repubblica di Genova il 12 maggio 1986, questa il giorno successivo aveva convalidato il sequestro perché «attiene al reato di pubblicazione di spettacoli osceni»; che avverso il decreto di convalida il «titolare del cinema» aveva avanzato richiesta di riesame, domandando, fra l'altro, «la caducazione del provvedimento di sequestro per mancato rispetto del disposto dell'art. 224-bis c.p.p.», in quanto «la trasmissione dell'atto di sequestro dalla polizia giudiziaria all'autorità giudiziaria e, conseguentemente, il decreto di convalida di quest'ultima» sarebbero intervenuti oltre i termini indicati dalla legge — ha, con ordinanza del 20 maggio 1986, sollevato questione di legittimità dell'art. 224-bis del codice di procedura penale, nella parte in cui, secondo l'interpretazione condivisa dal Tribunale, i termini entro i quali la polizia giudiziaria deve trasmettere all'autorità giudiziaria il verbale di sequestro e quest'ultima procedere alla relativa convalida sarebbero meramente «ordinatori»;

che, secondo il giudice a quo, risulterebbe violato l'art. 21 della Costituzione, perché — «consentendo che il sequestro possa protrarsi per un tempo non breve, e comunque addirittura indeterminato, essendo la convalida sempre legittima, in qualunque momento venga emessa» — la norma denunciata porrebbe «in pericolo beni garantiti dalla Costituzione: nel caso di specie, colpendo il provvedimento un prodotto dell'ingegno, esso viene a pregiudicare il diritto di libera manifestazione del pensiero»;

che risulterebbe violato anche l'art. 24 della Costituzione, «in quanto in base alla l. 532/1982 mancherebbe ogni mezzo di impugnazione contro l'atto di sequestro, essendo esso previsto solo contro l'eventuale decreto di autorizzazione o contro il decreto di convalida», la cui emanazione non è assoggettata ad alcun termine perentorio;

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

considerato che il giudice *a quo* ha ommesso di indicare la norma della quale la polizia giudiziaria avrebbe fatto applicazione nell'eseguire il sequestro del film, mentre tale indicazione sarebbe stata — ai fini del dedotto contrasto con l'art. 21 della Costituzione — tanto più necessaria in quanto dal tenore del rapporto trasmesso alla Procura della Repubblica il vincolo cautelare risulterebbe costituito in forza non delle norme del codice di procedura penale, ma dell'art. 15 della legge 21 aprile 1962, n. 161, donde la necessità di verificare i rapporti di tale articolo con la norma denunciata;

e che, facendosi riferimento nell'ordinanza di rimessione ad un provvedimento di convalida sia pur «tardivamente» emesso, la questione, in quanto proposta per il «caso di mancata convalida», deve ritenersi, ai fini del dedotto contrasto con l'art. 24 della Costituzione, priva di rilevanza;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 224-bis del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 21 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Genova con ordinanza del 20 maggio 1986.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 aprile 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 27 aprile 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 494

Ordinanza 20-27 aprile 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Poste e telecomunicazioni - Aziende dipendenti - Personale - Trattamento economico iniziale.****(Legge 3 aprile 1979, n. 101, artt. 17 e 41).****(Cost., artt. 3, 36, 38 e 97).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 17 e 41 della legge 3 aprile 1979, n. 101 («Nuovo ordinamento del personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e relativo trattamento economico»), promosso con ordinanza emessa il 26 gennaio 1987 dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, iscritta al n. 545 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 1987;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1988 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con ordinanza 26 gennaio 1987, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 36, 38 e 97 Cost., degli artt. 17 e 41 della legge 3 aprile 1979, n. 101 («Nuovo ordinamento del personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e relativo trattamento economico»), nella parte in cui dispongono per talune categorie di dipendenti, l'attribuzione di uno stipendio iniziale della categoria immediatamente inferiore a quella d'inquadramento;

che tale questione è analoga ad altre già dichiarate manifestamente infondate con ordinanza 23 dicembre 1987, n. 601;

che non sono stati dedotti motivi nuovi che possano indurre questa Corte a discostarsi da tale decisione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 17 e 41 della l. 3 aprile 1979, n. 101 («Nuovo ordinamento del personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e

relativo trattamento economico»), sollevata con l'ordinanza 26 gennaio 1987 (r.o. n. 545 del 1987) del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, in riferimento agli artt. 3, 36, 38 e 97 Cost.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 aprile 1988.

Il Presidente: SAJA
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 27 aprile 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C0677

N. 495

Ordinanza 20-27 aprile 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Servizio geologico del Ministero dell'industria - Acquisizione di elementi di conoscenza relativi alla struttura geologica e fisica del sottosuolo nazionale.

(Legge 4 agosto 1984, n. 464, artt. 1, 2 e 3).

(St. T.-A.A., artt. 8, nn. 1, 14, 17 e 24; 9, n. 9; 14 e 16).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 della legge 4 agosto 1984, n. 464, recante «Norme per agevolare l'acquisizione da parte del servizio geologico della Direzione generale delle miniere del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato di elementi di conoscenza relativi alla struttura geologica e geofisica del sottosuolo nazionale», promosso con ricorso del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano, notificato il 17 settembre 1984, depositato in cancelleria il 21 settembre successivo ed iscritto al n. 30 del registro ricorsi 1984;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice relatore Enzo Cheli;

Ritenuto che la Regione ricorrente ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 della legge 4 agosto 1984 n. 464 («Norme per agevolare l'acquisizione da parte del Servizio geologico della Direzione generale delle miniere del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di elementi di conoscenza relativi alla struttura geologica del sottosuolo nazionale») per violazione degli artt. 8, nn. 1), 14), 17), 24); 9, n. 9); 14 e 16 dello Statuto speciale per il Trentino Alto-Adige, e delle relative norme di attuazione;

che, ad avviso della ricorrente, la legge impugnata — che impone a chiunque intenda eseguire studi e indagini a mezzo di scavi, pozzi, perforazioni e rilievi geofisici per ricerche idriche o per opere di ingegneria civile, di informarne, a pena di sanzione, quando i lavori assumono determinate caratteristiche descritte nell'art.1 della stessa legge, il Servizio geologico del Ministero dell'industria (ora trasferito al Ministero dell'ambiente, ex art. 17, primo comma, della legge 8 luglio 1986 n. 349), e che prevede altresì il potere dello stesso Servizio di compiere sopralluoghi e richiedere documentazioni — violerebbe sia la competenza legislativa esclusiva spettante alla Provincia in materia di ordinamento degli uffici provinciali; miniere, cave e torbiere; viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse provinciale; opere idrauliche della terza, quarta e quinta categoria; sia la competenza legislativa concorrente in materia di utilizzazione delle acque pubbliche, oltre alle competenze per il rilascio del parere sulle opere idrauliche di prima e seconda categoria, nonché per la partecipazione all'intesa con lo Stato in ordine alla predisposizione del piano generale per la utilizzazione delle acque pubbliche;

che, sempre secondo la ricorrente, dal complesso delle disposizioni statutarie e delle relative norme di attuazione (D.P.R. 20 gennaio 1973 n. 115; D.P.R. 22 marzo 1974 n. 381; D.P.R. 31 luglio 1978 n. 1017) rientrerebbe nella competenza della Provincia la disciplina di tutte le attività concernenti scavi, perforazioni, indagini e rilievi geofisici ed idrogeologici svolgentesi sul suo territorio, per cui lo Stato non potrebbe istituire in materia un flusso informativo da cui la Provincia risulti completamente esclusa;

che nel giudizio è intervenuta l'Avvocatura dello Stato, chiedendo il rigetto del ricorso, sul presupposto che le informazioni disciplinate dalla legge impugnata sarebbero finalizzate alla cura dell'interesse generale dello Stato a pervenire ad una più completa conoscenza della struttura geologica e fisica del sottosuolo nazionale, anche al fine di attuare «una seria programmazione nei settori della difesa del suolo nonché in quello del suo sfruttamento idrogeologico e minerario»;

Considerato che gli obblighi imposti dalla legge impugnata perseguono esclusivamente la finalità di acquisire conoscenze, da parte dell'Amministrazione statale, sulla struttura del sottosuolo nazionale;

che, come questa Corte ha già rilevato (sent. n.201 del 1987), le informazioni sullo stato del territorio rappresentano uno strumento indispensabile per l'esercizio dei poteri spettanti allo Stato sia in materia di protezione civile che di tutela ambientale (sulla legittimità dei quali, con particolare riguardo alle competenze delle Province autonome, v. rispettivamente le sentenze nn. 50 del 1968 e 208 del 1971, e nn. 210 e 617 del 1987);

che con le sentenze nn. 359 del 1985 e 201 del 1987 questa Corte ha altresì ritenuto che le attività inerenti all'assunzione di informazioni da parte dello Stato non sono per loro natura invasive delle competenze regionali;

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente infondata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 della legge 4 agosto 1984 n. 464, sollevata dalla Provincia autonoma di Bolzano in riferimento agli artt. 8, nn. 1), 14), 17), 24); 9, n. 9); 14 e 16 del D.P.R. 31 agosto 1972 n. 670 (Statuto speciale per la Regione Trentino Alto-Adige) ed alle relative norme di attuazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 aprile 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 27 aprile 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 496

*Ordinanza 20-27 aprile 1988***Correzione di errori materiali contenuti nella sent. n. 43/1988.****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio per la correzione di errori materiali contenuti nella sentenza n. 43 del 21 gennaio 1988;

Udito nella Camera di consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice Vincenzo Caianiello;

Ravvisata la necessità di correggere errori materiali occorsi nella motivazione del testo depositato della sentenza n. 43 del 1988;

Visto l'art. 21 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI**LA CORTE COSTITUZIONALE***Dispone che nella sentenza n. 43 del 1988 siano corretti i seguenti errori materiali nel modo che segue:**1) nel «Ritenuto in fatto», al punto 1., dopo le parole «art. 9 R.D. 30 ottobre», in luogo di «1931» deve leggersi «1930»;**2) nel «Considerato in diritto», al punto 1., dopo le parole «...sottoposta all'esame della Corte e l'art. 9 del r.d.» in luogo di «24 settembre 1931, n. 1279», deve leggersi «30 ottobre 1930, n. 1731».*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 aprile 1988.

Il Presidente: SAJA*Il redattore:* CAIANIELLO*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 27 aprile 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 497

Sentenza 21-27 aprile 1988**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Previdenza e assistenza sociale - Disoccupazione involontaria - Indennità ordinaria - Misura - Mancata previsione di un meccanismo di adeguamento del suo valore monetario - Illegittimità costituzionale parziale.****(D.-L. 2 marzo 1974, n. 30, art. 13, convertito in legge 16 aprile 1974, n. 114).****(Cost., art. 38, secondo comma).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114 (Norme per il miglioramento di alcuni trattamenti previdenziali ed assistenziali), promosso con ordinanza emessa il 18 aprile 1985 dal Pretore di Bologna nel procedimento civile vertente tra Marconi Alberto e l'I.N.P.S., iscritta al n. 419 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 287-*bis* dell'anno 1985;

Visti l'atto di costituzione dell'I.N.P.S. nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 26 gennaio 1988 il Giudice relatore Aldo Corasaniti;

Uditi l'avv. Giuseppe Li Marzi per l'I.N.P.S. e l'Avvocato dello Stato Paolo D'Amico per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. Il Pretore di Bologna, con ordinanza emessa il 18 aprile 1985 (R.O. n. 419/1985) nel procedimento di ingiunzione promosso da Alberto Marconi nei confronti dell'I.N.P.S., ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione, dell'art. 13 del d.-l. 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114, recante «Norme per il miglioramento di alcuni trattamenti previdenziali ed assistenziali», che fissa in lire 800 al giorno la misura dell'indennità di disoccupazione «ordinaria», in quanto stabilita per la generalità dei lavoratori, salvo quanto disposto da leggi speciali per categorie determinate.

Ad avviso del giudice *a quo*, in presenza di identici requisiti oggettivi e soggettivi — la cessazione di un rapporto di lavoro e l'involontarietà dello stato di disoccupazione — il legislatore emanava «due norme diversificate», concedendo un ingiustificato trattamento privilegiato ai lavoratori dell'industria rispetto a quelli del commercio: mentre ai primi, infatti, la norma censurata assicura, come detto, la somma di lire 800 al giorno, ai lavoratori dipendenti da imprese industriali diverse da quelle edili le leggi n.1115 del 1968 e 23 aprile 1981, n. 155, riconoscono, a titolo di indennità di disoccupazione involontaria, somme di gran lunga superiori, legate alla retribuzione precedentemente goduta, con un tetto di lire 600.000 mensili.

Alberto Marconi, infatti, già dipendente, in qualità di impiegato, dell'impresa commerciale «Rodinaud Italia» di Milano presso la filiale di Bologna e quindi licenziato a seguito della cessione della filiale, aveva richiesto al Pretore di Bologna l'emissione di un decreto ingiuntivo, nei confronti dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, per il pagamento della somma di lire 3.931.920 oltre accessori, esponendo di essere privo di occupazione — percepiva al riguardo la somma di lire 800 al giorno ai sensi dell'art. 13 del d.l. 2 marzo 1974, n. 30 — e di dover provvedere al mantenimento della famiglia.

2. Osserva l'autorità remittente che la disoccupazione, a differenza di altri eventi (la malattia, la vecchiaia, la morte) in funzione dei quali operano altri istituti di natura previdenziale, è legata non già a fattori biologici, ma alle condizioni del mercato del lavoro.

Nel sistema di tutela apprestato dal legislatore, l'interesse del lavoratore disoccupato non rileva per se stesso, ma in relazione al tipo di scelta imprenditoriale che ha determinato la disoccupazione, a vicende tipiche dell'impresa ufficialmente accertate dalla p. a. o ad esigenze specifiche di determinati settori produttivi. La distinzione tra fattispecie di disoccupazione, pur in presenza del medesimo «tipo» economico, dipende, sul piano giuridico, dalle caratteristiche del regime protettivo previsto dalla legge.

La disciplina dei trattamenti «speciali» di disoccupazione, per la tutela di dipendenti delle imprese industriali, delle imprese edili e dei lavoratori subordinati dell'agricoltura con contratto a tempo determinato, discostandosi dalla disciplina ordinaria, che garantisce un trattamento economico commisurato al minimo vitale, adotta, come criterio di commisurazione delle prestazioni, il reddito precedentemente goduto, pervenendo ad una più stretta attuazione del precetto costituzionale dell'adeguatezza delle prestazioni.

Si introduce così, ad avviso del giudice *a quo*, una discriminazione determinata unicamente dal settore produttivo di originaria appartenenza del lavoratore senza che, peraltro, ad alcuni trattamenti previdenziali corrisponda un onere contributivo maggiore di quello richiesto per le generalità dei soggetti protetti.

La disposizione impugnata si pone quindi in contrasto:

con l'art. 2 della Costituzione che sancisce solennemente e tutela i diritti individuali e sociali dell'uomo;

con l'art. 3 Cost., in quanto, in presenza di eguali requisiti oggettivi e soggettivi, non appare giustificato il trattamento privilegiato concesso dal legislatore ai lavoratori dell'industria rispetto a quelli del commercio;

con l'art. 38 Cost., che dispone siano assicurati ai lavoratori «mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di... disoccupazione involontaria», in quanto «la eccessiva esiguità del trattamento erogato dimostra che la norma ... ha privato... il ricorrente di mezzi adeguati alle sue esigenze di vita, e la vigente disciplina comporta sicuramente l'attribuzione di un trattamento insufficiente a garantire la sua libertà del bisogno».

La questione — secondo il giudice *a quo* — è rilevante in quanto il Marconi dimostrava documentalmente il pregresso rapporto di lavoro ed il suo stato di disoccupazione; è indubitabile che sussista l'interesse del ricorrente a sollevare l'eccezione di costituzionalità nel giudizio instaurato per l'emissione di un decreto ingiuntivo, in quanto l'art. 24 Cost. riconosce il diritto a far valere le proprie pretese in giudizio.

L'ordinanza veniva notificata all'I.N.P.S.

3. Si è costituito l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale contestando la fondatezza della questione.

Preliminarmente ha eccepito la insussistenza del «giudizio», che rende ammissibile il giudizio incidentale di costituzionalità, per difetto dei presupposti e delle condizioni di ammissibilità del procedimento monitorio, in quanto Alberto Marconi, avendo ricevuto tempestivamente dall'I.N.P.S. la somma di lire 146.400 a titolo di indennità ordinaria di disoccupazione, non era «creditore di una somma liquida di denaro».

Contesta che il regime ordinario e quello speciale disciplinino situazioni identiche, in quanto i due elementi di fatto — la cessazione del rapporto di lavoro e l'involontarietà della disoccupazione — vanno integrati con le cause che hanno determinato detta cessazione e con le ragioni che hanno spinto il legislatore a regolare diversamente la materia. Esse risiedono nella rilevanza collettiva degli interessi dei lavoratori in quanto, nei trattamenti speciali, la disoccupazione non è determinata da eventi che riguardano il singolo lavoratore, ma da fatti, come il licenziamento collettivo, espressamente e tassativamente previsti dalla legge.

Alla base di tale disciplina, diretta a contemperare l'interesse collettivo al mantenimento in attività delle imprese industriali in difficoltà con la tutela dei lavoratori minacciati da tali difficoltà, sono quindi ragioni di politica industriale: adeguare il personale alle ridotte esigenze della produzione mantenendo i costi competitivi.

Neppure è esatto, osserva l'I.N.P.S., che a fronte delle prestazioni vi siano contributi eguali, in quanto le leggi speciali per l'industria e l'edilizia pongono a carico dell'imprenditore un ulteriore, specifico onere.

In ordine alla «inadeguatezza» della misura dell'indennità giornaliera di disoccupazione, rileva che tale prestazione non va considerata isolatamente ma come una delle componenti dell'«intero ed articolato sistema di previdenze esistenti nei confronti del lavoratore disoccupato» che comprende, altresì, una serie di prestazioni accessorie e l'attribuzione di taluni «vantaggi»: il diritto agli assegni familiari, le maggiorazioni dell'indennità nei particolari casi di calamità naturali, l'assegno speciale per la ricorrenza natalizia, l'attribuzione di una tutela preferenziale per il collocamento e, di particolare rilievo, l'accreditamento dei contributi figurativi.

4. È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, deducendo che il principio di eguaglianza non è violato con l'emanazione di norme differenziate in relazione a situazioni obiettivamente diverse.

Il trattamento speciale di disoccupazione, previsto per l'industria dall'art. 8, legge 5 novembre 1968, n. 1115, trova giustificazione nell'esigenza, sorta nello scorcio degli anni '60 «di agevolare il processo di recupero di competitività dell'industria italiana, attraverso intensi processi di ristrutturazione e riconversione, concedendo particolari benefici alla manodopera esuberante licenziata».

Per i settori dell'edilizia e dell'agricoltura, ove viene prevalentemente impiegata «manodopera fluttuante», occorre invece «garantire ed agevolare le frequenti risoluzioni del rapporto che si verificano nel corso di brevi periodi di tempo».

Contesta infine che vi sia per i vari settori equivalenza contributiva, come affermato dal Pretore di Bologna.

Considerato in diritto

1. L'ordinanza del Pretore di Bologna in epigrafe pone in dubbio la legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3 e 38 Cost., dell'art. 13 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114 (Norme per il miglioramento di alcuni trattamenti previdenziali ed assistenziali), nella parte in cui fissa in lire 800 al giorno l'indennità «ordinaria» di disoccupazione.

2. Va anzitutto disattesa l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) in relazione a ciò, che, mancando i presupposti per la esperibilità del procedimento monitorio, nel corso del quale il Pretore ha sollevato in via incidentale le questioni suindicate (esistenza di un credito di somma determinata), sarebbe inesistente lo stesso giudizio *a quo*. Infatti, a prescindere dalla considerazione che la domanda di ingiunzione aveva ad oggetto una somma determinata (in quanto l'istante chiedeva un importo pari alla differenza tra l'ammontare dell'indennità speciale di disoccupazione e la somma percepita a titolo di indennità ordinaria, sicché l'esistenza o no del diritto sarebbe stata questione di merito), in ogni caso la denunciata mancanza non avrebbe comportato l'inesistenza del giudizio *a quo*.

Alla decisione del merito non è di ostacolo neppure l'emanazione del d.-l. 21 marzo 1988, n. 86, con il quale è stata introdotta una nuova regolamentazione della materia, disponendosi fra l'altro (art. 7, comma primo) che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, l'importo dell'indennità è fissato in una misura percentuale della retribuzione. La nuova regolamentazione, infatti, non è retroattiva, e quindi non è applicabile all'area temporale cui si riferisce il giudizio *a quo*.

3. Secondo l'ordinanza di rimessione la norma denunciata si pone in contrasto, oltre che con l'art. 2 Cost., con:

a) l'art. 3 Cost., in quanto opera una discriminazione sfavorevole per i lavoratori in generale — in presenza delle stesse condizioni oggettive e soggettive: la cessazione del rapporto di lavoro e la involontarietà dello stato di disoccupazione — rispetto ai lavoratori dell'industria (l. 5 novembre 1968, n. 1115, l. 24 febbraio 1980, n. 33), dell'edilizia e dei settori affini (l. 6 agosto 1975, n. 427, cit. legge n. 33 del 1980) ed, in parte, dell'agricoltura (l. 8 agosto 1972, n. 457, l. 16 febbraio 1977, n. 37), per i quali l'indennità di disoccupazione — disciplinata come indennità «speciale» —, è sensibilmente più elevata ed è commisurata al reddito precedentemente goduto dal lavoratore;

b) con l'art. 38 Cost., in quanto non assicura ai lavoratori in generale mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di disoccupazione involontaria.

4. Sotto il primo profilo la questione non è fondata.

Vige — è vero — una particolare disciplina dell'indennità per la disoccupazione involontaria dovuta ai lavoratori dell'industria. L'indennità, corrisposta per un periodo successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, è, infatti, pari all'80 per cento della retribuzione ordinaria percepita nell'ultimo mese di lavoro, con un tetto di lire 600.000 mensili, che viene peraltro di anno in anno rivalutato in relazione all'80 per cento dell'aumento dell'indennità di contingenza dei lavoratori dipendenti maturata, nell'anno precedente, con effetto dal primo gennaio di ogni anno (cfr. legge n. 33 del 1980).

Deve anche riconoscersi che il descritto trattamento è più favorevole rispetto a quello previsto per la generalità dei lavoratori dalla norma impugnata.

Tuttavia è noto che l'attribuzione dell'indennità speciale ai lavoratori dell'industria rientra in un insieme di misure del legislatore dirette a sollevare il settore produttivo in argomento, in ragione dell'importanza ad esso attribuita nell'economia nazionale, dalle conseguenze dei fenomeni di crisi, cui il settore medesimo era particolarmente esposto.

Ed altrettanto deve ritenersi dell'analogo trattamento riservato ai lavoratori agricoli a tempo determinato e ai lavoratori dell'edilizia e di settori affini (cfr. leggi sopra richiamate), trattamento di favore connesso al carattere delle lavorazioni svolte in tali settori, contrassegnate da periodi di inattività legati, per l'agricoltura, al ciclo stagionale e, per l'edilizia, alla discontinuità della produzione di opere.

Si è in presenza, dunque, di interventi che, per essere giustificati dalla considerazione di date situazioni occupazionali nel quadro di valutazioni di politica economica generale, non si prestano quali termini per un'utile comparazione ai sensi dell'art. 3 Cost.

5. Sotto il secondo profilo la questione è invece fondata.

La norma impugnata mira a dare attuazione all'art. 38, comma secondo, Cost., il quale riconosce ai lavoratori il diritto sociale a che siano preveduti e assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di disoccupazione involontaria. La protezione così garantita ai lavoratori postula requisiti di effettività, tanto più che essa si collega alla tutela dei diritti fondamentali della persona sancita dall'art. 2 Cost.

Ora non può ritenersi rispondente ai richiamati precetti costituzionali una norma che, come quella impugnata, mentre fa consistere nella corresponsione di una somma di danaro (indennità) quell'apprestamento di mezzi adeguati alle esigenze di vita che è il contenuto della protezione costituzionale in argomento, non stabilisca, di fronte al fenomeno in atto della notevole diminuzione del potere di acquisto della moneta, un meccanismo diretto ad assicurare anche in prospettiva temporale l'adeguatezza nei sensi suindicati dell'indennità e quindi del trattamento di disoccupazione involontaria.

Non vi è dubbio, d'altra parte, che, come è del resto confermato dalla adozione della nuova regolamentazione suindicata, il trattamento stabilito con la norma impugnata sia da ritenere inadeguato, quanto meno a causa dell'incidenza — non considerata dalla norma impugnata — della svalutazione monetaria sull'indennità, che di esso costituisce, in quanto modo prescelto dalla legge per la realizzazione della garanzia costituzionale, il nucleo essenziale (non rileva la concorrenza, opposta dall'INPS, di «prestazioni accessorie» alcune delle quali neppure previste in modo esclusivo per l'ipotesi di disoccupazione involontaria, come l'assistenza sanitaria, l'accreditamento della contribuzione figurativa). Di ciò questa Corte deve trarre le conseguenze, nell'esercizio dei propri poteri, dichiarando l'illegittimità costituzionale della norma impugnata stessa (cfr. per valutazioni analoghe, la sentenza n. 560 del 1987).

Compete quindi al legislatore l'adeguamento dell'importo dell'indennità come determinato dalla norma che si dichiara costituzionalmente illegittima.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 13 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30 (Norme per il miglioramento di alcuni trattamenti previdenziali ed assistenziali), convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114, per la parte in cui non prevede un meccanismo di adeguamento del valore monetario ivi indicato.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 aprile 1988.

*Il Presidente: SAJA
Il redattore: CORASANITI
Il cancelliere: MINELLI*

Depositata in cancelleria il 27 aprile 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

n. 498

Sentenza 21-27 aprile 1988**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Lavoro (rapporto di) - Lavoratrici in possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia - Diritto di prosecuzione del rapporto fino agli stessi limiti di età previsti per gli uomini - Condizione di espressa opzione in tal senso, da comunicare al datore di lavoro non oltre la data di maturazione dei predetti requisiti - Illegittimità costituzionale parziale.****(Legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 4).****(Cost., artt. 3 e 37).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 9 dicembre 1977, n. 903 (Parità di trattamento fra uomini e donne in materia di lavoro), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 7 ottobre 1981 dal Pretore di Milano nel procedimento civile vertente tra Cogo Livia e la s.r.l. C.M.P., iscritta al n. 138 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 206 dell'anno 1982;

2) ordinanza emessa il 26 ottobre 1983 dal Tribunale di Pisa nel procedimento civile vertente tra la s.p.a. Conceria Nuti Ivo e Cenci Maria, iscritta al n. 163 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 190 dell'anno 1984;

3) ordinanza emessa il 2 aprile 1985 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto da Barreca Giovanna contro l'Unione del Commercio e del Turismo della provincia di Firenze, iscritta al n. 153 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 30, prima serie speciale, dell'anno 1986;

4) ordinanza emessa il 24 ottobre 1986 dal Tribunale di Monza nel procedimento civile vertente tra Scafuri Giovanna e la s.p.a. PROD-EL, iscritta al n. 52 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell'anno 1987;

5) ordinanza emessa il 4 febbraio 1987 dal Tribunale di Milano nel procedimento civile vertente tra la s.p.a. R.A.S. e Malatesta Adriana, iscritta al n. 194 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1987;

Visti gli atti di costituzione di Cenci Maria, dell'Unione del Commercio e del Turismo della provincia di Firenze, della s.p.a. R.A.S. e di Malatesta Adriana nonchè gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 26 gennaio 1988 il Giudice relatore Francesco Greco;

Uditi gli avvocati Giorgio Bellotti per Cenci Maria, Michèle Giorgianni per la s.p.a. R.A.S. e Luciano Crugnola per Malatesta Adriana e l'Avvocato dello Stato Antonio Palatiello per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un procedimento civile introdotto da Cogo Livia per ottenere la reintegrazione nel posto di lavoro, il Pretore di Milano, ritenuto che la ricorrente era in possesso dei requisiti di legge per l'attribuzione della pensione di vecchiaia e non risultava avere esercitato l'opzione di cui all'art. 4, primo comma, della legge 9 dicembre 1977 n. 903, sicchè doveva escludersi l'applicabilità alla fattispecie delle disposizioni limitative del potere di recesso dell'imprenditore, giudicava, per tali ragioni, rilevante la questione di legittimità costituzionale di tale norma, in riferimento agli artt. 3 e 37 Cost., ed assumendone la non manifesta infondatezza, ne rimetteva l'esame a questa Corte, con ordinanza in data 7 ottobre 1981 (R.O. n. 138 del 1982).

Osservava in particolare che la norma citata, subordinando all'esercizio (almeno tre mesi prima del conseguimento del diritto a pensione) dell'opzione suddetta la possibilità che le donne continuino a prestare, con le garanzie di stabilità previste dalla legge, la loro opera fino agli stessi limiti di età stabiliti per gli uomini, discrimina arbitrariamente in danno delle prime in quanto le assoggetta ad un onere, inesistente per i secondi e potenzialmente pregiudizievole per le gravi conseguenze ricollegabili alla sua inosservanza, anche in casi di mera dimenticanza o inesatta conoscenza della legge: donde la violazione del principio di uguaglianza, in generale e nella particolare applicazione fattane, quanto alla materia dei rapporti di lavoro, dall'art. 37 Cost.

2. - Identica questione è stata altresì sollevata dai Tribunali di Pisa (con ordinanza in data 26 ottobre 1983; R.O. n. 163 del 1984), di Monza (con ordinanza in data 24 ottobre 1986; R.O. n. 52 del 1987) e di Milano (con ordinanza in data 4 febbraio 1987; R.O. n. 194 del 1987), in altrettanti procedimenti aventi ad oggetto l'impugnazione dei licenziamenti intimati a lavoratrici che avevano raggiunto l'età pensionabile e non avevano esercitato l'opzione di cui alla norma censurata.

I giudici di Monza e di Milano hanno, peraltro, ritenuto di dover proporre la questione suddetta anche al fine di una verifica, da parte di questa Corte, circa la perdurante validità o meno della citata norma, a seguito della sentenza n. 137 del 1986, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 11 della legge n. 604 del 1966, nella parte in cui consente al datore di lavoro la licenziabilità *ad nutum* della lavoratrice al raggiungimento dell'età pensionabile di cinquantacinque anni. Hanno, poi, rilevato che, in ogni caso, il meccanismo dell'opzione, disciplinato dall'art. 4 della legge n. 903 del 1977, e le sue conseguenze in caso di mancato esercizio, ancorchè si fondino su un bilanciamento degli interessi di stabilità del posto di lavoro e di protezione della donna lavoratrice, integrano un peculiare e differenziato regime non conforme, in quanto tale, nè al principio di non discriminazione per ragioni di sesso, affermato dal trattato istitutivo della C.E.E. e dalla specifica direttiva n. 207 del 1976, nè al principio costituzionale di uguaglianza formale e sostanziale fra uomo e donna, recepiti ormai pienamente nell'attuale tessuto socio-culturale, come dimostrano l'evoluzione e le nuove tendenze, in materia giuslavoristica, della legislazione e della giurisprudenza, anche relativamente alla ritenuta necessità di tutelare l'esplicazione, il più a lungo possibile, della capacità lavorativa e quindi della personalità umana senza discriminazioni di età (Corte Cost. n. 176 del 1986).

Il Tribunale di Monza ha, infine, rilevato che, qualora si affermasse la perdurante validità della norma censurata, si produrrebbe una discriminazione nell'ambito della stessa categoria delle lavoratrici, a seguito della ricordata sentenza di questa Corte n. 137 del 1986, posto che si imporrebbe una diversa soluzione delle controversie in corso, a seconda che il licenziamento impugnato risalga ad epoca anteriore o successiva all'entrata in vigore della legge n. 903 del 1977, risultando solo in quest'ultima ipotesi operante il deteriore trattamento consistente nella necessità di osservanza dell'onere in questione.

3. Tutte le ordinanze sono state ritualmente comunicate, notificate e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale*.

In tutti i susseguenti giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri per il tramite dell'Avvocatura dello Stato che ha concluso nel senso dell'infondatezza della questione, osservando che il censurato regime differenziato costituisce ragionevole esercizio della discrezionalità legislativa, ricollegabile all'esistenza, nell'ambito del rapporto familiare, di maggiori obblighi della donna rispetto a quelli dell'uomo. Detto regime si giustifica cioè con l'intento di favorire l'esodo delle donne lavoratrici coniugate o con prole a carico, sul presupposto che l'usura psico-fisica conseguente all'attività lavorativa impedisca loro il pieno adempimento delle incombenze familiari, salvo che le interessate valutino diversamente la propria condizione ed addivengano così all'esercizio dell'opzione in questione.

Nei giudizi introdotti con le ordinanze dei Tribunali di Pisa (R.O. n. 163 del 1984) e di Milano (R.O. n. 194 del 1987) si sono costituite le due lavoratrici licenziate, proponendo conclusioni conformi a quelle fatte proprie dalle ordinanze medesime, sia pure l'una in via principale e l'altra in via soltanto subordinata. Di opposto tenore sono, invece, le conclusioni spiegate dalla società datrice di lavoro, costituitasi nel giudizio promosso con la seconda di dette ordinanze.

La difesa di Cenci Maria ha, in particolare, osservato che il trattamento riservato dalla norma impugnata alle lavoratrici non può giustificarsi, nell'attuale contesto sociale e giuridico, con il semplice richiamo alle peculiari funzioni proprie di queste nell'ambito della famiglia: la tutela di siffatta posizione ove il legislatore avesse ritenuto di doverla perseguire, sarebbe stato più coerentemente assicurata garantendo *de iure* la possibilità di continuazione del rapporto di lavoro delle donne fino agli stessi limiti di età previsti per gli uomini, senza necessità di alcun oneroso adempimento, a tal fine, da parte delle prime, il cui eventuale interesse contrario avrebbe, comunque, potuto trovare soddisfazione nelle dimissioni; non diversamente da quanto lo stesso legislatore ha previsto per il caso delle lavoratrici che fossero ancora in servizio alla data di entrata in vigore della legge n. 903 del 1977, pur avendo già maturato il diritto a pensione, per le quali non è stabilito alcun onere di comunicazione. L'accoglimento dell'opposta soluzione che subordina la continuazione dell'attività all'osservanza dell'onere in questione comporta, per contro, non solo irrazionale disparità di trattamento fra uomini e donne ma anche fra le stesse donne poichè, stante la previsione di tale ultimo caso, alcune di esse risultano favorite con l'esenzione da siffatta osservanza, in relazione alla mera circostanza di fatto di essere ancora dedite ad attività lavorativa alla data di entrata in vigore della legge n. 903 del 1977.

La medesima difesa ha anche rilevato che il censurato regime opzionale di continuazione dell'attività lavorativa appare particolarmente oneroso, essendo la norma di previsione assolutamente incerta sul *dies a quo* del termine per l'esercizio della concessa facoltà, vale a dire circa la possibilità di identificarlo in riferimento a quello, non opinabile, del compimento del 55° anno, ovvero all'altro, eventualmente diverso, variabile e di difficile accertamento, coincidente con il perfezionamento anche degli altri requisiti necessari per il conseguimento della pensione.

La difesa dell'altra lavoratrice ha, invece, preliminarmente rilevato che l'art. 4 della legge n. 903 del 1977 dovrebbe ritenersi privo di ogni residua operatività dopo la sentenza di questa Corte n. 137 del 1986: detta norma, invero, era stata dettata e trovava ragione d'essere per il suo collegamento strumentale alla preesistente situazione di pensionabilità e licenziabilità della donna lavoratrice, sicchè travolta con detta sentenza tale presupposta situazione non può che derivarne lo svuotamento e l'insignificanza della norma medesima. In subordine, ha insistito per la declaratoria di illegittimità costituzionale di quest'ultima, ritenuta non solo discriminante in danno delle donne, ma altresì peggiorativa del previgente regime, asseritamente idoneo ad impedire la licenziabilità delle lavoratrici prima del 60° anno, senza alcuna necessità di loro adempimenti o atti di sorta, come devesi desumere dalla ripetuta sentenza n. 137 del 1986.

La difesa della società datrice di lavoro ha, invece, rilevato che deve escludersi la denunciata disparità di trattamento in quanto:

a) l'ipotetica deteriore condizione della donna rispetto all'uomo è ampiamente compensata dal fatto che questi non ha alcuna possibilità di godere della pensione di vecchiaia prima del 60° anno;

b) il regime di stabilità per il periodo successivo alla maturazione del diritto a pensione è identico per l'uomo e per la donna posto che anche il primo può, in tale periodo, continuare nella sua attività solo previo esercizio di apposita opzione;

c) ciò che rileva, ai fini della parità di trattamento, è la possibilità assicurata anche alla donna di lavorare fino agli stessi limiti di età previsti per l'uomo, mentre la necessità di esercizio dell'opzione e l'osservanza dei relativi termini attengono solo a giustificate previsioni delle modalità di siffatta assicurazione.

4. - Con ordinanza in data 2 aprile 1985 (R.O. n. 153 del 1986) la Corte di cassazione ha, poi, sollevato, in riferimento agli artt. 3, 4 e 37 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, secondo comma, della legge n. 903 del 1977, nella parte in cui esclude dal diritto alla prosecuzione automatica del rapporto di lavoro e dall'esercizio della facoltà di opzione la lavoratrice che, pur essendo stata licenziata prima della data di entrata in vigore della suddetta legge, abbia impugnato, sempre prima di tale data, il licenziamento, facendo valere il diritto alla prosecuzione del rapporto fino al limite di età previsto per gli uomini. Ha, invero, osservato la Corte remittente che in siffatta ipotesi — corrispondente al caso di specie sottoposto al suo esame —, sebbene la tempestiva impugnazione (giudiziale o stragiudiziale) del licenziamento impedisca la possibilità di considerare «esaurito» il rapporto di lavoro

ai fini dell'eventuale applicabilità di *jus superveniens*, deve nondimeno escludere l'applicabilità della norma censurata, la quale riferisce il beneficio del diritto alla prosecuzione automatica del rapporto oltre il ricordato limite di età e dell'esonero dall'opzione al solo caso delle lavoratrici «in servizio» alla data di entrata in vigore della legge n. 903 del 1977. In base ai canoni fondamentali di ermeneutica, non è possibile, ad avviso della Corte, estendere il significato di questa previsione oltre il significato proprio delle parole, risultando conseguentemente esclusa la riconducibilità ad essa del caso della lavoratrice che non presti «servizio» a causa di licenziamento, sia pure ancora *sub iudice*.

Tuttavia tale esclusione appare censurabile in riferimento ai ricordati parametri costituzionali poichè da un lato riserva un diverso trattamento a situazioni potenzialmente identiche, in quanto l'eventuale pronuncia di nullità del licenziamento impugnato, stante la sua natura dichiarativa, impone di considerare come mai risolto anche il rapporto nel corso del quale si è verificato il licenziamento stesso; e, dall'altro lato, perpetua, pur dopo l'entrata in vigore della legge sulla parità di trattamento della donna rispetto all'uomo in materia di lavoro, una condizione di disegualianza fra l'una e l'altro.

5. L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata altresì pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nel susseguente giudizio davanti a questa Corte si è costituita l'Unione del Commercio e del Turismo della provincia di Firenze, eccependo preliminarmente l'irrelevanza della questione ed, in via subordinata, deducendone l'infondatezza. L'inammissibilità per irrilevanza è stata sostenuta osservandosi che, nel giudizio di primo grado, la domanda della lavoratrice di declaratoria di illegittimità del licenziamento intimato per raggiunti limiti di età e di reintegrazione nel posto di lavoro, era stata solo parzialmente accolta poichè, avendo il Pretore accertato la natura non imprenditoriale dell'Unione suddetta, aveva escluso l'operatività, nella fattispecie, della tutela reale del posto di lavoro, accordando alla lavoratrice stessa, in conseguenza della ritenuta illegittimità del recesso, la sola tutela risarcitoria ex l. n. 604 del 1966; avverso tali statuizioni, quest'ultima non aveva proposto alcuna impugnativa nè principale nè incidentale, talchè le successive vicende processuali vertevano esclusivamente sul punto della spettanza di questa più limitata tutela, essendosi, viceversa, formato il giudicato sul punto dell'inapplicabilità della tutela reale del posto di lavoro. Conseguentemente, non essendovi questione nè di nullità (come si pretende dal giudice remittente) nè di inefficacia del licenziamento e dovendosi escludere ogni possibilità di ricostruzione *de iure* del rapporto di lavoro definitivamente risolto, una eventuale declaratoria di incostituzionalità della norma, nel senso preteso da detto giudice, sarebbe *inutiliter data*, dovendosi comunque escludere la prosecuzione dell'attività della lavoratrice, non reintegrabile nel posto di lavoro.

L'infondatezza della questione dovrebbe, poi, desumersi, ad avviso del concludente, dal fatto che la semplice impugnativa di un licenziamento intimato in regime di recedibilità *ad nutum*, come nella fattispecie, non è assolutamente assimilabile al caso della perdurante prestazione di attività lavorativa alla data di entrata in vigore della legge sulla parità ed in virtù di un rapporto in corso di regolare svolgimento.

Nell'imminenza dell'udienza hanno depositato memorie l'Unione del Commercio e del Turismo della provincia di Firenze e la Riunione Adriatica di sicurtà.

La prima, insistendo nelle conclusioni già esposte nell'atto di costituzione, ribadisce l'eccezione di inammissibilità per difetto di rilevanza della questione sollevata. Assume al riguardo che, essendosi nel giudizio *a quo* formato il giudicato sul punto della inesistenza di stabilità reale del posto di lavoro in contestazione e residuando controversia solo sulla tutela risarcitoria ex legge n. 604 del 1966, è comunque da escludere una possibilità di reintegrazione della lavoratrice nel posto suddetto, sicchè una eventuale declaratoria di incostituzionalità della norma censurata sarebbe *inutiliter data*.

La difesa dell'Unione del Commercio ribadisce altresì, subordinatamente, la deduzione di infondatezza della questione assumendo la non omogeneità delle situazioni poste a confronto nell'ordinanza di remissione.

Precisa, inoltre, che una eventuale declaratoria di incostituzionalità di detta norma non dovrebbe ritenersi operativa nella fattispecie in quanto non potrebbe retroagire oltre la data di entrata in vigore della legge n. 903 del 1977 (e cioè di quell'apparato normativo che ha enucleato l'esistenza di una nuova e diversa prospettiva giuridica di tutela applicabile a favore delle donne lavoratrici) mentre la fattispecie stessa risultava regolata da norme affatto diverse e precedenti rispetto alle innovazioni introdotte con la legge menzionata.

La difesa della R.A.S. insiste a sua volta per la declaratoria di infondatezza della questione rilevando in primo luogo, come la norma censurata non possa in alcun modo ritenersi travolta per effetto della precedente decisione di questa Corte n. 137/86. Rileva, poi, che le disposizioni dettate da quella norma hanno carattere di favore per le donne in quanto da un lato consentono loro di lavorare come gli uomini fino a sessanta anni e dall'altro di interrompere il rapporto di lavoro già al cinquantacinquesimo anno conseguendo la pensione di vecchiaia: tale trattamento di favore trova giustificazione nella peculiare funzione della donna nell'assetto familiare, riconosciuto tuttora rilevante dalla stessa sentenza di questa Corte n. 137 del 1986, la quale ha, invero, ribadito quanto affermato al riguardo con la più lontana sentenza n. 123/69.

Quanto poi alla necessità di una espressa dichiarazione di volontà della lavoratrice per la continuazione del rapporto fino al sessantesimo anno, essa si giustifica considerando che, qualora la norma avesse puramente e semplicemente spostato l'età pensionabile delle donne al sessantesimo anno, non sarebbe stato attribuito a queste alcun *favor*, essendo esse obbligate a continuare la prestazione di lavoro fino a questa più elevata età al fine di conseguire il diritto alla pensione ed al fine di essere messe al riparo dal recesso *ad nutum*. Si giustifica, inoltre, che l'opzione debba tempestivamente pervenire a conoscenza del datore di lavoro, atteso che costui deve essere messo in condizione di conoscere le scelte della lavoratrice con congruo anticipo, non solo per ovvie ragioni organizzative ma altresì per provvedere alle necessarie comunicazioni all'ente previdenziale.

Considerato in diritto

1. - I cinque giudizi possono essere riuniti e decisi con un'unica sentenza in quanto prospettano questioni in parte identiche ed in parte connesse.

Il Pretore di Milano (R.O. n. 138/82) e i Tribunali di Monza (R.O. n. 52/87), di Pisa (R.O. n. 163/84) e di Milano (R.O. n. 194/87), dubitano della legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 9 dicembre 1977 n. 903 nella parte in cui, per le lavoratrici, subordina la prosecuzione del rapporto di lavoro tra il cinquantesimo ed il sessantesimo anno di età, con le garanzie di stabilità previste dalla legge, all'esercizio, da parte loro, di un'opzione in tal senso, da farsi tre mesi prima della data del perfezionamento del diritto alla pensione di vecchiaia. Ne risulterebbero violati gli artt. 3 e 37 Cost. in quanto le suddette avrebbero un trattamento peggiore rispetto ai lavoratori, per i quali non sussiste alcun onere, nonché rispetto alle stesse lavoratrici in servizio alla data di entrata in vigore della legge, sebbene in possesso dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia, esonerate dal suddetto onere.

1.1 - La Corte di cassazione (R.O. n. 153/86) dubita della legittimità costituzionale del secondo comma dello stesso articolo nella parte in cui non prevede l'esenzione dall'onere dell'opzione anche per le lavoratrici le quali, licenziate per raggiunti limiti di età prima della entrata in vigore della legge, abbiano impugnato il licenziamento prima di detto momento, rivendicando il loro diritto di proseguire l'attività lavorativa fino agli stessi limiti di età previsti per l'uomo. A parere della remittente risulterebbero violati gli artt. 3, 4 e 37 Cost. in quanto vi sarebbe disparità di trattamento tra il caso disciplinato dalla norma e il caso sottoposto al suo esame, ad esso sostanzialmente assimilabile, per la eventualità di una successiva declaratoria di nullità del licenziamento; ne deriverebbe anche una discriminazione del lavoro femminile rispetto a quello maschile di per sé non soggetto ad alcun onere nonché una compressione dello stesso diritto al lavoro.

2. - È preliminare l'esame della eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa dell'Unione del Commercio e del Turismo della provincia di Firenze, nel giudizio di cui all'ordinanza della Corte di Cassazione (R.O. n. 153/86).

Si sostiene la irrilevanza della questione in quanto la lavoratrice licenziata per il raggiunto limite di età di cinquantacinque anni, senza avere formulato l'opzione di cui alla norma censurata, ha ottenuto dal giudice di merito solo il riconoscimento del diritto al risarcimento dei danni mentre era stata esclusa la tutela reale del posto di lavoro e sul punto si sarebbe formato giudicato.

L'eccezione non può essere accolta.

Anche a seguire l'assunto della deducente, in punto di fatto si osserva che indubbiamente la durata del rapporto di lavoro influisce anche nella determinazione dell'ammontare dei danni, il quale è ad essa ragguagliato.

L'eccezione va, pertanto, disattesa.

3. La questione è fondata.

L'art. 4 della legge n. 903 del 1977, ora censurato, attribuisce alla donna lavoratrice, nonostante che sia in possesso dei requisiti per avere diritto alla pensione di vecchiaia, la possibilità di continuare a prestare la sua opera negli stessi limiti di durata del rapporto di lavoro prevista per l'uomo lavoratore da disposizioni legislative regolamentari, contrattuali. Ma per la sola donna richiede un'opzione in tal senso e la sua comunicazione al datore di lavoro, da farsi almeno tre mesi prima della data di perfezionamento del diritto alla pensione oppure entro la data in cui maturano i suddetti requisiti nel caso in cui ciò avvenga entro i tre mesi successivi alla entrata in vigore della legge in esame.

È esonerata dalla comunicazione solo la lavoratrice che, alla data di entrata in vigore della legge, abbia continuato a lavorare pur avendo maturato i requisiti per avere la pensione di vecchiaia.

È evidente che la lavoratrice, rispetto al lavoratore, ha avuto un trattamento diverso che non ha alcuna ragionevole giustificazione proprio per i principi affermati più volte da questa Corte sulla parità uomo-donna in materia di lavoro e, in particolare, per quelli posti a fondamento della sentenza n. 137 del 1986. Si è ritenuto che l'evoluzione delle situazioni verificatesi nel campo del lavoro, specie a seguito dell'introduzione di nuovi mezzi e di nuove tecniche, della previdenza, dell'assistenza, nonché nel campo del diritto di famiglia per effetto della riforma di cui alla legge 19 maggio 1975, n. 151, con l'attuazione della parità dei coniugi in seno alla famiglia, nell'assistenza, nella cura e nell'educazione dei figli, ha fatto venir meno le ragioni giustificatrici della differenza di trattamento della donna lavoratrice rispetto all'uomo lavoratore ai fini della stabilità del rapporto di lavoro.

3.1 - Con la suddetta sentenza, dichiarandosi la illegittimità costituzionale dell'art. 11 della legge n. 604 del 1966, che prevedeva la possibilità di licenziamento *ad nutum* della donna al cinquantacinquesimo anno di età e non al sessantesimo, come per l'uomo, si è sancito il diritto della prima alla prosecuzione del rapporto di lavoro fino alla stessa età prevista per l'uomo e le si è, correlativamente, assicurata la stabilità nel posto di lavoro fino a tale età.

Il riferimento alle norme sul pensionamento anticipato per vecchiaia della donna (55 anni) rispetto all'uomo (60 anni) ivi contenuto è meramente incidentale; la statuizione precettiva e la rilevanza innovativa nell'ordinamento giuridico hanno riguardato, in base alle ordinanze dei giudici *a quibus*, solo l'«età lavorativa» della donna al compimento del sessantesimo anno e non la postergazione dell'età pensionistica, la quale per la donna è rimasta ferma al cinquantacinquesimo anno.

3.2 - Ora, nella fattispecie, siccome la richiesta opzione discrimina la donna rispetto all'uomo per quanto riguarda l'età massima di durata del rapporto di lavoro stabilita da leggi, regolamenti e contratti, e, quindi, la protrazione del rapporto, sussiste la violazione dell'art. 3 Cost., non avendo la detta opzione alcuna ragionevole giustificazione, e dell'art. 37 Cost., risultando leso il principio della parità uomo-donna in materia di lavoro, e va, quindi, dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui prevede l'opzione.

Si ribadisce così che l'età lavorativa deve essere eguale per la donna e per l'uomo, mentre rimane fermo il diritto della donna a conseguire la pensione di vecchiaia al cinquantacinquesimo anno di età, onde poter soddisfare esigenze peculiari della donna medesima, il che non contrasta con il fondamentale principio di parità, il quale non esclude speciali profili, dettati dalla stessa posizione della lavoratrice, che meritano una particolare regolamentazione.

La protrazione della durata del rapporto di lavoro, cioè dell'età lavorativa, consente anche alla donna lavoratrice di conseguire i relativi vantaggi, come, ad esempio, gli aumenti retributivi e i conseguenti aumenti di pensione.

Resta assorbita la dedotta violazione dell'art. 4 Cost.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, nella parte in cui subordina il diritto delle lavoratrici, in possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia, di continuare a prestare la loro opera fino agli stessi limiti di età previsti per gli uomini da disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali, all'esercizio di un'opzione in tal senso, da comunicare al datore di lavoro non oltre la data di maturazione dei predetti requisiti.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 aprile 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 27 aprile 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C0681

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

(IL NUMERO IN EVIDENZA SI RIFERISCE AL REGISTRO RICORSI DELLA CORTE PER L'ANNO 1988)

N. 10

*Ricorso depositato in cancelleria il 15 aprile 1988
(della provincia autonoma di Bolzano)*

Opere idrauliche - Riconosciuta competenza delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano per compilazione di progetti, costruzione ed esercizio di dighe di ritenuta con sbarramenti di altezza non superiore ai dieci metri, e per quelli di minore altezza, con invaso di non più di 100.000 metri cubi, ma con riserva, in toto, allo Stato in ordine alle normative tecniche relative a tale progettazione e costruzione per le dighe di sbarramento di qualsiasi altezza e capacità di invaso - Rilievi: A) Contestata incidenza di detta «riserva allo Stato», al di là dei limiti consentiti, sulla competenza esclusiva della provincia di Bolzano in materia; B) Legiferazione dello Stato in materia di competenza provinciale esercitata con decreto-legge (anziché con decreto legislativo da emettersi previo parere di una commissione paritetica), e senza che, peraltro, sussista il presupposto della straordinaria necessità ed urgenza.

(D.-L. 5 marzo 1988, n. 59, art. 2).

(Stat. speciale T.-A.A. d.P.R. 3 agosto 1972, n. 670, artt. 8, nn. 13, 14, 17, 21 e 24; 9, n. 9; 16, primo comma, e 107; d.P.R. 22 marzo 1974, n. 279; d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381).

Ricorso della provincia autonoma di Bolzano in persona del presidente della giunta provinciale *pro-tempore* dott. Silvius Magnago, giusta deliberazione della giunta n. 1355 del 21 marzo 1988, rappresentata e difesa — in virtù di procura speciale del 22 marzo 1988, rogata dall'avv. Giovanni Salghetti Drioli, vice segretario della giunta ed ufficiale rogante (rep. n. 15241) — dagli avv.ti prof. Sergio Panunzio e Paolo Mercuri e presso di essi elettivamente domiciliati in Roma, piazza Borghese n. 3, contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio in carica per la dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 2 del d.-l. 5 marzo 1988, n. 59, per violazione degli artt. 8, n. 13), n. 14), n. 17), n. 21), n. 24); 9, n. 9); 16, primo comma; 107 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (t.u. delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale T.-A.A.); delle relative norme d'attuazione dello statuto speciale (emanate con i d.P.R. 22 marzo 1974, n. 279; 22 marzo 1974, n. 381; 26 marzo 1977, n. 235; 31 luglio 1978, n. 1017); nonché dell'art. 77, secondo comma, della Costituzione.

1. — L'art. 8 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige attribuisce alla provincia ricorrente potestà legislativa primaria in materia di: acquedotti e lavori pubblici di interesse provinciale; opere idrauliche della terza, quarta e quinta categoria; miniere, cave e torbiere; agricoltura, foreste e bonifica; opere di prevenzione e pronto soccorso (art. 8, rispettivamente nn. 17, 24, 14, 21, 13). Il successivo art. 9, n. 9, le attribuisce altresì una potestà legislativa concorrente in materia di utilizzazione delle acque pubbliche (escluse soltanto le grandi derivazioni a scopo idroelettrico). A sua volta l'art. 16, primo comma, dello statuto attribuisce ancora alla provincia le corrispondenti potestà amministrative.

Le suddette attribuzioni sono nella piena disponibilità della provincia, anche in virtù delle relative norme d'attuazione che sono state emanate, in particolare, con il d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381 (in materia di opere pubbliche), con il d.P.R. di pari data n. 279 (in materia di agricoltura e foreste), con il d.P.R. 26 marzo 1977, n. 235 (in materia di produzione e distribuzione di energia idroelettrica), con il d.P.R. 31 luglio 1978, n. 1017 (in materia di cave e torbiere). Tali attribuzioni sono state esercitate dalla provincia ricorrente anche mediante la emanazione di una copiosa legislazione in materia.

2. — Ciò premesso, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 55 del 7 marzo 1988 il d.-l. 5 marzo 1988, n. 59, recante: «Interventi urgenti nel settore delle opere pubbliche».

Rileva ai fini del presente ricorso l'art. 2 di tale decreto-legge, composto di due commi. Il primo stabilisce che, fatta eccezione per gli «sbarramenti al servizio di grandi derivazioni di acque di competenza statale», sono di competenza «delle regioni a statuto ordinario e speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano le attribuzioni di cui al d.P.R. 1º novembre 1959, n. 1363, per gli sbarramenti che non superino i dieci metri di altezza e che determinino un invaso inferiore a 100.000 mc.». Il d.P.R. n. 1363/1959, richiamato dalla surriferita disposizione, reca il «regolamento per la compilazione dei progetti, la costruzione e l'esercizio delle dighe di ritenuta», applicabile (come stabilito nella «Premessa» al regolamento stesso) a tutti gli sbarramenti (dighe o traverse) la cui altezza «superi i 10 metri ed a quelli di minore altezza che determinino un invaso superiore ai 100.000 mc.». Tale regolamento disciplina, fra l'altro, la approvazione dei progetti relativi alle dighe di ritenuta, la autorizzazione alla esecuzione dei lavori, la vigilanza sui medesimi, il loro collaudo, la vigilanza ed i controlli periodici sulle dighe, ecc.

Il successivo secondo comma dell'art. 2 del d.-l. n. 59/1988 stabilisce inoltre che è comunque riservata alla competenza statale «l'emanazione della normativa tecnica relativa alla progettazione ed alla costruzione delle dighe di sbarramento di qualsiasi altezza e capacità di invaso»: cioè anche di quelle dighe la cui progettazione, costruzione ed esercizio costituisce invece oggetto delle attribuzioni delle regioni e delle provincie autonome, secondo quanto previsto dal comma precedente dell'art. 2.

La suddetta disciplina stabilita dall'art. 2 del d.-l. n. 59/1988 è gravemente lesiva delle attribuzioni della provincia autonoma di Bolzano, che pertanto la impugna per i seguenti motivi di

DIRITTO

1. — Violazione delle competenze provinciali di cui agli artt. 8, n. 13), n. 14), n. 17), n. 21), n. 24); n. 9); 16, primo comma, dello statuto speciale T.-A.A. (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670); e relative norme d'attuazione.

La disciplina degli sbarramenti in questione rientra direttamente nella materia di competenza provinciale, in primo luogo perché concernente «lavori pubblici di interesse provinciale» (art. 8, n. 7 st.), ed inoltre perché si tratta di «opere idrauliche» (art. 8, n. 24) relative alla «utilizzo delle acque pubbliche» (art. 9, n. 9). Tale disciplina, ove si consideri lo scopo per il quale lo sbarramento viene realizzato e le acque sono utilizzate, concerne peraltro anche altre materie di competenza provinciale: quali l'agricoltura e la bonifica (si pensi ai bacini per la irrigazione), le opere di prevenzione per calamità pubbliche (si pensi alle opere di sistemazione idraulica e per la prevenzione degli incendi), la coltivazione delle miniere e delle cave (bacini di lavaggio), ecc.

In base alla disciplina stabilita dallo statuto di autonomia e della relative norme di attuazione la competenza provinciale in ordine alla progettazione, costruzione ed esercizio di tali dighe (sia per quanto riguarda la sua disciplina legislativa, sia per quanto riguarda l'esercizio delle corrispondenti potestà amministrative) può essere esclusa solo:

a) ove i lavori di costruzione degli sbarramenti non siano di «interesse provinciale» (art. 8, n. 17 st.; ed art. 1 d.P.R. n. 381/1974);

b) ove si tratti di opere idrauliche «di prima e seconda categoria» (art. 8, n. 24 st.) le quali, peraltro, secondo quanto disposto dal primo comma del d.P.R. n. 381/1974, sono soltanto le opere idrauliche «che riguardano il demanio idrico riservato allo Stato dall'art. 8, lett. e), del d.P.R. 20 gennaio 1973, n. 115 (cioè i fiumi Adige e Drava, in parte, il fiume Isarco, ed il lago di Garda); mentre il secondo comma dello stesso art. 7 del d.P.R. n. 381/1974 ribadisce che «Tutte le altre opere idrauliche sono di competenza delle provincie nell'ambito del rispettivo territorio»;

d) ove si tratti di dighe costruite in funzione di «grandi derivazioni a scopo idroelettrico» (art. 9, n. 9, st.), per le quali e per i «relativi impianti di produzione, trasformazione, trasporto e distribuzione dell'energia elettrica» la riserva di competenza statale è ribadita dall'art. 19, lett. f), del d.P.R. n. 381/1974.

Al di fuori di queste ipotesi particolari, ben circoscritte e definite dalle disposizioni dello Statuto e dalle norme d'attuazione, la competenza in materia appartiene alla provincia, salvi i limiti che al suo esercizio potranno eventualmente derivare dagli atti di indirizzo e coordinamento dello Stato, ove ne sussistano i presupposti e nei confini che sono propri della stessa funzione statale di indirizzo e coordinamento (ma al riguardo è lo stesso art. 7 del d.P.R. n. 381/1974 — al secondo e terzo comma — che, in ordine alle opere di grande regolazione delle piene da realizzarsi eventualmente sul demanio idrico provinciale, prevede un potere di direttiva dello Stato, il quale però va a sua volta esercitato sulla base di apposita disciplina stabilita «d'intesa» con la provincia; e così pure «d'intesa» tra lo Stato e ciascuna provincia deve essere predisposto il piano di coordinamento delle opere idrauliche di rispettiva competenza: qui come in altri casi, infatti, esigenze unitarie e funzione statale di indirizzo e coordinamento implicano una necessaria collaborazione fra Stato e provincie autonome, ma non può comportare una sottrazione alle provincie delle proprie competenze).

Soprattutto è di piena evidenza come i limiti fissati alla competenza provinciale dallo Statuto e dalle relative norme di attuazione (cioè gli unici limiti generali costituzionalmente ammissibili) non dipendono mai dalla altezza degli sbarramenti o dalla capienza dell'invaso in sé e per sé considerati.

Viceversa la disciplina stabilita dal primo comma dell'art. 2 del decreto-legge impugnato sottrae alla competenza provinciale ogni attribuzione (legislativa ed amministrativa) relativa alla progettazione, costruzione ed esercizio di dighe di sbarramento individuate esclusivamente in relazione alla loro altezza ed alla capienza del relativo invaso.

La limitazione delle competenze della provincia ricorrente in materia di dighe di sbarramento stabilita dal primo comma dell'art. 2 del d.-l. n. 59/1988 è dunque fondata su elementi (relativi alle dimensioni degli sbarramenti) diversi

da quelli indicati dalle disposizioni dello Statuto e dalle relative norme di attuazione. In tal modo la disciplina legislativa impugnata stabilisce delle limitazioni ulteriori alla competenza provinciale rispetto a quelle che sono già stabilite da specifiche disposizioni statutarie e d'attuazione (disposizioni, queste ultime, che derogando alla competenza provinciale hanno evidentemente carattere tassativo).

Risulta da quanto si è detto il carattere chiaramente lesivo delle competenze costituzionali della provincia che è proprio della disciplina legislativa impugnata. Tanto più palesemente lesivo se poi si considera che, in realtà, tale disciplina precluderebbe in modo assoluto alla provincia di esercitare le attribuzioni di cui al d.P.R. n. 1363/1959, dato che questo — come si è detto in precedenza — si applica solo agli sbarramenti di altezza superiore a dieci metri, o con invaso superiore a 100.000 mc.

2. — Violazione, sotto altro profilo, delle medesime disposizioni dello Statuto T.-A.A. e delle relative norme d'attuazione.

Considerazioni analoghe a quelle già svolte in relazione al primo comma dell'art. 2 decreto-legge impugnato possono essere fatte anche in relazione al successivo secondo ed ultimo comma, il quale — come già si è detto — riserva *in toto* allo Stato l'emanazione della normativa tecnica relativa alla progettazione ed alla costruzione delle dighe di sbarramento di qualsiasi altezza e capacità di invaso.

In via di principio la emanazione delle c.d. norme tecniche compete a quella stessa autorità che, in base alla disciplina costituzionale delle fonti, ha potestà normativa in ordine alla materia di cui si tratta. E poiché si è detto che in materia di progettazione e costruzione di dighe — purché si tratti di opere di interesse provinciale — le attribuzioni legislative ed amministrative spettano alla provincia autonoma ricorrente, è ad essa che spetta pure di emanare la relativa normazione tecnica. Infatti nessuna limitazione, al riguardo, è stabilita dallo Statuto, e neppure dalle norme di attuazione (si veda, in particolare, l'art. 19 del d.P.R. n. 381/1974 che elenca le competenze riservate allo Stato in materia di opere pubbliche).

Anche in secondo comma dell'art. 2 del decreto-legge impugnato viola dunque le suddette competenze, costituzionalmente attribuite alla Provincia, che si erano già viste essere violate dalla disciplina del comma precedente. Ma qui la violazione è per certi aspetti ancora più grave ed evidente, perché la legge pretende di sottrarre alla provincia la competenza ad emanare la normazione tecnica per ogni tipo di diga, che per quelle di più modeste dimensioni per le quali il primo comma riconosce invece la competenza provinciale in ordine alla progettazione, costruzione ed esercizio.

Sotto quest'ultimo profilo la disciplina legislativa impugnata appare essere, oltre che lesiva delle competenze provinciali, al tempo stesso contraddittoria ed irrazionale. Infatti, se si riconosce — da parte del legislatore statale — la competenza della provincia a disciplinare la progettazione e la costruzione e l'esercizio delle dighe di dimensioni minori (art. 2, primo comma) ciò implica, evidentemente, anche un riconoscimento circa la competenza e l'adeguatezza degli uffici provinciali in ordine agli aspetti tecnici della materia; ma allora non ha motivo di essere la contestuale esclusione della competenza ad emanare la normativa tecnica. Ed in effetti appare del tutto irragionevole la pretesa del legislatore di precludere radicalmente alla provincia ricorrente di dettare essa stessa le norme tecniche per la progettazione e costruzioni di dighe di sua competenza, anche quando si tratta di invasi di modestissima portata, come sono in genere, ad esempio, quelli costruiti ai fini della irrigazione (oltre tutto i più numerosi).

Merita infine di essere segnalata una ulteriore circostanza che contribuisce anch'essa a dimostrare la fondatezza delle precedenti censure. Il fatto, cioè, che per le sole regioni ad autonomia ordinaria — diversamente da quanto è invece stabilito per la provincia ricorrente dallo Statuto T.-A.A. e dalla norme di attuazione — vi è una espressa disposizione, contenuta nell'art. 88, n. 11), del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, che — a proposito dei lavori pubblici di interesse regionale — espressamente riserva allo Stato «... le norme tecniche essenziali per la salvaguardia della incolumità pubblica e per la realizzazione di esigenze unitarie di ordine tecnologico e produttivo». Si tratta di una limitazione che è peculiare del regime delle competenze proprie delle regioni ad autonomia ordinaria, e che quindi non è di per sé applicabile alla provincia ricorrente (né lo è divenuta — anche perché trattasi di una disposizione limitativa della competenza provinciale — a seguito dell'entrata in vigore del d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526). Ma è comunque significativo il fatto che per le stesse regioni ad autonomia ordinaria — che vantano in materia una competenza semplicemente concorrente, anziché primaria come la provincia autonoma di Bolzano — la suddetta disposizione del d.P.R. n. 616/1977 non escluda affatto in radice la competenza per l'emanazione della normativa tecnica, come fa invece la disciplina qui impugnata per la provincia ricorrente, nonostante che essa abbia in materia una competenza

addirittura primaria. Infatti per le regioni ad autonomia ordinaria l'art. 88, n. 11, del d.P.R. 616 si limita a riservare allo Stato quelle sole norme tecniche che non solo abbiano la finalità specifica della salvaguardia della incolumità pubblica o quella della realizzazione di esigenze unitarie di ordine tecnologico e produttivo, ma che siano anche «essenziali» per il raggiungimento di tali finalità. Onde, per esempio, non potrebbero rientrare fra tali norme quelle relative alla costruzione di dighe per piccoli bacini irrigui.

Il carattere assai più fortemente limitativo (rispetto alla disciplina vigente per le stesse regioni ad autonomia ordinaria) che è proprio della disciplina stabilita dal secondo comma dell'art. 2 del d.-l. n. 59/1988 per la Provincia ricorrente, ne rende ancora più grave ed evidente la incostituzionalità.

3. — Violazione delle medesime disposizioni dello Statuto T.-A.A. (e relative norme di attuazione) indicate precedentemente ed anche dell'art. 107 Statuto T.-A.A.

Le competenze della provincia autonoma ricorrente, la loro ampiezza ed i loro limiti sono stabiliti dallo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige. La più precisa definizione di tali competenze è demandata dall'art. 107 dello stesso Statuto esclusivamente ad una apposita fonte: i decreti legislativi contenenti le norme di attuazione dello Statuto. La sottrazione alla legge ordinaria dello Stato di adottare le norme d'attuazione integra essa stessa la speciale autonomia della provincia, poiché — come è noto — i decreti legislativi di cui all'art. 107 sono adottati in base ad uno speciale procedimento che prevede la partecipazione della stessa provincia attraverso i suoi rappresentanti nella commissione paritetica che deve dare un parere obbligatorio sullo schema delle norme di attuazione.

La disciplina impugnata, stabilita dall'art. 2 del d.-l. n. 59/1988, appare di per sé incompatibile con la disciplina dello Statuto che definisce l'ambito delle competenze provinciali. Ma, anche a volere ammettere che la disciplina impugnata abbia inteso semplicemente meglio precisare i confini delle competenze statutariamente attribuite alla provincia ricorrente, delimitando le sfere di competenza dello Stato e della provincia stessa, ciò poteva essere fatto soltanto con la fonte a ciò deputata dall'art. 107 dello Statuto T.-A.A.: cioè con il decreto legislativo, sentita la commissione paritetica.

L'essersi invece preteso, da parte dello Stato, di provvedere in tal senso con un atto legislativo diverso da quello tassativamente stabilito dall'art. 107 st. rende per ciò stesso l'art. 2 del decreto-legge impugnato lesivo delle competenze provinciali ed incostituzionale, anche a prescindere dai più specifici aspetti del suo contenuto dispositivo, che già nei precedenti motivi di ricorso sono stati fatti oggetto di particolari censure.

4. — Violazione del combinato disposto delle medesime disposizioni dello Statuto T.-A.A. (e relative norme d'attuazione) e dell'art. 77, secondo comma, della Costituzione.

La più recente giurisprudenza di codesta eccellentissima Corte (sent. n. 302 del 10 marzo 1988) ha ribadito l'importante principio secondo cui, nel giudizio di costituzionalità in via principale, le ragioni (e le provincie autonome) possono dedurre, oltre che la violazione delle norme costituzionali che ripartiscono le competenze fra Stato e regioni (e provincie autonome), anche la violazione delle norme costituzionali — diverse dalle precedenti — che possono comunque comportare, nella loro attuazione, un'incisione o un pregiudizio delle competenze costituzionalmente garantite alle regioni e alle provincie autonome. È precisamente ciò che avviene nel caso in questione. L'impugnato art. 2 del d.-l. n. 59/1988 determina infatti una incisione nelle competenze costituzionalmente garantite alla provincia conseguente alla violazione anche del combinato disposto degli articoli dello statuto Trentino-Alto Adige già richiamati (8, 9, 16 e specialmente 107) e dell'art. 77, secondo comma, della Costituzione, secondo cui il presupposto perché il Governo possa adottare in modo costituzionalmente legittimo un decreto-legge è la effettiva sussistenza di «casi straordinari di necessità e d'urgenza».

Lo stesso contenuto del decreto-legge impugnato, ed in particolare dell'art. 2 del medesimo, dimostrano a sufficienza come esso sia stato adottato senza che minimamente sussistesse il presupposto di una situazione di straordinaria necessità ed urgenza di provvedere da parte del Governo, il quale ha pertanto agito violando la Costituzione (secondo una prassi ben nota perché invalsa da tempo, ma che evidentemente non può — in quanto tale — diminuire la responsabilità del Governo e la gravità della violazione dei principi costituzionali).

Ciò premesso, la disciplina legislativa impugnata risulta dunque essere incostituzionale anche perché, violando l'autonomia provinciale, lo Stato non solo è intervenuto a definire la competenza della provincia ricorrente con un atto normativo di per sé non idoneo, perché diverso da quello tassativamente indicato dall'art. 107 dello statuto (secondo quanto già detto con il precedente motivo di ricorso), ma inoltre ciò è stato fatto mediante un decreto legge adottato dal

Governo senza che sussistessero neppure gli specifici presupposti tassativamente stabiliti dalla Costituzione. La mancanza del presupposto della situazione di straordinaria necessità ed urgenza non consentiva in nessun modo al Governo di disporre con un decreto-legge una disciplina che — a tutto concedere — poteva semmai venire disposta solo con apposite norme d'attuazione statutarie, adottate secondo il procedimento dell'art. 107 dello statuto. Così che, anche in questo caso, è accaduto che la violazione dell'art. 77 della Costituzione ha comportato una lesione delle competenze costituzionalmente garantite alla provincia ricorrente.

P. Q. M.

Voglia l'eccellentissima Corte costituzionale dichiarare costituzionalmente illegittimo l'art. 2 del decreto-legge 5 marzo 1988, n. 59.

Roma, addì 31 marzo 1988

Prof. avv. Sergio PANUNZIO — Avv. Paolo MERCURI

88C0628

(I NUMERI IN EVIDENZA SI RIFERISCONO AL REGISTRO ORDINANZE DELLA CORTE PER L'ANNO 1988)

N. 147

*Ordinanza emessa il 13 gennaio 1988 dal tribunale di Bologna
nel procedimento civile vertente tra l'I.N.A.D.E.L. e Liverani Lilia*

Previdenza - Iscritti all'I.N.A.D.E.L. - Riscatto dei periodi di studio universitario - Ammissibilità di quello pari alla durata del corso di laurea - Esclusione per i corsi di specializzazione e di perfezionamento anche nel caso che siano prescritti come titoli per l'ammissione al posto occupato.

(R.D.-L. 3 marzo 1938, n. 680, art. 69, primo comma).

(Cost., artt. 3 e 97).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza;

La dottoressa Lilia Liverani è laureata in scienze matematiche e ha conseguito il diploma di specializzazione in tecnologie biochimiche presso l'Università di Bologna; il 27 dicembre 1982 chiese all'I.N.A.D.E.L. di essere ammessa al riscatto della durata legale degli studi universitari e del corso di specializzazione, segnalando che il secondo titolo era stato richiesto espressamente per l'ammissione in carriera dell'ente ospedali di Bologna, presso il quale era stata assunta in ruolo dal 19 febbraio 1982.

L'art. 12 della legge 8 marzo 1968, n. 152, in materia previdenziale per il personale degli enti locali, ammette il riscatto dei periodi di corso universitario e dei corsi speciali di perfezionamento, purché valutabili ai fini del trattamento di quiescenza ai sensi delle norme vigenti per gli istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro; l'art. 69 del r.d.-l. 3 marzo 1938, n. 680, ammette al riscatto, ai fini del trattamento di quiescenza a carico del C.P.D.E.L. gli anni di studio corrispondenti alla durata dei corsi universitari o equiparati.

Con sentenza 25 giugno-18 settembre 1986, n. 549, il pretore del lavoro di Bologna ha accolto la domanda della Liverani, ritenendo che il corso di specializzazione in tecnologie biomediche costituisca un diploma universitario prescritto per la carriera nell'ente ospedaliero di Bologna.

L'I.N.A.D.E.L. ha concesso il riscatto dei soli anni di corso universitario e in appello insiste nell'eccepire che i periodi dei corsi post-universitari non sono ammessi al riscatto, poiché l'art. 69 del r.d.-l. n. 680/1938 comprende soltanto gli «anni di studio corrispondenti alla durata legale dei rispettivi corsi universitari o equiparati, purché la laurea o il titolo siano stati prescritti per l'ammissione ad uno dei posti occupati durante la carriera».

I documenti acquisiti al processo provano che la Liverani ha conseguito il diploma di laurea in matematica il 2 dicembre 1970 presso l'Università di Bologna e quello di specializzazione in tecnologie biomediche il 12 luglio 1974 presso la stessa Università, dimostrano inoltre che è stata nominata in ruolo dal 19 febbraio 1982 presso il servizio di bioingegneria della unità sanitaria locale n. 28 - Bologna Nord, come vincitrice del concorso riservato a laureati in possesso di specializzazione in tecnologie biomediche.

L'art. 12 della legge n. 152/1968 attribuisce al personale degli enti locali, ai fini della liquidazione dell'indennità premio di servizio, la facoltà di riscatto dei periodi di studio universitario e dei corsi speciali di perfezionamento, purché valutabili ai fini del trattamento di quiescenza ai sensi delle norme vigenti per gli istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro; secondo le disposizioni dell'art. 69, primo comma, del r.d.-l. n. 680/1938 sull'ordinamento della C.P.D.E.L., agli impiegati iscritti alla cassa, «muniti di laurea o di titolo equipollente» è concessa la facoltà di chiedere il riscatto degli anni di studio corrispondenti alla durata legale dei rispettivi corsi universitari o equiparati, purché la laurea o il titolo siano stati prescritti per l'ammissione ad uno dei posti occupati durante la carriera.

Per l'esercizio della facoltà di riscatto, il citato art. 69 richiede la laurea o un titolo equipollente, ossia una qualifica accademica di uguale valore rilasciata dagli istituti superiori; la norma non consente di includere la durata dei corsi di specializzazione e di perfezionamento; giacché fa corrispondere gli anni riscattabili alla durata legale dei corsi universitari o equiparati necessari per il conseguimento della laurea o del titolo equipollente, posto unitariamente come requisito per il riscatto e per l'ammissione in carriera.

I corsi di specializzazione e di perfezionamento fanno parte dell'istruzione impartita dopo la laurea o post-universitaria e la loro esclusione dall'ambito del r.d.-l. n. 680/1938 si evince anche dall'art. 23, secondo comma, della legge 11 giugno 1954, n. 409, che per gli iscritti alla cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari dispone che oltre il riscatto degli anni di studio corrispondenti alla durata legale dei corsi universitari ai sanitari è consentito il riscatto della durata legale di un corso di specializzazione per il quale sia stato conseguito il relativo diploma.

Con la sentenza 10 luglio 1981, n. 128, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 69 del r.d.-l. n. 689/1938 nella parte in cui non prevede la facoltà di riscattare gli anni di iscrizione agli albi professionali, ove tale iscrizione costituisca necessario requisito all'immissione in carriera; la Corte ha messo in evidenza che «la legislazione in materia di riscatto è andata via via evolvendosi nel senso di concedere alla preparazione professionale acquisita ogni considerazione ai fini di quiescenza, onde poter immettere, in vista del dettato dell'art. 97 della Costituzione, nelle carriere direttive personale idoneo per preparazione e cultura, altrimenti svantaggiato per l'ingresso nelle pubbliche amministrazioni». La violazione dell'art. 3 della Costituzione è stata ravvisata poi nel carattere discriminatorio, «anche nell'ambito dell'amministrazione comunale», del mancato adeguamento della disposizione denunciata alla suddetta evoluzione normativa, nel senso che nell'ambito della stessa amministrazione e della medesima carriera direttiva sarebbero svantaggiati, rispetto agli altri dipendenti, per il conseguimento del massimo periodo di servizio e per il trattamento di quiescenza, quelli costretti a ritardare la partecipazione al concorso di ammissione, dovendo conseguire l'abilitazione professionale richiesta.

Le medesime considerazioni valgono per la durata legale dei corsi di perfezionamento e di specializzazione, non prevista dall'art. 69 del r.d.-l. n. 680/1938, con riferimento alla facoltà di riscatto concessa dall'art. 12 della legge 8 marzo 1968, n. 152, ai fini della liquidazione dell'indennità premio di servizio; codesta norma corrisponde alla evoluzione legislativa in materia di riscatto, includendo i periodi dei corsi speciali di perfezionamento, ma per questa parte subisce le esclusioni previste dalle norme sugli istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro e in particolare dall'art. 69 citato.

Il carattere irrazionale e discriminatorio dell'esclusione si riflette dunque sull'intero sistema normativo del trattamento di quiescenza, compresa l'indennità premio di servizio, che è un vero e proprio trattamento integrativo della pensione (Corte costituzionale, 20 marzo 1985, n. 73); il limite posto dall'art. 69 del r.d.-l. 3 marzo 1938, n. 680, non consente di applicare l'art. 12 della legge n. 152/1968 in tutta la sua estensione diretta a «concedere alla preparazione professionale acquisita ogni considerazione ai fini di quiescenza» (Corte costituzionale n. 128/1981).

L'art. 69 appare dunque in contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione nella parte in cui non prevede la facoltà di riscattare il periodo corrispondente alla durata legale di un corso di specializzazione e di perfezionamento per il quale sia stato conseguito il relativo diploma, ove questo costituisca necessario requisito all'immissione in carriera.

La questione di legittimità costituzionale è rilevante ai fini della decisione della causa, poiché dalla sua soluzione dipende il diritto della Liverani al riscatto degli anni del corso di specializzazione in tecnologie biomediche per il trattamento di previdenza gestito dall'I.N.A.D.E.L.; e non essendo manifestamente infondata, per quanto si è esposto, si deve ordinare la sospensione del processo e la rimessione degli atti alla Corte costituzionale per la relativa pronuncia.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale affinché sia risolta la questione di legittimità dell'art. 69, primo comma, dell'ordinamento della C.P.D.E.L., approvato con r.d.-l. 3 marzo 1938, n. 680, in relazione agli artt. 3 e 97 della Costituzione, nella parte in cui la norma non prevede la facoltà di riscattare il periodo corrispondente alla durata legale di un corso di specializzazione per il quale sia stato conseguito il relativo diploma, ove questo costituisca necessario requisito all'immissione in carriera;

Ordina la sospensione del processo e dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Bologna, addì 13 gennaio 1988

Il presidente: (firma illeggibile)

87C0594

N. 148

Ordinanza emessa il 29 febbraio 1988 dal pretore di Ferrara nel procedimento civile vertente tra Hanau Edera e l'Enasarco

Previdenza ed assistenza - Ordinamenti particolari - Enasarco - Pensione di reversibilità - Esclusione per il coniuge separato per colpa con sentenza passata in giudicato - Ingiustificato peggior trattamento, in situazioni di fatto sostanzialmente non dissimili, dei coniugi separati (come nel caso) prima della riforma del diritto di famiglia rispetto a quelli separati successivamente (soggetti a diversa normativa dei presupposti della separazione giudiziale), nonché rispetto ai coniugi divorziati - Limitazione della tutela previdenziale garantita ai lavoratori e alle loro famiglie - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 286/1987.

(Legge 2 febbraio 1973, n. 12, art. 20, primo comma, lett. a).

(Cost., artt. 3 e 38).

IL PRETORE

Ha emesso la seguente ordinanza, pronunciata fuori udienza, nella causa iscritta al n. 503/87 di r.g. promossa da Hanau Edera, elett. dom. presso l'avv. Piana contro l'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio Enasarco) elett. dom. presso gli avv.ti Corelli-Sorgato e Barabaschi.

A scioglimento della riserva:

1. — Con ricorso depositato l'11 settembre 1987 Hanau Edera, premesso che l'Enasarco aveva respinto ai sensi dell'art. 20 della legge 2 febbraio 1973, n. 12 la sua domanda diretta ad ottenere la pensione di reversibilità conseguente alla morte del marito Umberto Paternostro, titolare di pensione diretta deceduto l'8 aprile 1981, perché separata dal marito con sentenza pronunciata per colpa di entrambi i coniugi, conveniva in giudizio l'Enasarco per chiedere, in via principale, che venisse dichiarato il suo diritto a percepire la pensione di reversibilità dalla data della morte del marito assumendo che nella citata norma il legislatore non aveva previsto l'ipotesi di separazione per colpa di entrambi i coniugi, lasciando così impregiudicati i diritti agli stessi spettanti; e, in via subordinata che tale suo diritto venisse accertato, previa remissione degli atti alla Corte costituzionale per il giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 20 della legge 2 febbraio 1973, n. 13, in relazione agli artt. 3 e 38 della Costituzione, nella parte in cui esclude dalla erogazione della pensione di reversibilità il coniuge separato per colpa con sentenza passata in giudicato.

Si costituiva, ritualmente, in giudizio l'Enasarco che contestava l'avversa domanda e ne chiedeva il rigetto.

Sulla prospettata questione di legittimità costituzionale l'ente convenuto ne rilevava la manifesta infondatezza, osservando che il trattamento di reversibilità erogato aveva carattere esclusivamente integrativo rispetto a quello previsto dalla legge n. 613/1966, per cui non configurava una prestazione né di natura alimentare, né mutualistica perché non rispondente a criteri solidaristici e non costituente un onere gravante genericamente sulla collettività, ma solo sugli iscritti all'ente nel fondamentale principio gestionale della ripartizione.

Infine l'ente convenuto assumeva non esservi alcuna disparità di trattamento fra il coniuge separato per colpa, non avente diritto alla pensione di reversibilità e il coniuge divorziato che, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 436/1978, con le modificazioni e integrazioni della legge n. 74/1987, può vedersi attribuito, anche se colpevole, nelle ipotesi prevista dalla legge una quota o l'intero trattamento di reversibilità spettante al coniuge superstite, perché l'attribuzione dell'assegno al coniuge divorziato non rappresenta un diritto comunque dovuto, ma l'effetto di una decisione equitativa e discrezionale del tribunale, in cui prevalgono le valutazioni e le esigenze di fatto rispetto alla interpretazione giuridica.

2. — Premesso, in linea di fatto che la ricorrente risulta separata dal marito con sentenza del tribunale di Ferrara dell'11 dicembre 1962, che ha accertato la colpa di entrambi i coniugi, si osserva che la legge n. 12 del 2 febbraio 1973, nel disciplinare in modo organico la natura e le attribuzioni dell'ente convenuto, stabilisce, nell'art. 2, l'ente stesso «eroga agli agenti e rappresentanti di commercio di cui agli artt. 1742 e 1752 del codice civile, la pensione di invalidità vecchiaia e superstiti integrativa di quella istituita dalla legge 27 luglio 1966, n. 613».

Questa ultima legge ha esteso l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità vecchiaia e superstiti agli esercenti attività commerciali e agli ausiliari del commercio e agli altri lavoratori autonomi.

L'art. 20, primo comma, lett. a) della legge n. 12/1973, prevede, infine, che «ha diritto a pensione indiretta di reversibilità ai sensi degli artt. 18 e 19, il coniuge superstite purché non sia stata pronunciata sentenza di separazione legale per colpa dello stesso».

3. — In base alla corretta interpretazione che deve essere data di questa ultima norma deve essere respinta la tesi sostenuta dalla ricorrente, in via principale, che l'ipotesi di separazione per colpa di entrambi i coniugi non sia ricompresa nella previsione del citato articolo.

Si deve, infatti, ritenere che, nel sistema previsto nella originaria formulazione del codice civile, non potesse sussistere la separazione giudiziale senza il presupposto della colpa, che poteva essere di uno o di entrambi i coniugi.

Pertanto, quando la separazione veniva pronunciata per colpa di entrambi i coniugi, il coniuge separato veniva, comunque, dichiarato colpevole; era, cioè, ritenuto, al pari dell'altro coniuge, responsabile della separazione per essere venuto meno ai doveri nascenti dal matrimonio ed assunti dai relativi articoli del codice civile come causa di colpa per ottenere la separazione.

Poiché l'art. 20 della legge n. 12/1973 si inserisce nell'ambito delle conseguenze sanzionatorie previste per il coniuge che ha dato luogo alla separazione per sua colpa, si deve ritenere che la sanzione fissata dalla legge della perdita del trattamento di reversibilità trovi applicazione ogni qualvolta al coniuge venga attribuita la colpa, e cioè la responsabilità della rottura del matrimonio.

Anche nel caso di separazione pronunciata per colpa di entrambi i coniugi, pertanto, viene meno il diritto alla pensione di reversibilità perché tale diritto, in sostanza, è riconosciuto soltanto a favore del coniuge superstite «incolpevole»; cui, cioè, non può essere addebitata la responsabilità della separazione; e tale non può certo essere ritenuto il coniuge separato per colpa di entrambi, proprio per la sussistenza anche della sua colpa nella rottura dell'unione familiare.

4. — Si ritiene, invece, non manifestamente infondata e rilevante la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, primo comma, lett. a) della legge n. 12/1973 in relazione agli artt. 3 e 38 della Costituzione. Al riguardo si osserva che contrariamente a quanto sembra sostenere la difesa dell'ente convenuto la legge di riforma del diritto di famiglia (legge n. 151/1975) sembra avere inciso profondamente sull'istituto della separazione giudiziale, modificandone gli aspetti essenziali.

In particolare l'attuale separazione giudiziale, così come disciplinata dall'art. 151 del codice civile nuovo testo, sembra avere del tutto perso il carattere sanzionatorio che permeava il vecchio istituto della separazione personale.

Attualmente, infatti, la separazione giudiziale può essere pronunciata, indipendentemente dalla colpa di uno o di entrambi i coniugi, quando si verificano fatti tali che rendono intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole, mentre secondo la previgente normativa la separazione poteva essere chiesta nei soli casi determinati dalla legge (art. 150 del codice civile vecchio testo) e presupponeva una colpa da parte di uno o di entrambi i coniugi (artt. 151, 152 e 153 del codice civile vecchio testo) e cioè la grave violazione dei doveri imposti dal matrimonio.

Né l'istituto dell'addebito della separazione, di cui all'art. 151, seconda comma, del codice civile nuovo testo, può essere assimilato se non latamente a quello della colpa, non solo perché la richiesta dell'addebito rappresenta una domanda eventuale ed aggiuntiva a quella di separazione, ma anche e soprattutto perché l'addebito e quindi la colpa non è più per l'attuale normativa un requisito essenziale per ottenere la separazione, che si fonda, invece, soltanto sulla impossibilità di continuare la convivenza indipendentemente dalla responsabilità di uno dei due coniugi o di entrambi.

Pertanto norme come quelle di cui all'art. 20 della legge n. 12/1973, sopravvissute alla riforma del diritto di famiglia per una imperfetta tecnica legislativa, creano delle ingiustificate disparità di trattamento, in contrasto con il principio di eguaglianza di fronte alla legge sancito dall'art. 3 della Costituzione, fra i coniugi separatisi prima della entrata in vigore della riforma del diritto di famiglia e i coniugi separatisi successivamente.

La separazione, secondo la previgente normativa, poteva essere pronunciata soltanto provando la colpa di uno o di entrambi i coniugi mentre, attualmente, anche in presenza di fatti che, secondo l'antecedente disciplina consentivano la separazione per colpa, la separazione giudiziale può essere ottenuta per il solo fatto della impossibilità della convivenza, senza che vi sia alcuna pronuncia di addebito, del resto oramai rimessa soltanto alla volontà delle parti.

In tale situazione, e pur in presenza dei medesimi fatti, nel primo caso viene meno il diritto alla pensione di reversibilità, mentre nel secondo rimane conservato, ma solo perché la parte interessata, con un suo atto di autonomia privata, non ha chiesto l'addebitamento.

5. — Un ulteriore profilo di incostituzionalità dell'art. 20 della legge n. 12/1973 per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, può essere invenuto nella irrazionale e ingiustificata disparità di trattamento che si viene a creare fra il coniuge separato per colpa e il coniuge divorziato per effetto della citata norma.

Al coniuge divorziato, infatti, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 436/1978, nel testo era in vigore (legge n. 74/1987), l'ordinamento riconosce, qualora sussistano particolari requisiti, il diritto a percepire in tutto o in parte la pensione di reversibilità a secondo delle varie ipotesi previste, indipendentemente dalla ragioni che hanno portato allo scioglimento del vincolo matrimoniale, e quindi anche di una precedente separazione per colpa; mentre, invece, per effetto dell'art. 20 della legge n. 12/1973 nulla spetta al coniuge soltanto separato per colpa e non ancora divorziato.

Ciò porta a questo evidente controsenso che il trattamento di reversibilità può essere concesso in una situazione nella quale è venuto meno il vincolo matrimoniale, come ulteriore proiezione degli effetti del matrimonio, mentre è, per legge, negato quando continuano a perdurare, anche se allentati, gli effetti del matrimonio stesso.

Norme come quella qui denunciata di incostituzionalità, se potevano avere un senso prima della riforma del diritto di famiglia e della legge n. 436/1978, nell'attuale diverso clima normativo determinano l'aberrante effetto di spingere gli interessati a far divenire con il divorzio irreversibile la crisi della famiglia, per poter poi eventualmente beneficiare di quanto previsto dall'art. 9 della legge sul divorzio e contemporaneamente, forse anche in contrasto con l'art. 29 della Costituzione, lasciano privi di tutela previdenziale i coniugi nel delicato periodo successivo alla separazione.

Appare, infatti, importante evidenziare, indipendentemente dalla natura del diritto previsto dall'art. 9 della legge sul divorzio che qui non assume rilevanza, l'ingiustificata preferenza per il coniuge divorziato, che può beneficiare dei provvedimenti di cui all'art. 9, anche se in precedenza separato per colpa, rispetto al coniuge separato per colpa, che non ha diritto ad alcuna tutela, che il disordinato stratificarsi delle varie leggi in materia, non coordinate fra di loro, ha di fatto oggi determinato.

6. — Sembra anche, doversi rilevare un ulteriore profilo di incostituzionalità dell'art. 20 della legge n. 12/1973 per contrasto con l'art. 38 della Costituzione.

Sebbene la pensione di reversibilità abbia natura integrativa, non può non osservarsi che sia l'iscrizione all'Enasarco sia l'erogazione dei relativi trattamenti previdenziali non costituiscono il frutto di atti di autonomia privata, ma conseguono ad una precisa previsione della legge.

L'obbligatorietà per legge della forma di previdenza gestita dall'Enasarco, determina l'inserimento dei trattamenti erogati dall'ente nell'ambito del sistema di protezione sociale attuato dallo Stato, il quale deve, necessariamente, ispirarsi ai principi sanciti dall'art. 38 della Costituzione.

Al riguardo si osserva, riportando le parole della sentenza n. 286 dell'8 luglio 1987 della Corte costituzionale, cui si rinvia per le parti non richiamate, che la pensione di reversibilità «appartenente al più ampio *genus* delle pensioni ai superstiti, è una forma di tutela previdenziale nella quale l'evento protetto è la morte, cioè un fatto naturale che, secondo una presunzione legislativa, crea una situazione di bisogno per i familiari del defunto, i quali sono i soggetti protetti».

Secondo la Corte costituzionale la pensione di reversibilità costituisce un «forma di tutela previdenziale ed uno strumento necessario per il perseguimento dell'interesse della collettività alla liberazione di ogni cittadino dal bisogno ed alla garanzia di quelle minime condizioni economiche e sociali che consentono l'effettivo godimento dei diritti civili e politici» (artt. 3 e 38 della Costituzione).

Il mantenimento di norme, come quella qui censurata, comporta una limitazione della tutela previdenziale che l'art. 38 della Costituzione riconosce in modo preferenziale ai lavoratori ed alla loro famiglia.

E la nozione di famiglia, delineata dalla Corte costituzionale, presa in considerazione dal regime generale previdenziale e da quello specifico del settore di cui si occupa, non è quella ristretta famiglia che si costituisce con il matrimonio, con i vincoli di consanguineità e di affinità.

La tutela previdenziale concerne, infatti, anche quei rapporti assistenziali che si atteggiavano in modo simile a quelli familiari a condizione che il lavoratore defunto prevedesse in vita, in via non occasionale, al sostentamento di soggetti classificabili come «familiari».

La Corte costituzionale non ritiene necessaria neppure la convivenza, perché il requisito della vigenza a carico deve essere inteso come la cura del sostentamento del familiare in modo continuativo e non occasionale, in adempimento di uno specifico obbligo giuridico o di mero dovere, come del resto avviene anche nel caso di specie perché il defunto assicurato Paternostro Umberto, marito della ricorrente, era obbligato in forza della sentenza del tribunale di Ferrara a versare in modo continuativo gli alimenti alla moglie.

Pertanto la perdita del trattamento di reversibilità conseguente alla previsione normativa qui impugnata di legittimità costituzionale, determina per la ricorrente il venir meno di quella tutela previdenziale che l'ordinamento in via generale garantisce nell'art. 38 della Costituzione, e che ha diritto ad ottenere perché legata all'assicurato deceduto da un rapporto in base al quale nel marito era insorto l'obbligo di provvedere al suo sostentamento in modo continuativo e cioè perché faceva parte, per usare le parole della Corte costituzionale, della «famiglia in senso previdenziale» di Umberto Paternostro.

Non sarà, infine, inutile ricordare che un assegno alimentare spetta anche al coniuge del dipendente statale, separato per colpa, ove versi in stato di bisogno (art. 11 della legge 5 febbraio 1958, n. 46) e che nella già citata sentenza la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 del d.l. l. 18 gennaio 1945, n. 39, nel testo sostituito dall'art. 7 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e riprodotto nell'art. 24 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e dell'art. 23, quarto comma, della legge 18 agosto 1962, n. 1357, nella parte in cui escludono dalla erogazione della pensione di reversibilità il coniuge separato per colpa con sentenza passata in giudicato, a riprova ulteriore della irrazionalità e ingiustificatezza del mantenimento della norma censurata nell'ordinamento.

P. Q. M.

Visto l'art. 34 della Costituzione, l'art. 8 della legge Costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, primo comma, lett. a) della legge 2 febbraio 1973, n. 12, nella parte in cui esclude l'erogazione della pensione di reversibilità al coniuge separato per colpa con sentenza passata in giudicato per violazione degli artt. 3 e 38 della Costituzione;

Dispone la sospensione del giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Manda alla cancelleria per l'esecuzione previa notifica della presente ordinanza alle parti, al Presidente del Consiglio dei Ministri e previa la sua comunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Ferrara, addì 29 febbraio 1988

Il pretore: BENASSI

N. 149

*Ordinanza emessa il 18 gennaio 1988 dal tribunale di sorveglianza di Torino
nel procedimento di sorveglianza relativo a Renato Giuseppa*

Ordinamento penitenziario - Affidamento in prova al servizio sociale senza preventiva osservazione - Esclusione dal beneficio per i soggetti condannati che non abbiano subito carcerazione cautelare - Esclusione anche per i soggetti che presentino la domanda dopo l'emissione e l'esecuzione dell'ordine di carcerazione.

(Legge 10 ottobre 1986, n. 663, che modifica la legge n. 354/1975, art. 47, terzo e quarto comma, *recte*: legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificata dall'art. 11 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, art. 47, terzo e quarto comma).

(Cost., art. 3).

IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA

Ha emesso la seguente ordinanza nel procedimento di sorveglianza relativo alla concessione di affidamento in prova quarto comma all'udienza del 18 gennaio 1988, semilibertà, premesso che la detenuta Renato Giuseppa nata il 19 ottobre 1946, a Oria, residente in Buttigliera Alta via Caval Grigio, 17/B (Torino), in espiazione pene inflittele con sentenza 5 giugno 1987 pretura Torino, difesa dall'avv. Balosso di fiducia;

Visto il parere favorevole per semilibertà inammissibile affidamento prova s.s. del p.g.;

Visti gli atti del procedimento di sorveglianza sopra specificato;

Verificata, preliminarmente, la regolarità delle comunicazioni relative ai prescritti avvisi al rappresentante del p.m., all'interessato ed al difensore;

Considerate le risultanze delle documentazioni acquisite, delle investigazioni e degli accertamenti svolti, della trattazione e della discussione di cui a separato processo verbale;

FATTO

In data 10 dicembre 1987 Renato Giuseppa ha presentato al pretore di Torino la seguente richiesta: «La sottoscritta Renato Giuseppa nata ad Oria il 19 ottobre 1946 residente in Buttigliera Alta (Torino) via Caval Grigio, 17/B definitiva da sentenza (n. 5534/87) del pretore di Torino del 5 giugno 1987 che la condannava nel processo penale n. 20097/86 r.g. pretore di Torino alla pena di mesi due di reclusione e lire un milione di multa senza sospensione condizionale, per il reato di assegni a vuoto. Premesso che la scrivente, madre di famiglia e con un limpido passato è meritevole e si trova comunque nelle condizioni per essere ammessa all'affidamento in prova al servizio sociale o quanto meno alla semilibertà ai sensi dell'art. 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354, così come integrato dalla legge 16 ottobre 1986 insta perché si voglia deliberare sull'affidamento in prova al servizio sociale o, in subordine sulla concessione e ammissione alla semilibertà ai sensi della normativa citata. Tenuto conto che non è ancora stato emesso o eseguito ordine di carcerazione (e non ostando il limite della pena da eseguire) e che è comunque indispensabile la sospensione dell'emissione o dell'esecuzione dell'ordine di carcerazione eventualmente emesso fino alla decisione della sezione di sorveglianza del tribunale al quale la presente istanza deve essere trasmessa chiede: a) che ai sensi dell'art. 47 n. 4 della legge citata si provveda alla trasmissione dell'istanza al tribunale di sorveglianza previa sospensione dell'emissione dell'ordine di carcerazione o comunque previa sospensione dell'esecuzione; b) che venga concesso l'affidamento in prova al servizio sociale o, in estremo subordine, l'ammissione alla semilibertà. Tale domanda è fondata sulle seguenti considerazioni. Il fatto per cui la sottoscritta è stata condannata è relativo ad un unico assegno. L'esponente ha sempre tenuto un comportamento ineccepibile tale da garantire una perfetta adattabilità al caso dell'ipotesi dell'affidamento proposto».

Il pretore di Torino in data 12 dicembre 1987 ha emesso il seguente decreto: «Il pretore vista l'istanza che precede, ritenuto che ne ricorrano i presupposti, visto l'art. 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, ordina la sospensione all'esecuzione dell'ordine di carcerazione e la trasmissione degli atti al tribunale di sorveglianza».

Nel corso dell'istruttoria avanti al tribunale di sorveglianza sono stati acquisiti i seguenti elementi di fatto:

- A) La Renato Giuseppa prima della condanna inflittale dal pretore di Torino era incensurata.
- B) Costei è stata condannata a mesi due di reclusione senza il beneficio della condizionale.

C) La stessa è titolare di una ditta di fabbro ferraio gestita di fatto dal marito e la stessa provvede all'assistenza del marito e dei due figli di anni 10 ed anni 16.

Il difensore della Giuseppa, preso atto che il pretore di Torino non era facultizzato ad emettere il provvedimento di sospensione dell'emissione dell'ordine di carcerazione, e che la richiesta della sua patrocinata di affidamento in prova al servizio sociale dovrebbe essere dichiarata inammissibile, ha eccepito l'illegittimità costituzionale dell'art. 47 terzo e quarto comma richiamandosi agli argomenti esposti nell'ordinanza 18 maggio 1987 con la quale il tribunale di sorveglianza di Torino aveva sollevato d'ufficio l'eccezione di incostituzionalità pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 dicembre 1987, n. 53.

DIRITTO

L'eccezione è fondata e va accolta.

Il collegio ritiene che l'eccezione di incostituzionalità del precitato art. 47, terzo e quarto comma, del nuovo ordinamento penitenziario quale risulta dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663, per violazione dell'art. 3 della Costituzione sia fondato per le seguenti ragioni: I) il sistema processuale penale vigente nel nostro ordinamento giuridico è caratterizzato da tre momenti o fasi fondamentali: I) l'Istruzione (Libro II artt. 219-404); II) il Giudizio (Libro III artt. 405-552); III) l'Esecuzione (Libro IV artt. 575-655). Con riferimento a quest'ultimo momento processuale possiamo ricordare che secondo le chiare disposizioni contenute negli artt. 576 e 581 del c.p.p. il p.m. presso la Corte e il tribunale ed il pretore provvedono ad eseguire ogni sentenza di condanna a pena detentiva entro cinque giorni dalla notizia della sua irrevocabilità, previa emissione di un ordine di carcerazione. Questo principio è assoluto e vale per tutte le sentenze di condanna a pene detentive, salvo l'applicazione degli artt. 146 e 147 del c.p. (rinvio obbligatorio e facoltativo della esecuzione della pena). La messa in esecuzione di una sentenza di condanna rappresenta il momento finale e più significativo della pretesa punitiva dello Stato: il sistema penale trova la sua legittimazione al più alto livello nel momento in cui riconosce allo Stato il diritto di privare il cittadino della sua libertà personale previo il suo trasferimento in un istituto penitenziario per fargli scontare la pena irrogata al termine di un processo definito attraverso un'istruttoria e tre gradi di giudizio.

Questo principio è uno dei capisaldi di ogni ordinamento statale ed è riconosciuto nell'art. 13 della Costituzione; peraltro è una delle manifestazioni più chiare del principio di uguaglianza fissato nell'art. 3 della Costituzione: tutti i cittadini nei cui confronti è stata emessa sentenza definitiva di condanna a pena detentiva sono ugualmente destinatari di un ordine di carcerazione emesso in esecuzione di detto provvedimento. La riforma penitenziaria del 1975, attraverso la quale si è voluto attuare l'art. 27 della Costituzione (le pene devono tendere alla rieducazione del condannato) pur avendo introdotto con l'art. 47 l'istituto dell'affidamento in prova al servizio sociale ha rispettato in modo rigoroso il citato principio.

Questa misura alternativa è stata così articolata: 1) carcerazione del detenuto per un periodo non inferiore a tre mesi durante la quale costui viene sottoposto ad osservazione; 2) esame durante il trattamento da parte di un gruppo di esperti di tutti gli elementi utili a valutare le personalità del detenuto; 3) formulazione di una relazione di sintesi; 4) esame della domanda affidata ad un organo giurisdizionale; 5) con l'eventuale provvedimento favorevole il detenuto esce dal carcere e viene affidato al centro servizio sociale. Secondo questa disposizione possono accedere a questo beneficio tutte le persone nei cui confronti è stata inflitta una pena di anni tre di reclusione. Nel corso della discussione del disegno di legge alla Camera dei deputati nella seduta del 13 dicembre 1974 la commissione presentò un emendamento secondo il quale «l'affidamento in prova al servizio sociale non si applica quando il condannato abbia commesso altro reato della stessa indole». Questo emendamento non fu approvato e la norma è quella contenuta nel testo fissato con la legge n. 354/1975.

Con riferimento al principio fissato nell'art. 3 della Costituzione ribadiamo che questo testo normativo, con l'eliminazione del precitato emendamento è del tutto conforme a detta norma costituzionale. Infatti a tutte le persone alle quali è stata inflitta una pena della reclusione di anni tre, recidive o non, e la cui sentenza di condanna è divenuta esecutiva viene notificato un ordine di carcerazione. Costoro, salvo l'eccezione di cui al comma secondo (più volte la Corte costituzionale ne ha ribadito la legittimità costituzionale) possono presentare domanda di affidamento in prova al servizio sociale. Il principio di un trattamento uniforme è dunque garantito a tutti i cittadini condannati a pena sino a tre anni, una volta arrestati e con riferimento all'applicazione dell'art. 47 citato. È superfluo sottolineare gli aspetti molto positivi della citata disciplina fissata nell'art. 47: invero da una parte viene garantito il rispetto del giudicato penale attraverso l'esecuzione della sentenza di condanna nei confronti di tutti i condannati a pena detentiva, d'altra parte si consente a quei detenuti, che abbiano dato prova di ravvedimento, di reinserirsi nuovamente nella società. Un primo tentativo di alterare la struttura di questo istituto è stato compiuto in modo inopinato nell'anno 1985 quando è stata introdotta la prima novella: «la riduzione dell'osservazione del detenuto ad un periodo non minore di un mese».

Se dunque è vero come è vero: *a)* che in molti istituti mancano in tutto o in parte coloro a cui spetta il compito dell'osservazione; *b)* che l'osservazione finalizzata al precitato beneficio per assurgere al grado di serietà e scientificità richiede tempi ragionevolmente lunghi; *c)* che i detenuti vengono posti in osservazione soltanto dopo che hanno presentato la domanda; ci si può legittimamente chiedere dove sta, sul piano razionale, la legittimazione di una siffatta disposizione che ha ridotto notevolmente i tempi di osservazione. La modifica più radicale però è quella contenuta nel terzo e quarto comma dell'art. 47 laddove è previsto che l'affidamento in prova possa essere disposto senza procedere alla osservazione in istituto quando il condannato dopo un periodo di custodia cautelare ha goduto di un periodo di libertà serbando un comportamento tale da consentire il giudizio di cui al primo comma precedente. Dianzi sono stati ampiamente illustrati le strutture ed il meccanismo dell'affidamento basato sull'osservazione e la validità di questa misura alternativa così come è stata strutturata. È stato definito provvido l'istituto dell'affidamento in prova concesso da un organo giurisdizionale al termine di una procedura e sulla scorta di elementi seri e di carattere scientifico. La libertà concessa agli affidati in prova al servizio sociale privilegia il contenuto rieducativo della pena al termine di un meccanismo procedurale serio e valido. La fiducia nel condannato è ben riposta perché è il frutto di un'attenta e approfondita analisi della sua personalità e delle condizioni socio ambientali in cui costui tornerà a vivere. La rinuncia da parte dello Stato a vedere eseguita in tutto o in parte una sentenza di condanna definitiva ha il corrispettivo nella ragionevole previsione che il destinatario di questa pena non commetterà altri reati. Nella nuova disciplina tutto ciò è stato cancellato ed annullato.

Le uniche condizioni cui viene subordinata la concessione dell'affidamento in prova sono le seguenti: *a)* l'aver il condannato espriato una parte della pena in custodia cautelare; *b)* l'aver serbato nel periodo della libertà un comportamento tale da consentire il giudizio che le prescrizioni che il soggetto dovrà seguire durante l'affidamento siano sufficienti per la rieducazione del reo e per prevenire la commissione di altri reati. Secondo la nuova disciplina un organo giurisdizionale (Il tribunale di sorveglianza) dovrà emanare un'ordinanza che ha valore di sentenza sulla base di informative sulla condotta del condannato in libertà; notizie fornite dai c.c. e dalla Polizia di Stato in modo approssimativo e discutibile. È sufficiente porre a raffronto la disciplina precisa e rigorosa su basi scientifiche che prelude alla concessione dell'affidamento in prova previa osservazione con quella dell'affidamento in prova senza osservazione per evidenziare che la nuova normativa altera profondamente il sistema delle certezze giuridiche sulla cui base s'incardina ogni forma di procedimento giurisdizionale. Lo Stato profonde le sue migliori energie nel convogliare in una sentenza penale di condanna lo sforzo immane di organi di polizia, di organi inquirenti e giudicanti nel reprimere e punire gli autori di atti criminosi. Orbene questo stesso Stato rinuncia ad emettere un ordine di carcerazione e affida ad un altro organo giurisdizionale il compito di annullare la sua pretesa punitiva sulla base di notizie fornite, non si sa da chi, che la persona condannata mentre era libera ha tenuto un comportamento regolare. Il significato profondamente innovativo di una siffatta procedura la si coglie ricordando che la Cassazione in tutte le decisioni relative alla liberazione anticipata ha affermato costantemente il principio che per ottenere il beneficio della riduzione della pena non è sufficiente che il detenuto abbia tenuto una buona condotta carceraria ma è necessario che costui abbia dato prova di costanti progressi nel corso del trattamento penitenziario. Orbene se il buon comportamento di un detenuto non è di per sé sufficiente a garantirgli una riduzione pena, invece secondo la nuova disciplina il buon comportamento dello stesso tenuto durante la libertà gli assicura il beneficio dell'affidamento in prova al servizio sociale, previa sospensione dell'emissione di un ordine di carcerazione.

Dunque secondo la novella del 1986 coesistono due forme di affidamento in prova al servizio sociale profondamente diverse.

I rilievi sopra enunciati, che attengono alla scelta della soluzione normativa adottata dal legislatore, pongono però in evidenza alcuni aspetti nella nuova disciplina che appaiono in contrasto con l'art. 3 della Costituzione. Un primo elemento di differenziazione normativa rispetto a situazioni analoghe sul piano soggettivo ed obiettivo è il seguente: la legge prevede che il condannato che abbia subito custodia cautelare presenti una domanda al p.m. competente prima dell'emissione o dell'esecuzione dell'ordine di carcerazione: in tal caso detto p.m. sospende l'emissione o l'esecuzione di un ordine di carcerazione. L'attivazione di una siffatta procedura è dunque legata alla conoscenza di un procedimento o atto interno amministrativo: conoscenza che può essere privilegio di pochi. Pertanto restano esclusi da detto procedimento un numero rilevante di condannati con custodia cautelare che sono all'oscuro del procedimento esecutivo in «fieri» e per i quali dopo l'emissione dell'ordine di carcerazione non è più possibile ottenere la revoca anche se hanno presentato domanda di affidamento in prova senza osservazione. I dati che riportiamo qui di seguito sono significativi di detta situazione: nell'ultimo quadrimestre di quest'anno sono state presentate 158 domande di affidamento in prova al servizio sociale. Orbene all'interno di questa categoria di domande, ben 107 richieste riguardano persone che sono state arrestate, mentre per le altre 49 è stato emesso il provvedimento di cui al quarto

comma dell'art. 47. Questi dati numerici (107 persone arrestate, 49 persone libere) riguardano individui che si trovano nella identica situazione oggettiva e soggettiva (condanna sino a tre anni di reclusione, con parziale custodia cautelare) rispetto alla quale il legislatore ha previsto la possibilità di accedere ad una misura alternativa (affidamento in prova al servizio sociale) con due procedure profondamente diverse: a) l'affidamento in prova, previa esecuzione della sentenza di condanna (che non può essere però revocata con emissione di ordine di scarcerazione) per coloro che sono stati arrestati (107); l'affidamento in prova, previa sospensione della esecuzione della sentenza di condanna per coloro che non sono stati arrestati (49). Un altro più grave aspetto di incostituzionalità del citato terzo e quarto comma dell'art. 47 è rappresentato dal trattamento più favorevole che il legislatore garantisce ai condannati recidivi con custodia cautelare rispetto ai condannati incensurati che subiscono una prima condanna e non sono stati assoggettati a custodia cautelare.

Renato Giuseppa incensurata è stata condannata con sentenza definitiva a mesi due di reclusione senza condizionale.

Costei, a sensi del chiaro disposto dell'art. 47 terzo e quarto comma, poiché non ha espiato in carcerazione preventiva parte della pena irrogata, non può invocare l'affidamento in prova al servizio sociale.

Orbene 49 persone anch'esse condannate con sentenza definitiva a pena uguale o nel maggior numero dei casi a pena superiore a quella inflitta alla Giuseppa, pur essendo pluricidivi hanno chiesto l'affidamento in prova al servizio sociale nell'ultimo quadrimestre del 1987 solo perché espiato parte della pena in carcerazione preventiva.

Rispetto a persone ugualmente condannate a pena detentiva sino a tre anni il legislatore ha il dovere di garantire condizioni paritarie per accedere al beneficio dell'affidamento in prova al servizio sociale; per contro invece la citata disciplina assicura un trattamento più favorevole ai recidivi, purché abbiano espiato anche pochi giorni di custodia cautelare, rispetto alle persone incensurate che, proprio a causa del loro stato di incensuratezza, nella fase istruttoria non erano stati colpiti da provvedimenti restrittivi della libertà personale. Né peraltro è consentito supporre che si sia proceduto all'istituzione dell'affidamento in prova al servizio sociale senza osservazione per evitare il trauma della carcerazione a coloro che dopo la custodia cautelare abbiano dimostrato un reinserimento positivo nella società. Invero questa motivazione può essere legittimamente invocata, anche in primo luogo, ed a maggior ragione, da Renato Giuseppa che dopo l'unica commissione del fatto delittuoso, peraltro di non rilevante gravità, aveva ripreso a svolgere la sua attività di coadiuvante nell'azienda del marito e di educatrice dei due figli minori.

Né può essere giustificata l'introduzione dell'affidamento in prova senza osservazione ponendo l'accento sulle circostanze che a detta misura possono ricorrere soltanto coloro che hanno espiato in custodia cautelare parte della pena ed hanno attivato la procedura fissata nel citato terzo e quarto comma dell'art. 47 quasi a voler premiare questi fatti. L'arbitrarietà di questa giustificazione è palese solo che si consideri che: 1) il periodo di custodia cautelare può essere anche di pochi giorni e pertanto è privo di significato sul piano di una possibile valutazione della condotta tenuta in carcere; 2) durante la custodia preventiva in nessun istituto penitenziario italiano si procede al trattamento nei confronti degli imputati. Pertanto non vi sono agli atti elementi di valutazione per tale periodo; 3) la concessione del beneficio, così come è stato disciplinato nel terzo e quarto comma, non è legato a valutazioni sulla condotta tenuta dal detenuto nel periodo della custodia cautelare, ma dipende esclusivamente dalla condotta tenuta dopo la custodia cautelare («quando il condannato, dopo un periodo di custodia cautelare, ha goduto di un periodo di libertà serbando un comportamento tale da consentire il giudizio...»). Non vi è, all'interno della categoria delle persone condannate a pena detentiva sino a tre anni con custodia cautelare, alcuna ragione per privilegiare della sospensione della esecuzione, escludendo coloro che abbiano presentato la richiesta del beneficio dopo l'emissione dell'ordine di carcerazione. Il problema gravissimo dell'esecuzione delle sentenze di condanna a distanza di molti anni dalla commissione del fatto riguarda pertanto tutte le persone condannate, abbiano o no esse espiato parte della pena in custodia cautelare.

La soluzione corretta di questo problema sarà trovata attraverso interventi normativi diretti a ridurre questo lungo spazio temporale, tra le date di commissione del fatto e la data dell'esecuzione della sentenza di condanna. Le disposizioni contenute nel terzo e quarto comma dell'art. 47 dell'ordinamento penitenziario privilegiando in modo immotivato solo una parte dei condannati con custodia cautelare ed escludendo in modo immotivato solo una parte dei condannati con custodia cautelare ed escludendo coloro che pur reinseriti nella società, non hanno espiato la pena in custodia cautelare, introduce un sistema normativo fortemente sospetto di incostituzionalità, che peraltro non offre una soluzione corretta del citato problema.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale in relazione dell'art. 3 della Costituzione dell'art. 47, terzo e quarto comma, della legge 10 ottobre 1986, n. 663, che ha modificato la legge n. 354/1975 e ciò nei termini di cui in motivazione;

Sospende il giudizio in corso ed ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che a cura della cancelleria l'ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Il presidente: FORNACE

88C0630

N. 150

*Ordinanza emessa il 25 giugno 1987 (pervenuta alla Corte costituzionale il 25 marzo 1988)
dal tribunale di Fermo nel procedimento penale a carico di Bugiardini Giuseppe ed altri*

Imposta valore aggiunto - Documenti di accompagnamento dei beni viaggianti - Contraffazione e/o alterazione - Sanzioni penali (anziché amministrative) - Violazione del principio della riserva di legge in materia penale.

(D.P.R. 6 ottobre 1968, n. 67, recte d.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627, art. 7, ultimo comma).

(Cost., artt. 25, 76 e 77).

IL TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza;

Con rapporto in data 7 novembre 1983 il comando di brigata di Porto San Giorgio della 16^a Legione della guardia di finanza denunciava i sopra indicati imputati per avere alterato e utilizzato numerose bolle di accompagnamento di merci viaggianti: Pertanto, si iniziava procedimento penale nei confronti dei suddetti; i quali, alla conclusione dell'istruzione sommaria, erano rinviati a giudizio per rispondere dei reati enunciati in rubrica.

All'odierno dibattimento i difensori del D'Ippolito, del Quadrozzi Agostino, del Quadrozzi Mario, del Bisozio, del Giliberti, del Bertaccini, del Dotta, del Cascarano e del Genovese, nonché il p.m., eccepivano l'incompetenza per territorio di questo tribunale. Il difensore del Bugiardini eccepiva la necessità delle dichiarazioni rese dal suddetto Bugiardini agli agenti della guardia di finanza per omessa comunicazione al difensore dell'interrogatorio. I difensori degli imputati Bugiardini, Doria, Moretti, Benerica, Luchetti e Antolini sollevavano questione di illegittimità costituzionale dell'art. 7, ultimo comma, D.P.R. 6 ottobre 1968, n. 67, in riferimento agli artt. 76, 77 e 25 della Costituzione.

IN DIRITTO

L'eccezione di nullità sollevata dalla difesa del Bugiardini è irrilevante e deve essere respinta, in quanto le dichiarazioni rese da detto imputato ai funzionari della guardia di finanza senza l'assistenza del difensore, pur nominato, sono state dallo stesso confermate nell'interrogatorio reso davanti all'istruttore il 14 ottobre 1985;

È opportuno disporre la separazione dei giudizi relativi agli imputati Bugiardini, Doria, Moretti, Benerica, Luchetti e Antolini, data la fondatezza dell'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dagli altri pervenuti;

In riferimento alla questione di costituzionalità sollevata dai difensori degli imputati indicati *sub 2)*, ritiene il collegio la non manifesta infondatezza dell'eccezione per i seguenti motivi:

a) l'art. 7, ultimo comma, del D.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627, dispone: «Chiunque forma in tutto o in parte, o intera, stampati, documenti o registri previsti dal presente decreto ministeriale di cui al precedente art. 5, e ne fa uso, o consente che altri ne faccia uso, al fine di eludere le disposizioni del presente decreto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Alla stessa pena soggiace chi, senza essere incorso nella falsificazione, fa uso, agli stessi fini, dei documenti di cui al presente comma»;

b) l'art. 7 della legge n. 249/1976 stabilisce: «Allo scopo di meglio assicurare l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto con i decreti previsti dal secondo comma dell'art. 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, saranno emanati, secondo i principi e i criteri direttivi determinati dalla stessa legge, norme intese a consentire adeguati controlli sulle merci e sui beni viaggianti a qualsiasi titolo. In particolare dovrà stabilirsi che le merci e i beni siano accompagnati da apposito documento di trasporto ed al fine di evitare inutili duplicazioni potrà prevedersi che il documento sia sostituito dalla fattura ovvero sia costituito da nota di consegna, lettera di vettura o altro atto equipollente, purché contenente gli elementi necessari a garantire un efficace controllo della circolazione delle merci e dei beni, provvedendosi, se necessario, al coordinamento con le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono, ad altri fini analoghi documenti. Saranno previste sanzioni di carattere amministrativo anche a carico di chi effettua trasporti di merci e di beni senza il documento prescritto o con documenti irregolari»;

c) l'art. 17, comma secondo, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, sancisce: «Disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei principi e criteri direttivi determinati dalla presente legge, e previo parere della commissione di cui al comma precedente, potranno essere emanati con uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria....»; l'art. 10 della legge n. 825/71, in riferimento ai criteri direttivi generali in materia penale, prevede: «il perfezionamento delle sanzioni amministrative e penali, anche detentive, non superiori al massimo a cinque anni di reclusione per i fatti più gravi, e la migliore commisurazione di essi all'effettiva entità oggettiva e soggettiva delle violazioni....»;

d) il D.P.R. n. 627/1978 è attuazione della legge n. 249/1976, che non delega il Governo a stabilire sanzioni penali, bensì unicamente sanzioni amministrative. Né può ritenersi che la delega in tema di sanzioni penali possa farsi risalire alla legge n. 825/1971 dal richiamo, contenuto nell'art. 7 della legge n. 249/1976, ai decreti previsti nel secondo comma dell'art. 17 della legge n. 825/1971 e ai principi e ai criteri direttivi determinati dalla stessa legge in proposito si osserva:

1) la legge n. 249/1976 delega il Governo espressamente ad emanare norme attuative di un obbligo fiscale (emissione e utilizzazione di documenti di trasporto delle merci viaggianti ai fini del controllo fiscale I.V.A.) nuovo e non previsto — in particolare — nella originaria disciplina della imposta sul valore aggiunto, di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, attuativo della legge n. 825/1971.

Proprio la novità dell'obbligo esclude che la disposizione del D.P.R. in esame possa considerarsi «integrativa o correttiva», aggettivi che presuppongono un obbligo già esistente, all'integrazione o alla correzione del quale le disposizioni, cui fa riferimento l'art. 17 della legge n. 825/1971, debbono essere finalizzate.

Si vuole — cioè — dire che i criteri direttivi della legge-delega n. 825/1971, in materia penale, non potevano che riferirsi ad istituti già esistenti o emanandi in base alla stessa delega, e non ad istituti non ancora presenti nell'ordinamento giuridico né previsti dalla legge stessa, quale — appunto — quello relativo all'obbligo di emissione e utilizzazione dei documenti di trasporto delle merci viaggianti ai fini del controllo fiscale I.V.A.

Se ciò non volesse ammettersi, si dovrebbe giungere alla conclusione di ritenere il Governo legittimato ad emanare sanzioni penali senza limiti di tempo e ad introdurre qualsiasi nuovo obbligo tributario alla base del semplice richiamo formale ai principi della legge delega del 1971, che in tal modo diverrebbe una vera e propria delega in bianco in materia penale;

2) la fondatezza di tale convincimento si evince dall'uso della legge delega n. 249/1976, che sarebbe stata superflua ove si fosse trattato di una mera disposizione integrativa e correttiva, che — ai sensi dell'art. 17 della legge n. 825/1971 — era possibile emanare senza la necessità di una ulteriore delega, ma soltanto con il parere della commissione parlamentare;

3) il convincimento sopra espresso è avvalorato sul piano logico della considerazione che, altrimenti l'attività parlamentare sarebbe contraddittoria. Da un lato, infatti, il Parlamento avrebbe ritenuto necessaria nel 1976 una legge-delega per introdurre un nuovo obbligo in materia tributaria, dall'altro lato, il Parlamento stesso avrebbe consentito al Governo di sanzionare penalmente tale obbligo in base ad una delega conferita nel 1971, quando il suddetto obbligo ancora non esisteva.

e) Pertanto, deve concludersi che il Governo ha emanato una norma penale (art. 7, ultimo comma, del D.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627) in carenza di delega del Parlamento, giacché una delega del genere né è ravvisabile direttamente nell'art. 7 della legge n. 249/1976 né è desumibile indirettamente dall'art. 10, n. 11, della legge n. 825/1971.

Ciò — ad avviso di questo tribunale — viola il combinato disposto degli artt. 76, 77 e 25 della Costituzione sicché si ritiene di dovere sollevare di ufficio l'eccezione di incostituzionalità della suddetta norma.

f) La questione è rilevante ai fini della decisione, relativamente agli illeciti che si assume essere stati commessi fino al 31 dicembre 1982. Ove, infatti, l'eccezione fosse ritenuta fondata, i fatti non avrebbero connotazioni di carattere penalistico.

Non può, invero, condividersi la tesi dell'irrilevanza sul presupposto che la legge n. 429/1982 punisce anche l'utilizzazione, sicché, essendo stati i documenti alterati utilizzati nel 1984, il reato sarebbe stato consumato quando era ormai in vigore la nuova normativa.

In proposito si osserva che la legge citata punisce l'alterazione o l'utilizzazione della bolla di accompagnamento; ed è chiaro che la concretizzazione della prima ipotesi esclude l'altra per l'ovvia considerazione che la falsificazione ha un significato solo in previsione dell'uso del documento, tanto che l'art. 485 del c.p. stabilisce che il reato si consuma «qualora l'autore ne faccia uso o lascia che altri ne facciano uso».

In tema di falso in scrittura privata la Corte costituzionale ha dichiarato: «Il reato di falso in scrittura privata si perfeziona e si esaurisce con il primo atto di uso ed è perciò reato istantaneo (sia pure con effetto permanente), ma nel caso di uso reiterato non si verifica né pluralità né continuazione di reato» (Cass. 24 maggio 1948). Ed ancora: «L'uso ripetuto e successivo della stessa scrittura privata falsa da parte di chi l'ha falsificata, per conseguire un medesimo scopo, costituisce reato unico, giacché il reato previsto dall'art. 485 del codice penale consta della falsificazione e dell'uso, e la reiterazione di questa senza la corrispettiva reiterazione di questa non viola nuovamente la norma; per aversi più violazione della stessa disposizione di legge occorre che più siano il vantaggio e il danno voluti, mentre, se unico è l'evento materialmente considerato, unico è il reato» (Cass. Sez. I, 23 giugno 1966).

Non è dubbio che la bolla di accompagnamento è una scrittura privata e non si vede la ragione per la quale i principi enunciati dalla Corte suprema non siano applicabili anche all'ipotesi criminosa in esame.

Orbene, nel caso di specie il primo atto di utilizzazione si ebbe — come specificato nel capo di imputazione — con la acquisizione e la registrazione delle bolle, fatti avvenuti «in epoca successiva e prossima alle date dei rispettivi documenti» e, cioè, prima dell'entrata in vigore della legge n. 429/1982. Ed è appena il caso di rilevare che unico era il vantaggio perseguito dagli agenti ed unico il danno.

P. Q. M.

Respinge l'eccezione di nullità istruttoria sollevata dall'imputato Bugiardini Giuseppe;

Dispone la separazione dei procedimenti a carico di Bugiardini Giuseppe, Doria Giovanni, Moretti Marcello, Benerica Giampaolo, Luchetti Luigi e Antolini Pasquale;

Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, ultimo comma, D.P.R. 6 ottobre 1968, n. 67, in riferimento agli artt. 77, 76 e 25 della Costituzione;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Dispone la sospensione del procedimento relativo ai sopra indicati imputati fino alla definizione del giudizio di costituzionalità.

Fermo, addì 25 giugno 1987

Il presidente: (firma illeggibile)

N. 151

*Ordinanza emessa il 18 febbraio 1988 dal pretore di Cortina d'Ampezzo
nel procedimento civile vertente tra amministrazione provinciale di Venezia e Barbato Elia*

Locazione - Immobili urbani adibiti ad uso abitativo - Intimazione di licenza per finita locazione - Omessa previsione, quando il locatore sia un ente pubblico (nel caso l'amministrazione provinciale) di un obbligo di motivazione (indicazione di giusta causa) per l'esercizio di detta facoltà - Prospettato possibile contrasto della compressione del diritto all'abitazione, che ne consegue, con il principio di imparzialità della P.A. - Affermata diversità della questione da quella decisa dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 252/1983.

(legge 27 luglio 1978, n. 392, artt. 1, 3, 58 e 65 del cod. proc. civ., art. 657).

(Cost., art. 97, primo comma).

IL PRETORE

Letti gli atti del procedimento civile proposto dalla amministrazione provinciale di Venezia nei confronti di Elia Barbato, avente per oggetto intimazione di licenza per finita locazione e citazione per convalida, trattenuto a sentenza all'udienza del 21 gennaio 1988;

OSSERVA

Con atto datato 22 settembre 1986, notificato il 20 ottobre 1986, l'amministrazione provinciale di Venezia intimò licenza per finita locazione ad Elia Barbato che, già custode della colonia provinciale alpina «G. Ancillotto» di Cortina d'Ampezzo, continuava a detenere in locazione un piccolo immobile adiacente alla colonia, già da anni non più funzionante, e contestualmente lo citò davanti a questa pretura, per la convalida.

Il convenuto si costituì in giudizio eccependo, fra l'altro, che l'azione appariva contraddittoria e contraria agli interessi ed agli scopi perseguiti dalla stessa amministrazione provinciale, che, con delibera del 12 giugno 1986, aveva stabilito «di favorire gli affittuari dei suoi beni disponibili nell'acquisto degli stessi privi di particolare valore reddituale ad un prezzo stimato e incrementato dall'aggio per mancato rischio di gara».

La difesa del convenuto (che ha chiesto senza esito di acquistare l'immobile al prezzo stimato dall'ufficio tecnico della provincia di Venezia) segnalò altresì che «il pensiero del cittadino era costretto a correre verso congetture non proprio edificanti su coloro che curano l'amministrazione dell'ente e sulle finalità delle loro incomprensibili azioni».

Alla prima udienza il procuratore speciale dell'amministrazione provinciale di Venezia dichiarò di non conoscere i veri motivi della richiesta di rilascio, che sono oggetto di decisioni degli organi di amministrazione. Il pretore si riservò anche per esaminare la questione sotto il profilo della costituzionalità, dando termine alle parti per presentare memoria. Si procedette, senza alcuna decisione sulla questione di incostituzionalità, all'istruttoria della causa e, fra l'altro, venne acquisita agli atti delibera del 16 (non del 12) giugno 1986, con la quale il consiglio provinciale di Venezia, poco prima, quindi, della intimazione di sfratto, di cui è causa, aveva stabilito di addivenire a trattativa privata, con quanti risultavano conduttori dei beni immobili patrimoniali di scarsa rilevanza in termini di funzionalità rispetto alle esigenze istituzionali, alla alienazione degli stessi per il prezzo determinato da apposita perizia di stima predisposta dal dipendente Ufficio Tecnico con maggiorazione per mancata alea di gara.

Le norme poste a fondamento dell'azione sono, dal punto di vista sostanziale, gli articoli 1, 3, 58 e 65 della legge n. 392/1978 e dal punto di vista processuale, l'art. 657 del c.p.c.. Nelle memorie autorizzate la difesa dell'amministrazione provinciale ha sostenuto la piena costituzionalità delle norme poste a fondamento dell'azione, il difensore del convenuto ha sostenuto il contrasto delle predette norme con gli articoli 3, 41 e 42 della costituzione. La tesi di parte convenuta non è fondata. La Corte costituzionale ha escluso che le norme che consentono al locatore di conseguire la disponibilità dell'immobile, senza alcuna motivazione e senza dedurre obiettive e fondate necessità, contrastino con i principi costituzionali della uguaglianza dei cittadini, della funzione sociale della proprietà privata.

La Corte costituzionale con sentenza del 28 luglio 1983, n. 252, ha stabilito: È infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 3, 58 e 65 della legge 27 luglio 1978, n. 392, nella parte in cui consentono al locatore di immobile adibito ad uso abitativo di far cessare la locazione alla scadenza contrattuale senza bisogno di alcun motivo di giustificazione, in riferimento agli artt. 2, 3, 31, 41, 42 e 47 della Costituzione. È infondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 657 e seguenti del c.p.c. nella parte in cui, in caso di scadenza della locazione di immobile ad

uso abitativo, esonerano il locatore dal provare la «giusta causa» del recesso; impediscono al conduttore di far valere le proprie esigenze abitative, e non consentono al giudice di valutare i contrapposti interessi delle parti, in riferimento agli articoli 3, 41 e 42 della Costituzione.

L'insegnamento è stato ribadito in altre decisioni fra cui, importante per il riferimento alla qualità del locatore, l'ordinanza 23 gennaio 1985, n. 19, con la quale si è affermato: «sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, 58 e 65 della legge 27 luglio 1978, n. 392, nella parte in cui consentono al locatore di immobile adibito ad uso di abitazione di far cessare il contratto alla scadenza senza bisogno di alcun motivo di giustificazione, e senza che rilevinò le caratteristiche del soggetto locatore, in riferimento agli artt. 2, 3, 31, 41 e 42 della Costituzione».

L'insegnamento della Corte costituzionale non è superabile con nuove argomentazioni.

Il giudicante ritiene, peraltro, che la questione di incostituzionalità possa e debba essere proposta sotto diverso profilo, con riferimento ad altra norma costituzionale non considerata dai procuratori delle parti.

L'art. 97 della Costituzione dispone, al primo comma, che i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità della amministrazione.

Il principio di imparzialità posto dalla norma costituzionale non si esaurisce nell'ambito interno dell'amministrazione ma esplica effetti anche all'esterno. L'imparzialità che la pubblica amministrazione deve osservare, infatti, non vale solo a garantire i soggetti interni ai pubblici uffici, ma anche i soggetti privati che vengano in qualsiasi modo e per qualunque causa in contatto con i pubblici uffici. La pubblica amministrazione deve uniformarsi al principio costituzionale sia nell'attività di diritto pubblico, sia nell'attività di diritto privato. L'art. 79, primo comma, della Costituzione si indirizza sia all'amministrazione sia al legislatore ordinario; alla prima impone limiti e doveri ed al secondo pone un precetto inderogabile e vincolante. La norma costituzionale, certamente ed evidentemente, rende illegittime le leggi ordinarie da essa difformi. Nella fattispecie l'intimazione di sfratto dall'amministrazione provinciale di Venezia è priva di motivazione, il procuratore speciale dell'amministrazione provinciale di Venezia dichiara, come si è detto, apertamente di ignorare i veri motivi dell'azione. L'intimazione di sfratto si pone in insanabile, immotivato contrasto con una delibera legittima ed esecutiva. Questo atteggiarsi della volontà della pubblica amministrazione trova formale giustificazione nelle norme sostanziali e processuali, che regolano l'istituto della intimazione di sfratto per finita locazione nella parte in cui consentono, alla scadenza del termine, l'esercizio del recesso, da parte dei locatori, che siano soggetti della pubblica amministrazione, senza prevedere la necessità di motivazione e di giustificato motivo. L'intimazione di sfratto non trova motivazione nemmeno nella delibera della giunta provinciale di Venezia che, in data 7 ottobre 1986, deliberò di autorizzare il presidente della provincia di Venezia ad intimare la licenza per finita locazione ad Elia Barbato. L'intimazione di sfratto, immotivata ed ingiustificata, non può ritenersi insindacabile solo perché contro l'atto amministrativo, anche esso immotivato, che ne costituisce il presupposto, non è stato presentato ricorso. Né alla intimazione di sfratto immotivata ed ingiustificata può porsi rimedio con l'inapplicazione dell'atto ai sensi dell'art. 5 all. E della legge 20 marzo 1865, n. 2248. Va, invece, in via pregiudiziale verificato se le norme che, sostanzialmente e processualmente, consentono ai locatori enti pubblici di intimare lo sfratto per finita locazione senza obbligo di indicazione di giusta causa, che obiettivamente spieghi la cessazione del rapporto di locazione, siano compatibili con il principio di imparzialità sancito dall'art. 97, primo comma, della Costituzione. La motivazione, l'indicazione della giusta causa, servirebbe a dimostrare, anche nell'attività di diritto privato della pubblica amministrazione, il rispetto della imparzialità. L'assoluta mancanza di essa rende possibile, in ipotesi, abuso nell'esercizio del diritto, che non necessariamente è abuso innominato in atti di ufficio (art. 323 del c.p.), arbitrio, ingiustizia. L'ingiustizia di privare immotivatamente un conduttore del tetto, con grave compressione del diritto di abitazione, assume, nel caso di locatore pubblica amministrazione, rilevanza giuridica per evidente contrasto con la norma costituzionale che impone il principio di imparzialità. Il principio di imparzialità è osservato solo se la pubblica amministrazione, e non solo negli atti amministrativi, fornisca la spiegazione delle sue scelte e del suo operato. Va ricordato, come fatto significativo, che nel corso dell'Assemblea Costituente, nel 1946, vi fu chi propose che si statuisse nella Costituzione il principio, per la pubblica amministrazione, dell'obbligo di motivazione: la proposta cadde solo perché la regola era saldamente affermata e garantita dalla giurisprudenza, più che perché non fosse una regola degna di assurgere a principio costituzionale.

La questione di legittimità costituzionale, così delineata, è rilevante perché ogni provvedimento adottato nel presente giudizio troverebbe fondamento proprio nelle norme che si assumono inficiate di incostituzionalità.

Va pertanto, sollevata di ufficio la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 3, 58 e 65 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e 657 del c.p.c., in relazione all'art. 97, primo comma della Costituzione.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Sollewa di ufficio la questione di legittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 97, primo comma, della Costituzione, degli artt. 1, 3, 58 e 65 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e 657 del c.p.c. nella parte in cui consentono, alla scadenza del termine, l'esercizio indiscriminato del recesso da parte del locatore, amministrazione pubblica, senza prevedere la necessità di un giustificato motivo;

Dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende il giudizio in corso;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Cortina d'Ampezzo, addì 18 febbraio 1988

(Seguono le firme)

88C0632

N. 152

Ordinanza emessa l'11 novembre 1987 dal pretore di Oristano nel procedimento civile vertente tra Cannea Bonacata e Pitzalis Gaetano e l'I.N.P.S.

Esecuzione forzata - Pensione di invalidità I.N.P.S. - Impignorabilità - Omessa previsione di pignorabilità parziale in caso di credito alimentare - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai pensionati dipendenti statali.

(R.D.-L. 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 128).

(Cost., artt. 3 e 29).

IL PRETORE

Sciogliendo la riserva;

Ritenuto che, con le deduzioni rese all'udienza del 13 ottobre 1987, ribadite nel verbale della successiva del 2 novembre 1987 il Pitzalis ha proposto una opposizione alla esecuzione riguardante la pignorabilità del suo credito verso l'I.N.P.S. e che non si è invece costituita una contestazione sulle dichiarazioni del terzo;

che infatti la sussistenza del debito dell'I.N.P.S. nei confronti del Pitzalis non è affatto discussa, ma invece pacifica, e che le dichiarazioni del rappresentante dell'ente non hanno dato luogo ad alcuna contestazione che possa formare causa;

Ritenuto che, in conseguenza, le dette deduzioni han dato luogo alla situazione prevista dall'art. 615 del c.p.c. e che le parti sono già comparse, si che deve verificarsi se l'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice dell'esecuzione è competente per l'istruzione della causa sulla pignorabilità del credito, o se debba invece provvedersi ai sensi dell'ultima parte dell'art. 616 del c.p.c.;

Ritenuto in proposito che, anche se per valore la causa eccedesse i limiti della competenza del pretore, poiché l'oggetto della causa comporta la valutazione di norma riguardante una forma di previdenza, sussiste comunque la competenza funzionale del giudice del lavoro, che fa parte dello stesso ufficio giudiziario del giudice dell'esecuzione;

Ritenuto, nel merito, che l'art. 128 del r.d.-l. 4 ottobre 1935, n. 1827, stabilisce la impignorabilità delle pensioni di invalidità, quale è quella goduta dal Pitzalis, e che tale norma, vigente non è stata abrogata da altre successive di pari dignità né colpita da dichiarazione di incostituzionalità;

Ritenuto che non può applicarsi, analogicamente l'art. 2 del d.P.R. n. 180/1950, che sancisce la pignorabilità parziale, per causa di alimenti, degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti pubblici; infatti la applicazione analogica è impedita dalla considerazione che la norma che si vorrebbe estendere come applicazione ha contenuto speciale, riguardante una particolare categoria di soggetti e di prestazioni;

Ritenuto che tale impossibilità di applicazione analogica è confermata dalle pronunce della Corte costituzionale, che hanno dichiarato la incostituzionalità di norme riguardanti le pensioni dei notai nella parte in cui non prevedono la loro parziale pignorabilità per alimenti, alla stessa stregua del citato art. 2 del d.P.R. n. 180/1950; infatti la Corte si sarebbe astenuta da tale decisione se quest'ultima norma fosse stata direttamente applicabile anche alle pensioni dei notai per via analoga;

Rilevato che la Cannea ha sollevato questione di incostituzionalità dell'art. 128 del r.d.-l. 4 ottobre 1935, per contrasto con gli artt. 3 e 29 della Costituzione, per la mancata previsione della pignorabilità per causa di alimenti delle pensioni I.N.P.S.; lamenta la Cannea la disparità di trattamento tra i titolari di pensione I.N.P.S. e i pubblici dipendenti, e la mancata tutela della famiglia, invece riconosciuta dall'art. 29 della Costituzione;

Ritenuto che tale questione è rilevante nel caso di specie. Infatti sebbene la Cannea agisca per ottenere il pagamento di un assegno di mantenimento e non di un assegno alimentare, istituti diversi, la Corte di cassazione ha più volte stabilito che quando sia accertato lo stato di bisogno del coniuge separato incolpevole e l'impossibilità di svolgere attività lavorativa, tra assegno di mantenimento ed assegno alimentare la difesa è solo quantitativa, nel senso che il primo comprende il secondo ed ha contenuto maggiore (v. Cass. 23 febbraio 1973, n. 525 dir. famiglia 73,657);

Ritenuto che nella sentenza della Corte d'appello di Cagliari, posta a base del precetto che ha originato la presente controversia si è appunto fatto riferimento esplicito alla Cannea come «priva di reddito e di possibilità lavorative» si che deve ritenersi che l'assegno di mantenimento sia anche comprensivo di quello alimentare;

Ritenuto che la questione proposta non pare manifestamente infondata; infatti, anche se la natura e la funzione della pensione di invalidità, quale è quella percepita dal Pitzalis, sono diverse da quelle delle pensioni ordinarie dei dipendenti pubblici, non può negarsi che mantenere assolutamente impignorabili tali pensioni, anche a causa di alimenti, finisce per rendere — contrariamente alla previsione di cui all'art. 29 della Costituzione che riconosce i diritti della famiglia, dei quali quello alimentare è parte — il diritto agli alimenti privo di possibilità di pratica soddisfazione, quando il suo titolare sia completamente privo di mezzi di sostentamento e non abbia possibilità, inoltre, di azionare altrimenti il suo credito alimentare; ritenuto che, inoltre, anche sul piano della parità di trattamento è evidente il trattamento ingiustificatamente più favorevole dei titolari di pensione I.N.P.S. anche di invalidità, rispetto ai pensionati dipendenti pubblici, soprattutto quando, come nel caso di specie, la pensione percepita è superiore al trattamento minimo; ciò contrasta con il principio di uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, sancito dall'art. 3 della Costituzione;

Ritenuto che pertanto la questione sollevata va dichiarata non manifestamente infondata;

Rilevato che la Cannea ha chiesto — come provvedimento cautelare *ex art. 700* — che, nelle more della decisione della Corte costituzionale sia accantonata una quota della pensione del Pitzalis;

Ritenuto che tale richiesta non può essere accolta; vi osta, infatti, la stessa natura alimentare del credito per cui si procede e per cui la questione di costituzionalità è stata proposta: per alimenti non può pensarsi ad accantonamento;

P. Q. M.

Dichiara non manifestamente infondata la eccezione di illegittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 3 e 29 della Costituzione dell'art. 128 del r.d.-l. 4 ottobre 1935, n. 1827, nella parte in cui non prevede, analogamente all'art. 2 del d.P.R. n. 180/1950, la pignorabilità parziale, per causa di alimenti, delle pensioni di invalidità erogate dall'I.N.P.S.;

Sospende la presente causa di opposizione alla esecuzione;

Manda alla cancelleria per i necessari adempimenti.

Oristano, addì 11 novembre 1987

(Seguono le firme)

N. 153

Ordinanza emessa il 4 giugno 1987 (pervenuta alla Corte costituzionale il 25 marzo 1988) dal tribunale amministrativo regionale per il Piemonte sul ricorso proposto da Fornelli Domenico e il Ministero di grazia e giustizia

Ordinamento giudiziario - Magistrati - Assegnazione di sedi per tramutamento - Termine ultimo per la presentazione delle domande - Decorrenza dalla pubblicazione della vacanza della sede nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia, anziché dal momento della effettiva conoscenza degli interessati - Irrazionale disparità di trattamento (a cui i provvedimenti amministrativi adottati dal C.s.m. non valgono ad ovviare) fra magistrati addetti a uffici diversi dove il Bollettino può giungere in date diverse.

(R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 192).

(Cost., art. 3).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 241/87 da Fornelli Domenico rappresentato e difeso dall'avv. F.P. Videtta presso cui è elettivamente domiciliato in Torino, via Cernaia, 30, giusta procura a margine del ricorso introduttivo, contro il Ministero di grazia e giustizia in persona del Ministro *pro-tempore*, il Consiglio superiore della magistratura in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, la Presidenza del Consiglio dei Ministri in persona del Presidente *pro-tempore*, tutti rappresentati e difesi *ex lege* dall'avvocatura distrettuale di Torino, presso cui sono elettivamente domiciliati in Torino, corso Stati Uniti, 45, e nei confronti di Raniero Tedeschi rappresentato e difeso dagli avvocati M. Contaldi e Claudio Dal Piaz presso cui è elettivamente domiciliato in Torino, via S. Agostino, 12, giusta procura a margine dell'atto di costituzione per l'annullamento della mancata considerazione dell'istanza presentata dal ricorrente per l'assegnazione al posto di avvocato generale presso la procura generale di Torino, nonché del rigetto della istanza di rimessione in termini nonché del provvedimento del C.s.m. in data 13 novembre 1986 di assegnazione al posto di avvocato generale presso la procura generale di Torino del cons. Raniero Tedeschi nonché della circolare del C.S. in data 9 marzo 1982, n. 2151, *in parte qua*;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Udita alla pubblica udienza del 4 giugno 1987 la relazione del ref. avv. C. Zucchelli e uditi, altresì, l'avv. Videtta per il ricorrente e l'avv. dello Stato Fierro per l'amministrazione resistente, l'avv. Dal Piaz per il controinteressato;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

ESPOSIZIONE DEL FATTO

Il dott. Domenico Fornelli è magistrato in servizio presso la procura presso il tribunale dei minorenni di Torino, con le funzioni di Procuratore della Repubblica.

In data 27 giugno 1986 presentava istanza di trasferimento al posto di avvocato generale presso la procura generale di Torino, a seguito della pubblicazione della vacanza di posto comunicata sul Bollettino del C.s.m. n. 8 del 10 giugno 1986.

Presentava istanza per la eventuale rimessione in termini della sua domanda, nella eventualità che essa fosse considerata tardiva in quanto pervenuta oltre il termine previsto decorrente dalla data di pubblicazione del bollettino anziché da quella di effettivo arrivo della pubblicazione presso il suo ufficio, avvenuta il 24 giugno 1986.

Essendo giunto a conoscenza della assegnazione al posto da lui ambito del cons. Raniero Tedeschi, impugna il ricorrente gli atti indicati in epigrafe lamentando:

a) che la data di decorrenza del termine per la proposizione delle domande di trasferimento deve farsi decorrere, per consolidata giurisprudenza, dal momento della sua ricezione da parte dell'ufficio presso il quale il candidato al trasferimento è addetto, a nulla, rilevando una eventuale previa conoscenza ufficiosa della vacanza di posto;

b) che tra la data di pubblicazione riportata sul bollettino e quella di effettiva spedizione o arrivo degli stessi intercorre un lasso di tempo assai lungo durante il quale il termine stesso può già venire a scadenza, con ciò vanificando la funzione stessa del bollettino;

c) che la circolare n. 2151 del 9 marzo 1982 del C.s.m. prevede una serie di avvertimenti circa la pubblicazione ed il contenuto del bollettino, ma che ciò non vale ad eliminare la ufficiosità della conoscenza con ciò assunta del contenuto, anche in funzione della ufficialità riconosciuta esclusivamente a quest'ultimo;

d) che l'art. 2 della detta circolare è illegittimo in quanto stabilisce una serie di informative ufficiose, ma senza essere dotato del potere di sostituire un mezzo di pubblicità legale ad altro stabilito con atto avente valore e forza di legge;

e) che l'art. 2 citato è affetto da eccesso di potere in quanto stabilisce un momento *a quo* coincidente con la «data di pubblicazione risultante dal bollettino», mentre l'art. 192 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, si riferisce alla data della «pubblicazione dell'annuncio».

Si costituisce in giudizio il Ministero di grazia e giustizia unitamente al Consiglio superiore della magistratura ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri eccependo:

a) che l'art. 192 del regio decreto 30 giugno 1941, n. 12, prevede la possibilità di prescindere dalla normale prassi nella comunicazione della vacanza di posto nel caso in cui insorga necessità di servizio;

b) che il C.s.m. con la circolare in questione ha previsto la possibilità di prescindere dal normale procedimento in caso in cui la vacanza del posto di verificarsi con previsione certa a causa del collocamento a riposo negli ordinari termini del magistrato titolare;

c) che tale era la situazione circa il posto di avvocato generale presso la procura generale di Torino, e pertanto si è provveduto a comunicare la vacanza con le modalità particolari previste nella circolare.

Si costituisce altresì in giudizio il controinteressato il quale eccepisce:

a) l'inammissibilità del ricorso avverso la deliberazione del C.s.m. e non avverso il d.P.R. che recepisce la deliberazione nominando il magistrato al posto desiderato;

b) la inammissibilità del ricorso diretto avverso atti inesistenti, quali la mancata considerazione di una istanza di rimessione in termini o l'implicito rigetto della istanza stessa;

c) che le comunicazioni ricevute dal ricorrente prima della ricezione del bollettino ufficiale sono di per sé idonee a fornire al ricorrente la conoscenza della vacanza del posto e dunque a determinare il *dies a quo*;

d) che il C.s.m. ha utilizzato la facoltà prevista dall'art. 192 dell'ordinamento giudiziario di prescindere da normale *iter* di comunicazione in caso di esigenze di servizio e quando il posto si renda vacante per collocamento a riposo del magistrato titolare.

Con successiva memoria il ricorrente puntualizza il valore giuridico da attribuire alla circolare del C.s.m. precisando che essa deve intendersi non quale regolamento vincolante per l'organo di autogoverno, né come mera direttiva, altrimenti ininfluenza sulla applicazione della legge; bensì quale interpretazione della legge priva di valore vincolante per il Consiglio stesso e quindi con funzione meramente autolimitatrice nella propria discrezionalità a favore delle garantigie del corpo di magistratura.

Deposita altresì l'avvocatura dello Stato una articolata memoria nella quale rileva che la procedura in questione venne approvata dal *plenum* del Consiglio all'unanimità. Osserva che la locuzione «pubblicazione dell'annuncio» contenuta nella legge sull'ordinamento giudiziario debba essere interpretata come riferentesi alla data impressa sul bollettino stesso e che conseguentemente venne elaborata ed emanata la circolare in questione. Osserva che la procedura normalmente seguita mira a garantire tutti i magistrati in servizio, dovunque essi siano residenti, onde superare le lungaggini e difficoltà derivanti dalla materiale impressione e spedizione del bollettino.

Nota infine che l'intento garantista sotteso alla tesi che fa decorrere il termine dalla effettiva ricezione del bollettino da parte dell'ufficio è perfettamente soddisfatto dalla procedura di preavviso che anzi costituisce un mezzo di conoscenza personale ad uno, sia pure ufficiale, di natura generale anche allo scopo di unificare i termini per tutti i magistrati.

All'odierna udienza di discussione il ricorrente rinuncia all'istanza incidentale di sospensione, il cui esame era già stato riunito al merito.

MOTIVI DELLA DECISIONE

«Con sentenza n. 338/87 resa in data odierna questo Tribunale ha provveduto a decidere parzialmente il merito della causa, rilevando che:

a) è inammissibile il ricorso nella parte in cui è diretto a censurare manifestazioni che non assurgono al rango di provvedimenti amministrativi, quelle stesse che il ricorrente classifica quali: «mancata considerazione dell'istanza ... per l'assegnazione al posto ...» è «implicito rigetto dell'istanza di rimessione in termini». Ha infatti osservato il

tribunale che tali manifestazioni assurgono esclusivamente al ruolo di meri comportamenti infraprocedimentali, idonei, in via astratta, a denunciare una illegittimità procedurale del provvedimento finale, ma non di per sé tali da ledere posizioni giuridiche soggettive;

b) la circolare del C.s.m. costituisce un atto di autorganizzazione interna dell'organo, come tale impugnabile alla stregua di ogni altro atto amministrativo. Per questo verso, pertanto, il ricorso appare ammissibile;

c) deve infine, e di contro, considerarsi infondata la prospettazione del ricorrente circa una violazione da parte della circolare stessa e del conseguente provvedimento di assegnazione del controinteressato nei confronti dell'art. 192 dell'ordinamento giudiziario.

Ha osservato il tribunale che sia la lettura della norma, sia la *ratio* di essa, inducono a ritenere che il giorno da cui debba iniziarsi a conteggiare il termine di 10 giorni debba identificarsi con quello riportato a stampa sul bollettino che è l'unico a coincidere con la definizione legislativa consistente nella «data di pubblicazione dell'annuncio».

Osserva ancora il tribunale che il C.s.m. attraverso la circolare impugnata, cerca di ovviare, con atto di organizzazione interna, agli inconvenienti derivanti dalle possibili discrasie tra le date in cui il bollettino perviene ai vari uffici, ma con ciò né viola la legge, né, per altro, fornisce di essa altra interpretazione che quella qui indicata come possibile ed anzi unica ipotizzabile.

Ha dunque rilevato il tribunale che l'interpretazione dell'art. 192 che appare corretta dovrebbe portare, *de plano*, al rigetto del ricorso.

Tuttavia la normativa appare restrittiva e francamente inadeguata alla realtà.

In questo quadro si comprende anzi agevolmente il tentativo del C.s.m. di superarne le strettoie attraverso un meccanismo destinato a coadiuvarne l'applicazione, attraverso il preavviso della vacanza e, successivamente, mediante la comunicazione telegrafica della data, fittizia, da cui far decorrere il termine. Il C.s.m. senza violare la legge, cerca di elaborare una prassi interna che, nel rispetto del *dies a quo* fissato dall'art. 192, ponga tuttavia tutti i magistrati sul medesimo piano di parità, comunicando a tutti, contemporaneamente, quale sia quel fatidico giorno da cui iniziare il conteggio.

Che il sistema sia di per sé inadeguato è farraginoso è indubbio, ma è altresì indubbio che è l'unico possibile all'interno di una normativa irrazionale e per ciò stesso fortemente sospetta di violare il dettato costituzionale.

Da ciò il dubbio di costituzionalità che il collegio ha inteso sollevare d'ufficio, nella convinzione che non sia accettabile l'interpretazione sostenuta dal ricorrente secondo cui il termine «data di pubblicazione» dovrebbe coincidere con la messa a disposizione del «pubblico» cui il bollettino è destinato per definizione, cioè i singoli magistrati, e dunque si dovrebbe far riferimento solo al momento di effettivo arrivo all'ufficio, ove il singolo giudice svolge le sue funzioni.

Null'altro vi è da aggiungere circa la rilevanza della questione di costituzionalità, essendo evidente che solo la eliminazione dall'ordinamento giuridico della norma sospetta, ovvero una sua diversa interpretazione fornita dalla Corte costituzionale, permetterebbe l'accoglimento del ricorso, allo stato da rigettare in quanto infondato.

Pertanto il collegio provvede, con la presente ordinanza, all'invio degli atti alla Corte costituzionale, ravvisano un non manifestamente infondato dubbio di contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

Osserva infatti il collegio che la prassi instaurata dal C.s.m., per quanto non collidente con il dettato legislativo, non è neppure di per sé idonea ad eliminare, nei fatti, la irragionevolezza e l'incongruità della norma che si sforza di applicare.

In verità è *jus receptum*, ma prima ancora norma di buon senso, che una pubblicazione a stampa sia destinata a fornire notizia a determinati soggetti in ordine agli avvenimenti su di essa riportati.

In specie quando essa costituisca una sorta di pubblicità-notizia, come nella fattispecie, è essenzialmente necessario alla sua funzione che si nutra la certezza matematica del suo arrivo a destinazione e quindi del realizzarsi della (almeno potenziale) conoscenza da parte di tutti i destinatari.

È altresì intuitivo, ed anche costituisce espressione del buon senso oltre che dei principi giuridici, che qualunque conseguenza si voglia far scaturire dall'avvenuta conoscenza della notizia non possa prescindere per lo meno da due certezze:

- 1) la effettiva messa a disposizione del soggetto destinatario;
- 2) l'indicazione del momento in cui ciò avviene.

Tali esigenze scaturiscono principalmente dal carattere interno del bollettino di cui ci stiamo occupando, ovvero dalla circostanza che esso non è posto in vendita al pubblico in una data determinata, dalla quale far decorrere ogni possibile conseguenza, ma inviato per posta agli uffici di appartenenza.

Pertanto non può imputarsi alla negligenza dell'interessato la mancata acquisizione, così come si deve ritenere, invece, ad esempio nel caso della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, la cui data di pubblicazione coincide con il giorno in cui essa è ufficialmente disponibile alla vendita nella città di Roma.

Per altro, alla stessa stregua della normativa riguardante appunto la *Gazzetta Ufficiale*, altresì l'art. 192 in esame fa decorrere ogni conseguenza dalla data di pubblicazione dell'annuncio sul bollettino, senza tuttavia curarsi di precisare mezzi e tempi della messa a disposizione degli interessati, e quindi creando tra gli stessi una evidente disparità di trattamento.

Può infatti verificarsi, ed anzi ciò è normale, una enorme differenza tra le date di ricezione del bollettino da parte dei diversi uffici, il che, si ripete, è l'unico sistema di apprensione del bollettino stesso da parte degli interessati.

Anzi si può verificare, e con frequenza la prassi registra l'accaduto, che il bollettino pervenga addirittura ben oltre 10 giorni dalla data di pubblicazione, ovvero quando il termine per le domande di trasferimento è ormai decorso.

È pur vero che l'autorganizzazione creata dal C.s.m. vale ad ovviare in parte all'inconveniente, in quanto, telegraficamente, vengono comunicate la vacanza e la data fatidica prima che il bollettino sia materialmente pervenuto, ma ciò all'evidenza è un mero espediente per aggirare l'incongruenza e l'illogicità della norma, che da solo non vale a rendere quest'ultima di per sé logica e ragionevole.

La riprova, a *fortiori*, si ha nella circostanza per cui quando il mancato rispetto del termine sia portato alla cognizione del giudice, come nel caso di specie, questi non può che decidere ignorando le comunicazioni telegrafiche e prendendo ad unico riferimento la data di pubblicazione impressa sul bollettino, di fatto vanificando la prassi del Consiglio. La giurisprudenza non è mai stata peraltro chiamata a dirimere, almeno a quanto consti a questo tribunale, una eventuale questione incentrata su di una divergenza tra le vacanze comunicate telegraficamente e quelle poi indicate sul bollettino, evenienza non meramente teorica, ma che anzi si è verificata proprio in occasione della pubblicazione del bollettino qui in esame, anche se, evidentemente, non rientra nella cognizione della fattispecie.

La circostanza, tuttavia, prova l'assunto che la norma sia affetta da estrema illogicità ed irragionevolezza, tanto da violare, quei canoni nomopoietici cui il legislatore deve attenersi nella sua elaborazione giuridica a pena di incorrere nella violazione della Costituzione sotto il profilo, in primo luogo, della disuguaglianza, *ex art. 3*, in quanto crea disparità di trattamento tra magistrati addetti ad uffici diversi e cui i bollettini giungano in date diverse; ed in secondo luogo sotto il profilo della necessaria logica e ragionevolezza interna alla norma stessa che deve favorire la sua concreta applicazione ed il raggiungimento dei fini perseguiti dalla *ratio legis*.

Pertanto il collegio ritiene non manifestamente infondata la questione di costituzionalità, sollevata d'ufficio, dell'art. 192 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione e con i principi di logica e ragionevolezza che devono improntare l'azione del legislatore.

Per tali ragioni il collegio ritiene di dover sospendere il giudizio, limitatamente alla parte non ancora decisa, ed investire la Corte costituzionale della suddetta questione.

P.Q.M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 192 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, in relazione all'art. 3 della Costituzione ed ai principi che devono informare la funzione legislativa;

Sospende il giudizio di cui in epigrafe;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale perché questa si pronunci sulla questione testè indicata;

Ordina alla segreteria di questo tribunale di notificare la presente ordinanza alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e di comunicarla ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati della Repubblica.

Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 4 giugno 1987.

(Seguono le firme)

N. 154

*Ordinanza emessa il 27 ottobre 1987 dal pretore di Palma di Montechiaro
nel procedimento penale a carico di Di Mauro Vito*

Emissione di assegni a vuoto - Ipotesi aggravata - Irrogazione obbligatoria della pena accessoria della pubblicazione della sentenza di condanna - Conseguente impossibilità di concedere il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.

(Cod. pen., art. 175, quarto comma).

(Cost., art. 3).

IL PRETORE

Ha emesso la seguente ordinanza nel procedimento penale n. 79/1987 a carico di Di Mauro Vito, nato a Catania il 2 dicembre 1949 residente a Canicattì, via L. Sturzo, 1, imputato del reato di cui agli artt. 81 cpv. del cp. e 116 n. 2 al r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736, per avere, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, emesso, senza la sufficiente provvista, i seguenti assegni bancari: 1) L. 3.400.000 in Prato il 15 gennaio 1987; 2) L. 2.177.000 in Palma Montechiaro il 31 dicembre 1986; 3) L. 4.000.000 in Pistoia il 30 gennaio 1987; 4) L. 5.350.000 in Bari il 31 gennaio 1987; 5) L. 3.200.000 in Catania il 15 febbraio 1987; 6) L. 4.500.000 in Catania il 28 febbraio 1987; 7) L. 4.000.000 in Agliana il 28 febbraio 1987; 8) L. 3.090.000 in Prato il 28 febbraio 1987; 9) L. 4.000.000 in Agliana il 31 marzo 1987; 10) L. 1.951.000 in Agliana il 30 aprile 1987, ipotesi grave per l'assegno *sub* 4) e per il numero degli assegni;

Ritenuto che all'eventuale condanna dell'imputato — che deve ritenersi incensurato in quanto risulta condannato per un unico fatto di reato oggi depenalizzato — deve conseguire, per il chiaro disposto dell'art. 116 co. 2° r.d. 21 dicembre 1933 n. 1736 innovato dall'art. 139 legge 24 novembre 1981, n. 689, la pena accessoria della pubblicazione della sentenza;

Ritenuto che il giudicante ritiene di poter concedere il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziario, spedito a richiesta del privato, non per ragione di diritto elettorale;

Ritenuto che a ciò osterebbe l'ultimo comma dell'art. 175 cp. riferentesi — genericamente — alle pene accessorie, tra cui senza dubbio rientra la pubblicazione della sentenza (artt. 19 e 36 del cp.);

Ritenuto che la disposizione dell'art. 175 cp. appare — con riguardo alla pena accessoria *de qua* — irragionevole e perciò lesiva dell'art. 3, primo comma, della Costituzione, quando si raffrontino il limitato effetto temporale della pubblicazione della sentenza (che può essere disposta una sola volta: art. 36, secondo comma, cit.) e quello permanente della menzione della condanna nel certificato anzidetto (salvo, ma è controverso, la riabilitazione);

Non vale addurre in contrario l'incompatibilità — evidentemente valutata dal legislatore — tra la pena accessoria *de qua* e il beneficio della non menzione per cui la prima rende di pubblica ragione un fatto (condanna penale) che per il secondo deve rimanere, a certe condizioni, circoscritto nella sfera di riservatezza del condannato;

Lo scopo del beneficio è favorire la risocializzazione del condannato mediante la tutela della buona fama dallo stesso goduta presso i privati. La sua durata è illimitata, sia pure subordinatamente alla non-commissione di un delitto sanzionato poi con condanna a pena che, cumulata alla precedente, non superi i limiti di applicabilità dell'istituto (art. 175, primo e secondo comma, in relazione a Corte costituzionale n. 155/1984). Ora il negativo effetto della menzione dovrebbe derivare, in modo durevole, dalla pubblicazione della sentenza che ha sì un'incidenza generale (per mezzo di uno o più giornali) ma limitatissima nel tempo sia perché la pena accessoria va eseguita *una tantum* sia per la natura dello strumento prescelto (essendo i giornali destinati, di regola, a rapida obsolescenza);

Quanto precede evidenzia la non manifesta infondatezza della questione — posta d'ufficio — di legittimità costituzionale dell'art. 175, quarto comma, cp., in relazione all'art. 3, primo comma, della Costituzione sotto il profilo dell'irragionevolezza, nella parte in cui fa divieto di concedere il beneficio della non menzione nel caso di irrogazione della pena accessoria della pubblicazione della sentenza di condanna per emissione aggravata di assegni a vuoto;

La rilevanza della questione medesima è stata superiormente sottolineata;

F. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Provvedendo d'ufficio;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 175, quarto comma, del c.p. in relazione all'art. 3, primo comma, della Costituzione nella parte in cui fa divieto di concedere il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziario spedito a richiesta del privato, non per ragione di diritto elettorale, nel caso di irrogazione della pena accessoria della pubblicazione della sentenza di condanna per emissione aggravata di assegni a vuoto;

Sospende il giudizio e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Manda alla cancelleria per la notificazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e per la comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Palma Montechiaro, addì 27 ottobre 1987

Il pretore: SAITO

88C0635

N. 155

Ordinanza emessa il 27 ottobre 1987 dal pretore di Palma di Montechiaro nel procedimento penale a carico di Lo Nobile Calogero

Emissione di assegni a vuoto - Ipotesi aggravata - Irrogazione obbligatoria della pena accessoria della pubblicazione della sentenza di condanna - Conseguente impossibilità di concedere il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.

(Cod. pen., art. 175, quarto comma).

(Cost. art. 3).

IL PRETORE

Ha emesso la seguente ordinanza nel procedimento penale n. 319/87 a carico di Lo Nobile Calogero, nato a Palma Montechiaro il 2 marzo 1962, ivi residente, via 4 Novembre 320, imputato del reato di cui agli artt. 81 cpv. del cp. e 116 n. 2 del r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736, per avere, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, emesso, senza la sufficiente provvista, i seguenti assegni bancari: 1) L. 7.051.080 in Palma Montechiaro il 3 aprile 1987; 2) L. 8.533.728 in Palma Montechiaro il 3 aprile 1987: ipotesi grave per gli importi;

Ritenuto che all'eventuale condanna dell'imputato — che è incensurato — deve conseguire, per il chiaro disposto dell'art. 116, secondo comma, del r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736, innovato dall'art. 139 della legge 24 novembre 1981, n. 689, la pena accessoria della pubblicazione della sentenza;

Considerato che (*Omissis*);

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 154/1988).

88C0636

N. 156

*Ordinanza emessa il 23 novembre 1987 dal pretore di Nola
nel procedimento penale a carico di Falco Domenico ed altri*

Edilizia - Reati edilizi commessi entro il 1° ottobre 1983 - Sanatoria delle opere abusive e conseguente estinzione dei reati - Mancata previsione di tali benefici nel caso di reato di lottizzazione abusiva consumato mediante compimento di attività negoziale.

(Legge 28 febbraio 1985, n. 47, artt. 31, 34, 35, 38 e 44).

(Cost., art. 3).

IL PRETORE

Letti gli atti del procedimento penale n. 4356/87;

Rilevato che ai sensi dell'art. 44 e quindi dell'art. 38 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, sono sospesi i procedimenti penali aventi ad oggetto reati che possono estinguersi in virtù dell'oblazione prevista dagli artt. 31 e segg. della stessa legge;

Ritenuto che ai sensi degli artt. 35 e 38 della legge n. 47/1985 è estinguibile per oblazione il reato di lottizzazione abusiva previsto dall'art. 17 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, come modificato dall'art. 20 della legge n. 47/1985 in esame solo nell'ipotesi di lottizzazione abusiva realizzata con l'esecuzione di opere e non anche nell'ipotesi di lottizzazione abusiva negoziale, come nella fattispecie concreta, caratterizzata dal solo frazionamento e vendita dei lotti (Cassazione, sezione terza, 29 maggio 1985, Pizzi ed altri);

Rilevato che la mancata previsione dell'estinzione, previa oblazione, del reato di lottizzazione abusiva negoziale, che costituisce in ogni caso un *quid minoris* rispetto all'altra più grave ipotesi con l'esecuzione di opere edilizie, appare in contrasto con l'art. 3 della Costituzione che enuncia il principio di uguaglianza tra cittadini, in quanto condotte ugualmente lesive dello stesso bene penalmente protetto risultano disciplinate differentemente, prevedendosi altresì l'estinzione del reato solo nelle ipotesi più gravi;

Considerato che pertanto la prospettata questione di illegittimità costituzionale non è manifestamente infondata, assumendo peraltro nel presente procedimento carattere di rilevanza, poiché, qualora il reato di lottizzazione abusiva negoziale contestato fosse compreso nella sanatoria in oggetto, gli imputati potrebbero beneficiare della causa estintiva del reato;

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara non manifestamente infondata ed influente per il giudizio in corso la questione di legittimità costituzionale degli artt. 31, 34, 35, 38 e 44 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, nella parte in cui non è prevista l'applicazione della disciplina contenuta nelle predette norme per il reato di lottizzazione abusiva negoziale, in relazione all'art. 3 della Costituzione;

Sospende il giudizio in corso con rinvio a nuovo ruolo;

Dispone che a cura della cancelleria gli atti siano trasmessi alla Corte costituzionale e che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Nola, addì 23 novembre 1987

Il pretore: GISONDI

88C0637

N. 157

Ordinanza emessa il 2 luglio 1987 (pervenuta alla Corte costituzionale il 25 marzo 1988) dal tribunale amministrativo regionale per il Piemonte sul ricorso proposto da Sarasso Carlo contro il Ministero della pubblica istruzione ed altri

Impiego pubblico - Istruzione universitaria - Riordinamento della docenza universitaria - Inquadramento in ruolo dei professori incaricati - Giudizio di idoneità - Previsione di un unico giudizio con medesime modalità valutative aperto a categorie di personale universitario eterogenee fra di loro.

Istruzione universitaria - Riordinamento docenza universitaria - Giudizi di idoneità ed inquadramento a professore associato - Prevista possibilità in relazione al numero dei candidati, della formazione delle commissioni giudicatrici per ciascun raggruppamento di discipline in caso di più di ottanta concorrenti - Difetto di *ratio* e di criteri uniformi nella legge delega e suo contrasto con il decreto legislativo delegato - Insufficienza della successiva legge d'interpretazione.

(Legge 21 febbraio 1980, n. 28, art. 5, terzo e quarto comma; d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, art. 50; legge 9 dicembre 1985, n. 705, art. 10; d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, art. 51, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 24, 97 e 76, in riferimento all'art. 5, secondo e quarto comma, della legge 21 febbraio 1980, n. 28).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 1872/85 proposto da Sarasso Carlo, rappresentato e difeso dal prof. avv. Vittorio Barosio, presso lo stesso elettivamente domiciliato, in Torino, corso Galileo Ferraris, 120, contro il Ministero della pubblica istruzione, in persona del Ministro *pro-tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocatura distrettuale dello Stato di Torino, presso la stessa *ex lege* domiciliato in Torino, corso Stati Uniti n. 45, e nei confronti dell'Università degli studi di Torino, in persona del rettore *pro-tempore* come sopra rappresentato e difeso e di Luigi Carosso, non costituito in giudizio, per l'annullamento degli atti della commissione giudicatrice della seconda tornata del giudizio di idoneità a professore associato per il raggruppamento di discipline n. 1, prima disciplina (istituzioni di diritto privato), registrati alla Corte dei conti in data 20 luglio 1985 e dai quali risulta che l'esito del giudizio nei confronti del ricorrente è stato negativo, così come comunicato con lettera del dirigente generale per l'istruzione universitaria del 12 settembre 1985; del provvedimento contenuto e comunque risultante dalla lettera del dirigente generale per l'istruzione universitaria del 12 settembre 1985, con la quale si dispone che «i docenti incaricati di insegnamento che hanno avuto titolo a partecipare alle due tornate idoneative espletate (ivi compreso, dunque, il ricorrente) cesseranno dall'incarico stesso alla conclusione del corrente anno accademico (31 ottobre 1985)»; di ogni altro presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale; nonché per l'accertamento del diritto del ricorrente a ricoprire l'ufficio di professore incaricato stabilizzato di diritto commerciale nella facoltà di economia e commercio dell'Università degli studi di Torino sino «alla entrata in vigore della legge di riforma universitaria», allo stato non ancora emanata; con le spese e gli onorari di giudizio;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione della pubblica istruzione;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Vista l'ordinanza n. 513 del 31 ottobre 1985, con la quale questo tribunale, sezione prima, ha sospeso il provvedimento di decadenza dall'incarico di insegnamento del prof. Sarasso;

Vista la sentenza interlocutoria in data 31 luglio 1986, n. 361;

Visti gli atti tutti della causa;

Udita alla pubblica udienza del 2 luglio 1987 la relazione del referendario Eduardo Pugliese e uditi, altresì, l'avv. prof. V. Barosio per il ricorrente e l'avv. F. Argan per l'amministrazione resistente;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

ESPOSIZIONE DEL FATTO

Con ricorso notificato il 24 ottobre 1985, il ricorrente, professore incaricato stabilizzato di diritto commerciale presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Torino, ha partecipato alla seconda tornata dei giudizi di idoneità a professore associato (d.P.R. n. 382/1980) per il raggruppamento di disciplina e n. 1 (istituzioni di diritto privato), tornata bandita con decreto del Ministro della pubblica istruzione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 agosto 1983, n. 218, ma è stato dichiarato non idoneo.

Il ricorrente ha avuto notizia di tale esito negativo del giudizio di idoneità con nota 12 settembre 1985, n. 4/001 del Ministro di pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione universitaria.

Con la stessa nota gli è stato comunicato, inoltre, che a conclusione dell'anno accademico in corso (31 ottobre 1985) sarebbe cessato dall'incarico d'insegnamento.

Avverso gli atti indicati in epigrafe il ricorrente propone la presente impugnativa deducendo a suo sostegno i motivi di gravame di cui appresso, i primi cinque dei quali, in particolare, concernenti «gli atti della commissione giudicatrice... per la parte in cui formulano un giudizio negativo nei confronti del ricorrente», i restanti tre concernenti «la lettera del dirigente generale per l'istruzione universitaria del 12 settembre 1985, con la quale si dispone la cessazione dell'incarico di insegnamento del ricorrente alla conclusione del corrente anno accademico (31 ottobre 1985)»:

1) illegittimità costituzionale dell'art. 5, terzo e quarto comma, della legge 21 febbraio 1980, n. 28 e dell'art. 50 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, per violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione.

Al giudizio di idoneità per l'inquadramento possono partecipare sia i professori incaricati stabilizzati (i quali già svolgevano funzioni identiche a quelle attribuite ai professori associati) che persone in posizione totalmente diversa, quali gli assistenti ordinari ed i tecnici laureati.

La legge non solo pone sullo stesso piano ed equipara fra loro, sotto il profilo del giudizio, situazioni profondamente diverse, ma anche e soprattutto realizza, sotto la stessa apparenza formale di un giudizio di idoneità effetti giuridici diversissimi: mentre per i professori incaricati si tratta di un mero inquadramento, per gli assistenti ordinari ed i tecnici laureati il giudizio di idoneità consente un rilevatissimo passaggio di carriera, da un livello subalterno a quello di professore ordinario di seconda fascia, con piena autonomia di insegnamento.

È palese che l'aver introdotto un identico metro di giudizio per situazioni così diverse è profondamente irrazionale, irrazionalità ancora più manifesta nel caso dei professori incaricati liberi docenti per i quali il giudizio di idoneità all'insegnamento era stato già formulato da una commissione composta da quattro professori ordinari ed un libero docente.

In conclusione, l'aver accomunato, tramite la previsione indiscriminata di un giudizio di idoneità, figure partecipanti fra loro professionalmente diversi, appare incostituzionale sotto il profilo dell'art. 3 e dell'art. 97 della Costituzione;

2) illegittimità costituzionale dell'art. 51, secondo comma, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, per violazione dell'art. 76 della Costituzione, in relazione all'art. 5, secondo e quarto comma, della legge 21 febbraio 1980, n. 28, nonché dei principi di cui agli artt. 3 e 97 della Costituzione;

L'istituzione di più commissioni per ciascun raggruppamento di discipline, prevista dall'art. 51, secondo comma, del d.P.R. n. 382/1980, si concreta in una violazione della legge delega 21 febbraio 1980, n. 28, e dei principi costituzionali di uguaglianza e di imparzialità.

È sufficiente l'elemento letterale per rendere palese il contrasto esistente tra quanto previsto dal citato art. 5 della legge delega n. 28/1980 e quanto previsto invece dal citato art. 51 del decreto legislativo delegato, il quale rispetto alla legge delega, fa proliferare le commissioni giudicatrici.

In ogni caso, la previsione di una pluralità di commissioni, in funzione del numero dei candidati, quan'anche in sé legittima, appare lesiva dagli artt. 3 e 97 della Costituzione; là dove non dispone che le Commissioni debbano procedere secondo criteri uniformi: e tanto più lesivo ciò appare, ove si consideri che il giudizio doveva riguardare una pluralità di elementi, suscettibili di essere collocati in diversi rapporti di reciproca proporzionalità e che quindi esigevano una esatta predeterminazione di tale rapporto dell'uno verso l'altro;

3) falsa applicazione di legge, con particolare riferimento all'art. 44 del d.P.R. n. 382/1980.

Nella fattispecie in esame sono stati esclusi dalla formazione delle commissioni della seconda tornata di giudizi idoneativi i commissari sorteggiati ed eletti nella prima tornata di giudizi.

La scelta appare incomprensibile e palesemente illegittima, dal momento che non risulta in alcun modo sorretta dalle norme dettate dal d.P.R. n. 382/1986 e dalla legge delega per i giudizi di idoneità;

4) violazione di legge con particolare riferimento all'art. 9 in combinazione con gli artt. 4, 5 e 7 del decreto ministeriale 22 giugno 1983.

Premesso che a norma dell'art. 9 del decreto ministeriale 22 giugno 1983 in indizione della seconda tornata dei giudizi di idoneità di che trattasi la commissione — chiamata ad accertare l'idoneità scientifica e didattica del candidato ad assumere le funzioni di professore associato — avrebbe dovuto basare il giudizio, oltre che sulla documentata attività didattica del candidato, anche sulla valutazione dei titoli scientifici presentati dallo stesso, si evince che sarebbe stato dovere inderogabile della commissione il prendere in diretto esame i plichi delle pubblicazioni di ogni candidato pervenuti al Ministero, dal momento che la presentazione dei titoli ai commissari costituiva una semplice facoltà del candidato che poteva quindi anche concretamente non avvenire.

Come constatato personalmente presso il Ministero della pubblica istruzione dal ricorrente — che al riguardo ha fatto seguire una diffida al Ministero «ad astenersi dal procedere alla restituzione dei plichi e ad assicurarne l'integrità del relativo stato, ai fini di ogni occorrente verifica» — i plichi con le pubblicazioni inviate dal ricorrente al Ministero non sono stati nemmeno aperti;

5) violazione di legge con particolare riferimento all'art. 51 del d.P.R. n. 382/1980. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, erronea valutazione dei presupposti, ingiustizia grave e manifesta.

L'esito del giudizio negativo espresso dalla commissione nei confronti del ricorrente appare manifestamente ingiusto ed inspiegabile sotto ogni profilo. Vi è da chiedersi innanzi tutto come il candidato abbia potuto esser giudicato non idoneo, quando egli, in passato, per ottenere la libera docenza, aveva già dato prova di idoneità scientifica, nell'ambito di un giudizio caratterizzato da prove molto severe e rigorose.

D'altra parte ritiene il ricorrente di essere in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 51 del d.P.R. n. 382/1980 che — com'è noto — basa il giudizio di idoneità su tre distinti parametri: produzione scientifica, attività didattica, giudizi di facoltà;

6) violazione di legge, con particolare riferimento all'art. 113 del d.P.R. 21 luglio 1980, n. 382, nonché all'art. 52 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, in relazione all'art. 5, quarto comma, della legge 21 febbraio 1980, n. 28. Eccesso di potere per errore nei presupposti di fatto.

Il provvedimento con il quale si dispone la cessazione dell'incarico di insegnamento del ricorrente alla conclusione dell'anno accademico 1984/85 (31 ottobre 1985) è illegittimo poiché — come si evince dalle norme epigrafate — il termine si collega non al completamento della procedura di esame di cui il singolo avrebbe potuto partecipare, ma al compiuto espletamento della seconda tornata dei giudizi di idoneità. Si dà per verificato, nella specie, ciò che ancora non è avvenuto ed a maggior ragione non ha potuto essere accertato. Perché il termine scatti, tutte le procedure debbono essere compiutamente concluse: ove così non fosse, verrebbe ad essere lesa il principio di eguaglianza;

7) violazione di legge con particolare riferimento all'art. 4 del d.-l. 1º ottobre 1973, n. 580.

I professori incaricati, in virtù dell'art. 4 del d.-l. n. 580/1983 avevano conseguito l'aspettativa a conservare l'ufficio sino «alla entrata in vigore della legge universitaria»: tale evento non può confondersi con il «riordinamento» della docenza conseguente alla legge n. 28/1980, non si identifica cioè con la riforma universitaria. Interpretando le norme successive in coerenza con le norme anteriori deve ritenersi che l'inutile decorso della seconda tornata di esami ed associato non comporta altro effetto che quello della ulteriore applicazione della sola disciplina conseguente all'art. 4 del d.-l. n. 580/1973 con le modificazioni ed integrazioni maturate medio *tempore*;

8) illegittimità costituzionale degli artt. 5 e 6 della legge 21 febbraio 1980, n. 28, e degli artt. 25, 50 e 52 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, per contrasto con l'art. 97, l'art. 3 e l'art. 41 della Costituzione e con i principi di eguaglianza e del buon andamento dell'Amministrazione.

La soluzione esposta nei motivi 6 e 7 al ricorrente appare corretta: diversamente sorgerebbero, in subordine, le questioni di illegittimità costituzionale di cui al presente motivo.

Ove il termine finale degli incarichi stabilizzati venga fatto coincidere con il compiuto espletamento della seconda tornata degli esami ad associato, anziché all'entrata in vigore della riforma universitaria, verrebbero ad essere violati sia l'art. 97 della Costituzione (perché la violazione di un diritto quesito contrasterebbe con il principio del buon andamento della p.a.) sia l'art. 3 della Costituzione (perché in violazione del principio di eguaglianza ed in contrasto con i canoni della ragionevolezza non si sarebbe tenuto conto della particolare situazione degli incaricati che avevano presentato domanda di stabilizzazione nella prospettiva di restare nell'ufficio sino alla riforma universitaria), sia l'art. 41 della Costituzione (perché si sarebbe coartata la volontà negoziale degli incaricati inducendoli a presentare una domanda cui hanno fatto seguito impegni ed obblighi, in base ad un presupposto che in seguito è stato arbitrariamente eliminato).

Altra violazione dell'art. 3 della Costituzione va rinvenuta nel fatto che, al contrario degli assistenti di ruolo e dei tecnici laureati che conservano il loro *status* anche nell'ipotesi in cui i giudizi di idoneità abbiano avuto esito negativo, i professori stabilizzati, nella medesima ipotesi, decadono dall'incarico.

Sotto altro profilo le sovraesposte censure di incostituzionalità divengono più gravi ove si osservi che con l'art. 25 del d.P.R. n. 382/1980, in applicazione dell'art. 6 della legge n. 28/1980, è stato introdotto il nuovo istituto dei professori a contratto che, al più, svolge la stessa funzione del professore incaricato esterno: in violazione dell'art. 97 della Costituzione, da un lato non si dà la possibilità di rimanere nell'Università a coloro che ne avevano già conseguito il diritto e presentavano titoli di specifica qualificazione, dall'altro si concede l'accesso all'Università a soggetti esterni, anche se privi dei predetti requisiti, per lo svolgimento di identica funzione.

Un ultimo particolare profilo di incostituzionalità attiene al collegamento della cessazione dell'incarico stabilizzato con il compiuto espletamento della seconda tornata dei giudizi di idoneità: i professori già stabilizzati alla data di entrata in vigore della legge n. 28/1980 e che avevano acquisito un diritto alla permanenza nell'ufficio fino alla ripresa universitaria dovrebbero cessare dall'incarico, mentre altri soggetti, privi del titolo alla data di entrata in vigore della legge, potrebbero continuare a svolgere le funzioni di incaricati ben oltre il completamento della seconda tornata degli esami di idoneità a professore associato: il che dà luogo ad una stridente disparità di trattamento.

Il ricorso si concludeva con un'istanza istruttoria e con un'istanza di sospensione.

Si costituiva l'Amministrazione intimata per resistere al ricorso e chiedere, con memoria del 29 ottobre 1985, che lo stesso fosse respinto perché infondato.

Alla camera di consiglio del 31 ottobre 1985, questo tribunale, sezione prima, accoglieva la domanda incidentale di sospensione, limitatamente al provvedimento che dispone la cessazione dell'incarico alla conclusione dell'anno accademico 1984/85 (ordinanza n. 513/1985).

Con atto notificato il 30 gennaio 1986, il ricorrente deduceva i seguenti motivi aggiunti, i primi quattro dei quali con riferimento alla relazione finale della commissione giudicatrice e gli ultimi due con riferimento al giudizio espresso dalla stessa commissione nei suoi confronti:

1) eccesso di potere per travisamento dei fatti. Violazione di legge con particolare riferimento all'art. 9 in combinato disposto con gli artt. 4, 5 e 7 del d.m. 22 giugno 1983. Violazione del principio dell'imparzialità amministrativa. Eccesso di potere per disparità di trattamento.

Contrariamente a quanto è dato evincere dalla relazione finale della commissione di esami, non tutti i plichi contenenti le pubblicazioni dei candidati sono stati aperti: il che risulta confermato dal verbale 21 ottobre 1985 dall'ufficiale giudiziario che, in base al decreto 16 ottobre 1985, *ex art.* 670, n. 2, del c.p.c., ha proceduto al sequestro giudiziario dei plichi rinvenuti presso il Ministero della pubblica istruzione contenenti le pubblicazioni inviate al Ministero dal ricorrente e dagli altri candidati della seconda tornata dei giudizi di idoneità di cui trattasi;

2) violazione di legge, con particolare riferimento agli artt. 51 e 47 del d.P.R. n. 382/1980 e all'art. 9 del decreto ministeriale 22 giugno 1983.

Contrariamente a quanto stabilito con le norme epigrafate, la commissione ha depositato la relazione conclusiva ben al di là dei quattro mesi dalla sua costituzione (avvenuta con decreto ministeriale 31 maggio 1984) avendo potratto i lavori anche dopo tale funzione sulla base di una non meglio precisata «autorizzazione verbale da parte dei competenti uffici del Ministero della pubblica istruzione»;

3) eccesso di potere per illogicità manifesta.

Si evince dalla relazione finale che la commissione ha prima votato sull'idoneità dei candidati e solo successivamente «ha formulato e singolarmente approvato i giudizi su ciascun candidato»;

4) eccesso di potere.

Tutti gli incaricati stabilizzati muniti di libera docenza esaminati dalla prima commissione sono stati giudicati inidonei, mentre sono stati giudicati tutti idonei quelli esaminati dalla seconda commissione. Tale circostanza rende evidente il fatto che le due commissioni hanno proceduto del tutto autonomamente senza coordinarsi l'una all'altra.

Anzi, va osservato che — a quanto risulta dalla relazione finale — la prima Commissione si è astenuta dal predeterminare il benché minimo criterio di massima cui attendersi in sede di giudizio;

5) eccesso di potere per travisamento dei fatti.

Contrariamente a quanto affermato dalla commissione, le pubblicazioni presentate dal prof. Sarasso non sono 21 ma 30, come immediatamente contestabile per chi avesse proceduto, come doveroso, ad una verifica del contenuto dei tre plichi tempestivamente inviati dal ricorrente al Ministero;

6) eccesso di potere per travisamento dei fatti ed errore sui presupposti. Eccesso di potere per difetto di motivazione, per motivazione erronea, incongrua ed insufficiente.

Tanto si deduce in ordine ad una pseudo-analisi delle 21 (e non 30) pubblicazioni del ricorrente tenute presenti dalla commissione giudicatrice.

Con memoria del 12 giugno 1986 il ricorrente illustrava ulteriormente alcuni punti del ricorso.

Con ampia, articolata ed approfondita memoria del 13 giugno 1986, l'avvocatura dello Stato — eccepita preliminarmente l'inammissibilità del ricorrente sul presupposto che il ricorrente si sarebbe limitato ad impugnare gli atti della commissione giudicatrice, e non anche il provvedimento con il quale detti atti sono stati approvati — controduceva con dovizia di argomentazioni alle censure *ex adverso* formulate, concludendo con la richiesta che l'interposto gravame fosse dichiarato inammissibile e comunque infondato nel merito.

Con sentenza interlocutoria 31 luglio 1986, n. 361, questo tribunale, sezione prima, ordinava incumbenti istruttori.

Con altra memoria del 20 giugno 1987 il ricorrente ribadiva ed ulteriormente sviluppava le proprie tesi difensive instando per l'accoglimento del ricorso.

All'udienza del 2 luglio 1987 dopo la discussione orale la causa veniva spedita in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con sentenza parziale n. 424/87 in pari data della presente ordinanza questo tribunale amministrativo, prima sezione, ha respinto l'eccezione pregiudiziale di inammissibilità del ricorso — sollevata dall'avvocatura dello Stato — per asserita omessa impugnativa dell'atto finale di approvazione del procedimento concorsuale.

Si ritiene peraltro il collegio che il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione — in primo luogo — della questione di legittimità costituzionale — proposta dal ricorrente con il primo motivo di gravame — dell'art. 5, terzo e quarto comma, della legge 21 febbraio 1980, n. 28, e dell'art. 50 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, per violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione.

La questione — di più vasta portata e di maggior respiro rispetto ad ogni altra questione di costituzionalità pur sollevata in ricorso, coinvolgendo il criterio stesso di sottoporre il professore incaricato stabilizzato a giudizio di idoneità — si appalesa indubbiamente rilevante perché, qualora il giudizio di costituzionalità dovesse concludersi con l'accoglimento dell'eccezione, il ricorrente conserverebbe lo *status* di docente universitario, prescindendo dal superamento del giudizio di idoneità per professore associato: con ciò rendendo superfluo l'esame delle dedotte censure di merito che, ove fondate, condurrebbero ad un accoglimento del ricorso non pienamente soddisfacente per il ricorrente dovendo comunque il prof. Sarasso essere sottoposto a nuovo giudizio di idoneità; la stessa è da ritenersi, a giudizio del collegio, anche non manifestamente infondata.

L'art. 5, terzo e quarto comma, della legge 21 febbraio 1980, n. 28 (legge di delega) e l'art. 50 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, (legge delegata) attribuiscono titolo a partecipare al giudizio di idoneità per l'inquadramento nel ruolo dei professori associati ai seguenti soggetti:

- 1) professori incaricati stabilizzati (legge 30 novembre 1973, n. 776) o che abbiano completato il triennio di incarico al termine dell'anno accademico 1979/80 (legge 19 febbraio 1979, n. 54);
- 2) assistenti universitari del ruolo ad esaurimento (legge 30 novembre 1973, n. 766);
- 3) tecnici laureati, nonché astronomi e ricercatori di osservatori astronomici, curatori di orti botanici e conservatori di musei che entro l'anno accademico 1979/80 abbiano svolto tre anni di attività didattica e scientifica.

Premesso che ai sensi dell'art. 51, quarto comma, del citato d.P.R. n. 382/1980, il giudizio di idoneità è volto ad accertare l'idoneità scientifica e didattica del candidato ad assumere le funzioni di professore associato, desta fondati dubbi di insostituibilità il criterio seguito dal legislatore di accomunare, mediante la indiscriminata previsione di un «giudizio di idoneità»; categorie di partecipanti tra loro profondamente diverse ingenerando il sospetto che tale criterio non sia in armonia con il principio di eguaglianza — inteso come esigenza di diversificare nel trattamento giuridico situazioni obiettivamente diverse — e che collida, nel contempo con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione postulato dall'art. 97 della Costituzione.

Come già il t.a.r. Umbria ha avuto modo di puntualizzare con ordinanza n. 258/87 (assunta nella camera di consiglio del 30 ottobre 1986 e pervenuta alla Corte costituzionale il 22 maggio c.a.) concernente analoga fattispecie, è innegabile, che alla stregua della succitata normativa di dubbia costituzionalità, risultano sottoposti alla medesima prova, da un lato, soggetti che nemmeno erano addetti a funzioni docenti o didattiche, né avevano dovuto superare alcuna selezione atta a dimostrare la loro idoneità all'insegnamento, dall'altro incaricati di insegnamento universitario di vari anni che tale *status* avevano acquisito a seguito del superamento di un concorso pubblico basato su titoli

accademici e scientifici (v. legge 18 marzo 1958, n. 311, e succ. mod. e integr.), dove il conclusivo atto di conferimento dell'incarico — con decreto del Ministero della pubblica istruzione — recava in sé implicita l'abilitazione all'insegnamento universitario. Se il giudizio di idoneità assume un senso nei confronti dei tecnici laureati e degli assistenti del ruolo ad esaurimento (e figure similari), non sembra invece avere alcuna ragion d'essere nei confronti dei professori incaricati stabilizzati i quali, diversamente dai primi, svolgevano già da epoca anteriore all'entrata in vigore delle disposizioni normative recate con legge n. 28/1980 e decreto legislativo n. 382/1980, funzioni sostanzialmente identiche a quelle attribuite ai professori associati.

Porre sullo stesso piano ed equiparare tra loro, sotto il profilo del giudizio, categorie di personale universitario così eterogenee tra loro (da un lato i professori incaricati stabilizzati che hanno già dato prova di idoneità specifica all'insegnamento, attestata dalla facoltà, dall'altra i tecnici laureati e gli assistenti che di tale idoneità specifica non hanno potuto dar prova attesa la diversità, di fatto e di diritto, delle funzioni espletate) si appalesa ancora più manifestamente irrazionale laddove si verifichi l'ipotesi — concretamente verificatesi riguardo al ricorrente — che i professori incaricati siano anche liberi docenti confermati, e cioè professori che già superarono un giudizio di idoneità in sede nazionale espresso da una commissione composta da quattro docenti universitari e da un libero docente: con la conseguenza che la statuita «idoneità scientifica e didattica del candidato ad assumere le funzioni di professore associato» parrebbe nei loro confronti essere stata ormai accertata.

Destano dunque — per quanto innanzi notaio — fondate perplessità le disposizioni di legge prima indicate (artt. 5 della legge n. 28/1980 e 50 del d.P.R. n. 382/1980), laddove subordinano l'inquadramento dei professori incaricati nel ruolo dei professori associati, nonché il mantenimento dello *status* di docente universitario, alla condizione che gli stessi abbiano superato un apposito giudizio volto ad accertare la «idoneità specifica e didattica» (mediante la valutazione «dei titoli scientifici presentati dal candidato e dell'attività didattica, da lui svolta») quando questa può agevolmente desumersi dall'avvenuto conferimento dell'incarico e da un'attività di insegnamento protrattarsi ininterrottamente per più anni (nel caso specifico del prof. Sarasso: la libera docenza in istituzioni di diritto privato dall'8 febbraio 1971, incarico stabilizzato per l'insegnamento del diritto commerciale presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Torino dal 20 dicembre 1973).

Oltre alla questione principale di cui si è sin qui discorso, al collegio appare rilevante — ove il giudizio di costituzionalità di cui innanzi dovesse concludersi con il rigetto dell'eccezione precedentemente proposta — e non manifestamente infondata — nonostante le modifiche legislative successivamente intervenute, sulle quali pur anche ricadono pesanti dubbi di costituzionalità — la subordinata questione, sollevata dal ricorrente con il secondo motivo di gravame, di illegittimità costituzionale dell'art. 51, secondo comma, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 — dove si prevede la costituzione di più commissioni, qualora il numero dei concorrenti al giudizio di idoneità superi le 80 unità — per violazione dell'art. 76 della Costituzione, in relazione all'art. 5, secondo e quarto comma, della legge 21 febbraio 1980, n. 28, nonché dei principi di cui agli artt. 3 e 97 della Costituzione.

Tale questione di costituzionalità, già rimessa alla Corte costituzionale dal t.a.r. Lazio, I, con ordinanza 18 settembre 1985, n. 1002, va rivista tenendo conto della normativa sopravvenuta.

Si è verificato, infatti, che successivamente alla pubblicazione di tale ordinanza è intervenuta la legge 9 dicembre 1985, n. 705 (interpretazione, modificazioni ed integrazioni al d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, sul riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica) che all'art. 10 stabilisce che «l'art. 51 (d.P.R. n. 382/1980) deve essere interpretato nel senso che, ai fini dei giudizi di idoneità ivi previsti, è consentita la costituzione di più commissioni giudicatrici per lo stesso raggruppamento disciplinare, in tal senso intendendosi il principio della diversa composizione delle commissioni in relazione al numero dei partecipanti contenuto nell'art. 5 della legge 21 febbraio 1980, n. 28».

Tale nuova previsione normativa, che per il suo contenuto si pone quale norma interpretativa (a parte l'esplicita affermazione di tale natura fatta direttamente dal legislatore) suscita essa stessa — come già ben rilevato dallo stesso t.a.r. Lazio, I, con ordinanza 1° ottobre 1986, n. 1286, le cui argomentazioni il collegio condivide e fa proprie — autonomi e specifici profili di legittimità costituzionale.

Premesso, infatti, il principio per cui il legislatore conserva il potere di intervenire nella materia oggetto precedentemente di leggi di delegazione, modificando od abrogando norme delegate, va però osservato che se interviene con leggi interpretative, il legislatore, per effetto della validità retroattiva delle stesse, finisce con il conseguire un ulteriore duplice effetto: primo, riduce od elimina le possibilità di difesa giurisdizionale del cittadino che agisce contro atti emanati sulla base delle disposizioni, successivamente oggetto di interpretazione autentica, atteso che il

proseguito del giudizio avanti la Corte costituzionale per l'esame della legittimità della norma delegata appartiene alla difesa giurisdizionale del cittadino medesimo, secondo impedisce o sottrae alla stessa Corte costituzionale il potere di giudicare circa la costituzionalità delle norme delegate, e tanto più la norma interpretativa può apparire un attentato alle prerogative della Corte, ove la legge interpretativa sia sopraggiunta dopo la pubblicazione dell'ordinanza con la quale il giudice amministrativo aveva investito la Corte della questione di costituzionalità (v. in argomento di leggi interpretative, ordinanze Cons. Stato, IV, 24 dicembre 1984, n. 928, e 12 giugno 1985, n. 227).

Appare, dunque non manifestamente infondato il dubbio che l'art. 10 della legge n. 705/1985 contrasti — oltre che con gli artt. 3 e 97 della Costituzione per le stesse considerazioni che in prosieguo saranno esposte con riferimento ai dubbi di incostituzionalità dell'art. 51 del d.P.R. n. 382/1980, che qui sono da intendersi integralmente riprodotte — con l'art. 24 della Costituzione, primo e secondo comma, nella parte in cui garantisce la tutela in giudizio dei diritti ed interessi legittimi, nonché nella parte in cui definisce la difesa diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento nonché con le disposizioni relative alle funzioni ed alle prerogative della Corte costituzionale (artt. 134, 136 e 137 della Costituzione) nonché con l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1. Pare dubbio, infatti, che l'ordinamento consenta al legislatore ordinario di rimuovere con legge interpretativa un possibile vizio di norme delegate per sospetta violazione dell'art. 76 della Costituzione specie quando della questione sia stata già investita la Corte costituzionale.

In altri termini, una volta emanati gli atti normativi (di delegazione e delegati), il controllo della legittimità dell'esercizio della funzione legislativa delegata, con riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione apparirebbe riservato alla Corte costituzionale, potendo il legislatore unicamente rimuovere, ma solo per il futuro e quindi non con la legge di interpretazione autentica, ogni eventuale contrasto modificando o facendo proprio, recependolo in legge ordinaria, il contenuto della norma delegata sospetta.

Quando alla rilevanza nel presente giudizio dell'esame della costituzionalità della norma interpretativa di che trattasi, è sufficiente osservare che l'efficacia retroattiva connessa con la sua natura imporrebbe la sua applicazione anche all'attuale controversia.

Ove poi, la ripetuta norma dovesse essere dichiarata costituzionalmente illegittima, allora rimarrebbe pienamente attuali e rilevanti le questioni di costituzionalità già sollevate — come accennato — quanto all'art. 51, secondo comma, del d.P.R. n. 382/1980.

Da quanto precede consegue che la questione di costituzionalità già affrontata dal tar Lazio, I, si ripropone anche nell'attuale giudizio instaurato per un caso analogo (giudizio di non idoneità a professore associato), per cui vanno riprospettate, in sostanza, linee argomentative e conclusione, del resto accuratamente puntualizzate ed evidenziate, nella fattispecie in esame, da parte ricorrente, sia all'atto introduttivo che nelle successive memorie.

La questione si appalesa innanzi tutto non manifestamente infondata.

L'art. 51, secondo comma, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, prevede l'istituzione di più di una commissione giudicatrice per ciascun raggruppamento di discipline ove il numero dei concorrenti alla prova idoneativa per un determinato raggruppamento disciplinare superi le 80 unità: ciò che nella specie si è effettivamente verificato, dal momento che per il raggruppamento di discipline (Istituzioni di diritto privato) cui è interessato il ricorrente prof. Sarasso, essendo il numero dei candidati superiori alle 80 unità, sono state costituite due commissioni.

L'istituzione di più commissioni per ciascun raggruppamento di discipline, prevista dal cennato articolo, fa sorgere una questione di costituzionalità concretantesi sostanzialmente in una violazione della legge delega 21 febbraio 1980, n. 28, art. 5, secondo e quarto comma, nonché dei principi costituzionali di eguaglianza ed imparzialità di cui agli artt. 3 e 97 della Costituzione.

Sul piano del confronto fra legge di delega (legge n. 28/1980) e legge delegata (d.P.R. n. 382/1980) basta osservare che a fronte di quanto statuito dal già citato art. 51 del d.P.R. n. 382/1980, l'art. 5 della legge n. 28 rispettivamente al secondo e quarto comma prevede che il concorso «ordinario» per l'accesso alla fascia dei professori associati è organizzato sulla base di «commissioni composte, per ciascun raggruppamento di discipline, da cinque membri effettivi e cinque per eventuali surroghe. Le commissioni possono essere formate da un numero superiore di commissari in rapporto al numero dei candidati» e che per l'inquadramento, in fase di prima applicazione, dei docenti associati, «il giudizio di idoneità è espresso, per ciascun raggruppamento di discipline da apposite commissioni nazionali composte da tre professori ordinari o straordinari, eletti secondo le modalità previste dal secondo comma».

Tale essendo il disposto normativo concernente la materia *de qua*, non può che convenirsi con le osservazioni sviluppate sul punto da parte ricorrente, e ritenere che effettivamente è stato espresso dal legislatore delegante un rinvio, quanto al meccanismo di composizione dell'organo di cui alla prima fase attuativa della legge, al sistema

stabilito per il concorso «a regime» e che in entrambi i casi lo stesso ha parlato gli unici organi «appositi» per ciascun raggruppamento disciplinare, predisponendo nel procedimento a regime, costituente il parametro di quello di prima attuazione, un unico sistema per far fronte all'eccesso di candidati: vale a dire l'incremento del numero di commissari capace da adattarsi «proporzionalmente» al numero dei concorrenti.

In tale quadro, anche solo fondandosi sul dato letterale, non sembra negabile il contrasto fra l'art. 5 della legge delega e la disposizione recata dall'art. 51 del decreto legislativo delegato il quale, rispetto alla legge delega fa proliferare le commissioni giudicatrici.

Del resto, anche sul piano, della *ratio* non sembra corretta la scelta normativa effettuata dal legislatore delegato con l'istituzione di più commissioni per ciascun raggruppamento di discipline: la moltiplicazione di centri di valutazione «autonomi» che il decreto delegato in concreto autorizza, desta — anche per la mancanza di criteri uniformi e vincolati per tutte le commissioni, e perciò potenzialmente disomogenee e slegate tra loro — dubbi di costituzionalità circa la possibile lesione del principio del *par condicio* fra tutti i partecipanti ad un giudizio per l'accesso a posti pubblici, principio rilevante anche sotto il profilo del criterio di imparzialità cui deve ispirarsi l'organizzazione pubblica.

L'osservanza di tali principi appare tanto più importante in un sistema come quello rinvenibile nella legge di riordinamento della docenza universitaria, nella quale l'introduzione di una possibile fase di sorteggio degli eleggibili nelle commissioni giudicatrici, pur rispondente per parte sua a sentite esigenze del settore, incrementa gli aspetti aleatori di tutte le procedure concorsuali: ed è proprio per bilanciare siffatti aspetti di aleatorietà che, probabilmente, il legislatore delegante ha inteso, garantire una valutazione dei candidati in modo uniforme attraverso l'accentramento in un unico (e forse pletorico) collegio esaminatore per ogni gruppo omogeneo di discipline (v. in tal senso, t.a.r. Lazio, I, n. 946/1985, cit.).

Oltre che non manifestamente infondata la questione di costituzionalità in discorso, seppure di minor portata rispetto alla prima questione sollevata, al collegio appare lo stesso rilevante ove si osservi che qualora il giudizio di costituzionalità dovesse concludersi con il rigetto della prima eccezione proposta l'accoglimento della presente eccezione farebbe nondimeno cadere l'intera procedura conclusasi con la formulazione del giudizio negativo di che trattasi nei confronti del ricorrente, a partire dalla costituzione della commissione che lo valutò inidoneo, e, ancor prima, dal bando e dall'ordinanza che consentirono l'istituzione di più commissioni per ciascun raggruppamento disciplinare.

Per tutte le suesposte ragioni il collegio ritiene rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale che si sono andate delineando e decide, pertanto, di sospendere il giudizio per investire delle questioni stesse la Corte costituzionale.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, 23 e segg. della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 87;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale perché si pronuncia sulle questioni di legittimità costituzionale delineate in motivazione, così precisate:

1) questione di costituzionalità dell'art. 5, terzo e quarto comma, della legge di delegazione 21 febbraio 1980, n. 28, e dell'art. 50 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, in relazione agli artt. 3 e 97 della Costituzione;

2) questione di costituzionalità dell'art. 10 della legge 9 dicembre 1985, n. 705, in relazione agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione;

3) questione di costituzionalità dell'art. 51, secondo comma, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, in relazione all'art. 76 della Costituzione — con riferimento all'art. 5, secondo e quarto comma, della legge di delegazione 21 febbraio 1980, n. 28 — e agli artt. 3 e 97 della Costituzione;

Sospende il giudizio in corso;

Ordina alla segreteria di questo tribunale di trasmettere gli atti alla Corte costituzionale e di curare la notifica della presente ordinanza alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri, dando comunicazione della stessa ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Così deciso in Torino, nelle camere di consiglio del 2 e 16 luglio 1987.

(Seguono le firme)

N. 158

Ordinanza emessa il 29 ottobre 1986 (pervenuta alla Corte costituzionale il 30 marzo 1988) dal tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto da Migliori Tullio contro il Ministero di grazia e giustizia e il Ministero del tesoro.

Ordinamento giudiziario - Trattamento economico dei magistrati - Aumenti periodici dello stipendio - Spettanza ai soli magistrati della Corte dei conti.

(Legge 6 agosto 1984, n. 425, art. 1, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 36 e 101).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 2278/84 proposto dal Migliori Tullio rappresentato e difeso dal prof. avv. Fabrizio Salberini, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma, via Dardanelli n. 37, contro il Ministero di Grazia e giustizia ed il Ministero del tesoro, nelle persone dei rispettivi Ministri *pro-tempore*, nonché contro l'E.N.P.A.S., in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, tutti rappresentati e difesi, per legge, dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12, per l'annullamento del provvedimento negativo implicito del Ministero di grazia e giustizia, in ordine alla richiesta del ricorrente intesa ad ottenere l'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio di cui all'art. 5, ultimo comma, del d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1080, ed alle norme ivi richiamate, nella misura risultante dall'art. 9 della legge 2 aprile 1979, n. 97 e con gli aumenti apportati dalla legge 19 dicembre 1981, n. 27, e per la declaratoria del diritto del ricorrente ad ottenere gli anzidetti aumenti periodici di stipendio ed il computo degli stessi ai fini della riliquidazione dell'indennità di buonuscita e del trattamento pensionistico;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Avvocatura generale dello Stato;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore per la pubblica udienza del 29 ottobre 1986 il referentario Francesco Giordano;

Uditi gli avvocati Salberini e Palermo per il ricorrente e l'avv. dello Stato Imponente per l'amministrazione resistente;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Il ricorrente ha esercitato le funzioni di Magistrato ordinario fino al 1° luglio 1979, data del suo collocamento a riposo con la qualifica di consigliere di cassazione.

Con istanza in data 3 marzo 1984, l'interessato ha chiesto alle competenti amministrazioni le corresponsione, per il periodo 1° gennaio 1979-30 giugno 1979, delle differenze retributive corrispondenti ai sei aumenti periodici figurativi previsti per i magistrati della Corte dei conti dall'art. 5, ultimo comma, del d.P.R. n. 1080/1970, e ritenuti spettanti, per estensione automatica, a tutti gli altri magistrati a seguito del ripristino del regime di autonomia retributiva effettuato con la legge 2 aprile 1979, n. 97, così come riconosciuto dall'a.p. del Consiglio di Stato con decisione n. 27/1983.

Contestualmente, il dott. Migliori ha sollecitato la riliquidazione dell'indennità di buonuscita e del trattamento pensionistico, con il pagamento di tutti gli arretrati dovuti dal 1° luglio 1979.

Poichè tale richiesta è rimasta inevasa, l'istante ha promosso il presente giudizio, con ricorso notificato il 17 settembre 1984 e depositato il successivo 11 ottobre, per i seguenti motivi di diritto:

violazione dell'art. 9 della legge 2 aprile 1979, n. 97, dell'art. 5, ultimo comma, del d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1080; dell'art. 10 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345; dell'art. 2, lett. d), della legge 16 dicembre 1961, n. 1308, in relazione agli artt. 3, 36, 101 e seguenti della Costituzione. Eccesso di potere per omessa valutazione dei presupposti, disparità di trattamento a parità di situazione, difetto ed illogicità di motivazione.

Premesso che il legislatore, in ossequio al principio dell'unicità dell'esercizio della funzione giurisdizionale, sancita dall'art. 101 e seguenti della Costituzione, ha stabilito l'equiparazione del trattamento economico fra tutti i magistrati, si deduce che, venuto meno il collegamento agli effetti economici tra i magistrati, ordinari ed amministrativi, ed i funzionari direttivi statali con qualifica di direttore generale, la disciplina degli aumenti periodici dello stipendio non può che essere rinvenuta in quella tuttora vigente per i magistrati della Corte dei Conti, la quale prevede l'attribuzione di sei aumenti periodici biennali (corrispondenti a tre scatti quadriennali) e stabilisce che l'anzianità maturata nelle qualifiche di provenienza venga computata ai fini della attribuzione degli aumenti periodici stipendiali nelle qualifiche superiori.

Si sostiene, altresì, che tale sistema di scatti figurativi va senz'altro applicato ai magistrati ordinari, sia per l'assenza di una diversa normativa in materia di aumenti periodici di stipendio, sia per l'assoluta equiparazione del trattamento economico delle corrispondenti qualifiche dei magistrati ordinari e di quelli della Corte dei conti, sia, infine, perché le norme legislative, ove possibile, vanno interpretate in modo che risultino conformi ai precetti costituzionali, piuttosto che in modo implicante la violazione di tali principi.

Diversamente opinando, l'art. 9 della legge n. 97/1979 sarebbe illegittimo per contrasto con gli artt. 3 e 36 della Costituzione, in cui artt. 101 e segg. stabiliscono il principio dell'unitarietà della funzione giurisdizionale, con conseguente uniformità di trattamento economico tra le corrispondenti qualifiche delle varie magistrature, come espressamente riconosciuto dalla Corte costituzionale nella sua sentenza n. 1 del 10 gennaio 1978.

Conclude il ricorrente con la richiesta di declaratoria del suo diritto ad ottenere, dal 1° gennaio 1979, gli aumenti periodici figurativi sullo stipendio della qualifica ricoperta alla stessa data ed inoltre il computo dell'anzianità maturata nelle qualifiche di provenienza, sia ai fini dell'attribuzione, nella stessa qualifica o in quella superiore, di corrispondenti aumenti periodici di stipendio, sia ai fini della riliquidazione della pensione e dell'indennità di buonuscita, detratto quanto percepito e rivalutate le somme che risulteranno dovute sulla base degli indici Istat, con gli interessi sulle somme rivalutate decorrenti dalle date delle singole scadenze. Il tutto con vittoria di spese ed onorari di giudizio.

Con atto di costituzione depositato il 23 settembre 1986, l'Avvocatura generale dello Stato ha chiesto che sia dichiarata l'estinzione del giudizio a norma dell'art. 10 della legge n. 425/1984.

All'udienza di discussione del 29 ottobre 1986, la difesa del ricorrente ha eccepito l'incostituzionalità dell'art. 1, primo e secondo comma, della legge n. 425/1984, per contrasto con gli artt. 3 e 36 della Costituzione.

Controparte ha, invece, insistito sull'applicazione della legge n. 425/1984, salvo ovviamente la sua eventuale illegittimità costituzionale.

DIRITTO

Come esposto in fatto, il ricorso all'esame è stato notificato il 17 settembre 1984 e depositato in segreteria l'11 ottobre successivo.

Anteriormente alla proposizione del gravame, è entrata in vigore, esattamente il 9 agosto 1984, la legge 6 agosto 1984, n. 425, che, nella prima parte dell'art. 10, primo comma, ha decretato l'estinzione d'ufficio, con compensazione delle spese fra le parti, dei giudizi pendenti in qualsiasi stato e grado alla data della sua entrata in vigore, originati o conseguenti a domanda fondata sull'applicazione delle disposizioni richiamate negli artt. 8 e 9 della legge stessa.

Da quanto sopra deriva che, pur rientrando il presente giudizio tra quelli previsti dall'art. 10, primo comma, della legge n. 425/1984, in quanto fondato sull'applicazione dell'art. 5, ultimo comma, del d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1080, e sulle norme in esso richiamate, non può lo stesso essere compreso tra i giudizi in corso dichiarati estinti d'ufficio, giacché non era pendente alla data di entrata in vigore della menzionata normativa (9 agosto 1984), siccome instaurato posteriormente a quella data.

Pur ipotizzando, al riguardo, sulla base di un'interpretazione sistematica della legge n. 425/1984, che il legislatore abbia voluto non limitarsi a dettare una nuova disciplina sostanziale, ma abbia, altresì, inteso chiudere il reativo contenzioso in atto, prendendo, con l'art. 10 «un divieto non solo a proseguire le azioni in corso, ma altresì a riproporle di nuovo, per tutto ciò che attiene all'oggetto dell'interpretazione autentica» al fine evidente di «evitare che della questione si continuasse a discutere in sede giudiziaria» (cfr. Cons. Stato, sezione quarta, ordinanza 24 dicembre 1984, n. 928), deve, comunque, ritenersi inapplicabile alla fattispecie la disposizione di cui al citato art. 10, primo comma, atteso che, nel caso specifico, non si tratta di un'azione riproposta a seguito di un precedente giudizio dichiarato estinto, ma di una domanda nuova che mai ha formato oggetto di un processo anteriormente promosso dal medesimo ricorrente.

Ne consegue che la richiesta formulata dalla difesa erariale nell'atto di costituzione in giudizio, non può trovare accoglimento.

La causa potrebbe, pertanto, proseguire dinanzi alla Sezione, con l'esame, nel merito, della fondatezza o meno della pretesa sostanziale fatta valere dall'interessato.

Senonché, corre obbligo osservare che l'art. 1, secondo comma, della legge n. 425/1984 ha introdotto una interpretazione autentica dell'art. 5, ultimo comma, del d.P.R. n. 1080/1970, precisando che il trattamento economico vi previsto spetta esclusivamente ai magistrati della Corte dei conti.

Poiché, dunque, appare in tutta evidenza come l'applicazione dell'anzidetta norma c.d. interpretativa precluderebbe al ricorrente la possibilità di conseguire i benefici auspicati a far tempo dal 1° gennaio 1979, assume rilevanza, ai fini della definizione della presente controversia, la questione di illegittimità costituzionale dello stesso art. 1, secondo comma, che il collegio intende proporre con riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, restando, ovviamente, priva di qualsiasi conferenza quella relativa al primo comma dello stesso articolo che attiene ad una indennità dichiarata di esclusiva spettanza del personale di magistratura ordinaria e, perciò, percepita dal ricorrente nella sua qualità di magistrato di cassazione.

Posto, quindi, che devono considerarsi rilevanti ai fini che qui interessano le questioni di costituzionalità riferite all'art. 1, secondo comma, della legge n. 425/1984, si esprime l'avviso che le stesse non siano manifestamente infondate, giacché con la censurata norma interpretativa, il legislatore ha infranto il principio della parità retributiva fra tutti i magistrati, a parità di qualifica-funzione, principio che aveva trovato concreta attuazione nella legislazione ordinaria la oltre un trentennio ed era stato costantemente ribadito dall'interpretazione giurisprudenziale, condivisa anche dall'adunanza plenaria del Consiglio di Stato (16 dicembre 1983, n. 27).

In effetti, attribuendo ai soli magistrati della Corte dei conti gli aumenti periodici figurativi regolati dall'art. 5, ultimo comma, del d.P.R. n. 1080/1970, la disposizione in esame si pone in netto contrasto con gli artt. 3 e 36 nonché, ove aggiungersi d'ufficio, con l'art. 101 della Costituzione, in quanto, disattendendo il consolidato principio dell'uniformità di trattamento economico fra gli appartenenti ai vari ordini di magistratura e assimilati (avvocati e procuratori dello Stato), impedisce agli esclusi di conseguire, per il periodo successivo al 1° gennaio 1979, la giusta retribuzione loro spettante in relazione alla qualità, oltretutto alla quantità, dell'opera prestata, e rende definitiva la grave situazione sperequativa venutasi a creare tra una categoria di magistrati e le altre, in spregio al principio costituzionale dell'unicità delle funzioni giurisdizionale e della sostanziale uguaglianza di tutto il personale di magistratura.

Per i suesposti motivi, il collegio ritiene di dover soprassedere, allo stato, all'applicazione dell'art. 1, secondo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425, e di investire, sospeso il giudizio in corso, la Corte costituzionale della questione come sopra delineata.

P. Q. M.

Riservata ogni ulteriore pronuncia;

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Sospende il presente giudizio;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per l'esame della questione di costituzionalità dell'art. 1, secondo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425, in relazione agli artt. 3, 36 e 101 della Costituzione;

Ordina che il presente atto sia notificato alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicato ai Presidenti delle due Camere;

Manda alla segreteria per i relativi adempimenti.

Così deciso in Roma, il 29 ottobre ed il 22 dicembre 1986.

(Seguono le firme)

N. 159

Ordinanza emessa il 29 ottobre 1986 (pervenuta alla Corte costituzionale il 30 marzo 1988) dal tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto da Ridola Riccardo contro Ministero di grazia e giustizia e Ministero del tesoro.

Ordinamento giudiziario - Trattamento economico dei magistrati - Aumenti periodici dello stipendio - Spettanza ai soli magistrati della Corte dei conti.

(Legge 6 agosto 1984, n. 425, art. 1, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 36 e 101).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 2002/84 proposto da Ridola Riccardo, rappresentato e difeso dall'avv. Tommaso Palermo, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma, via Muzio Clementi n. 68, contro il Ministero di Grazia e giustizia ed il Ministero del tesoro, nelle persone dei rispettivi Ministri *pro-tempore*, rappresentati e difesi, per legge, dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, sono domiciliati, per l'accertamento del diritto agli aumenti periodici di stipendio, di cui all'art. 5, ultimo comma, del d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1080, ed alle norme ivi richiamate, con gli interessi e la rivalutazione monetaria delle somme dovute e conseguente condanna dell'amministrazione intimata;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Avvocatura generale dello Stato;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore per la pubblica udienza del 29 ottobre 1986 il referendario Francesco Giordano, uditi l'avv. Tommaso Palermo per il ricorrente e l'avv. dello Stato Imponente per l'amministrazione resistente;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Il ricorrente, già magistrato di cassazione con ufficio direttivo superiore di presidente di sezione, collocato a riposo dal 21 novembre 1981, inoltrava al Ministero di grazia e giustizia istanza in data 11 gennaio 1984 intesa ad ottenere, in applicazione dell'art. 11 della legge 24 maggio 1951, n. 392, ed in conformità a quanto stabilito con le decisioni della Corte dei conti del 28 aprile 1982 e del Consiglio di Stato del 7 novembre 1983, la riliquidazione della pensione in godimento sulla base del trattamento economico via via attribuito ai magistrati in servizio, a decorrere dalla data del suo pensionamento, con rivalutazione delle somme dovute e con i relativi interessi corrispettivi.

Non avendo ricevuto risposta; l'interessato ha promosso il presente giudizio con ricorso notificato il 17 luglio 1984 e depositato il successivo 10 agosto, al fine di sentir dichiarare il suo diritto alla corresponsione, dal 1° gennaio 1979 al 20 novembre 1981, data del collocamento in pensione per limiti d'età, delle differenze retributive corrispondenti agli aumenti periodici di stipendio di cui all'art. 5, ultimo comma, del d.P.R. n. 1080/1970, con rivalutazione monetaria e relativi interessi corrispettivi.

Richiamando la sentenza del Consiglio di Stato, adunanza plenaria, n. 27 del 16 dicembre 1983, l'intimante deduce che la lacuna venutasi a creare, per effetto dell'art. 18 della legge 2 aprile 1979, n. 97, nella regolamentazione degli stipendi del personale di magistratura e degli avvocati e procuratori dello Stato, relativamente agli aumenti periodici di anzianità, va colmata con riguardo alla disciplina vigente per i magistrati della Corte dei conti (art. 5, ultimo comma, del d.P.R. n. 1080/1970, ed art. 10, ultimo comma, della legge 20 dicembre 1961, n. 1345), con la conseguenza che il trattamento ivi previsto deve essere esteso al personale delle altre magistrature nonché agli avvocati e procuratori dello Stato con decorrenza dal 1° gennaio 1979.

Conclude il ricorrente con la richiesta di condanna dell'amministrazione al pagamento delle somme come sopra spettanti, oltre a rivalutazione ed interessi, con vittoria di spese ed onorari.

Costituitasi in giudizio con atto depositato il 23 settembre 1986, l'Avvocatura generale dello Stato ha chiesto la declaratoria di estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 10 della legge n. 425/1984.

All'udienza pubblica del 29 ottobre 1986, parte ricorrente ha eccepito l'incostituzionalità dell'art. 1, primo e secondo comma, della legge n. 425/1984, con riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione. Dal canto suo, la difesa erariale ha insistito sull'applicazione della legge n. 425/1984, salvo ovviamente la sua eventuale illegittimità costituzionale.

DIRITTO

Come esposto in narrativa, il ricorso *de quo* è stato notificato il 17 luglio 1984 e depositato nella segreteria del tribunale il 10 agosto dello stesso anno.

Nel periodo di tempo compreso tra la data di notifica dell'atto e quella del suo deposito, è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 217 dell'8 agosto 1984 la legge 6 agosto 1984, n. 425, entrata in vigore, per espressa statuizione dell'art. 14, primo comma, il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, vale a dire il 9 agosto 1984.

Tale legge, nella prima parte dell'art. 10, primo comma, decreta l'estinzione d'ufficio, con compensazione delle spese fra le parti, dei giudizi pendenti in qualsiasi stato e grado alla data della sua entrata in vigore, originati o conseguenti a domanda fondata sull'applicazione delle disposizioni richiamate negli artt. 8 e 9 della legge stessa.

Posto che il presente giudizio risulta fondato sull'applicazione dell'art. 5, ultimo comma, del d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1080, e sulle norme in esso richiamate, per il periodo intercorrente fra il 1° gennaio 1979 ed il 20 novembre 1981, e che, pertanto, esso rientra, per la normativa sulla quale è basata la domanda, nella previsione di cui al menzionato art. 10, primo comma, della legge n. 425/1984, occorre verificare se lo stesso giudizio possa ritenersi compreso tra quelli dichiarati estinti d'ufficio, in quanto pendente alla data di entrata in vigore alla legge.

Osserva, al riguardo, il collegio che, secondo pacifici principi giurisprudenziali, il rapporto processuale amministrativo si instaura — o quanto meno, si voglia considerare la notifica e il deposito del ricorso come componenti di un'unica fattispecie complessa, la sua introduzione si perfeziona — al momento non già della notifica del ricorso, bensì dal relativo deposito presso la segreteria del giudice adito, giacché, mentre la notifica assolve ad una funzione meramente introduttiva e prodromica all'instaurazione del processo, solo col deposito si completa la fattispecie che permette la cognizione delle censure e la decisione su di esse (Cfr. Consiglio di Stato, a.p., 28 luglio 1980, n. 35 e 3 febbraio 1978, n. 3; sezione quarta, 7 giugno 1977, n. 574).

Considerato, quindi, che la pendenza del giudizio amministrativo si determina con esclusivo riferimento alla data del deposito in segreteria del relativo atto introduttivo, in quanto solo da quel momento il ricorso giurisdizionale può aversi per effettivamente proposto, deve concludersi, conseguentemente, che il presente gravame, essendo stato depositato il 10 agosto 1984, non era pendente alla data di entrata in vigore della legge n. 425/1984 (9 agosto 1984), con l'ulteriore effetto che non può trovare applicazione alla fattispecie la disposizione sopra menzionata (art. 10, primo comma) la quale statuisce la declaratoria di estinzione d'ufficio dei processi in corso, con compensazione delle spese.

Pur ipotizzando, sulla base di un'interpretazione sistematica della legge n. 425/1984, che il legislatore abbia voluto non limitarsi a dettare una nuova disciplina sostanziale, ma abbia altresì, inteso chiudere il relativo contenzioso in atto, ponendo così l'art. 10 «un divieto non solo a proseguire le azioni in corso, ma altresì a riproporle di nuovo, per tutto ciò che attiene all'oggetto dell'interpretazione autentica» al fine evidente di «evitare che della questione si continuasse a discutere in sede giudiziaria» (Confr. Consiglio di Stato, sezione quarta, ordinanza 24 dicembre 1984, n. 928), la soluzione del problema non potrebbe sostanzialmente discostarsi da quella dianzi enunciata, ove si consideri che, nella specie, non si tratta di un'azione riproposta a seguito di un precedente giudizio dichiarato estinto, ma di una domanda nuova che mai ha formato oggetto di un processo anteriormente instaurato dal medesimo ricorrente.

Da quanto sopra discende che la richiesta formulata dalla difesa erariale nell'atto di costituzione in giudizio, non è suscettibile di accoglimento, dovendo ritenersi, comunque, inapplicabile al caso che qui interessa la norma di cui all'art. 10, primo comma, della legge n. 425/1984.

La causa potrebbe, pertanto, proseguire dinanzi alla sezione, con l'esame, nel merito, della fondatezza o meno della pretesa sostanziale fatta valere dall'interessato.

Senonché, corre obbligo osservare che l'art. 1, secondo comma, della legge n. 425/1984 ha introdotto un'interpretazione autentica dell'art. 5, ultimo comma, del d.P.R. n. 1080/1970, precisando che il trattamento economico ivi previsto spetta esclusivamente ai magistrati della Corte dei conti.

Poiché, dunque, appare in tutta evidenza come l'applicazione dell'anzidetta norma c.d. interpretativa precluderebbe al ricorrente la possibilità di conseguire i benefici auspicati a far tempo dal 1° gennaio 1979, assume rilevanza, ai fini della definizione della presente controversia, la questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 1, secondo comma, che il collegio intende proporre con riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, restando, ovviamente, priva di qualsiasi conferenza quella relativa al primo comma dello stesso articolo che attiene ad una indennità dichiarata di esclusiva spettanza del personale di magistratura ordinaria e, perciò, percepita dal ricorrente nella sua qualità di magistrato di cassazione.

Posto, quindi, che devono considerarsi rilevanti ai fini che qui interessano le questioni di costituzionalità riferite all'art. 1, secondo comma, della legge n. 425/1984, si esprime l'avviso che le stesse non siano manifestamente infondate, giacché con la censurata norma interpretativa, il legislatore ha infranto il principio della parità retributiva fra tutti i magistrati a parità di qualifica-funzione, principio che aveva trovato concreta attuazione nella legislazione ordinaria da oltre un trentennio ed era stato costantemente ribadito dall'interpretazione giurisprudenziale, condivisa anche dall'adunanza plenaria del Consiglio di Stato (16 dicembre 1983, n. 27).

In effetti, attribuendo ai soli magistrati della Corte dei conti gli aumenti periodici figurativi regolati dall'art. 5 ultimo comma, del d.P.R. n. 1080/1970, la disposizione in esame si pone in netto contrasto con gli artt. 3 e 36, nonché, deve aggiungersi d'ufficio, con l'art. 10 della Costituzione, in quanto, disattendendo il consolidato principio dell'uniformità di trattamento economico fra gli appartenenti ai vari ordini di magistratura e assimilati (avvocati e procuratori dello Stato), impedisce agli esclusi di conseguire, per il periodo successivo al 1° gennaio 1979, la giusta retribuzione loro spettante in relazione alla qualità, oltreché alla quantità, dell'opera prestata, e rende definitiva la grave situazione sperequativa venutasi a creare tra una categoria di magistrati e le altre in spregio al principio costituzionale dell'unicità della funzione giurisdizionale e della sostanziale uguaglianza di tutto il personale di magistratura.

Per i suesposti motivi, il collegio ritiene di dover soprassedere, allo stato, all'applicazione dell'art. 1, secondo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425, e di investire, sospeso il giudizio in corso, la Corte costituzionale della questione come sopra delineata.

P. Q. M.

Riservata ogni ulteriori pronuncia;

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Sospende il presente giudizio;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per l'esame della questione di costituzionalità dell'art. 1, secondo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425, in relazione agli artt. 3, 36 e 101 della Costituzione;

Ordina che il presente atto sia notificato alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicato ai Presidenti delle due Camere;

Manda alla segreteria per i relativi adempimenti.

Così deciso in Roma, il 29 ottobre ed il 22 dicembre 1986.

(Seguono le firme)

88C0640

N. 160

Ordinanza emessa il 29 ottobre 1986 (pervenuta alla Corte costituzionale il 30 marzo 1988) dal tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto da Giacobbe Giovanni ed altri contro Ministero di grazia e giustizia e Ministero del tesoro.

Ordinamento giudiziario - Trattamento economico dei magistrati - Estinzione d'ufficio dei giudizi pendenti dalla data di entrata in vigore della legge n. 425/1984.

(Legge 6 agosto 1984, n. 425, art. 10, primo comma).

(Cost., artt. 24, 25, primo comma, 101, 102, 103, primo comma, 134, 136 e 137; legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, art. 1).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 1424/85, proposto da Giacobbe Giovanni, Moschetti Cesare Maria, Palombi Elio e Petrone Marino, rappresentanti e difesi dall'avv. Nicola Picardi, presso il cui studio, sito in Roma, alla via Cirenaica n. 15 sono elettivamente domiciliati, contro il Ministero di grazia e giustizia e nei confronti del Ministero del tesoro, per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi con la sentenza n. 245 del 7 marzo 1984 di

questo medesimo tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione prima) con la quale, in accoglimento del ricorso n. 2279/81 dagli stessi proposto, era stato dichiarato l'obbligo dell'amministrazione statale di corrispondere ai medesimi gli aumenti periodici di cui all'art. 5, ultimo comma, del d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1080, maggiorati per rivalutazione monetaria *ex art. 150* delle disp. attuaz. del c.p.c. e per interessi corrispettivi;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Viste le memorie prodotte dai ricorrenti e dallo avv. gen. dello Stato;

Visti gli atti tutti della causa;

Udito alla camera di consiglio del 29 ottobre 1986 il relatore dott. Guido Romano e udito, altresì, l'avv. Di Roberto, in dichiarata sostituzione dell'avv. Picardi per i ricorrenti e l'avv. dello Stato Imponente per l'amministrazione resistente;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Con la sentenza di questo tribunale amministrativo regionale per il Lazio, indicata in epigrafe, è stato accolto il ricorso proposto dagli attuali ricorrenti ed è stato dichiarato l'obbligo dell'amministrazione dello Stato di corrispondere ai medesimi gli aumenti periodici di cui all'art. 5, ultimo comma, del d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1080, maggiorati per rivalutazione monetaria *ex art. 150* delle disp. attuaz. del c.p.c. e per interessi corrispettivi.

Non avendo i predetti dicasteri posto in essere alcun atto diretto a dare esecuzione a tale decisione nonostante fossero stati diffidati ad ottemperarvi, i ricorrenti, col ricorso in esame, hanno chiesto l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 27, n. 4, del r.d. 26 giugno 1924, n. 1054, all'art. 37 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e gli artt. 90 e 91 del r.d. 17 agosto 1907, n. 642.

Della proposizione di quest'ultimo ricorso è stata data comunicazione, con nota della segreteria di questo tribunale (sezione prima) del 21 giugno 1985, n. 1424/85.

Con nota dell'8 luglio 1985 n. 1637g/5614 il Ministero di grazia e giustizia ha osservato che la sentenza in questione non era passata in giudicato e che la stessa, peraltro, nel termine utile per l'interposizione dell'appello era stata dichiarata prima di effetti *ex art. 10*, primo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425.

L'Avvocatura generale dello Stato, con atto depositato il 21 settembre 1986 ha chiesto la reiezione del ricorso in epigrafe perché:

a) in data 9 agosto 1984 è entrata in vigore la legge 6 agosto 1984, n. 425, che all'art. 10 dichiara privi di effetti i provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato, originati o conseguenti a domande, come quelle dei ricorrenti, fondate sull'applicazione delle disposizioni richiamate nell'art. 1 della stessa legge;

b) la decisione in questione, alla data del 9 agosto 1984 non era ancora passata in giudicato, in quanto notificata il 27 luglio 1984.

Con memoria depositata l'8 ottobre 1986 i ricorrenti hanno argomentato, a sostegno della richiesta esecuzione, quanto segue:

1) la norma dell'art. 10, primo comma, della legge n. 425/1984 è inapplicabile alla fattispecie in quanto le disposizioni in essa contenute, così come le restanti della medesima legge, sono riferite tutte ai magistrati in servizio mentre i ricorrenti non lo erano più né alla data di proposizione del ricorso originario né a quella della sentenza per la quale è stato instaurato il presente giudizio né, infine, a quella di entrata in vigore delle suddette norme;

2) l'inefficacia della decisione, a mente dell'art. 10 della legge n. 425/1984, doveva essere eccepita con atto di appello in termini che non essendo stato mai proposto impedisce l'opponibilità della predetta inefficacia, inapplicabile alla fattispecie in esame in virtù delle considerazioni svolte nel punto che precede;

3) illegittimità costituzionale della norma dell'art. 10 della legge n. 425/1984 per violazione degli artt. 24; 25, primo comma; 101, 102, 103, primo comma, e 113, 134, 136 e 137 della Costituzione nonché dell'art. 1 della legge costituzionale n. 1/1948.

DIRITTO

I ricorrenti, già magistrati, dal 1° novembre 1981 sono tutti professori universitari di ruolo. Essi chiedono la declaratoria dell'obbligo per le Amministrazioni intimare di dare esecuzione alla sentenza di questo tribunale, sezione prima, n. 245/1984, con la quale agli stessi è stato riconosciuto il diritto a percepire, a decorrere dal 1° gennaio 1979 gli aumenti periodici di cui all'art. 5, ultimo comma, del d.P.R. n. 1080/1970, maggiorati per rivalutazione monetaria ex art. 150 delle disp. attuat. del c.p.c. e per interessi corrispettivi, sul presupposto che detta sentenza sia divenuta cosa giudicata.

Il Ministero di grazia e giustizia con nota dell'8 luglio 1985 e l'Avvocatura generale dello Stato con memoria depositata il 21 settembre 1986 hanno eccepito sostanzialmente l'inammissibilità del ricorso in epigrafe in quanto la sentenza di questo tribunale, per la quale è stato instaurato il presente giudizio, non sarebbe mai passata in giudicato essendo intervenuta *ope legis*, nelle more di tempo utili alla proposizione dell'appello, declaratoria di inefficacia di detta sentenza giusta quanto disposto dall'art. 10 della legge 6 agosto 1984, n. 425.

I ricorrenti, con memoria depositata l'8 ottobre 1986 hanno sostenuto in breve che le norme recate dalla legge succitata, ed in particolare l'art. 10, non sarebbero loro applicabili, quali *ex magistrati*, avendo le stesse come esclusivi destinatari i magistrati in servizio; e, inoltre, detta eventuale inefficacia avrebbero dovuto essere eccepita mediante l'atto di appello in realtà mai proposto; che, comunque, qualora non dovessero ritenersi condivisibili i suddetti convincimenti, l'art. 10 della citata legge n. 425/1984 sarebbe incostituzionale per violazione degli artt. 24, 25, primo comma, 101, 102, 103, primo comma, 113, 134, 136 e 137 della Costituzione nonché per violazione dell'art. 1 della l.c. n. 1/1948.

Ciò premesso, ritiene in via preliminare il collegio che le suddette tesi difensive dei ricorrenti non possano essere condivise in quanto la norma dell'art. 10, primo comma, della legge n. 425/1984, per un verso prescinde dalle singole posizioni di *status* dei magistrati e, per altro verso, non richiede alcuna iniziativa di carattere processuale della parte soccombente in primo grado ai fini della effettiva inefficacia dei provvedimenti giudiziari non ancora divenuti giudicati, operando detta inefficacia direttamente ed automaticamente.

Ed infatti, sotto il primo profilo, deve rilevarsi che la norma in questione ha assunto come unici ed esclusivi punti di riferimento elementi certi concernenti o la sussistenza, alla data di entrata in vigore della legge (9 agosto 1984) di . . . (*Omissis*) «giudizi pendenti in qualsiasi stato e grado» perché . . . (*Omissis*) . . . «originati o conseguenti a domanda fondata sull'applicazione delle disposizioni richiamate negli artt. 8 e 9 della legge stessa» ovvero l'esistenza di un provvedimento giudiziale, come nella specie, non ancora divenuto giudicato alla data di entrata in vigore della legge n. 425/1984.

Alla luce di tali inequivoche disposizioni non è dato procedere ad altra interpretazione se non quella resa palese dal significato proprio delle espressioni usate atteso che l'intenzione manifestata con tutta evidenza dal legislatore (corretta o meno che essa sia sotto altri profili quali ad esempio quello costituzionale) è chiaramente proiettata all'azzeramento di tutte le controversie non conclusesi definitivamente, dunque indipendentemente dal fatto se i destinatari della norma siano o meno anche destinatari della nuova disciplina regolante lo *status* economico dei magistrati.

Ma anche sotto il secondo profilo non può che aversi riguardo esclusivo alla specifica dizione usata dal legislatore (*Omissis*) «i provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato restano privi di effetti» e rilevare come anche in questo caso l'espressione anzidetta non consenta di andare oltre al valore e significato primo della stessa.

Quest'ultima, invero, dà contezza di un effetto direttamente ed automaticamente recato dalla legge ed operante, per quel che qui interessa, a prescindere da ogni ulteriore iniziativa processuale della parte risultata soccombente in primo grado.

Alla stregua delle svolte considerazioni il presente giudizio dovrebbe concludersi con declaratoria di inammissibilità del ricorso in epigrafe poiché per effetto del precetto dell'art. 10, primo comma, seconda parte, della legge n. 425/1984 la sentenza della quale è stata chiesta l'esecuzione è *ope legis* inefficace e quindi è venuto a mancare il presupposto fondamentale abilitante all'azione esecutiva. Ma come pregiudiziale ad una tale eventuale pronunzia si pone la delibazione delle eccezioni di incostituzionalità pure sollevate dai ricorrenti in via residuale, con riguardo alla suddetta norma dell'art. 10 per violazione degli artt. 24 e 25, primo comma; 101, 102, 103, primo comma, e 113, intesi nel loro insieme come fondamento di intangibilità della funzione giurisdizionale attribuita *in parte qua* al giudice amministrativo; 134, 136 e 137 nonché dell'art. 1 della legge costituzionale n. 1 del 9 febbraio 1948.

Preliminarmente deve però il collegio porsi d'ufficio il problema della proponibilità o meno di una questione di costituzionalità in sede di giudizio di ottemperanza ex art. 37 della legge n. 1034/1971.

Al relativo quesito pare possa fornirsi risposta affermativa atteso che è ormai pacificamente riconosciuto dalla prevalente dottrina e dalla giurisprudenza (vedasi per tutte Corte costituzionale n. 246 del 15-28 luglio 1983) che il giudizio di ottemperanza ha natura giurisdizionale e che legittimato a provocare incidenti di costituzionalità è ogni organo investito di funzioni giurisdizionali allorquando, per risolvere una questione innanzi allo stesso dedotta, occorra applicare una norma sulla cui conformità alla Costituzione si abbiano ragionevoli dubbi.

Ciò stante, quanto alla rilevanza della questione di costituzionalità in esame, pare al collegio non revocabile in dubbio, sulla scorta di tutte le considerazioni sin qui svolte, che detta rilevanza *in re ipsa* in quanto se la norma censurata è costituzionale non resta che dichiarare l'inammissibilità del rimedio sperimentato dai ricorrenti nella presente sede in virtù dei convincimenti più innanzi palesati in relazione alla norma dell'art. 10 più volte citato mentre se la stessa dovesse essere ritenuta incostituzionale, allora questo giudice potrebbe dare ingresso alla disamina delle misure attuative richieste dai ricorrenti anzidetti.

Circa, poi, la non manifesta infondatezza ritiene il collegio che possano richiamarsi, perché condivise, le argomentazioni poste dal Consiglio di Stato, sezione quarta, a sostegno dell'ordinanza n. 928 del 24 dicembre 1984 di rimessione al giudice delle leggi di questione regolata dalla stessa norma.

Ed invero, quelle conclusioni, rassegnate per il caso dell'estinzione di ufficio dei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della legge n. 425/1984 (prima parte del primo comma dell'art. 10), sono ancor più fondate nel caso di specie (applicazione della seconda parte del suddetto primo comma dell'art. 10 che commina l'inefficacia dei provvedimenti giudiziari non divenuti giudicati alla stessa anzidetta data e che, pertanto, sopprime *ex lege* il presupposto fondamentale per la valida instaurazione del giudizio di ottemperanza) in quanto incidono con carattere di irreversibilità su di un assetto giudiziale già compiuto nel suo primo grado, precludendo di fatto ogni possibilità agli interessati di vedere eseguito il comando emesso dal giudice naturale precostituito per legge per la tutela effettiva dei loro diritti.

In particolare, anche nel caso che occupa, la comminatoria di inefficacia di cui alla seconda parte del primo comma dell'art. 10 appare porsi in contrasto con il diritto di agire in giudizio (art. 24 della Costituzione) e cioè, nella specie, di ottenere dal giudice le misure attuative del comando dallo stesso già emesso con apposita sentenza di merito.

Deve ritenersi parimenti violata anche la norma dell'art. 25, primo comma, della Costituzione poiché la disposizione censurata non procede alla devoluzione di competenze giurisdizionali da giudice a giudice ma opera la sottrazione della controversia a qualunque giudice.

Risultano altresì violati anche gli artt. 101, 102, 103, primo comma, e 113 della Costituzione, intesi nel loro insieme quale fondamento di intangibilità della funzione giurisdizionale attribuita, *in parte qua*, al giudice amministrativo.

Infine, appaiono violate anche le norme degli artt. 134, 136 e 137 della Costituzione relative alle funzioni e prerogative della Corte costituzionale nonché le norme relative all'introduzione dei giudizi incidentali di costituzionalità (art. 1 della l.c. n. 1 del 9 febbraio 1948) atteso che, in un sistema nel quale il giudice delle leggi può essere investito di una questione soltanto in via incidentale, mediante un atto del giudice, la legge (processuale) che spoglia quest'ultimo di un certo contenzioso (come di fatto avviene anche nel caso di specie in forzosa applicazione della generale ed indiscriminata declaratoria *ex lege* di inefficacia del provvedimento giudiziale presupposto dell'azione esercitata) si risolve, in conclusione anche nell'impedimento che sulla legge sostanziale possa provocarsi l'eventuale sindacato di costituzionalità.

Gli anzidetti profili di incostituzionalità della norma censurata devono ritenersi nel caso in esame ancor più evidenti (come ha già rilevato in caso analogo il t.a.r. Marche con ordinanza n. 354 del 14 novembre 1985) sol che si consideri che in virtù di detta norma il legislatore verrebbe ad imporre una declaratoria di inefficacia della sentenza non ancora passata in giudicato al momento dell'entrata in vigore della norma stessa, concretandosi peraltro una ipotesi di eccesso di potere legislativo suscettibile di travolgere il presupposto fondamentale del giudizio di ottemperanza.

In conclusione, nei termini suesposti sussistono dunque, a parere del collegio, ragionevoli dubbi circa la legittimità costituzionale della denunciata norma dell'art. 10, primo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425, per cui si rende necessario, *in parte qua*, rimettere gli atti alla Corte costituzionale ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87. Resta, pertanto, sospeso il presente giudizio e conseguentemente rinviata all'esito del giudizio di costituzionalità ogni decisione sul ricorso in epigrafe.

A. P. Q. M.

Riservata ogni pronunzia in rito, in merito e sulle spese;

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per il giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma primo, della legge 6 agosto 1984, n. 425, in relazione agli artt. 24, 25, primo comma, 101, 102, 103, primo comma, 134, 136 e 137 della Costituzione ed all'art. 1 della legge costituzionale n. 1 del 9 febbraio 1948;

Sospende il giudizio sul ricorso in epigrafe;

Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicate ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Così deciso in Roma, nelle camere di consiglio del 29 ottobre ed, in prosecuzione, del 22 dicembre 1986.

(Seguono le firme)

87C0641

N. 210

Ordinanza emessa il 2 giugno 1983 dalla commissione tributaria di primo grado di Genova sul ricorso proposto da Gemme Giovanni contro il primo ufficio imposte dirette di Genova

Imposte in genere - Imposta complementare - Indennità di fine rapporto di lavoro e somme corrisposte in forza di contratti di assicurazione sulla vita - Ingiustificato trattamento fiscale differenziato.

(D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 140, ultimo comma; d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, art. 12, lett. e).
(Cost., art. 3).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO

Ha emesso la seguente decisione in merito al ricorso n. 4690/1982 presentato da Gemme Giovanni contro il primo ufficio imposte dirette di Genova relativo a complementare anno 1970 su indennità di buonuscita;

Ritenuto che il ricorrente chiede il rimborso della somma di L. 5.742.059, pari all'importo della complementare di cui è stata a suo tempo gravata l'indennità di buona uscita a lui corrisposta dall'ENPAS all'atto della cessazione del suo rapporto di lavoro quale pubblico dipendente (generale di c.d'a. collocato in ausiliaria);

Ritenuto che tale richiesta si basa sul fatto che la Corte costituzionale, con sentenza in data 19 giugno 1973, n. 82, ha chiarito che l'indennità di buona uscita ha natura previdenziale e non retributiva; onde non doveva essere assoggettata all'imposta complementare, data la natura di ques'ultima (tributo gravante sui redditi);

Ritenuto che l'ufficio oppone alla tesi del ricorrente il fatto che la circolare n. 21/8/1090 del 31 luglio 1976 (presumibilmente: del Ministero delle finanze) ha chiarito che la decisione della Corte costituzionale non comporta l'applicazione di alcuna agevolazione tributaria perché l'art. 12, lett. e), del d.P.R. n. 597/1973 prevede una particolare forma di imposizione separata sulle voci di entrata relative alle indennità di fine rapporto;

Ritenuto che effettivamente la norma invocata dall'ufficio prevede la imposizione tributaria sulle varie indennità od altri compensi relativi alla cessazione di fine rapporto; analoga previsione era contenuta, nell'art. 140, ultimo comma, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, relativamente all'epoca antecedente all'entrata in vigore del d.P.R. n. 597/1973 (a cui risale la corresponsione dell'indennità di cui si discute nel presente giudizio);

Ritenuto inoltre che, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 82/1973, il Ministero delle finanze ha sostenuto in ogni sede la imponibilità delle entrate di cui si discute, con l'argomento che, se pure tali entrate assolvono precipuamente una funzione previdenziale ed assistenziale, si tratterebbe pur sempre di somme aventi natura di reddito, come sarebbe pacifico per l'indennità di anzianità, cui viene ugualmente riconosciuta, per altro, natura previdenziale, mancando per il resto una norma che espressamente preveda la esenzione dall'imposta (in tale termini si è ad es. espresso il Ministro nella risposta n. 2/860/UL del 27 settembre 1980 ad interrogazione parlamentare degli on.li Rubinacci e Sospiri);

Ritenuto che, nel complesso, data la esistenza di una normativa molto chiara in proposito (quella sopra citata), non appare possibile accogliere la domanda principale del ricorrente, tendente ad ottenere l'immediato rimborso dell'imposta, poiché quest'ultima appare tuttora dovuta; ciò non esclude, anzi impone, data la evidente rilevanza della questione, che venga esaminata la questione di legittimità costituzionale delle norme stesse;

Ritenuto che la questione coinvolge numerosi e gravi problemi, venendo a mettere in discussione la natura della indennità di cui si tratta: natura, come la legge stessa evidenzia, non sempre uniforme; tale argomento è già stato preso in esame da precedenti ordinanze di remissione degli atti alla Corte costituzionale, così che in questa sede si preferisce non ritornarvi sopra; basti accennare al fatto che si tratta di affrontare il problema, notoriamente molto complesso, della doppia tassazione del risparmio, che si presume debba essere ricavato da un reddito per andare a costituire un patrimonio; in proposito va tuttavia ricordata la sentenza cass. civ. 2 giugno 1981, n. 3548, in giust. civ., 1981, I, 2596, secondo cui la temuta duplicazione (sul reddito senza riguardo al risparmio da esso desumibile, prima, sul capitale risparmiato, poi) non si verificherebbe; tale conclusione pare a questa commissione non condivisibile, perché essa trascura di considerare in tutta la sua portata l'affermazione della natura previdenziale che la Corte costituzionale, come si è detto, attribuisce a tale indennità;

Ritenuto che invece appare ipotizzabile una disparità di trattamento tra le ipotesi di prestazione previdenziale per fine rapporto di cui si discute ed altre forme sicuramente aventi la stessa natura, quali le somme corrisposte in forza di contratti di assicurazione sulla vita: in proposito la dottrina ha evidenziato che la somma riscossa dal beneficiario dell'assicurazione, al verificarsi dell'evento contemplato dal contratto, è teoricamente suddivisibile in tre parti: una costituente il rimborso dei premi di assicurazione, una seconda rapportabile all'interesse sulle somme versate fino al pagamento del capitale, una terza imputabile alla divergenza tra la probabilità di sopravvivenza all'età risultante dalle tavole di mortalità rispetto all'età del verificarsi dell'evento; sicuramente, delle tre voci sopra indicate, la prima non costituisce reddito per il beneficiario, mentre le altre due hanno indubbiamente tale natura; con tutto ciò, i premi pagati all'assicuratore sono detraibili dalla D.U. (art. 10, lett. l) del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597); inoltre l'intero capitale (*rectius*: l'intera somma) rimborsato al beneficiario è esente da tassazione (art. 34, ultimo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, aggiunto da art. 15 della legge 15 aprile 1977, n. 114);

Ritenuto che la situazione relativamente alle indennità di fine rapporto non appare sostanzialmente diversa da quella della materia assicurativa, posto che l'unica differenza riguarda l'attenuazione, rispetto alle assicurazioni sulla vita, dell'alea per il beneficiario; differenza marginale, non idonea a giustificare una radicale differenza di trattamento delle due ipotesi;

Ritenuto pertanto che la differenza del regime di sottoponibilità ad imposta tra le due figure appare priva di giustificazione, e quindi sembra costituire violazione dell'art. 3 della Costituzione, come tale non rientrante nella discrezionalità di determinazione del legislatore;

P.Q.M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 140, ultimo comma, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, e dell'art. 12, lett. e), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, per le ragioni indicate in parte motiva;

Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Genova il 2 giugno 1983.

Il presidente: (firma illeggibile)

N. 211

Ordinanza emessa il 30 ottobre 1980 dalla commissione tributaria di primo grado di Genova sul ricorso proposto dalla S.p.a. Armco contro il secondo ufficio imposte dirette di Genova

Imposte in genere - Sanzioni tributarie - Tardivo versamento Irpeg - Medesima sanzione sia nel caso di ritardato che di omesso versamento - Superamento dei limiti imposti dalla legge delega.

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 92).

(Cost., artt. 3 e 76).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO

Ha emesso la seguente ordinanza in merito al ricorso n. 5417/1978, presentato dalla S.p.a. Armco di Genova, contro il secondo ufficio distrettuale imposte dirette di Genova relativo a Irpeg 1976, tardivo versamento.

Con atto 2 giugno 1978 depositato l'8 giugno 1978, la S.p.a. Armco di Genova, in persona del suo legale rappresentante, ricorreva avverso l'iscrizione a ruolo della soprattassa di L. 113.711.000, di cui alla cartella esattoriale n. 4.802.219.500 notificata il 29 maggio 1978, cui aveva proceduto il secondo ufficio distrettuale delle imposte dirette di Genova per tardivo versamento dell'imposta Irpeg per l'anno 1976.

La ricorrente si opponeva a detta iscrizione eccependo:

a) in via principale, la illegittimità costituzionale dell'art. 92 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione;

b) in via subordinata, la applicabilità della soprattassa nella misura ridotta del 3%, anziché del 15%, in riferimento al versamento eseguito il 10 marzo 1977, in quanto tale versamento sarebbe sicuramente avvenuto entro i tre giorni successivi a quello di scadenza. Osservava in merito la ricorrente:

il bilancio era stato approvato il 4 febbraio 1977;

da tale data cominciava pertanto a decorrere il termine di un mese entro il quale si doveva effettuare il versamento dell'imposta, sicché l'ultimo giorno utile si identificava col 6 marzo 1977, a meno che non si voglia disattendere la risoluzione del Ministero delle Finanze n. 11/264 del 28 marzo 1975, nella quale viene usata la dizione «trenta giorni» in luogo di quella «un mese» adottata dall'art. 9, secondo comma, del d.P.R. n. 600/1973;

essendo il 6 marzo 1977 giorno festivo il termine veniva prorogato di diritto al 7 marzo successivo, e quindi il versamento del 10 marzo 1977 era avvenuto nei tre giorni successivi alla scadenza.

L'ufficio resisteva con memoria 8 novembre 1978 e chiedeva il rigetto del ricorso, senza tuttavia nella osservare in merito alla eccezione di illegittimità costituzionale avanzata dalla ricorrente.

All'udienza del 30 ottobre 1980 le parti si riportavano integralmente alle rispettive deduzioni scritte ed insistevano come in esse.

La commissione esamina preliminarmente l'eccezione di illegittimità costituzionale sollevata dalla ricorrente: ritiene che la stessa non sia manifestamente infondata e debba pertanto venir rimessa alla Corte costituzionale per il suo definitivo giudizio.

Una precisazione è tuttavia subito necessaria: l'eccezione di illegittimità della ricorrente investe non solo le sanzioni previste dall'art. 92 più sopra richiamato, ma anche il sistema sanzionatorio tributario nel suo insieme. E poiché la validità dell'art. 92 è strettamente legata, quale norma delegata, alla validità della norma delegante, la commissione ritiene di dovere in primo luogo passare all'esame della norma di delegazione in materia di sanzioni tributarie (art. 10, n. 11, della legge 9 ottobre 1971, n. 825), al fine di accertare se la stessa possa essere inficiata di illegittimità costituzionale.

Orbene, l'art. 76 della Costituzione stabilisce che «l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti».

Il Parlamento, solo depositario dell'attività legislativa, ha ritenuto opportuno avvalersi di tale facoltà nella riforma tributaria, sul presupposto che il Governo, in materia, avrebbe potuto provvedere meglio e più utilmente delle assemblee legislative; esso si sarebbe limitato a stabilire proprio quei principi e criteri direttivi che la Costituzione richiede. Resta da vedere se l'art. 10, n. 11, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, possa o meno violare il principio stabilito dall'art. 76 della Costituzione.

La ricorrente, in proposito, rileva che in detta norma non compaiono principi e criteri direttivi idonei a delimitare il potere del legislatore delegato, limitandosi essa ad esporre concetti generici e a stabilire altrettanto generiche finalità delle norme emanande in materia di sanzioni. Da qui l'eccezione di illegittimità della norma e la conseguente illegittimità del sistema sanzionatorio che ne deriva.

L'accusa di genericità mossa dalla ricorrente ai principi e criteri direttivi formulati dall'art. 10, n. 11, della legge delega, non appare tuttavia convincente. Da una attenta lettura dell'articolo incriminato si può dedurre:

- a) l'esigenza di un «perfezionamento del sistema delle sanzioni amministrative e penali»;
- b) la necessità di una «commisurazione» delle sanzioni alla «effettiva entità oggettiva e soggettiva delle violazioni»;
- c) la precisa delimitazione della pena detentiva che non può superare in alcun caso i cinque anni.

Tali criteri potranno apparire generici se solo superficialmente guardati, mentre, per una più esatta valutazione, essi devono essere inseriti nel più vasto intreccio di principi e criteri direttivi formulati nella legge delega.

In particolare si deve osservare che con la riforma non viene posto nel nulla il sistema sanzionatorio previgente, del quale si postula il «perfezionamento» per adeguarlo alla nuova normativa; conseguentemente, parrebbe per lo meno arbitrario affermare che i criteri e i principi direttivi stabiliti dall'art. 10, n. 11, più volte citato, sono del tutto generici, se prima non si è cercato di procedere alle necessarie integrazioni, ai richiami, ai riferimenti delle numerose leggi che non sono state espressamente abrogate. Il sistema sanzionatorio non è poi racchiuso totalmente ed esclusivamente nell'art. 10, n. 11, perché di sanzioni espressamente trattano anche i numeri 4), 7) e 12) dello stesso articolo. La «commisurazione» poi, delle sanzioni alla «effettiva entità oggettiva e soggettiva delle violazioni» trova ampia risposta negli artt. 70 e 133 del codice penale (che trattando delle circostanze oggettive e soggettive e della gravità del reato), alle quali la legge delega fa espresso riferimento.

In sostanza l'art. 10, n. 11, non può essere obiettivamente esaminato se viene avulso da tutto il contesto dell'art. 10 stesso, in quanto il legislatore, prima di delineare un sistema di sanzioni, ha voluto dare precise e particolareggiate indicazioni e direttive al fine di «assicurare la prevenzione e repressione dell'evasione e la tutela dei contribuenti, a semplificare i rapporti tributari nelle varie fasi», come recita la prima parte dello stesso art. 10.

La commissione ritiene pertanto che il contenuto dell'art. 10, n. 11, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, non sia affatto in contrasto con i precetti costituzionali, ed in particolare con quanto sancito dall'art. 76, e che non si possa certo ipotizzare un caso di «norma in bianco», come da qualche parte si è sostenuto. Una esposizione dei principi e dei criteri direttivi più dettagliata di quella adottata dal Parlamento non avrebbe senso in una legge delega, la quale, appunto perché demanda ad altro organo la predisposizione e la emanazione di norme più particolareggiate su una specifica materia, più e deve limitarsi ad esporre «i principi e le direttive» come richiesto dalla Costituzione. In caso contrario il delegante si sostituirebbe *in toto* al delegato e non vi sarebbe di conseguenza necessità di una legge delega.

Per le considerazioni di cui sopra la commissione ritiene manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 10, n. 11, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, proposta dalla ricorrente.

Non appare, invece, manifestamente infondata la eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 92 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in relazione agli artt. 3 e 76 della Costituzione.

Osserva infatti la commissione che l'aver ritenuto infondata l'eccezione di illegittimità del sistema sanzionatorio tributario nel suo complesso, non implica necessariamente che il legislatore delegato, nel procedere alla emanazione delle singole norme, non possa aver superato i limiti impostigli dalla legge delega.

Ora, l'art. 92 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, prevede la medesima sanzione — soprattassa — sia nel caso di ritardato che di omesso versamento dell'imposta, consentendo semplicemente una riduzione della soprattassa al 3% nel caso che il versamento avvenga non oltre tre giorni dalla scadenza.

In sostanza l'art. 92 citato non distingue, nella sanzione, il caso di chi spontaneamente adempie all'obbligazione tributaria, anche se tardivamente, dal caso di colui che omette il versamento sino a che, rilevata dall'ufficio la omissione, non venga costretto ad adempiere.

Non sembra al collegio che tale norma si attenga, come dovrebbe, al preciso dettato dell'art. 10, n. 11, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, in particolar modo là dove questa espressamente statuisce che il legislatore delegato deve commisurare la sanzione «all'effettiva entità oggettiva e soggettiva delle violazioni»: non può prevedersi la medesima sanzione per situazioni non omogenee, perché in tal modo, oltre ad esorbitare dai limiti imposti dalla legge delega, si viene altresì a violare in modo manifesto il generale principio di giustizia di cui all'art. 3 della Costituzione.

L'eccezione di illegittimità dell'art. 92 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, va pertanto accolta in quanto non appare manifestamente infondata, come non infondata l'ha ritenuta questa stessa commissione, sezione prima, con ordinanza, che questo collegio richiama nella sua più ampia, convincente e dettagliata motivazione.

Poiché la suddetta eccezione appare altresì rilevante agli effetti della decisione del presente ricorso, lo stesso deve essere sospeso sino al definitivo giudizio della Corte costituzionale.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 92 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione;

Sospende il giudizio in corso e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia notificata, oltre che alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Genova, addì 30 ottobre 1980

Il presidente: (firma illeggibile).

88C0705

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
- ◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59
- ◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci
- ◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

- ◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
- ◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
- ◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
- ◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
- ◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca
- ◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopoli
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

- ◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
- ◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
- ◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
- ◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
- ◇ **SALERNO**
Libreria D'AURIA
Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **ARGENTA (Ferrara)**
Cartolibreria PIROLA MAGGIOLI
di Laura Zagatti
Via Matteotti, 36/B
- ◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36
- ◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
- ◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
- ◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
- ◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
- ◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
- ◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
Via C. Ricci, 50
- ◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
- ◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
- ◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
- ◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
- ◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

- ◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
- ◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Valferotonda, 4
- ◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
- ◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
- ◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
- ◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
- ◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
- ◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.
- ◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

- ◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
 - ◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5
 - ◇ **SAVONA**
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r
- ## LOMBARDIA
- ◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
 - ◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
 - ◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
 - ◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
 - ◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
 - ◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32
 - ◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
 - ◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
 - ◇ **VARESE**
Libreria F.lli VERONI
di Veroni Aldo e C.
Via Robbioni, 5

MARCHE

- ◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

- ◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 186
- ◇ **MACERATA**
Libreria MORICETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
- ◇ **PEBARO**
Libreria MALIPIERO
Corso XI Settembre, 61
- ◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Giovanni XXIII, 59

MOLISE

- ◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
- ◇ **ISERNA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

- ◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
- ◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis
- ◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
- ◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
- ◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
- ◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
- ◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

- ◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
- ◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisauzio, 16
- ◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
- ◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
- ◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
- ◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

- ◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
- ◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
- ◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
- ◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
- ◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

- ◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
- ◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
- ◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62

- Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etna, 393/395
- ◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
- ◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
- ◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221
- ◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/18
- ◇ **RAGUSA**
Centro didattico IBLEO
Via G. Matteotti, 54
- ◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
- ◇ **TRAPANI**
Libreria GALLI
Via Manzoni, 30

TOSCANA

- ◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
- ◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
- ◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
- ◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
- ◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27
- ◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
- ◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macalife, 37
- ◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

- BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 8
- ◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

- ◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
- ◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
- ◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

- ◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tiliier, 34

VENETO

- ◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
- ◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
- ◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggione, 31
- ◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
- ◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
- ◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - **BOLOGNA**, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - **FIRENZE**, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - **GENOVA**, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - **MILANO**, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - **NAPOLI**, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - **PALERMO**, Libreria Fiaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - **ROMA**, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - **TORINO**, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1988

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	
- annuale .	L. 220.000
- semestrale	L. 120.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:	
- annuale .	L. 28.000
- semestrale	L. 17.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità Europee:	
- annuale .	L. 105.000
- semestrale	L. 58.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale .	L. 28.000
- semestrale	L. 17.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale .	L. 100.000
- semestrale	L. 60.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari e i fascicoli delle quattro serie speciali:	
- annuale .	L. 375.000
- semestrale	L. 205.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta ufficiale parte prima prescelto con la somma di L. 25.000, si avrà diritto a ricevere l'indice annuale cronologico per materie 1988.

Prezzo di vendita di un fascicolo della <i>serie generale</i>	L. 800
Prezzo di vendita di un fascicolo delle <i>serie speciali</i> ogni 16 pagine o frazione .	L. 800
<i>Supplementi ordinari</i> per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 800
<i>Supplementi straordinari</i> per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 800

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 800

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 34.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 3.400

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Prezzi di vendita	
	Italia	Estero
<i>Invio settimanale</i> N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta .	L. 1.000	1.000
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 120.000
Abbonamento semestrale	L. 65.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione.	L. 800

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221